

N. 2108/97 R.G. notizie di reato

N. 959/98 R.GIP

N. 2285/97 R.G. notizie di reato

N. 958/98 R Gip



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice, dott.ssa Gilda Loforti,

vista la richiesta di archiviazione, reiterata dal P.M. in sede, in data 7.07.99, in esito alle indagini suppletive disposte da questo Ufficio, a seguito di udienza camerale, con ordinanza del 27.01.1999, nel procedimento n. 2108/97 RGNR e n. 959/98 R. Gip nei confronti **dei dottori Pietro Giammanco, Guido Lo Forte, Giuseppe Pignatone ed Ignazio De Francisci**, tutti magistrati in servizio - o già in servizio - presso il Distretto Giudiziario di Palermo, in atti generalizzati, sottoposti ad indagini preliminari in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319 in relazione all'art. 319 ter c.p.;

vista la richiesta di archiviazione, reiterata dal PM in sede, in data 7.07.99, in esito alle indagini suppletive disposte da questo Ufficio, a seguito di udienza camerale, con ordinanza del 27.01.99, nel procedimento n. 2285/97 RGNR nei confronti **di Giuseppe De Donno e di Angelo Siino** - in atti generalizzati -, entrambi sottoposti a preliminari indagini in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. in danno del dott. Guido Lo Forte, magistrato attualmente in servizio quale Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

esaminati gli atti dei superiori procedimenti, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Reputa questo Ufficio opportuno, prima di passare alla ricostruzione ed alla analisi dei fatti processuali, premettere che, poichè numerosi sono, attesa la imponente mole degli atti processuali e la complessità, gravità e delicatezza della presente vicenda processuale, i profili che dovranno essere esaminati per le refluenze che essi hanno, o sul procedimento in ordine al delitto di corruzione o su quello in ordine al delitto di calunnia, i cui aspetti di evidente connessione emergeranno nel proseguio, appare rispondente ad esigenze di economia espositiva procedere al loro esame secondo una ripartizione in paragrafi e redigere un unico provvedimento conclusivo in doppio originale da inserirsi in ciascun fascicolo processuale.

Per una migliore comprensione della vicenda processuale si rende, inoltre, necessario operare, preliminarmente, una sintetica ricostruzione dell'intero iter processuale.

1) RICOSTRUZIONE DELL' ITER PROCEDIMENTALE E DICHIARAZIONI RESE DAL MAGGIORE G. DE DONNO ALL'A.G. DI CALTANISSETTA:

In data 9 luglio 1997, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, il precedente 7.07.97, dal Gip presso il Tribunale di Palermo, veniva tratto in arresto Angelo Siino, per fatti inerenti la illecita manipolazione di taluni pubblici appalti svoltisi in Sicilia, ed in particolare per quello inerente la costruzione degli uffici della nuova Pretura di Palermo. Già in occasione del suo interrogatorio ex art. 294 c.p.p., svoltosi in data 9.07.97 innanzi al Gip presso il Tribunale di Palermo, il Siino ammetteva le sue responsabilità in ordine ai fatti per i quali era stato tratto in arresto per poi proseguire nel dichiarato intento di collaborare con l'A.G. con successivi interrogatori, a far data dall'11.07.97, innanzi al PM di Palermo.

Con note del 20 e 22 ottobre 1997, Giuseppe De Donno, oggi Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale, informava il PM in sede di avere, nel corso di un pregresso rapporto confidenziale intrattenuto con il Siino (in epoca ovviamente antecedente alla formale collaborazione), “ *circostanze di possibile interesse di codesto Ufficio, potendo rientrare nelle fattispecie previste ex art. 11 c.p.p.*”

Sentito a sommarie informazioni in data 29 e 31 ottobre 1997, l'Ufficiale riferiva che, nel corso del predetto rapporto, protrattosi dal gennaio 1993 sino alla fine del 1995, il Siino - benchè più volte sollecitato ad una formale collaborazione - aveva sempre rifiutato tale invito, esprimendo, quasi a giustificazione di tale sua determinazione, una valutazione di inaffidabilità circa l'operato “*dei magistrati di Palermo*”; che tale valutazione aveva più volte reiterato nel corso sia di successivi colloqui investigativi, ritualmente autorizzati, che nel corso di quelli di natura prettamente confidenziale dei quali aveva

informato solamente l'allora Colonnello Mori, all'epoca Comandante del R.O.S., reparto speciale dei Carabinieri al quale egli stesso apparteneva ed era appartenuto sin dalla fine dell'anno 1990;

che, in particolare, nel corso di un colloquio avuto con il menzionato collaboratore presso la Caserma dei Carabinieri di Termini Imerese nel 1993, lo stesso, nel ribadire la sua esclusiva disponibilità ad un rapporto meramente confidenziale, aveva aggiunto, con riferimento ai due magistrati che rappresentavano la Pubblica Accusa nel dibattimento di primo grado in corso, a quell'epoca, innanzi al Tribunale di Palermo nell'ambito del processo a suo carico denominato " mafia ed appalti", che *"quello capellone è uno che non capisce niente mentre l'altro è un corrotto"*;

che nessun contatto aveva egli avuto con il Siino nel corso del 1994, mentre in occasione di quelli, numerosi, avuti nel corso del 1995, il Siino aveva fornito preziosi spunti investigativi in ordine alla localizzazione di pericolosissimi latitanti tra i quali Bernardo Provenzano e Giovanni Brusca;

che, nel corso di uno di essi, il Siino si era mostrato preoccupato che la notizia del loro rapporto confidenziale potesse essere pervenuta anche ad altri Organi Istituzionali e, ricevuta rassicurazione da esso De Donno che di tali loro colloqui era stato informato solamente il Colonnello Mori e neppure la Procura della Repubblica di Palermo, lo aveva invitato ad una rigorosa cautela *" in quanto tutto quello che aveva raccontato Li Pera a proposito della pubblicizzazione del rapporto del ROS del 91 era vero"*;

che di tali affermazioni del Siino aveva reso edotto l'allora Colonnello Mori il quale gli aveva raccomandato massima cautela nella trattazione di tale argomento in quanto privo di riscontro alcuno;

che, nel corso di un incontro successivo, sempre nel 1995, il Siino gli aveva riferito che, già prima del deposito presso la Procura della Repubblica di Palermo - deposito avvenuto il 20 febbraio 1991 - della informativa redatta dallo stesso ROS sulle commistioni tra mafia ed appalti, egli era stato informato della

esistenza di tali indagini, asserendo che fonte di tali notizie era stato il dott. Pignatone che ne aveva riferito a taluni "canali" di cui il Siino non gli aveva rivelato l'identità, canali attraverso i quali le medesime notizie erano pervenute al detto Siino;

che il dott. Pignatone aveva un personale interesse a quelle indagini in quanto il padre era all'epoca Presidente dell'ESPI, ente economico che aveva il controllo della SIRAP, società coinvolta nelle indagini, mentre il fratello era Avvocato dello Stato e consulente dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;

che, nel corso di un ulteriore incontro, il Siino aveva aggiunto che, depositato il rapporto, egli era stato immediatamente informato anche del suo contenuto nei dettagli, avendo egli "ricevuto specifiche indicazioni sul contenuto delle ultime pagine ove era sintetizzato l'elenco delle persone e delle imprese coinvolte" e che, pertanto, aveva avvertito immediatamente gli imprenditori ivi menzionati. Aveva, ancora, aggiunto il Siino che, dopo qualche giorno, gli era stata consegnata la copia integrale del rapporto, precisando che la notizia del deposito dello stesso era stata data dai dottori Giammanco, Lo Forte e Pignatone i quali avevano fatto pervenire la notizia e l'informativa tramite persone di cui non aveva il Siino rivelato la identità e che il dott. Giammanco aveva contatti diretti con uomini d'onore di Bagheria, attraverso alcuni parenti di quella città i quali, unitamente al magistrato, avevano interessi economici nella ITALCOSTRUZIONI, società tempo addietro posta sotto sequestro dall'A.G. perchè ritenuta nella disponibilità di Provenzano.

Aveva, infine, precisato il Siino - secondo quanto riferito all'A.G. dal De Donno - che il comportamento dei dottori Giammanco e Lo Forte era stato determinato, da un lato, dai rapporti con uomini politici come gli onorevoli Lima, D'Acquisto, Vizzini e Nicolosi, e dall'altro dall' avere percepito, per tale scopo, ingenti somme di denaro;

che esso Siino, dopo avere appreso del deposito della informativa, si era rivolto all'On.le Lima - per conto del quale aveva affermato di avere gestito il

sistema di illecita manipolazione degli appalti - il quale, a sua volta, si era mostrato preoccupato per il coinvolgimento nelle indagini anche della impresa TORDIVALLE, il cui titolare era tale dott. Piero Catti, genero del ben più noto statista Alcide De Gasperi, temendo che fossero state sottoposte ad intercettazione le utenze telefoniche romane del Catti giacchè, se così fosse stato, sarebbero emersi a piene mani gli illeciti rapporti del predetto con numerosi esponenti politici;

che l'On.le Lima gli aveva confidato di essere stato contattato dal Senatore Andreotti perchè si adoperasse per evitare il coinvolgimento del Catti e di avere appreso dal dott. Lo Forte, a sua volta legato da rapporti di amicizia all'On.le Carlo Vizzini, che le utenze romane del Catti non erano state sottoposte ad intercettazione ma che, tuttavia, la Procura avrebbe dovuto operare taluni arresti, compreso quello dello stesso Siino che il Lima aveva invitato a non "collaborare", assicurandogli un suo concreto intervento "sulla Procura" per agevolare la sua posizione processuale;

che il promesso "alleggerimento" della sua posizione processuale non v'era stato, benchè l'indagine fosse stata limitata a cinque persone, venendo estesa successivamente in ragione della imprevista collaborazione del Li Pera. Riferiva, ancora, l'Ufficiale che, a fine agosto - settembre 1995, era stato informato dal Siino di una particolare ostilità nei suoi confronti da parte degli imprenditori agrigentini Salamone e Vita in conseguenza dell'attività investigativa che egli stava compiendo sulla IMPRESEM, società facente capo ai predetti imprenditori, indagini di cui erano a conoscenza solamente il ROS e la Procura di Palermo, anch'essa contraria a tali indagini, secondo quanto il Siino gli aveva riferito di avere appreso dal suo legale avv. Raffaele Restivo;

che, in altra occasione, il Siino gli aveva riferito, inoltre, di avere appreso dal predetto legale di una sorta di insofferenza di taluni magistrati della Procura di Palermo nei confronti di esso Ufficiale per la caparbia mostrata nell'attività investigativa compiuta nei confronti della società TORDIVALLE.

A riprova del riferito rapporto confidenziale con il Siino, l'Ufficiale depositava, in data 13.11.1997, copia di una cassetta riprodotte, a suo dire, una delle conversazioni intrattenute con il Siino, tra il febbraio ed il giugno 1995, presso l'Ospedale Policlinico Umberto I° di Roma ove l'odierno collaboratore trovavasi, all'epoca, ricoverato, registrazione della quale il Pm disponeva effettuarsi la relativa trascrizione.

Precisava l' Ufficiale che, nel corso di quell'unico colloquio registrato, vi erano stati solamente dei riferimenti al dott. Giammanco, mentre degli altri magistrati il Siino aveva narrato nel corso di colloqui precedenti dei quali non aveva effettuato alcuna registrazione, essendo l'obiettivo primario del detto rapporto confidenziale esclusivamente l'acquisizione di notizie e spunti investigativi utili alla cattura di Bernardo Provenzano.

Chiariva, ancora, l'Ufficiale (cfr. sit 31.10.97 e 19.11.97) che, sino al deposito della informativa, i rapporti con i dottori Giammanco, Lo Forte e Pignatone - a quest'ultimo aveva peraltro riferito che nel corso delle intercettazioni sulle utenze SIRAP era stata captata una conversazione nella quale si parlava del di lui padre - erano stati buoni, essendosi gli stessi alterati solamente a seguito di talune frizioni insorte sulla gestione di quella indagine con particolare riferimento:

A) al deposito degli atti al Tribunale del Riesame in forma integrale, con conseguente vanificazione degli ulteriori spunti investigativi illustrati nella informativa e ciò benchè egli avesse rappresentato la opportunità di " omissare" gli atti non direttamente refluenti sulla posizione dei soggetti tratti in arresto;

B) alla trasmissione da parte del Procuratore della Repubblica di Palermo a quello di Roma di una nota con la quale si ipotizzavano possibili abusi da lui commessi nelle indagini relative a Filippo Salamone ed all'on.le Calogero Mannino, nota dalla quale erano scaturiti a suo carico sia un procedimento penale che un procedimento disciplinare, entrambi definiti, però, con provvedimento di archiviazione;

C) al ruolo da attribuire alla figura del dott. Catti, titolare della TORDIVALLE, che, secondo esso De Donno, era inserito a pieno titolo nel meccanismo della illecita gestione dei pubblici appalti, mentre dai magistrati della Procura era stato considerato mero *“teste a carico”* del procedimento culminato con la cattura del Siino, del Li Pera e di pochi altri soggetti.

Nel corso, poi, della testimonianza resa, in data 4.12.98, innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del processo contro Agate Mariano ed altri, imputati della strage di via D'Amelio, il De Donno aggiungeva che altro momento di frizione con i magistrati della Procura si era avuto allorchè erano state negate delle perquisizioni domiciliari richieste dall'organo di p.g.

Poichè la vicenda in questione, relativa alla illecita divulgazione della informativa denominata *“mafia ed appalti”*, redatta dal ROS dei Carabinieri in data 16.02.91 e depositata presso la Procura della Repubblica di Palermo in data 20.02.1991, era già stata oggetto di indagini giudiziarie da parte dell'A.G. nissena, si procedeva alla riapertura delle indagini nei procedimenti n. 1207/A/92 RGNR (n. 828/93 R. Gip) e n. 693/93 RGNR (n.2460/93 R. Gip).

Il primo (n.1207/A/92 RGNR) era scaturito dalle dichiarazioni rese, dapprima al PM presso il Tribunale di Catania, dott. Felice Lima, e successivamente reiterate al PM in sede, da Giuseppe Li Pera, ex capo area, per la Sicilia, della società Rizzani De Eccher, anch'essa coinvolta nelle indagini condotte dal ROS sulla illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia e compendiate, inizialmente, nella sopra citata informativa.

Occorre, tuttavia, premettere - per una più agevole comprensione della vicenda in esame - che, in esito alla citata attività investigativa del ROS fondata in prevalenza, ma non esclusivamente, su intercettazioni telefoniche, la Procura di Palermo richiese, in data 26 giugno 1991, ed ottenne, il successivo 9 luglio, l'emissione di provvedimenti restrittivi per il reato di cui all'art. 416 bis ed altro, nei confronti di Angelo Siino, Giuseppe Li Pera, Cataldo Farinella (poi deceduto nel 1993), Serafino Morici ed Alfredo Falletta, e a seguito di ulteriore

richiesta di cattura, anche, nei confronti di Buscemi Vito e Cascio Rosario in data 17.02.92.

Ma già in periodo antecedente la emissione dei detti provvedimenti restrittivi - e più precisamente nel mese di giugno del 1991, poco prima del deposito (25.06.91) della richiesta del Pm di ordinanze di custodia cautelare in carcere -, taluni quotidiani ("Il Secolo XIX" e "La Sicilia"; cfr. Faldone privo di numero trasmesso al Gip in data 9.07.98) avevano riportato, dedicandovi ampi spazi giornalistici, la notizia dell'indagine in questione, con la indicazione del coinvolgimento anche di taluni esponenti politici, evidenziando al contempo l'asserita inerzia della magistratura palermitana nella gestione di tale indagine .

Il quotidiano "La Sicilia", nelle edizioni del 16, 17 e 19 giugno 1991, aveva persino riportato il titolo della informativa, affermando che essa era costituita da circa 900 pagine, precisando che si fondava su intercettazioni telefoniche, talune delle quali autorizzate dall' allora Alto Commissario Antimafia, Prefetto Sica, e riportando - nella edizione del 19 giugno - persino un passo di talune intercettazioni telefoniche. Si affermava, ancora, sul quotidiano che il rapporto era stato depositato il 16 febbraio 1991 (data, questa, in realtà coincidente con quella della intestazione dell' informativa), che lo stesso era stato " *dimenticato nei cassetti*", volendosi evitare interferenze sulle imminenti elezioni regionali, che della sua esistenza l'intera città di Palermo era già a conoscenza e che esso evidenziava un perverso intreccio di interessi affaristici con il coinvolgimento, anche, di taluni esponenti politici già individuati dagli investigatori.

Le polemiche di stampa si erano ulteriormente rinvigorite dopo la emissione dei predetti provvedimenti restrittivi, che avevano colpito solamente i personaggi ritenuti dalla pubblica opinione di minore rilievo e non anche l'imprenditoria di grosso spessore o gli esponenti politici che, secondo le notizie giornalistiche, risultavano coinvolti negli illeciti meccanismi di gestione dei pubblici appalti denunciati dal ROS. Si era, dunque, innestata un'aspra polemica di stampa su asserite divergenze di valutazione insorte tra la Procura

di Palermo e l'Arma dei Carabinieri che aveva indotto, da un lato, il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Giammanco, e dall'altro, il Generale Subranni, allora Comandante del ROS, a divulgare dei comunicati stampa chiarificatori, anche successivamente ad un incontro innanzi al compianto dott. Bruno Siclari, allora Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo (cfr. documentazione allegata alla memoria del dott. Pignatone), comunicati che facevano seguito ad un telegramma inviato, già in data 20.07.91, dal Generale Subranni al dott. Giammanco con il quale il primo esprimeva attestazioni di stima nei confronti di quella Procura e smentiva l'esistenza di frizioni con l'Arma dei Carabinieri - ed in particolare con il ROS - in relazione alla gestione della vicenda "mafia - appalti".

Dopo diversi mesi, perveniva alla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo - che lo trasmetteva alla Procura della Repubblica di Catania - un esposto anonimo, con il quale si denunciavano illecite manipolazioni di taluni pubblici appalti nel territorio catanese ed il coinvolgimento, in tale attività, del geometra Giuseppe Li Pera, già tratto in arresto dall'A.G. di Palermo (cfr. nota in data 3.05.92 a firma Cap. Adinolfi in volume VIII atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del 1998).

Da quell' anonimo traeva origine l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, affidata, come organo di polizia, al ROS dei Carabinieri ed in particolare all'oggi Maggiore De Donno; nell'ambito di tale indagine, il geometra Li Pera iniziava a collaborare con l'A.G. di Catania, rendendo, tra l'altro, dichiarazioni accusatorie circa l'operato di taluni magistrati di Palermo che avevano curato - ed ancora curavano - il procedimento penale nell'ambito de quale egli, nel luglio 1991, era stato tratto in arresto.

Riferiva, invero, il Li Pera - nel 1992 - all'A.G. etnea dell'illecita divulgazione del rapporto del ROS dei Carabinieri, depositato il 20 febbraio 1991, ad opera di taluni magistrati di Palermo, dell'ingiustificato trattamento discriminatorio operato nei suoi confronti da questi ultimi, i quali, a suo dire, avevano inteso attribuirgli uno dei ruoli di maggiore spessore, minimizzando - al

contrario - quello dei titolari delle imprese di livello nazionale - tra i quali lo stesso titolare della RIZZANI - DE ECCHER di cui egli era dipendente - nei cui confronti le indagini del Ros non avevano avuto alcun concreto sbocco processuale.

Sulla scorta di tali dichiarazioni, successivamente trasmesse al PM in sede, veniva iscritto il procedimento penale n.1207/A/92 RGNR a carico dei dottori Giammanco, Lo Forte, Pignatone, De Francisci e Scarpinato, tutti magistrati in servizio all'epoca presso la Procura della Repubblica di Palermo. Tale procedimento veniva definito da questo Ufficio, sulla conforme richiesta del PM, con decreto di archiviazione emesso in data 8.06.1993.

Come si è già detto in precedenza, alla luce delle dichiarazioni rese dal De Donno, veniva autorizzata la riapertura delle relative indagini con riferimento a tutti i magistrati già indagati, fatta eccezione per il dott. Scarpinato per il quale nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dal PM.

Ulteriori dichiarazioni accusatorie inerenti la vicenda in esame, rendeva, inoltre, il collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese il quale, in data 16.04.1993, riferiva all'A.G. della indebita percezione da parte del dottor Giammanco della somma di due miliardi di lire per la illecita gestione del procedimento scaturito dal rapporto del ROS del febbraio 1991. Veniva, pertanto, iscritto al n.693/93 RGNR, un nuovo procedimento a carico del dott. Giammanco definito da questo Ufficio, in data 10.04.1995, con decreto di archiviazione e, in data 22.11.1997, riaperto sulla scorta delle dichiarazioni rese da Angelo Siino, il precedente 21.07.1997, al Pm di Palermo (e trasmesse al PM di Caltanissetta a distanza di qualche mese), e di quelle, già evidenziate, rese dal Maggiore De Donno.

I due procedimenti "riaperti" venivano, quindi, riuniti a quello odierno, scaturito dalle dichiarazioni dell'Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

Le circostanze riferite dall' Ufficiale venivano, tuttavia, negate da Angelo Siino il quale dichiarava all'A.G. di Palermo, prima, ed a quella di Caltanissetta, successivamente, di avere sì potuto esprimere apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti dell'operato di taluni dei magistrati oggi indagati, ma che essi erano stati determinati dal convincimento che la Procura di Palermo, nel suo

complesso, non tenesse in alcuna considerazione i contributi dallo stesso offerti, nell'ambito di rapporti confidenziali intrattenuti nel corso di numerosi anni con svariati Organi di Polizia, per la localizzazione e la cattura di taluni latitanti, tra i quali Giovanni Brusca, non avendo da tale sua attività ricevuto alcun beneficio processuale ed essendo, al contrario, stato destinatario di un trattamento processuale da lui ritenuto sempre eccessivamente rigoroso.

Quanto alla vicenda relativa alla illecita divulgazione del rapporto del Ros del febbraio 1991, confermava di avere avuto notizia dell'esistenza di dette indagini a suo carico già prima del deposito della informativa e di essere stato informato, in tempi reali, dell'avvenuto deposito della stessa di talchè si era premurato, a sua volta, di avvertire alcuni dei soggetti coinvolti tra i quali il geometra LI Pera; aggiungeva che tale circostanza era divenuta notoria a Palermo dove, anche in ambienti salottieri, il suo arresto era considerato imminente.

Escludeva, tuttavia, di avere mai riferito all'Ufficiale di illecite condotte dei magistrati della Procura di Palermo, fatta eccezione del dott. Giammanco, a proposito del quale dichiarava che l'Onorevole Lima - con il quale egli era in rapporti diretti in quanto, a suo dire, il detto politico era uno dei gestori occulti del sistema di illecita manipolazione degli appalti pubblici - gli aveva richiesto *"n'ticchia i grassu per Giammanco"*, onde bloccare ogni iniziativa processuale nei suoi confronti e che esso Siino e Cataldo Farinella, altro imprenditore coinvolto nella indagine, ritenuto dagli inquirenti appartenente ad associazione mafiosa ed oggi defunto, avevano consegnato, a tal fine, all'Onorevole Lima la somma di settecento milioni di lire senza che, però, egli potesse in alcun modo precisare se tale somma era effettivamente pervenuta nelle mani del dott. Giammanco o di altri magistrati degli uffici giudiziari di Palermo.

Nelle more delle successive indagini, si presentava al Pm di Caltanissetta, il Tenente Colonnello Giovanni Carlo Meli, il quale riferiva di avere intrattenuto anch'egli, quale Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Monreale, rapporti confidenziali con Angelo Siino, nel periodo marzo - giugno 1997, e cioè sino ad epoca immediatamente antecedente l'inizio della sua collaborazione con l'A.G. di Palermo, collaborazione iniziata - come si è detto - nel mese di luglio del

1997 in occasione del recente arresto disposto dal Gip presso il Tribunale di Palermo.

Affermava l'Ufficiale che, anche nel corso di tale rapporto, il Siino aveva espresso reiteratamente sentimenti di diffidenza e di disistima nei confronti dei magistrati della Procura di Palermo, ed in particolare del dott. Lo Forte, ed a supporto delle sue affermazioni depositava n.11 microcassette contenenti le registrazioni dei numerosi colloqui effettuati con il Siino.

Anche di tali registrazioni veniva disposta dal PM la relativa trascrizione.

In data 15.11.1997, il dott. Lo Forte, appresa dalla stampa - che grande risalto vi aveva, in effetti, dato - notizia delle dichiarazioni rese all'A.G. di Caltanissetta dal Maggiore De Donno, sporgeva denuncia per calunnia nei confronti dell'Ufficiale e di quant'altri "*abbiano agito in concorso a titolo di istigazione e/o determinazione*" (chiarendo, nel successivo interrogatorio del 13.12.97, di non avere mai inteso riferirsi al Siino, in quanto escludeva che lo stesso potesse avere effettuato simili confidenze) ipotizzando, in primo luogo, che il Siino non avesse mai riferito al De Donno quanto da questi illustrato e, secondariamente, che le eventuali dichiarazioni del Siino fossero state il frutto di indebite pressioni a tal fine esercitate dall' Ufficiale ed ancora che questi aveva omesso di rappresentare all'A.G. elementi di fatto a sua conoscenza che consentivano di escludere la veridicità delle dichiarazioni asseritamente rese dal Siino.

Veniva, dunque, iscritto a carico dell'Ufficiale e del Siino, in ordine al delitto di calunnia in danno del dott. Lo Forte, il procedimento n. 2285/97 RGNR che proseguiva autonomamente rispetto a quello a carico dei sopra indicati magistrati.

All'esito delle preliminari indagini, il PM in sede formulava, in entrambi i procedimenti, richiesta di archiviazione che non veniva accolta da questo Ufficio il quale, all'esito delle udienze camerali tenute rispettivamente il 28.11.1998 (procedimento n.2108/97 RGNR) ed il 4.12.1998 (procedimento n. 2285/97 RGNR), con due distinte ordinanze di pari data (27.01.1999) disponeva, in entrambi i procedimenti, le indagini suppletive nelle stesse

specificate (cfr. ordinanze in atti), assegnando al Pm in sede il termine di quattro mesi per il compimento delle dette investigazioni.

All'esito delle stesse il Pm in sede, rispettivamente in data 17.07.99 (proc. n. 958/98 R Gip) ed in data 7.07.99 (proc. n. 959/98 R Gip) reiterava la richiesta di archiviazione nei confronti di tutti gli indagati in relazione ad entrambi i procedimenti.

Tanto premesso, osserva l'Ufficio che - secondo le risultanze processuali - l'indagine del Ros era, per vero, nata, per caso, in occasione dell'omicidio, avvenuto il 17.09.1989, di un piccolo imprenditore di Baucina, tale Giuseppe Taibbi. Nel corso delle relative indagini, era, infatti, emerso che l'impresa gestita dalla vittima si era associata, in relazione ad un pubblico appalto di modesta entità, aggiudicato in data 19.10.1987, con la società TORDIVALLE, di ben più imponenti dimensioni ed avente sede in Roma, sicchè tale circostanza aveva suscitato interesse investigativo, non apparendo "*prima facie*" di facile comprensione tale associazione temporanea tra imprese di così diverse dimensioni e non comprendendosi, neppure, in relazione al modesto importo dell'appalto, il concreto interesse di tale impresa di livello nazionale ad associarsi con il Taibbi.

Era, dunque, iniziata una complessa attività di intercettazione telefonica su numerose utenze anche al fine di accertare i reali rapporti tra il Taibbi e la Tor di Valle che, via via, in relazione agli esiti positivi che si andavano acquisendo anche dai relativi servizi di osservazione, si erano estese a numerose altre utenze riconducibili a svariati imprenditori od a soggetti alle loro dipendenze tra i quali, rispettivamente il Siino ed il Li Pera, ma anche a società di particolare rilievo come la SIRAP, presso la cui sede a Palermo vari servizi di osservazione, svolti dai Carabinieri, avevano accertato la frequente presenza del Siino, del Li Pera, di altri imprenditori e di personalità politiche siciliane di rilievo (cfr. informativa ROS del 20.02.91, pag.125).

Tale attività investigativa era stata, in verità, preceduta - secondo quanto ha riferito S.E. Domenico Sica, già Alto commissario Antimafia (cfr. sit del 23.01.98) -, da una attività di tipo meramente informativo, condotta - per

l'appunto - dall'Alto Commissariato dalla quale, anche attraverso intercettazioni preventive, era già emerso il ruolo di spicco di Angelo Siino, sicchè delle successive indagini di p.g. era, poi, stata incaricata l'Arma dei Carabinieri.

Gli esiti delle successive indagini furono, poi, compendati - secondo quanto riferito dal Gen.le Mori - (cfr. sit del 10.11.97) - in due distinte informative, la prima delle quali relativa all'omicidio del Taibbi e la seconda denominata "Siino+43", relativa alla illecita manipolazione dei pubblici appalti e depositata in Procura in data 20.02.91.

Tale ultima informativa - costituita da circa 900 pagine - confluì nel procedimento già pendente in Procura n.2789/90 RGNR, nato da una precedente informativa con la quale erano state richieste delle intercettazioni telefoniche e nel quale erano già confluiti gli atti relativi alle dichiarazioni, sul tema della illecita gestione dei pubblici appalti, del prof. Giaccone, ex sindaco di Baucina ed intimo amico del defunto Taibbi, atti che erano stati restituiti dall'Ufficio Istruzione, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (cfr. sit Sanzo del 20.03.98, spontanee dich.ni dott. Giammanco del 16.12.97;). Da quell'originario procedimento n.2789/90 RGNR erano, poi, a seguito di stralci, scaturiti vari altri procedimenti, tra i quali quello n. 1365/92 RGNR a carico di Angelo Siino + 5, definito per tutti con sentenza ed in particolare, per il Siino, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile nell'aprile del 1997.

Nei confronti dei restanti originari indagati del procedimento n.2789/90 RGNR, il Pm, in data 13/22 luglio 1992, avanzava richiesta di archiviazione (Siino Andrea + 20, tra i quali per quanto di rilievo De Eccher Claudio, Zito Giorgio, Catti De Gasperi Paolo, Lipari Giuseppe, Buscemi Antonino), accolta dal competente Gip con decreto del 14.08.92.

Per alcune di tali posizioni, le indagini venivano, successivamente, riaperte a seguito della collaborazione intrapresa da Giuseppe Li Pera (cfr. sit dott. Scarpinato del 13.04.99).

Non è revocabile in dubbio la particolare rilevanza degli interessi posti in gioco da quella indagine del Ros, se solamente si considera che essa -

nell'ambito di un progetto investigativo di più ampia portata - offriva uno spaccato dei rapporti di collusione, commistione di interessi, connivenza tra mafia, imprenditoria e politica, ponendo l'attenzione, non solamente sugli specifici interessi patrimoniali connessi - come si vedrà - alla gestione delle gare SIRAP del già rilevante importo di mille miliardi, ma sull'intero sistema che governava l'assegnazione dei pubblici appalti in Sicilia, e che tali intuizioni investigative, circa le ipotizzate commistioni tra mafia, politica ed imprenditoria, sono state confermate dalle acquisizioni processuali degli anni successivi.

E' sufficiente, qui, ricordare le indagini - dagli effetti dirimpenti - compiute dall'A.G. milanese e divenute note nel 1992, a circa un anno di distanza, attraverso le quali si è pervenuti alla disvelazione, in relazione alla gestione dei pubblici appalti, di fenomeni di corruzione con valenza sull'intero territorio nazionale che, tuttavia, non rivelarono quelle commistioni di natura mafiosa che, come comprovato dalle conoscenze acquisite negli ultimi anni, costituiscono un "*quid pluris*" caratteristico dell'analogo sistema di manipolazione vigente in Sicilia.

Ma, passando all'esame delle risultanze processuali inerenti le ipotesi di reato formulate a carico degli odierni indagati, devono, innanzi tutto, analizzarsi le dichiarazioni rese, in proposito, da Angelo Siino.

2) DICHIARAZIONI DI ANGELO SIINO ALL'A.G.:

Come si è detto nel precedente paragrafo, il Siino, immediatamente dopo il suo arresto, avvenuto in data 9.07.1997, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Palermo, ha iniziato a collaborare con l'A.G.

Sono in atti, invero, numerosi verbali di interrogatorio svoltisi innanzi al Pm di Palermo a far data dall'11.07.1997 (cfr. volume VIII atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998), mentre il primo interrogatorio innanzi al PM di Caltanissetta sulla vicenda oggetto della presente indagine risulta essere stato possibile espletarlo solamente in data 13 ottobre 1997 (cfr. carteggio in atti relativo alla corrispondenza tra il Pm di Palermo ed il PM di Caltanissetta in volume). Le prime dichiarazioni del Siino, in ordine alle modalità attraverso le quali egli ebbe notizia della indagine "mafia- appalti" e del deposito della informativa del Ros del 20.02.1991, sono state - quindi - rese al Pm di Palermo al quale, fin dall' interrogatorio del 12.07.97, riferiva che, già prima del deposito della informativa del Ros, aveva appreso, dal defunto Maresciallo Guazzelli, con il quale era in rapporti di viva cordialità, della esistenza di indagini a suo carico in ordine ad una gara di appalto svoltasi nel comune di Baucina, nonchè della esistenza di un anonimo, giunto in Procura a Palermo, che, in modo dettagliato e preciso, indicava i nominativi di tutti coloro che operavano illecitamente nel mondo dei pubblici appalti; che, delle indagini a suo carico nel processo mafia - appalti, era stato informato sia dal m.llo Guazzelli che dall'On.le Lima il quale gli aveva, persino, fatto visionare il rapporto integrale, costituito da un enorme faldone; che, in quella occasione, l'on.le Lima gli era apparso sereno in quanto riteneva che, essendo emerso il coinvolgimento anche degli on.li Nicolosi e Mannino, l'attenzione degli investigatori si sarebbe focalizzata su tali personalità, distogliendosi ovviamente

dalla sua persona; che l'On.le Lima gli aveva, successivamente, rappresentato che, *“per sistemare”* la sua posizione processuale, occorre del denaro per *“il mondo giudiziario”*, riservandosi il Siino, in quella sede, di indicare, successivamente, il nome del destinatario della somma di denaro richiestagli; che, a tal fine, egli aveva versato al Lima la somma di circa quattrocento milioni, mentre il suo coindagato, Cataldo Farinella - anch'egli in ottimi rapporti con l'On.le Lima - aveva consegnato, a sua volta, la somma di trecento milioni senza, tuttavia, alcun esito positivo in quanto - secondo quanto riferitogli dallo stesso Lima - gli on.li Mannino e Nicolosi *“lo (ad esso Siino) avevano venduto ai Carabinieri”*.

Successivamente, il 21.07.97, sempre al PM di Palermo il Siino, con dovizia di particolari e minuziosi dettagli, riferiva di avere avuto notizia delle indagini a suo carico sulla vicenda *“mafia ed appalti”* sin dal 1987; di avere visto l'informativa dall'On.le Lima, il quale si era mostrato soddisfatto per il coinvolgimento degli onorevoli Mannino e Nicolosi; che, in quella occasione, il Lima - a fronte delle sue rimostranze (*“che non intendeva pagare per tutti”*) - lo aveva rassicurato e, nel corso di un successivo incontro, svoltosi circa una settimana dopo, gli aveva riferito del particolare allarme che tale indagine aveva provocato nel mondo imprenditoriale narrandogli, pure, di avere ricevuto una telefonata da un esponente politico di rilievo nazionale, preoccupato del fatto che, essendo emerso il coinvolgimento, nelle dette indagini, anche della società TORDIVALLE, potessero essere state sottoposte ad intercettazione tutte le utenze facenti capo al suo titolare, dott. Catti, dalle quali poteva emergere il coinvolgimento di *“un mare di persone”*, dal momento che lo stesso Catti era *“vicino ai servizi segreti”* ed aveva il *“NOS”* (nulla osta organismi di sicurezza); che il menzionato politico aveva, poi, accertato che non erano state intercettate le utenze romane del Catti, circostanza che ad esso Siino era stata, poi, confermata anche dal m.llo Lombardo;

che, nel corso di un ulteriore incontro svoltosi alla presenza anche di Ignazio Salvo (*n.d.r.: successivamente deceduto*), l'on.le Lima aveva

espressamente chiesto che esso Siino e Cataldo Farinella gli portassero *“nticchia i grassu per Giammanco”* che *“aveva spese”*; che, della superiore richiesta, aveva riferito al Farinella alla presenza di tale Cav. Restivo, allora Presidente dell’Asi di Palermo (*n.d.r. successivamente deceduto*), e che egli aveva consegnato all’On.le Lima complessivamente la somma di lire 400 milioni, mentre aveva successivamente saputo dal Farinella, durante la detenzione, che quegli aveva corrisposto la somma di trecento milioni ed ancora, che l’On.le Lima aveva contatti con il dott. Giammanco per il tramite dell’On.le D’Acquisto; che il Farinella, inoltre, gli aveva riferito che, nel corso di un incontro con l’on.le Lima, questi aveva affermato che il dott. Giammanco era *“un cornuto”*, in quanto, pur avendo percepito la ingente somma di denaro, non si era poi di fatto interessato.

Aggiungeva, ancora, il Siino che, già a far data dal 1987 o 1989, aveva saputo dal m.llo Guazzelli che i Carabinieri avevano richiesto la sua cattura, in relazione ad una vicenda inerente un pubblico appalto celebratosi in territorio di Baucina.; che il Guazzelli gli aveva anche fatto vedere un anonimo nel quale si illustrava il meccanismo di spartizione dei pubblici appalti e lo si menzionava espressamente, dicendogli che era stato inviato anche ai P.M. di Palermo; che lo stesso anonimo, successivamente, gli era stato fatto vedere anche da Pino Lipari e dall’on.le Lima; che, nel detto anonimo, si affermava che taluni esponenti politici avevano dato incarico a Siino, Salamone, Buscemi, Lipari ed altri di spartire numerosi lavori, tra i quali quello della strada San Cipirello - Corleone; che il Lipari gli aveva riferito di avere un informatore all’interno dell’Arma dei Carabinieri, mentre l’On.le Lima gli aveva confidato di avere avuto la copia dell’anonimo direttamente dalla Procura di Palermo e, successivamente, gli aveva fatto vedere altri anonimi che lo riguardavano; che il Lipari gli aveva confidato di essersi recato dall’On.le D’Acquisto, al quale aveva rappresentato la estraneità sua e dei Buscemi alla vicenda in esame; che l’On.le Lima, aveva successivamente procurato, attraverso Giuseppe Di Benedetto, allora Presidente della Provincia di Palermo, un incontro tra l’On.le D’Acquisto e la moglie di esso Siino; che egli era stato informato del deposito

della informativa - o lo stesso giorno o uno o due giorni dopo - dal maresciallo Lombardo il quale, tramite un suo confidente, tale Brugnano, successivamente assassinato, lo aveva convocato mostrandogli, nel corso di un colloquio svoltosi alla sola sua presenza, degli appunti relativi a taluni passi di una intercettazione telefonica dal cui contenuto egli aveva compreso che l'interlocutore era il Li Pera; che il Lombardo gli aveva, inoltre, detto che, nella informativa, risultavano coinvolti anche gli on.li De Michelis, Mannino, Nicolosi e tale on.le Bonsignore d Torino;

che la sera stessa dell'incontro con il M.llo Lombardo, dopo averne informato Giovanni Brusca, che tuttavia non diede particolare peso alla vicenda, unitamente a Serafino Morici ed a Leoluca Guccione si era recato da Li Pera a protestare per le leggerezze commesse durante le conversazioni telefoniche; che, di tale incontro con Li Pera, aveva il giorno successivo riferito a Giovanni Brusca e che, a distanza di poco tempo, si era recato - su sua richiesta - dall'on.le Lima il quale gli aveva fatto visionare il rapporto, *"un volume incredibile"*; che il m.llo Guazzelli gli aveva, in precedenza, riferito le valutazioni espresse dal Filippo Salamone su esso Siino, che il Salamone intendeva fare arrestare quale gestore della illecita manipolazione dei pubblici appalti e che, da un colloquio, poi, avuto con De Donno, aveva compreso che lo stesso Guazzelli gli aveva dipinto il Salamone come vittima del sistema e non come diretto partecipe; che egli non aveva mai corrisposto denaro al Guazzelli (*"cinque lire a Guazzelli non le ho date mai.."*) e che, in una sola occasione, attraverso uno stratagemma, ignorato dal sottoufficiale, egli ed il Cascio erano riusciti a regalargli una Ritmo usata.

In data 19.08.97 il Siino ribadiva al PM di Palermo che la nota informativa gli era stata mostrata dall'on.le Lima precisando, tuttavia, di averne già avuto notizia sia dal m.llo Lombardo che dal m.llo Guazzelli; che ne era stato in possesso anche Giuseppe Lipari che gli aveva riferito di averla avuta per il tramite di un componente del ROS di Palermo, amico di tale Santo Schimmenti (figlioccio del Lipari) e genero del maresciallo che, all'epoca, comandava la

Stazione dei Carabinieri di Misilmeri; che, circa venti giorni prima della emissione dei provvedimenti restrittivi del luglio 1991, sia Tommaso Cannella che Giovanni Brusca erano stati informati della imminenza delle catture da Cataldo Farinella il quale era stato, a sua volta, informato da un cancelliere di Palermo, mentre esso Siino non aveva avuto tale notizia, in quanto era considerato dallo stesso Riina *“un vuoto a perdere”*.

In data 15.09.97, Siino al Pm di Palermo indicava, ancora, la SIRAP come società voluta dagli on.li Nicolosi e Sciangula, sotto la direzione di Filippo Salamone, precisando che vi era cointeressato anche l'on.le Lima; riferiva, poi, che, in relazione ai lavori gestiti dalla SIRAP, esso Siino aveva corrisposto a Ciaravino, per il tramite dell'ing. Zito, la complessiva somma di £.1.650.000.000 destinata agli on.li Nicolosi, Mannino, Turi Lombardo, Carlo Vizzini e Sciangula.

Successivamente, in data 10.10.97, il Siino - sempre al PM di Palermo - riferiva che, nel corso del primo incontro con De Donno, svoltosi presso la casa Circondariale di Termini Imerese, l'ufficiale lo aveva invitato a collaborare, chiedendogli anche se il dott. Lo Forte era *“ corrotto e se aveva preso soldi”*, circostanza da esso Siino recisamente negata. Precisava, inoltre, il Siino di non conoscere episodi di corruzione di magistrati diversi da quello relativo all'*“nticchia i grassu per Giammanco”*, che dichiarava di avere riferito solamente all'A.G. dopo l'inizio della sua collaborazione; che, nel corso di un ulteriore incontro, svoltosi nel febbraio 1994 o 1995, circa una settimana prima del suicidio del M.llo Lombardo, egli, alla richiesta di De Donno e di Mori, sulle sue pregresse conoscenze su fatti di corruzione o collusione inerenti esponenti dell'Arma dei Carabinieri, aveva narrato sia della offerta della informativa fattagli da Lombardo che, in modo marginale, di Canale (*“ cani che portavano le ossa fuori”*), nonché di un carabiniere di Misilmeri; che sia Mori che De Donno si erano alterati apprendendo di Lombardo e che De Donno aveva aggiunto di avere compreso di essere stato fuorviato da Guazzelli sulle indagini Mafia - appalti, nel senso che era stato orientato su esso Siino e non, piuttosto, sul Salamone del quale gli era stato, invece, rappresentato un ruolo marginale.

Concludeva il Siino, a specifica richiesta del PM di Palermo che lo interrogava, di non essere in possesso di altre informazioni inerenti fatti illeciti attribuibili ai magistrati di Palermo (*“ non ricordo cose rilevanti da me dette in qualsivoglia sede diversa dalla presente poi da me non riferite anche in questa sede”*).

Ancora in data 6.11.97, contestategli dal Pm di Palermo, tra l'altro, le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio - secondo le quali il Siino gli aveva confidato, durante un incontro avuto presso l'Ospedale di Pisa, il timore di un suo possibile arresto, rappresentandogli che, ove ciò fosse avvenuto, avrebbe creato il pandemonio alla Procura di Palermo - il Siino ha in modo netto smentito la versione dei fatti offerta dal Di Maggio; nel corso di tale atto istruttorio, il Siino, inoltre, spontaneamente ha riferito all'A.G. di numerosi incontri tra il De Donno e sua moglie, nel corso dei quali l'ufficiale le aveva rappresentato gravi rischi per il patrimonio familiare *“e una serie di minacce relative alla sua condizione di detenuto”*; che la di lui moglie aveva registrato talune di queste conversazioni, comprese quelle nel corso delle quali il De Donno aveva offerto la somma di ottocento milioni, quale corrispettivo per la sua eventuale collaborazione con l'A.G. e per rendere *“ dichiarazioni relative in particolare a Salamone ed a confermare le dichiarazioni di Li Pera”*; che De Donno, sulla conferma delle dichiarazioni di Li Pera, più volte lo aveva invitato a riferire *“ non tanto le questioni con i magistrati, lui mi diceva che dovevo dire che tutte le cose che diceva Li Pera riguardanti gli appalti, dovevano essere da me confermate”*; che motivo ricorrente delle loro conversazioni era l'affermazione dell'Ufficiale secondo cui la Procura *“ gli voleva fare un sedere così”* e che frequenti erano state le espressioni offensive rivolte dall'Ufficiale all'indirizzo di taluni dei magistrati della Procura i quali, secondo quanto affermato dal medesimo De Donno, lo avevano completamente esautorato, giungendo persino ad ipotizzare la sua appartenenza ai servizi segreti; che il De Donno, nel corso di una conversazione telefonica, gli aveva anticipato la emissione di un ulteriore provvedimento restrittivo, pronunciando epiteti non lusinghieri nei confronti dei magistrati della Procura di Palermo.

Ed ancora, in data 12.03.98, il Siino richiesto dal Pm di Palermo di spiegare alcuni passi delle conversazioni avute con il Ten. Col. Meli (copia delle cui trascrizioni era stata trasmessa dal Pm in sede al PM di Palermo) e in particolare, in relazione alla conversazione datata 12.04.97 nella parte in cui egli narrava al Ten. Col. Meli l'offerta della informativa fattagli dal m.Ilo Lombardo e il rifiuto da lui opposto, in quanto già in possesso della citata informativa, la parte di conversazione risultata incomprensibile che seguiva la espressione del Siino " *era stato dato ad un altro eroe dell'antimafia*", il Siino spiegava che Meli gli aveva chiesto se l'informativa gli era stata data dal m.Ilo Canale e che egli lo aveva confermato.

Quanto, invece, agli interrogatori resi innanzi al Pm di Caltanissetta, il Siino, per quanto di interesse ai fini che qui rilevano, ha dichiarato quanto segue:

In data 13.10.97 ha riferito della dazione della complessiva somma di settecento milioni, ad opera sua e di Cataldo Farinella, all'on.le Lima perchè venisse destinata al dott. Giammanco, onde agevolare la loro posizione processuale; successivamente, il 26.11.1997, spontaneamente e con riferimento ai suoi pregressi rapporti confidenziali con esponenti delle Forze dell'Ordine, ha dichiarato: " *qualsiasi cosa possa avere detto io di positivo o di negativo erano discorsi di caffè e discorsi di uno sporco mafioso nei confronti di uno sbirro, senza dare altre situazioni che praticamente cercavamo..era un gioco di fioretto*"...; ha, poi, riferito dei suoi rapporti con il defunto mar.Ilo Guazzelli, dal quale ha dichiarato di avere appreso - nell'estate del 1989 - che i Carabinieri avevano richiesto un mandato di cattura nei suoi confronti in relazione alle dichiarazioni rese dall'ex sindaco di Baucina, prof. Giaccone, e successivamente che tale richiesta non era stata accolta; che, successivamente, attorno alla fine del 1990, in occasione di una visita che egli e Rosario Cascio avevano fatto al sottoufficiale, il Guazzelli lo aveva avvertito che gli onorevoli Mannino e Nicolosi avevano richiesto la sua testa ai vertici dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo che venisse arrestato in quanto lo

ritenevano responsabile di richieste estorsive; che, già nel 1989, l'on.le Lima gli aveva fatto vedere una lettera anonima, pervenuta alla Procura di Palermo, nella quale, partendo dalla vicenda inerente l'appalto della strada San Cipirrello - Corleone, si descrivevano in modo dettagliato i meccanismi della illecita gestione dei pubblici appalti; che la lettera anonima in questione gli era stata mostrata anche da Guazzelli e da Pino Lipari; che, sempre il Guazzelli, nello stesso periodo, gli aveva riferito della esistenza di intercettazioni telefoniche a suo carico; che, nel mese di febbraio del 1991, aveva avuto un incontro con il m.llo Lombardo, presenti anche il suo autista Franco Anello ed il figlio del proprietario della casa, presso l'abitazione di tale Brugnano, confidente del sottoufficiale; che il Lombardo gli disse che “ *comprava e vendeva*”, nel senso che poteva sia fornirgli delle informazioni che acquistare quelle che poteva dargli egli stesso; lo informò, quindi, della esistenza di un rapporto “ *terribile, terrificante, incredibile, nomi roboanti e così via...*” e lo avvertì che sarebbe stato arrestato perchè “ *ci sunnu i politici chu vuonnu morto*”; che esso Siino si mostrò disponibile a ricevere l'informativa, concordando con il Lombardo che gli avrebbe fatto sapere quali sarebbero state le sue pretese; che il Lombardo, nell'occasione, gli indicò i nomi di diversi soggetti coinvolti e gli diede degli appunti, “ *dei testi delle telefonate*”, dai quali egli capì che uno degli interlocutori era Li Pera mentre un'altra era relativa ad una telefonata intercorsa tra lo Zito ed il Catti - De Gasperi; che, quella stessa sera, dopo avere informato anche Giovanni Brusca dell'incontro avuto con il Lombardo, con Leoluca Guccione e Serafino Morici, si era recato a casa del Li Pera, giungendovi in piena notte, e gli aveva rimproverato di avere usato, per telefono, un linguaggio pericoloso (“ *ora ci sono le bombe, ora scoppiano le bombe..*”) che aveva messo in allarme il Lombardo; che il Li Pera si era impegnato ad avvertire immediatamente il De Eccher e l'ing. Zito della TORDIVALLE, perchè questi avvisasse il dott. Catti il quale, secondo quanto riferì il Li Pera, aveva degli agganci “ *in alto loco*”; che, alcuni giorni dopo l'incontro con Lombardo, era stato convocato dall'On.le Lima il quale gli aveva fatto vedere l'intera informativa con le pagine che lo riguardavano “ *nastrinate*”; che Lima gli aveva fatto visionare l'informativa, in

compagnia di un suo “*giannizzero*”, raccomandandogli di esaminare solamente le parti che lo riguardavano (“ *Taliati i fatti tò*”); che, già in quella occasione, egli rappresentò al Lima *che “il personaggio con la “ S”*”, cui si accennava nel corso di una telefonata, non era egli stesso bensì Filippo Salamone, noto imprenditore agrigentino, e che egli non era certamente disponibile a “ *pagare per tutti*”; che, a distanza di circa dieci giorni, fu richiamato dal Lombardo il quale gli pose a disposizione l’intera informativa che egli rifiutò, mostrandosi disinteressato, in quanto già ne aveva preso visione dall’on.le Lima e che, in quella occasione, il Lombardo gli aveva rappresentato la necessità di sottoporre il proprio figlio ad un intervento chirurgico in Francia, sicchè “ *a mò di regalo*”, gli aveva dato la somma di cinque milioni; che, intanto, a Palermo era estremamente diffusa la notizia del suo imminente arresto “*anche perchè c’era De Donno che lo (il rapporto) faceva vedere a cani e porci*”, precisando, tuttavia, di non avere concreti elementi per affermare che tale diffusione era stata opera di De Donno ma di avere, in precedenza, inteso dire che la stessa era da ricondursi all’Arma dei Carabinieri; che, successivamente - ma sempre prima del suo arresto - aveva avuto un altro incontro con l’on.le Lima, nel corso del quale lo stesso gli aveva formulato “*la proposta indecente*” per “*n’anticchiedda di rassu*” per il dott. Giammanco; aveva richiesto, infatti, che egli stesso e Cataldo Farinella gli consegnassero la somma di 800 milioni; egli, ne aveva consegnato personalmente, in più rate, quattrocento mentre il Farinella - secondo quanto aveva successivamente appreso in carcere dallo stesso - aveva, per il tramite di un suo parente a nome Paolino, consegnato al Lima la somma di 300 milioni; che, nel corso della sua detenzione, su suo incarico, la moglie si era incontrata con l’On.le Lima il quale, tramite l’allora Presidente della Provincia, dott. Di Benedetto, la aveva messa in contatto con l’On.le D’Acquisto, al quale la Bertolino aveva rappresentato che al marito “*poteva scappare la pazienza*”, espressione che aveva fatto impallidire il D’Acquisto (“*diventò cadaverico*”) ; che il D’Acquisto era notoriamente in buoni rapporti di amicizia con il dott. Giammanco, della cui nomina a Procuratore della Repubblica di Palermo, l’on.le Lima si era molto rallegrato, commentando con

esso Siino *“Angelo, a posto siamo!!”*; che, nel corso di un incontro con il Li Pera, successivo a quello in cui egli lo aveva informato del deposito della nota informativa, il Li Pera gli aveva riferito che De Eccher e Catti *“avevano fatto l’inferno”*, attivando *“i grossi calibri,”* in quanto dalle intercettazioni di talune telefonate che li riguardavano, poteva emergere il coinvolgimento di politici di rilievo nazionale e che, in quella occasione, il Li Pera gli aveva riferito che Santo Schimmenti - figlioccio di Pino Lipari - gli aveva consegnato una lista di nomi di soggetti coinvolti nell’indagine.

Ha, ancora, il Siino riferito di avere avuto il primo incontro con il De Donno presso la casa Circondariale di Termini Imerese, il giorno successivo alla testimonianza dell’ufficiale nel dibattimento di primo grado del processo a suo carico, all’epoca in corso innanzi al Tribunale di Palermo: che, in quella occasione l’Ufficiale lo sollecitò alla collaborazione, anche al fine di impedire che il dott. Lo Forte divenisse Procuratore della Repubblica Aggiunto, in considerazione delle dichiarazioni rese dal Li Pera ed in particolare della asserita dazione di denaro (*De Donno: “dobbiamo impedire che Lo Forte diventi Procuratore Aggiunto”; Siino: “nca’ picchi a mia chi m’ha fatto?” De Donno: “ed il fatto dei due miliardi??” Siino: “Capitano, la prego, non sono discorsi che.. ma cu ci cunta sti fissarie... io non so niente di questo!” D.: “allora tutto quello che ha detto Li Pera sono fissarie??” si, perchè Li Pera ha raccontato menzogne*); che, di tale incontro e del suo contenuto, aveva informato i suoi legali, avv.ti Restivo ed Inzerillo, i quali gli avevano suggerito di non dare particolare peso alla vicenda; che numerosi altri incontri egli aveva avuto con il De Donno, alcuni dei quali alla presenza del generale Mori e dell’avv. Nicolò Amato (suo difensore), nel corso dei quali era stato sollecitato alla collaborazione e richiesto di fornire, almeno, delle informazioni utili alla cattura di pericolosi latitanti come Bagarella, Brusca, Provenzano etc.; che mai, nel corso di tali colloqui, il Gen.le Mori aveva mosso accuse verso magistrati della Procura di Palermo e che la somma di ottocento milioni, che era stata promessa alla di lui moglie in cambio della richiesta collaborazione con l’A.G., non aveva alcun riferimento ad eventuali dichiarazioni nei confronti del dott. Lo

Forte; che, alle richieste dei due Ufficiali, circa possibili appartenenti all'Arma dei Carabinieri collusi, egli aveva riferito dell'offerta della informativa fattagli dal Lombardo ed aveva, inoltre, accennato anche al m.llo Canale; che, quanto alle sue conversazioni con il De Donno in ordine alla illecita diffusione della informativa del 20.02.91, non ricordava *“ se ci sono state delle parole in libertà ma certamente non in termini diversi da quelli poi riferiti all'A.G..... perchè altro modo di parlarne.... ma mai a potere dire che uno mi abbia potuto fornire il rapporto, assolutamenteperchè l'ho detto a loro come mi era stato fornito il rapporto”*; che, quanto ai suoi rapporti confidenziali con il Ten. Col. Meli, essi erano iniziati nel febbraio 1997 per il tramite della cognata, Antonina Bertolino, la quale era vittima di un tentativo di estorsione, posto in essere dall'allora latitante Vito Vitale, ed erano finalizzati alla cattura dello stesso Vitale e di altri latitanti; che il Meli gli aveva detto di avere informato di tale rapporto il dott. Lo Forte al quale aveva, inoltre, riferito, per ben due volte, la indicazione fornita dallo stesso Siino circa la tenuta SCIA dei fratelli Costanzo, nella quale si sarebbe recato l'On.le Andreotti, fatto questo già riferito all'A.G. da Francesco Marino Manioia e sul quale il Siino era disponibile a testimoniare; che il Meli gli aveva successivamente riferito che il dott. Lo Forte era rimasto del tutto indifferente nell'apprendere tale notizia, limitandosi, in entrambe le occasioni in cui l'Ufficiale aveva accennato alla vicenda, a salutarlo così interrompendo la conversazione.

Successivamente, in data 27.11.97, il Siino ha riferito che la questione centrale della attività investigativa del Ros era rappresentata dalle vicende inerenti la costituzione e lo sviluppo della SIRAP, i cui referenti politici erano rappresentati dal partito socialdemocratico e dal partito comunista; che per il PSDI era l'ing. Ciaravino che, per il tramite del Prof. Lapis, teneva i contatti con l'on.le Carlo Vizzini, mentre per il PCI il referente era l'ing. La Cavera; aggiungeva di essere certo che anche Filippo Salamone era stato preavvertito del contenuto del “ rapportone”, per averne con lo stesso parlato, prima della emissione dei provvedimenti restrittivi, quando, nel mese di giugno del 1991, presso gli uffici della CO.CI., esso Siino aveva presentato a Giovanni Miccichè,

socio di Filippo Salamone, Giovanni Brusca come colui che lo avrebbe sostituito nella gestione dei pubblici appalti ove egli fosse stato tratto in arresto.

Aggiungeva che anche Pino Lipari aveva avuto parti del “rapporto” attraverso Santo Schimmenti, buon amico di un maresciallo di Misilmeri, un genero del quale lavorava al ROS; che lo stesso Schimmenti aveva fornito al Li Pera una lista dei nomi dei soggetti coinvolti; che aveva saputo da mastro Ciccio Messina, appartenente alle famiglie mafiose dell’area trapanese, che anche il m.llo Canale aveva avuto anticipatamente una copia del rapporto, in quanto lo stesso Canale aveva preannunciato a Mastro Ciccio l’arresto di esso Siino; che, durante un periodo di suo ricovero a Pisa, si era effettivamente incontrato con Baldassare Di Maggio con il quale, tuttavia, non aveva mai parlato dei magistrati di Palermo, come aveva già dichiarato nel corso del confronto con il medesimo Di Maggio *già* svoltosi innanzi all’A.G. di Palermo; che, quando aveva deciso di collaborare con l’A.G., tramite il suo difensore avv. Amato, aveva cercato di rintracciare il gen. Mori ma con esito negativo, stante l’assenza di De Donno, che costituiva il tramite per raggiungere il predetto generale e che, poi, all’atto del suo arresto, nel mese di luglio del 1997, era stato affidato dall’A.G. di Palermo alla Guardia di Finanza che era l’organo di polizia che aveva seguito le indagini del procedimento nell’ambito del quale egli era stato tratto in arresto;

aggiungeva, ancora, che nessuna personale conoscenza egli aveva di rapporti tra l’On.le Vizzini ed il dott. Lo Forte, anche se correva voce di rapporti di amicizia tra gli stessi, specificando che il PSDI era coinvolto nella gestione illecita degli appalti; che *non ricordava* di avere mai riferito a De Donno che il dott. Pignatone aveva un interesse personale nella vicenda mafia - appalti per essere il di lui padre presidente dell’ESPI, ente economico che aveva il controllo della SIRAP, e per essere il fratello, oltre che avvocato dello Stato, anche consulente dell’assessorato regionale ai lavori pubblici; che non gli risultava che il dott. Pignatone avesse avuto alcun ruolo nella illecita diffusione della informativa; **ammetteva di avere riferito a De Donno che il dott.**

Giammanco aveva, attraverso dei suoi parenti, Enzo Giammanco - titolare della ITALCOSTRUZIONI - ed il di lui padre, ingegnere capo al comune, entrambi prestanomi di Bernardo Provenzano, contatti con esponenti mafiosi di Bagheria; aggiungeva che, nella imminenza del suo arresto del 1991, Pino Lipari lo aveva invitato ad attivarsi, attraverso i Gargano e gli Eucaliptus di Bagheria, per intervenire sul dott. Giammanco tramite il di lui cugino (*“ perchè non ti rivolgi ai bagarioti picchè viruni c’annu a fari? nel senso di rivolgersi al Procuratore tramite il cugino ingegnere capo”*) ma che, nel corso della sua detenzione, aveva appreso dal Gargano che nessun messaggio il Riina aveva mai fatto pervenire a Bagheria in suo favore; che, della possibilità di intervenire sul dott. Giammanco, aveva appreso oltre che da Pino Lipari, anche da Bernardo Provenzano, da Nicole Eucaliptus, da Gino Scianna e da Nino Gargano e che era notorio in Cosa Nostra che il magistrato e il cugino ingegnere fossero come fratelli, nonostante, ufficialmente, facessero intendere di essere in pessimi rapporti; che *“non è neanche pensabile”* un qualsivoglia interesse o coinvolgimento nella vicenda in esame dei dottori De Francisci e Scarpinato.

In data 29.11.1997, il Siino aggiungeva di avere appreso, nel corso della sua detenzione, che sia Bernardo che Giovanni Brusca erano a conoscenza della vicenda della dazione di due miliardi, in relazione alla vicenda mafia - appalti, dazione di cui aveva riferito Giuseppe Marchese dopo avere appreso la notizia da Simone Benenati; precisava che trattavasi, in realtà della somma di 800 milioni, di cui egli stesso aveva riferito durante la detenzione, la quale, via via, era stata amplificata; riferiva, inoltre, che Giovanni Brusca era a conoscenza dei suoi rapporti con l'on.le Lima e della somma allo stesso versata e che il predetto Brusca aveva informato il Benenati che, a sua volta, ne aveva riferito al Marchese il quale aveva, quindi, informato il Li Pera.

Nel corso, poi, dell'interrogatorio del 19.02.98, quale sottoposto ad indagine in ordine al reato di calunnia, il Siino precisava che il m.llo Lombardo, durante il primo incontro, gli aveva fornito solamente delle generiche

anticipazioni sul contenuto dell'informativa che, in quel momento, non possedeva; si era, tuttavia, offerto di procurargliela dietro corresponsione di una somma di denaro, precisandogli che egli sarebbe stato - comunque - arrestato ma che, conoscendo in anteprima il rapporto, avrebbe potuto difendersi meglio ed egli stesso manifestò una certa disponibilità in proposito; nel corso del successivo incontro, il Lombardo gli aveva, poi, offerto l'informativa che egli, tuttavia, aveva rifiutato, avendone già ricevuto la copia dall'On.le Lima; che quest'ultimo, infatti, gli aveva mostrato *“ un malloppone di circa 900 pagine”* con evidenziate - con adesivi colorati - le parti che lo riguardavano; che l'informativa non conteneva alcun indice o rubrica con l'elenco dei nominativi dei soggetti coinvolti; ha precisato, ancora, di non ricordare di avere visto, sulla copia dell'informativa mostratagli dall'on.le Lima, nomi di esponenti politici di rilievo nazionale, fatta eccezione per quello dell'on.le De Michelis; che era rimasto stupito della cosa perchè, secondo le *“informazioni”* pervenutegli prima del deposito del rapporto, *“l'intera Sicilia era coinvolta nelle indagini”*; che la copia della informativa, di cui ebbe legittima disponibilità durante il processo a suo carico, coincideva con quella da lui visionata presso l'On.le Lima.

Ha, poi, il Siino negato di avere fatto visionare a Giovanni Brusca l'intera informativa, precisando di averlo informato del suo incontro con il m.llo Lombardo, ma di non avergli riferito di avere avuto già la menzionata copia dall'On.le Lima; ha precisato di avergli fatto visionare degli appunti che egli stesso aveva redatto sulla base di una nota mostratagli da Lombardo contenente brani di una conversazione telefonica che egli comprese avere come uno degli interlocutori Giuseppe Li Pera; ha, invece, ammesso di avere detto a Brusca di avere corrisposto la somma di cinque milioni al m.llo Lombardo; ha, ancora, riferito che, in relazione al contenuto della registrazione della conversazione depositata da De Donno, intendeva dire - nel passo relativo a Filippo Salamone - che quest'ultimo, attraverso pressioni sui Carabinieri e sulla Procura di Palermo, aveva volutamente orientato le indagini nei suoi confronti, anche grazie alla copertura degli on.li Mannino e Nicolosi, i quali - secondo quanto riferitogli da De Donno - volevano che fosse sacrificato il

Siino ma non il Salamone; che, nel passo relativo al dott. Giammanco, da lui indicato come il magistrato che aveva divulgato la informativa, trattavasi di mera sua supposizione, in considerazione dei rapporti tra il magistrato e l'on.le D'Acquisto e tra questi e l'On.le Lima e del fatto che Pino Lipari gli aveva riferito di avere parlato con l'on.le D'Acquisto, il quale lo aveva tranquillizzato.

Il Pm, quindi, procedeva a contestargli alcuni passi delle conversazioni intrattenute con il Ten. Col. Meli, in relazione alle quali si riferirà successivamente così come si riferirà, nel prosieguo, degli altri atti istruttori cui è stato sottoposto il Siino nel corso delle preliminari indagini .

Va sin d'ora, tuttavia, detto che gli atti processuali, evidenziano, relativamente alla vicenda che qui si esamina, numerose e reiterate contraddizioni, illogicità ed incoerenze nelle dichiarazioni del Siino, soggetto che appare dalla personalità ambigua e mutevole, che destano numerose perplessità sulla sua complessiva attendibilità anche se non può non considerarsi che l'essersi il predetto trovato, più volte, a dovere riferire a magistrati della Procura di Palermo fatti e circostanze inerenti anche taluni appartenenti a quell'Ufficio, può averlo posto in situazione di comprensibile disagio inducendolo a rendere dichiarazioni rivelatesi in stridente contraddizione con quelle successivamente rese o con le risultanze delle riproduzioni fonografiche di taluni colloqui avuti, in via confidenziale, con taluni Ufficiali delle'Arma dei Carabinieri.

Non va, tuttavia, trascurato che il Siino ha intrattenuto, da numerosi anni, rapporti confidenziali costanti oltre che con l'Arma dei Carabinieri anche con la Polizia di Stato ed in taluni periodi, come la prima parte del 1995, contemporaneamente con entrambe le Forze di Polizia.

In relazione, in particolare, al rapporto intrattenuto con la Polizia di Stato e per ciò che interessa il presente procedimento, si osserva che il Capo della Polizia, con nota del 5.12.1997, ha comunicato che nessuno dei funzionari che ebbero diretti contatti con il Siino (dottori Monaco, Gratteri, Caldarozzi e Di

Bernardini - cfr.documentazione trasmessa dal Capo della Polizia con nota del 5.12.1997) aveva mai raccolto confidenze del Siino circa possibili condotte illecite ravvisabili nell'operato di magistrati di Palermo.

Dalle relazioni di carattere interno, acquisite dal PM in data 19.12.1997 (cfr. Volume quinto), è inoltre emersa, ai fini che qui rilevano, la esistenza:

- di un "appunto" dell'11.06.1996 (forse redatto dal dott. Monaco secondo l'indicazione fornita dal dott. Pansa), contenente riferimenti ai rapporti tra politica, imprenditoria e Cosa Nostra e specifici riferimenti al sistema di assegnazione di pubblici appalti, tra i quali quello relativo alla strada San Cipirrello - Corleone, alle ragioni delle indicazioni elettorali (in favore del PSI) fornite da Cosa Nostra in occasione delle consultazioni elettorali del 1986, al ruolo ed agli accordi intervenuti tra i fratelli Buscemi e rappresentanti di taluni colossi della imprenditoria nazionale (Gardini, Panzavolta), alle tangenti corrisposte dalle singole imprese sia a Cosa Nostra che ad esponenti politici; nel detto "appunto" si legge, inoltre, che *"nel febbraio del 1991, vi fu un serio allarme nel mondo imprenditoriale siciliano a causa di indiscrezioni che arrivavano da elementi corrotti delle Istituzioni circa un'imminente operazione dei Carabinieri che avevano individuato collegamenti tra lo stesso mondo imprenditoriale e Cosa Nostra"*;

- di un "appunto", datato 18.06.1996, contenente riferimenti a Vincenzo Giammanco, indicato come rappresentante della ITALCOSTRUZIONI, società che avrebbe operato nell'interesse e per conto di Bernardo Provenzano;

- di un "appunto", datato 2.07.1996, contenente riferimenti ad un incontro tra il Provenzano e Nicolò Giammanco, padre del Vincenzo di cui all'appunto del 18.06.1996.

Nessun riferimento, dunque, a possibili condotte illecite poste in essere dai magistrati degli Uffici Giudiziari di Palermo ed in particolare da quelli odierni indagati.

Il dott. Monaco, inoltre, sentito a sit in data 12.03.1998 (cfr. Volume IV), chiariva ulteriormente che il Siino, pur lamentando di avere ricevuto un trattamento sanzionatorio ben più rigoroso rispetto ad altri soggetti che - a suo dire - ricoprivano un ruolo ben più importante, non aveva mai fatto cenno ad elementi penalmente rilevanti a carico di magistrati della Procura di Palermo e che il riferimento ad *“elementi corrotti delle Istituzioni”*, di cui è cenno nell'appunto datato 11.06.1996, riguardava la confidenza ricevuta dal Siino circa il coinvolgimento, nella diffusione della nota informativa del ROS, di un Maresciallo dei Carabinieri del quale, tuttavia, ha affermato - benchè ciò possa apparire poco verosimile avuto riguardo alla estrema delicatezza del dato acquisito - di non ricordare il nome, implicitamente ammettendo, quindi, che tale nominativo gli era stato indicato dal Siino.

Anche gli altri funzionari della Polizia di Stato che ebbero rapporti con il Siino, dottori Gratteri, Caldarozzi e Di Bernardini, hanno escluso di avere mai ricevuto dal Siino confidenze riguardanti l'operato di magistrati della Procura di Palermo, dando tutti, inoltre, atto della rilevanza dei contributi offerti dal predetto in talune operazioni volte alla cattura di latitanti, soprattutto con riferimento a Giovanni Brusca ed a Bernardo Provenzano.

In relazione ai dedotti rapporti di natura confidenziale intrattenuti dal Siino, merita, però, particolare considerazione, tenuto conto delle prove documentali che ne sono state fornite dall'Ufficiale, quello con il Ten. Col. Giovanni Carlo Meli.

3) RAPPORTO CONFIDENZIALE TRA ANGELO SIINO E TEN. COL. G.C. MELI:

In data 20.11.97, il Ten. Col. Meli riferiva al Pm in sede del contenuto del suo pregresso rapporto confidenziale con il Siino ed a riprova dello stesso depositava n.11 microcassette, relative ad altrettante conversazioni; chiariva l'Ufficiale che tale rapporto era iniziato per volontà di Antonina Bertolino, cognata del Siino, la quale era vittima di un tentativo di estorsione ad opera di Vito Vitale, sicchè il Siino si era determinato a fornire utili indicazioni per la cattura del detto Vitale, all'epoca latitante; che di tale disponibilità del Siino, egli aveva informato il dott. Lo Forte il quale gli aveva segnalato la ambiguità del personaggio, sicchè aveva ritenuto opportuno registrare tutti i loro colloqui, nonostante che il medesimo dott. Lo Forte gliene avesse segnalato la superfluità, trattandosi di rapporto di natura confidenziale.

Riferiva il Meli che, sin dai primi incontri, il Siino aveva espresso generica diffidenza nei confronti del dott. Lo Forte e del dott. Giammanco; che, successivamente, nel mese di aprile, il Siino gli aveva affidato l'espresso incarico di riferire al dott. Lo Forte che la visita in Sicilia del Senatore Andreotti - di cui aveva già riferito il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia - era effettivamente avvenuta presso la tenuta denominata SCIA, di proprietà dei fratelli Costanzo, ove egli stesso trovavasi allorchè era sopraggiunto il Senatore . Continuava il Meli col dire che, per ben due volte, aveva riferito tale episodio al dott. Lo Forte - ed in una occasione alla presenza del suo collaboratore, cap. Angrisani - senza che il magistrato manifestasse qualsivoglia interesse a tale notizia, al punto da limitarsi a salutarlo, così interrompendo la conversazione; aggiungeva - ancora - l' Ufficiale di avere riferito di tale atteggiamento del dott. Lo Forte al Siino, il quale aveva commentato *"questo discorso non lo dobbiamo toccare perchè o ci sparano o c dicono che siamo mestatori"*.

Precisava il Meli che, dopo un periodo di degenza presso l'ospedale di Pisa, il Siino gli aveva riferito di essersi incontrato con Baldassare Di Maggio il quale lo aveva invitato a prendere parte al gruppo criminale che egli stesso, benchè collaboratore di giustizia, aveva ricostituito per colpire il gruppo criminale facente capo al Brusca avendo quest'ultimo iniziato a collaborare con l'A.G; che il medesimo Siino lo aveva invitato, però, a non riferirne alla Procura della Repubblica di Palermo, in quanto la gravità dei comportamenti narratigli dal Di Maggio ne avrebbe potuto minare la attendibilità di collaboratore, con gravi refluenze sui numerosi processi nei quali erano di fondamentale rilevanza le dichiarazioni dello stesso Di Maggio (*“ Se andiamo a dire queste cose, Lei apparterrebbe a chissà quale servizio segreto deviato ed io sono sempre il ministro dei lavori pubblici di Riina”*) .

Riferiva,ancora, il Meli di un incontro avvenuto, in data 18.10.1997, presso la Direzione Nazionale Antimafia con il dott. Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, e con il dott. Gianfranco Garofalo, Procuratore della Repubblica di Trapani, nel corso del quale egli aveva espresso la sua amarezza per la estromissione dell'Arma dei Carabinieri dalla gestione della collaborazione del Siino, non essendosi avuta alcuna considerazione per il pregresso rapporto confidenziale che il Siino, da anni, aveva intrattenuto con appartenenti alla predetta Arma; che, nel corso del medesimo incontro aveva riferito al dott. Caselli del contenuto della “confidenze” ricevute dal Siino, con particolare riferimento al progetto di colpo di Stato degli anni '70, alla riorganizzazione da parte di Di Maggio di un gruppo criminale, al messaggio inviato dal Siino al dott. Lo Forte sulla tenuta SCIA, senza che lo stesso venisse in alcun modo recepito dal citato magistrato, precisando di non averne riferito direttamente al Procuratore, essendo stato il dott. Lo Forte il suo diretto referente per tale rapporto confidenziale.

Osserva l'Ufficio che non è dubitabile che l'incontro appena illustrato sia effettivamente avvenuto, per essere lo stesso stato confermato, oltre che dal dott. Caselli, anche dal dott. Garofalo, le dichiarazioni del quale consentono,

peraltro, di affermare che, già nel mese di settembre del 1997, il dott. Caselli aveva avuto notizia del fatto che il Siino, da confidente, aveva reso dichiarazioni non propriamente lusinghiere nei confronti del dott. Lo Forte.

Ha dichiarato, invero, il dott. Garofalo (cfr. sit del 24.11.97) di avere appreso, nel mese di marzo - aprile 1997, dal Meli - al quale è legato da antichi rapporti di amicizia - , del rapporto confidenziale iniziato con il Siino e del suggerimento dato dal dott. LO Forte sulla inopportunità di provvedere alla registrazione delle conversazioni, avendo tale rapporto natura prettamente “confidenziale”; che, successivamente all’arresto del Siino ad opera della Guardia di Finanza, il Meli gli aveva espresso la sua profonda amarezza per la incomprensibile estromissione dei Carabinieri, essendo noto alla Procura di Palermo il suo rapporto confidenziale con il Siino ed avendo ragione di ritenere che il Siino, da collaboratore, minimizzasse lo spessore e la portata delle sue conoscenze rispetto a quanto precedentemente narrato allo stesso Meli. Lo stesso dott. Garofalo, dopo uno scambio di opinioni con la collega Consiglio sulla portata delle prime dichiarazioni del Siino che a tale ultimo magistrato erano apparse di minima portata e dopo averla informata di quanto, al contrario, appreso dal predetto Ufficiale, anche con riferimento “*al regalo investigativo*” inviato al dott. Lo Forte, aveva avuto, nel mese di settembre 1997, un incontro, alla presenza della dott.ssa Consiglio, con il dott. Caselli al quale aveva segnalato che, secondo il Meli (che aveva avuto modo di visionare parte delle dichiarazioni già verbalizzate dal Siino), il predetto Siino narrava fatti e circostanze in modo diverso da quanto a lui riferito in via confidenziale. Aveva, in quella occasione, il dott. Garofalo precisato al dott. Caselli che non vi era alcuna intenzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di delegittimare la Procura di Palermo nel suo complesso dal momento che, tuttavia, un ipotetico effetto pregiudizievole - per quanto a sua conoscenza - poteva derivare solamente per il dott. Lo Forte che, tuttavia, già anni prima era stato attinto dalle dichiarazioni del Li Pera. Di seguito a tale incontro, e su incarico dello stesso dott. Caselli aveva procurato un incontro tra quest’ultimo ed il Ten. Col. Meli presso la Direzione Nazionale Antimafia, incontro che aveva

avuto luogo in data 18.10.97, alla presenza di esso Garofalo nel cordo el quale il Meli aveva riferito al dott. Caselli il contenuto delle confidenze ricevute dal Siino, in esse compresa la vicenda inerente la tenuta SCIA ignorata dal dott. Lo Forte facendo, altresì, presente al Procuratore di essere in possesso delle registrazioni delle conversazioni avute con il Siino.

Le circostanze sopra esposte sono state confermate, nella parte che la riguardavano, dalla dott.ssa Consiglio (cfr. sit del 2.12.97) la quale ha aggiunto che, quando informò il dott. Caselli del precedente colloquio con il dott. Garofalo, il Procuratore era aparso ignaro della pregressa attività del Meli e che, nel corso del successivo incontro tra i colleghi Caselli e Garofalo avvenuto alla sua presenza, il dott. Caselli aveva esplicitato di nulla sapere circa le circostanze illustrategli dal dott. Garofalo, avendo appreso dal dott. Lo Forte solamente che il Siino, in precedenza, aveva subordinato la sua eventuale collaborazione alla condizione di non subire ulteriori provvedimenti restrittivi quando, al contrario, proprio in quel periodo, la Procura di Palermo stava valutando la possibilità di sottoporlo ad una ulteriore misura coercitiva.

E che il Meli, certamente, avesse informato il dott. Lo Forte dell'intrapreso rapporto confidenziale è stato confermato sia dal Capitano Angrisani che dal m.llo Alongi, i quali parteciparono personalmente ad alcuni dei colloqui avuti dal Meli con il Siino (cfr. sit del 2.12.97 di entrambi). L'Angrisani, inoltre, ha riferito di avere partecipato ad un incontro tra il Meli ed il dott. Lo Forte, nel corso del quale il primo tentò di riferire al magistrato il contenuto dei suoi colloqui con il Siino, ma con esito negativo, non avendogliene il dott. Lo Forte dato la concreta possibilità. Il m.llo Alongi, dal canto suo, ha riferito che il Siino aveva narrato della dazione della somma di 400 milioni all'on.le Lima, senza tuttavia indicare il soggetto al quale fossero stati concretamente consegnati; che aveva effettivamente manifestato la volontà di *“fare un regalo investigativo”* al dott. Lo Forte indicandolo come l'unico magistrato che gli aveva posto domande sui rapporti tra “mafia e politica”, ed aveva, inoltre, fatto dei riferimenti al dott. Giammanco ed ai suoi rapporti di parentela con suoi omonimi di Bagheria.

Il dott. Lo Forte, dal canto suo (cfr. dich. spontanee del 3.12.97), pur ammettendo di essere stato informato dal Col. Meli della esistenza di un rapporto confidenziale con il Siino e di avere avuto, successivamente all'inizio di detto rapporto, talune occasioni di incontro con il menzionato Ufficiale, ha escluso di essere, mai, stato dettagliatamente informato sul contenuto dei detti colloqui, pur ricordando - tuttavia - che il Meli gli aveva, in effetti, rappresentato che Siino era in grado di riferire *"un qualcosa su Andreotti"* cui egli non aveva attribuito alcun peso, dal momento che il Siino non intendeva collaborare ufficialmente con l'A.G..

Dalle risultanze processuali appena riportate - apparentemente, in verità, di non diretta refluenza sulla vicenda in esame - è agevole, dunque, rilevare che il dott. Garofalo, già almeno nel mese di settembre del 1997 - e quindi in epoca certamente anteriore alla presentazione del Cap. De Donno all'A.G. di Caltanissetta risalente alla fine del successivo mese di ottobre - era a conoscenza del fatto che il Siino aveva, da confidente, reso dichiarazioni nei confronti del dott. Lo Forte, secondo quanto aveva appreso dal Col. Meli, e che di tali sue conoscenze aveva, in quella stessa epoca, informato il dott. Caselli. Ciò vale, quindi, sin d'ora e sebbene si avrà modo di ritornare sull'argomento, a dubitare della fondatezza della tesi ventilata dai magistrati odierni indagati, secondo la quale la successiva iniziativa del De Donno di *"recarsi"* a Caltanissetta, per riferire sul suo pregresso rapporto confidenziale con il Siino, sia stata determinata dalla esclusiva volontà di porre in discussione, attraverso la narrazione di fatti e circostanze falsi, la credibilità dello stesso Siino le cui dichiarazioni all'A.G. stavano evidenziando possibili profili di penale responsabilità a carico del De Donno e di altri esponenti dell'Arma dei Carabinieri.

Che il Siino si sia espresso in termini non commendevoli nei confronti di taluni dei magistrati della Procura di Palermo è, infatti, uno dei pochi dati certi della presente vicenda processuale, in quanto documentato dal contenuto delle

fonoregistrazioni depositate dai due Ufficiali il cui contenuto si esaminerà nel paragrafo successivo.

**4) GENUINITA' DELLE CASSETTE DEPOSITATE DAGLI UFFICIALI
DEI CARABINIERI, DE DONNO E MELI, E TRASCRIZIONI DEI COLLOQUI
CONFIDENZIALI AVUTI CON ANGELO SIINO:**

Si è già accennato che i due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri hanno depositato delle cassette contenenti le registrazioni di taluni dei colloqui intrattenuti con il Siino nel corso dei già riferiti rapporti confidenziali; di tali registrazioni è stata operata una duplice trascrizione, la prima ad opera del dott. Luca Carruba e la seconda, essendone stata, da questo Ufficio, disposta la rinnovazione con l'ordinanza del 27.01.1999, di natura collegiale affidata a Stefano Delfino e Franco Materni, entrambi del Servizio di Polizia Scientifica di Roma, a Davide Zavattaro e Simone Cesare, esperti del CIS dei Carabinieri di Roma, ed a Mauro Luminari e Fulvio Pallotto, entrambi noti esperti privati, tutti particolarmente qualificati nella materia oggetto di indagine; le operazioni tecniche relative a quest'ultima consulenza sono, inoltre, state svolte presso un centro altamente specializzato quale il Laboratorio delle indagini del suono del Servizio di Polizia Scientifica di Roma, sicchè, va subito osservato, come particolare affidabilità vada attribuita - sotto il profilo tecnico - agli elaborati depositati dai menzionati consulenti (cfr. Faldoni X e XI atti successivi alla ordinanza del 27.01.99).

Prima di passare ad esaminarne le complessive risultanze, corre - tuttavia - l'obbligo di rilevare che la cassetta depositata dal De Donno è copia dell'originale come, per vero, dallo stesso Ufficiale rappresentato in occasione della sua consegna al Pm in sede, avvenuta in data 13.11.1997.

Ciò che desta, tuttavia, ragionevoli stupore e perplessità è il mancato rinvenimento dell'originale che, secondo l' Ufficiale, sarebbe andato disperso nel corso delle operazioni relative ad un suo trasloco: tale giustificazione non appare, per vero, affatto convincente, tenuto conto che, dalla relazione a firma De Donno del 6.02.1999 (cfr. Faldone IV dei già citati atti successivi) risulta,

inoltre, che il detto originale sarebbe andato smarrito, proprio, nelle settimane precedenti quando, invece, il De Donno avrebbe dovuto avere già adottato tutte le cautele possibili per la conservazione del detto reperto, tenuto conto sia delle precise sollecitazioni in proposito formulategli dai Pm in sede allorchè egli ne depositò la copia - e di cui lo stesso ha riferito in data 26.05.1999 - che della circostanza che erano già state celebrate le udienze camerale ex art. 409 c.p.p., sì da non fare ritenere affatto scontata l'archiviazione della sua posizione processuale. Nè è pensabile che l'Ufficiale non si fosse reso conto della rilevanza del detto originale, in considerazione delle gravi accuse di mendacio mossegli dal dott. Lo Forte, accuse che avevano determinato la instaurazione a suo carico del procedimento per calunnia.

E' dunque inspiegabile tale comportamento che, a tutto concedere, apparirebbe improntato a leggerezza e superficialità tali da risultare non del tutto compatibili con la personalità del De Donno, ufficiale di provata esperienza.

Cionondimeno, va osservato che, sebbene, in un primo momento, i consulenti del PM, abbiano rilevato che nella cassetta in questione risultavano riversate “ *tre conversazioni ambientali separate da numero due pause*”, presumibilmente svoltesi nello stesso luogo (essendo simile il rumore ambientale), a seguito dei chiarimenti offerti dal De Donno (cfr. dichiarazioni del 26.05.99) - il quale ha confermato di avere effettuato il riversamento del contenuto dell'originale affermando, tuttavia, essersi trattato di un'unica conversazione della quale, nel corso del riversamento, non aveva omesso alcunchè - essi, con nota del 27.05.99 (cfr.“appunto” in Faldone 10 atti successivi all'ordinanza del 27.01.99, sottofasc.3) hanno concluso che: “ *vi è il sospetto che non trattasi di copia conforme in quanto il tipo di pausa riscontrato non è compatibile con la presenza di un impulso analogo sull'originale (utilizzo di microregistratore che lascia un diverso impulso di pausa e mancanza del rumore ambientale tra gli impulsi di pausa); inoltre una parola risulta troncata da un impulso caratteristico dei registratori da tavolo*” anche se “ *non può*

escludersi che la registrazione sia avvenuta nel medesimo contesto temporale come riferito dal De Donno”.

Anche il Siino (cfr. dichiarazioni dell'8.06.1999, a termini di indagini già scaduto) ha, invero, affermato trattarsi di spezzoni di diverse registrazioni, traendo tale convinzione dal fatto che la registrazione contiene sia indicazioni da lui fornite al De Donno per la cattura di taluni latitanti, sia gli esiti delle verifiche effettuate dall'Ufficiale rilevando ancora che, pur confermando di avere visionato delle fotografie, i passi della conversazione sarebbero, a suo avviso, nel loro complesso slegati.

Orbene, rileva l'Ufficio - innanzi tutto - come il Siino abbia effettuato simili affermazioni non spontaneamente, in risposta ad una generica domanda sull'argomento in questione, bensì solamente dopo che il PM ebbe ad illustrargli (cfr. verbale di interrogatorio del'8.06.1999), in modo dettagliato e specifico, i rilievi operati dai consulenti senza che mai, in precedenza, nonostante i numerosissimi interrogatori cui lo stesso era già stato sottoposto e le richieste di specifiche spiegazioni in ordine a punti precisi della conversazione in questione della quale, pure, gli era stata fatta visionare la relativa trascrizione (che, alla presenza del suo difensore, il Siino aveva persino voluto esaminare richiedendo anche una sospensione dell'interrogatorio - cfr. interrogatorio del 18.02.1998), avesse mosso il rilievo che trattavasi di spezzoni di diverse conversazioni, sì da risultarne alterato il complessivo tenore e significato.

Non è, dunque, affatto tranquillizzante il dato offerto da tali dichiarazioni - che, inoltre, sarebbero processualmente inutilizzabili per essere state rese dopo la scadenza del termine d'indagine fissato da questo Ufficio - del Siino il quale, peraltro, ha sempre tentato, nell'ambito del presente procedimento, di minimizzare la portata del contenuto delle conversazioni a sua insaputa registrate giungendo, come si vedrà nel prosieguo, ad offrire spiegazioni solamente apparenti ed in realtà in evidente contrasto col tenore letterale di taluni passi della stessa.

Appare, invece, più ragionevole ipotizzare che il Siino, - che già era stato iscritto dal Pm in sede quale persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di calunnia -, avuta contezza degli specifici rilievi ipotizzati dai consulenti, abbia inteso - forse anche per compiacenza - assecondare tale prospettazione, nella convinzione di poterne trarre un vantaggio di natura processuale che accreditasse la veridicità delle affermazioni da lui rese durante la collaborazione sconfessando, al contempo, quelle del De Donno da lui, in quella fase, recisamente negate.

E' pur vero che neppure sembra convincente l'affermazione dell'Ufficiale, secondo la quale egli non era solito effettuare registrazioni dei suoi colloqui con il "*confidente*", tenuto conto che altro Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (Ten. Col. Meli) ebbe ad utilizzare, nella medesima situazione, un comportamento diametralmente opposto, ma occorre prendere atto della verosimiglianza della spiegazione offerta dal De Donno secondo la quale, essendo il suo primario obiettivo la cattura di Provenzano, aveva registrato solamente il colloquio in oggetto, esclusivamente in considerazione del fatto che doveva fare visionare degli album fotografici al Siino, sì da evitare possibili errori mnemonici in ordine alle indicazioni fornite dalla fonte confidenziale. E del resto, nessun obbligo vi era per l'Ufficiale di procedere alla registrazione dei colloqui avuti con i confidenti, neppure nell'ambito del rapporto gerarchico all'interno dell'Arma dei Carabinieri, giacchè, come ha riferito il Generale Nunzella, attuale Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri (cfr. sit del 25.02.1999), i rapporti "*confidenziali*" non sono mai stati consacrati neppure in specifiche relazioni di servizio di carattere interno, restando piuttosto affidati alla memoria del singolo operatore che, al più, redige meri appunti di natura informale, con la conseguenza che il diverso modo di operare dei due ufficiali ben può essere stato solamente il frutto di scelte operative diverse tra loro.

Peraltro, l'attento esame della trascrizione della conversazione comprova, laddove sono contenuti i riferimenti a tale Di Salvo, che effettivamente in quel contesto furono fatti visionare degli album fotografici al Siino, sì da rendere

plausibile la spiegazione offerta dal De Donno sulla ritenuta necessità di procedere, in quella occasione, alla riferita registrazione.

Ed ancora, va osservato come, sulla base del riferimento contenuto nella detta conversazione alla notizia, pubblicata dal Corriere della Sera di quel giorno, di un progetto omicidiario in danno del dott. Lo Forte rivelato da un nuovo collaboratore, amico di Vincenzo Scarantino, sia stato possibile accertare, attraverso l'acquisizione di copia del relativo articolo giornalistico (cfr. faldone IV, sottofasc.9 atti successivi), che la notizia delle menzionate rivelazioni compiute da Andriotta (e cioè *"l'amico di Scarantino"*), fu pubblicata dal citato quotidiano in data 1° febbraio 1995, sicchè a quell'epoca va fatto risalire il colloquio in esame; compatibile con tale collocazione temporale del colloquio, appare, inoltre, anche il riferimento, contenuto in altro passo della conversazione, alla imminente (*"stanno per archiviare"*) archiviazione *"della cosa di Giammanco"*, giacchè il procedimento a carico del detto magistrato fu archiviato da questo Ufficio con decreto del 10 aprile 1995, a fronte della richiesta di archiviazione (cfr. Volume I proc. n. 2108/97RGNR) del PM datata 16. 01. 95 e depositata presso questo Ufficio in data 20.01.95 e, quindi, in epoca antecedente al riferito colloquio

Al di là, quindi, delle *"note di sospetto"* evidenziate dai consulenti del PM - che pure, tuttavia, non hanno escluso che potesse trattarsi di un'unica conversazione ambientale, come affermato dal De Donno - e delle dichiarazioni in proposito rese dal Siino della cui veridicità, tuttavia, per le considerazioni prima esposte, v'è ragione di dubitare, non vi sono in atti elementi inequivoci che consentano di escludere che si tratti di una sola conversazione, nè, tantomeno, di affermare che, quindi, il De Donno abbia volutamente manipolato la registrazione, omettendone parti suscettibili di diverso apprezzamento.

Peraltro quand'anche, in considerazione delle interruzioni delle registrazioni rilevabili dalla trascrizione in atti, così si ritenesse, non vi è alcuna prova che le parti delle conversazioni *"omesse"* contenessero elementi tali da

capovolgere recisamente il significato delle espressioni trascritte, non potendo, neppure, escludersi che esse afferissero a fatti, magari di rilievo, ma diversi da quelli oggetto della presente indagine.

E non è neppure condivisibile la tesi - sostenuta dal dott. Lo Forte nella sua memoria difensiva del 22.07.99 - secondo la quale, dall'asserito mancato riversamento di alcune parti della predetta conversazione, dovrebbe trarsi la deduzione che non sarebbero state riversate quelle frasi tali da escludere qualsiasi responsabilità dei magistrati oggi indagati, fatta eccezione per il dott. Giammanco, unico nominativo rilevabile dalla trascrizione medesima. A tal proposito, in verità, non ci si può esimere dal rilevare che l'utilizzo - persino reiterato - da parte del De Donno, nella conversazione che si esamina, della numerazione ordinale (".....il primo che lo ha fatto uscire chi è stato??.....cioè il primo che lo ha fatto uscire è stato Giammanco?"), induce, al contrario, a ritenere che, in precedenza o nell'ambito della medesima conversazione o in altre pregresse, il Siino abbia, in realtà, indicato anche altri soggetti quali corresponsabili della divulgazione o del contenuto del rapporto o del documento medesimo.

Se, invece, quel passo fosse stato preceduto, come afferma il dott. Lo Forte, da generiche negazioni in ordine al coinvolgimento di altri soggetti, non troverebbe spiegazione la espressione prima indicata che, al contrario, opera una esatta distinzione temporale, nell'ambito di un rapporto di successione progressiva, tra coloro che contribuirono alla violazione del segreto. Ed anche la risposta dello stesso Siino appare in perfetta sintonia con quanto appena affermato, giacchè è precisato "subito dopo lo fece uscire", con evidente riferimento al deposito della informativa, e con l'utilizzo di un avverbio temporale che giustifica la ragione della "*priorità*" attribuita al dott. Giammanco. E se, dunque, in precedenza l'informatore aveva già narrato del coinvolgimento di altri soggetti nella illecita condotta oggi contestata, non vi sono elementi per affermare che tra essi non fossero ricompresi anche colleghi del dott. Giammanco.

Ed anzi, che, già in precedenza, taluni magistrati della Procura di Palermo abbiano costituito sicuro oggetto delle conversazioni tra il Siino e il De Donno, si ricava - con certezza - anche dal passo in cui il Siino narra del suggerimento, fatto pervenire al suo legale dell'epoca, avv. Raffaele Restivo, di abbandonare la sua difesa.

In quel contesto, rispondendo alla domanda dell'Ufficiale circa il magistrato artefice di tale invito (*"...lo mandava Guiduccio??..."*), il Siino precisava *"..no lo mandava lo Scapigliato che parlò con....."* senza che, a questo punto, l'Ufficiale richieda spiegazioni di sorta, neppure in via incidentale, su tale appellativo, con evidente dimostrazione, dunque, di quanto fosse chiara ai due interlocutori la reale identità dello *"Scapigliato"*. Tale considerazione non è priva di rilievo ove sol si consideri che il De Donno, nel corso delle sue prime spontanee dichiarazioni, ha riferito, come pronunciata dal Siino nel corso di uno dei primissimi colloqui avuti presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, una espressione (*" quello capellone è uno che non capisce niente mentre l'altro è un corrotto"*) che ricomprendeva il riferimento alla medesima caratteristica somatica in relazione al dott. Scarpinato. E si badi che lo stesso Siino, nel corso del recente confronto con il De Donno del 5.05.99, richiesto dal PM di espressamente specificare se tale circostanza narrata dall'Ufficiale non fosse vera o se egli non la ricordasse, ha dichiarato di *"non ricordarla"* così, dunque, implicitamente ammettendo di averla potuta pronunciare.

Ma passando ad esaminare, più compiutamente, la trascrizione della cassetta depositata dal De Donno, il quale - sin dal momento della sua consegna all'A.G. ha sempre affermato contenere riferimenti al solo dott. Giammanco e non anche agli altri magistrati dei quali il Siino gli avrebbe riferito nel corso di colloqui non registrati (cfr. sit del 13.11.1997) -, è agevole rilevare per quanto qui di ulteriore interesse:

A) la espressione di ironica incredulità pronunciata dal Siino (*"a so suoru..."*), allorchè l'Ufficiale ebbe ad informarlo del progetto di attentato in danno del dott. Lo Forte rivelato da tale Andriotta;

B) l' analoga espressione del Siino di amara sorpresa (“ no...”) nell'apprendere *“che stanno per archiviare la cosa di Giammanco”*;

C) i rimbrotti del Siino per il rigoroso trattamento sanzionatorio riservatogli dai magistrati di Palermo, così ritenuto dal collaboratore in conseguenza del diniego opposto dalla Procura Generale alla proposta di concordato sulla pena inflittagli in primo grado, del sequestro dei suoi beni, ritenuti di provenienza mafiosa, a differenza di quelli di Enzo Giammanco - da lui indicato come persona in stretto contatto con Bernardo Provenzano e come parente del dott. Pietro Giammanco - che erano stati, al contrario, restituiti in quanto ritenuti di provenienza lecita;

D) l'affermazione del Siino, secondo la quale egli aveva appreso dal suo difensore dell'epoca, avv. Raffaele Restivo, che questi, tramite il magistrato dott. Di Lello - cognato del legale -, era stato invitato *“dallo Scapigliato”* (precisazione, quest'ultima, effettuata a seguito della domanda dell'Ufficiale *“ma chi glielo aveva detto:...lo mandava Guiduccio??”*) ad abbandonare la sua difesa;

E) l'affermazione del Siino il quale, rispondendo alla specifica domanda di De Donno su chi aveva divulgato per primo il noto “rapporto” ed in particolare se fosse stato il dott. Giammanco, afferma che *“Lo ha fatto uscire Giammanco....subito dopo lo fece uscire...Giammanco lo diede a...come si chiama ...a Lipari”*.

Quanto alla circostanza indicata sub A), il Siino, nel corso del confronto con Giovanni Brusca del 15.05.1998, ha recisamente escluso di avere inteso esprimere incredula sorpresa in ordine alla progettazione, riferitagli dall'Ufficiale, di un attentato in danno del citato magistrato, affermando di avere, piuttosto, inteso riferire la espressione *“a so suoru”* ad una presunta inaffidabilità del collaboratore Vincenzo Scarantino, da lui giudicato come soggetto inaffidabile per il suo vezzo di raccontare *“cose mirabolanti su tutto e su tutti”*.

La spiegazione offerta è del tutto illogica ed incoerente rispetto al reale tenore della conversazione: la successione delle espressioni testuali, come rilevabile dalle trascrizioni in atti, esclude, infatti - e all'evidenza- qualsiasi ricollegabilità allo Scarantino della espressione pronunciata dal Siino, dal momento che il De Donno aveva precisato, in termini chiari ed univoci, che la rivelazione era stata fatta non dallo Scarantino bensì da un nuovo collaboratore di giustizia, successivamente identificato in Andriotta (cfr. articolo già citato del Corriere della Sera del 1.02.1995).

Peraltro che il Siino, in relazione a tale circostanza, abbia fornito una spiegazione non veritiera è desumibile da analoga valutazione di inverosimiglianza espressa nell'ambito delle conversazioni avute con il Ten. Col. Meli: ed infatti, nel corso della conversazione del 23.06.97 (cfr. trascrizione della microcassetta n.10 (10A)), il Siino commenta la notizia secondo la quale il dott. Lo Forte sarebbe stato destinatario di talune intimidazioni. Dal contesto delle espressioni successive emerge, inequivocamente, come il Siino dubiti di una concreta esposizione a pericolo del detto magistrato, (“ ..dice lui..”) proprio in considerazione del fatto che lo stesso ne sarebbe stato anticipatamente avvertito quando, al contrario, i “ mafiosi” agiscono direttamente senza preventivamente informare alcuno (“....ci fannu i cottesie...”). Anche in relazione a tale brano della conversazione, inoltre, il Siino ha, successivamente, reso spiegazioni illogiche alla luce del contesto delle espressioni immediatamente precedenti ed immediatamente successive. Ha affermato, invero, il Siino (cfr. interrogatorio del 19.02.1998 in Volume III, atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del 1998) che il passo in esame era riferito non al menzionato magistrato, bensì a tale Di Salvo, che egli aveva indicato al Meli come soggetto in contatto con Provenzano, e ciò quando quel tal Di Salvo risulta assolutamente estraneo alla intera conversazione, non aparendovi menzionato neppure casualmente.

Del pari inverosimile, giacchè priva di qualsiasi aggancio con il contesto della conversazione rilevabile dalla trascrizione, la spiegazione offerta dal Siino

(cfr. interr. del 19.02.1998 circa la circostanza sopra indicata sub B), da lui ricondotta ai ripetuti inviti del De Donno alla collaborazione, laddove si consideri che, a differenza di quanto riferito dal Siino, nessun invito a collaborare risulta pronunciato nel detto contesto dal De Donno e la espressione di chiara delusione risulta, invece, immediatamente e direttamente ricollegabile alla riferita imminente archiviazione del procedimento a carico del dott. Giammanco, ricostruzione - quest'ultima - che, inoltre, presenta profili di compatibilità piena con le date del deposito della relativa richiesta di archiviazione (20.01.95) e del riferito colloquio (1°02.95).

Quanto, poi, alle lamentele del Siino circa il rigoroso trattamento processuale ricevuto dall'A.G. di Palermo (cfr. circostanza supra indicata sub C), risulta dagli atti processuali che esse hanno costituito certamente uno dei *"leit motiv"* dei rapporti "confidenziali" intrattenuti dal Siino, negli anni, con vari organi di polizia. Ve ne è riprova anche nelle trascrizioni dei colloqui avuti con il Ten. Col. Meli, nel corso dei quali il Siino ha reiteratamente avanzato analoghe lamentele con particolare riferimento alla indifferenza mostrata dalla Procura di Palermo verso i contributi da lui asseritamente offerti per la cattura di taluni latitanti. Ne riferiscono sia Meli che De Donno, ma anche il dott. Monaco (cfr. sit del 12.03.1998 in Volume IV atti trasmessi a seguito della richiesta di archiviazione del giugno 1998), del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, reparto con il quale il Siino intrattenne parimenti rapporti confidenziali negli anni 1995 e 1996.

In relazione, poi, all'asserito invito all'avv. Restivo ad abbandonare la difesa del Siino, di cui alla circostanza indicata sub D), si osserva che tale dato è stato confermato dal Siino (cfr. interrogatorio del 19.02.98) come appreso, però, non direttamente dal detto legale, come risulta dalla trascrizione della conversazione, bensì dal suo codifensore avv. Inzerillo.

Aveva ritenuto questo Ufficio, con l'ordinanza del 27.01.1999, che la circostanza fosse meritevole di approfondimento giacchè, se provata, si sarebbe certamente trattato di un invito del tutto anomalo, tenuto conto che,

sino a quel momento, il soggetto che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di taluni dei magistrati che conducevano quella inchiesta era Giuseppe Li Pera che non figurava tra i clienti dell'avv. Restivo, sicchè nessuna situazione di imbarazzo per il detto legale, legato da vincoli di affinità ad altro magistrato ben diverso da quelli destinatari delle accuse di Li Pera, appariva ipotizzabile in termini di attualità, se non nella prospettiva - all'epoca priva di qualsiasi concretezza ed aggancio con la realtà processuale - che anche il Siino potesse rendere dichiarazioni confermatrice di quelle rese dal Li Pera.

La circostanza, tuttavia, è stata smentita da tutti i soggetti interessati, ma soprattutto dall'avv. Inzerillo e dal dott. Di Lello, gli unici che - in base alla ricostruzione del fatto operata dallo stesso Siino e per il ruolo che gli stessi vi avrebbero avuto - non avrebbero potuto sortire alcun ipotetico effetto pregiudizievole da dichiarazioni di segno contrario (cfr. sit avv. Restivo del 13.04.1999; sit avv. Inzerillo del 13.03.1999; sit dott. Scarpinato del 12.04.1999 e sit dott. Di Lello del 13.04.1999, tutte in Volume II, atti successivi all'ordinanza del 27.01.99). Il dott. Di Lello ha, persino, precisato che, all'epoca dei fatti, non era neppure in rapporti confidenziali con il dott. Scarpinato, sicchè appare difficilmente ipotizzabile che questi possa avergli affidato un simile messaggio per il cognato, avv. Restivo.

Rimane da chiedersi, dunque, per quale ragione il Siino abbia gratuitamente affermato una simile circostanza, idonea ad ingenerare maliziose perplessità, e ciò abbia fatto non solamente nella veste di " confidente", ma anche in quella di "collaboratore", avendola ribadita anche innanzi all'A.G., a meno di ipotizzare che si sia trattato della precostituzione, da parte dei due legali ovvero di uno di essi, di una giustificazione al volontario e graduale abbandono della attività difensiva da parte dell'avv. Restivo il quale, secondo quanto riferito dallo stesso Siino (cfr. dich. Siino del 27.11.97), ebbe, di fatto, a minimizzare la sua presenza difensiva durante il dibattimento di primo grado sì da indurlo a nominare, quale suo difensore, anche l'avv. Nicolò Amato. Aderendo a tale ipotesi, tuttavia, non appare comprensibile la recisa negazione

del fatto operata dai due professionisti, sicchè vi è ragione di ritenere che il Siino, in relazione a tale aspetto, abbia rappresentato fatti e circostanze in modo diverso dalla realtà, senza alcuna plausibile ragione. E del resto anche in altra occasione, che pure non presentava alcun aspetto pregiudizievole, egli è stato smentito dai suoi legali: ed invero, il collaboratore, sebbene in contesto diverso da quello appena esposto, ha riferito (cfr. interr. Siino del 27.11.97) di avere cercato, prima del formale inizio della sua collaborazione, di avere un colloquio con il Gen.le Mori e di essersi, a tal fine, rivolto al suo legale, avv. Nicolò Amato, il quale gli aveva, successivamente, riferito di non avere potuto rintracciare l'Alto Ufficiale, stante l'assenza del Capitano De Donno. Ebbene, l'avv. Amato (cfr. sit 28.11.97 in Volume IV atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998) ha recisamente escluso tale circostanza, evidenziandone, inoltre, la inverosimiglianza in considerazione del fatto che, attesi i suoi rapporti di lunga data e di buona amicizia con il detto Generale, era in condizione di rintracciarlo direttamente senza la necessità - al contrario rappresentata dal Siino - di utilizzare come tramite il De Donno. Anche in questa occasione, dunque, sembra evidenziarsi una propensione del Siino alla falsa rappresentazione della realtà, non essendovi ragione di dubitare della veridicità delle affermazioni del menzionato avv. Amato.

Quanto, poi, alla circostanza più sopra indicata sub E), il Siino non ha negato di averla riferita al De Donno, sia pure minimizzandone la portata col dire (cfr. interr. del 19.02.98) che trattavasi di una mera sua deduzione, secondo la quale il dott. Giammanco, per il tramite dell'on.le D'Acquisto, aveva fatto pervenire il rapporto all'On.le Lima ed a Pino Lipari, giacchè quest'ultimo gli aveva riferito di avere avuto rassicurazioni dallo stesso D'Acquisto sul buon esito della vicenda processuale. Anche questa dichiarazione, tuttavia, ha subito, nel corso dell'iter procedimentale, delle ulteriori modifiche allorchè, nel corso del confronto con Giovanni Brusca del 15.05.98, il Siino - a domanda del PM - ha riferito che anche il Lipari aveva avuto copia della informativa, confidandogli di averla avuta dall'on.le D'Acquisto, molto amico del dott. Giammanco. E' evidente la assoluta diversità del significato delle due

dichiarazioni, stante che di tale specifica confidenza del Lipari sulla provenienza della informativa non v'è traccia nelle precedenti dichiarazioni. Anche tale spiegazione appare, dunque, poco credibile se rapportata alle testuali espressioni del citato passo della conversazione con il De Donno, sul quale si avrà modo di ritornare.

Quanto, poi, alle microcassette depositate, invece, dal Ten . Col. Meli, in primo luogo, si osserva che i consulenti del PM - che pure in un primo momento avevano ipotizzato la presenza di anomalie sui nastri loro consegnati, anomalie poi contestate allo stesso Ufficiale, con nota del 27 maggio 1999 - sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'Ufficiale il giorno precedente - hanno dato atto della piena compatibilità delle stesse alle spiegazioni offerte dal Meli, anche alla luce delle *“prove tecniche,”* successivamente effettuate, con gli impulsi, in un primo momento, ritenuti anomali.

Esclusa, quindi, qualsiasi perplessità sulla genuinità delle dette registrazioni, osserva l'Ufficio come da numerosi passi di tali conversazioni si colga, all'evidenza, un atteggiamento di estrema diffidenza da parte del Siino nei confronti dell'operato dei magistrati della Procura di Palermo ed in particolare dei dottori Giammanco e Lo Forte.

Sin da uno dei primi incontri, datato (secondo l'indicazione riportata sulle microcassette n.1a e 1abis) 18.03.1997 e registrato, separatamente, sia dal Ten Col. Meli che dal maresciallo Alongi che accompagnava il primo, il Siino (cfr. trascrizioni a firma Delfino + 5) ha, infatti, espresso sentimenti di sfiducia (*“ Lei sondi con la Procura ma non si apra...”*; *“però io a 'sto punto non mi fido più della Procura di Palermo”*), giungendo, persino, ad ironizzare, allorchè ha chiesto all'Ufficiale quali fossero i suoi rapporti con la Procura di Palermo così commentando, dopo avere ricevuto rassicurazione sulla bontà degli stessi: *“ma bene che si bacia con Caselli e Lo Forte ??”*; analoghe espressioni di diffidenza si rinvencono, ancora, nella conversazione datata 20.03.1997 in relazione alla possibilità del medesimo Siino di acquisire notizie utili alla cattura di latitanti del calibro di Bernardo Provenzano, Vito Vitale, Vito Genovese, ed altri ed ai rischi

connessi a tale sua attività di ricerca (*"..ma io per quale motivo mi debbo andare a fare ammazzare per la Procura di Palermo che me la vuole mettere....."*), nonché quando, dopo avere riferito all'Ufficiale della somma di denaro versata all'On.le Lima per l'agevolazione della sua posizione processuale, gli narra anche della Procura di Palermo che *"spara a zero perchè dice...se questo si pente e dice questo discorso..noi ci possiamo dire..ma noi gli abbiamo fatto un c..... così..che cosa dovevamo fare più di questo???"* , per aggiungere poco dopo: *" E' per questo che a me mi hanno fottuto"*;

così anche nella conversazione del 24.03.1997 dalla cui trascrizione emergono le seguenti considerazioni del Siino: *"..guardiamoci dalla Procura, colonnello sintissi a mia, guardiamoci dalla Procura"*; *"...hanno cercato di fottermi in tutti i modi"*; *"ma neanche gli altri mi hanno preso per il c..; è stata la Procura di Palermo che mi ha preso per il c..."*;

ed ancora in quella del 2.04.1997: *"lo faccio..con la Procura..attenzione chi ni futtunu, ah!"* e così via.

Va subito precisato che il Ten. col. Meli ha riferito all'A. G. (cfr. sit del 4.05.99) che il Siino, su tale argomento, ha sempre mantenuto un atteggiamento improntato ad estrema ambiguità nel senso che, da un lato, lasciava intendere che, alla base delle sue affermazioni, vi fosse il risentimento per un trattamento processuale da lui ritenuto assai rigoroso e discriminatorio rispetto ad altre posizioni processuali e per l'omessa valorizzazione dei contributi da lui offerti per la cattura di taluni latitanti ma che, dall'altro, talora induceva a dubitare della correttezza e della onestà dei detti magistrati, lasciando il Siino intendere di conoscere fatti gravi e di rilievo sull'operato dei dottori Giammanco e Lo Forte senza, tuttavia, mai esplicitare alcunchè di specifico, con atteggiamenti palesemente contraddittori che, in talune occasioni, tendevano ad insinuare sentimenti di maliziosa diffidenza mentre, in altri, esprimevano vere e proprie forme di ammirazione all'indirizzo, ad esempio, del dott. Lo Forte nei cui confronti, tuttavia, non si asteneva, al contempo, dal lanciare sarcastiche ed ironiche frecciate anche con riferimento

al timore del menzionato magistrato di una di lui possibile collaborazione con l'A.G. senza, comunque, chiarirne mai in concreto le ragioni. Tali considerazioni di carattere generale dell'Ufficiale, trovano piena conferma nelle trascrizioni delle conversazioni in questione laddove espressioni di diffidenza e di sfiducia si alternano ad analoghe manifestazioni di stima ed ammirazione, a conferma - dunque - della ambiguità dell'informatore.

Quanto, invece, ai dati emergenti dalle dette trascrizioni in ordine alla vicenda ed ai soggetti oggetto del presente procedimento, deve rilevarsi, innanzi tutto, che nel corso di dette conversazioni non risulta mai effettuato alcun riferimento ai dottori Pignatone e De Francisci; gli stessi interlocutori (Siino e Meli) sono, inoltre, stati concordi nel riferire che i detti magistrati non furono mai, nel corso dell'intero rapporto confidenziale, oggetto delle loro conversazioni.

In relazione, invece, ai dottori Giammanco e Lo Forte, numerosi sono i passi che li vedono, a vario titolo, direttamente o indirettamente coinvolti e che, qui, di seguito si riportano per stralci, unitamente a quelli che appaiono di interesse in relazione alla vicenda oggetto di esame in questa sede e cioè la illecita divulgazione della informativa del Ros dei Carabinieri, datata 16.02.1991 e depositata il successivo 20.02.1991, o del suo contenuto.

Giova, in primo luogo, ritornare sul passo prima citato della conversazione del 20.03.97, laddove il Siino narra della Procura di Palermo, globalmente intesa, che *“spara a zero perchè dice...se questo si pente e dice questo discorso..noi ci possiamo dire..ma noi gli abbiamo fatto un c..... così..che cosa dovevamo fare più di questo?.....ma io non posso.... quando a me vennero a dire “ Lei mi consegna il Procuratore di Palermo”...io ci dissi....non ve lo posso consegnare perchè i soldi non li ho dati al Procuratore di Palermo..glieli ho dati a Lima, poi Lima se e a chi li ha dati non lo so! quindi..la Procura.... è per questo che a me mi hanno fottuto”*.

In proposito il Siino (cfr. interr. 19.02.98 e 5.05.99) ha dichiarato di essersi riferito ad una intervista rilasciata alla stampa, all'epoca del suo arresto, dal dott. Giammanco circa il ruolo da esso Siino svolto all'interno della organizzazione e di averne tratto la convinzione che il Procuratore avesse inteso, anche attraverso il rigoroso trattamento processuale poi riservatogli, preconstituirsì un vero e proprio alibi per la ipotesi che egli stesso potesse "pentirsi" e narrare della somma di denaro richiestagli dall'on.le Lima ed a questi consegnata, non considerando, però, che egli avrebbe potuto riferire solamente di avere consegnato l'ingente somma di denaro al detto esponente politico e non certo al magistrato. Anche il Ten. Col. Meli (cfr. sit del 4.05.99) ha spiegato tale passo della conversazione in modo analogo: nessun chiarimento, tuttavia, risulta fornito sulle ragioni che indussero il Siino ad estendere tale suo convincimento all'operato della intera Procura senza, invece, limitarlo, come sarebbe apparso più coerente alle sue riferite conoscenze, al dott. Giammanco.

Nel corso, poi, della conversazione datata 27.03.1997 (cassetta 5-4a, secondo trascrizione Delfino + 5) il Siino, dopo avere narrato al Meli di due parenti del dott. Giammanco, uno indicato quale prestanome di Pino Lipari e l'altro, come *"una mente"*, già direttore dell'Ufficio Tecnico di Bagheria, aggiunge che, quando lo *"dovevano arrestare per gli appalti*, Lipari gli disse *"ma perchè non vai da Giammanco e gli dici di parlare con il Procuratore e di non fare...di non farti fare.."*; che egli riuscì a bloccare *"la cosa"* per sette mesi e che, quando De Donno depositò il rapporto, *"alle 15 dello stesso giorno sapevo già tutto..ma lo sapevo da tre mesi prima..ma ufficialmente che era stato presentato...venne uno e mi venne a dire : guarda che hanno presentato questo discorso"*; ancora, in altro passo della conversazione, Siino aggiunge che *"..Provenzano è rimasto per un sacco di anni a Bagheria e nessuno è stato capace di prenderlo, anche perchè aveva il Procuratore della Repubblica a disposizione"*.

Ha spiegato il Siino (cfr. interr. 19.02.98) che il riferimento era ai buoni rapporti intercorrenti tra Bernardo Provenzano e Pino Lipari e tra questi e l'ing. Giammanco il quale, a sua volta, era in condizione di intervenire sul dott. Pietro Giammanco attesi i rapporti di parentela con tale magistrato. Il Meli, dal canto suo, ha confermato tale interpretazione (cfr. sit 4.05.99), ribadendo, tuttavia, la già riferita ambiguità delle affermazioni del Siino. Anche, nel corso del successivo interrogatorio del 5.05.99, il Siino ha confermato la circostanza, specificando di essersi, in realtà, rivolto all'on.le Lima che, successivamente, gli rappresentò la necessità dell'esborso della ingente somma di denaro.

Nella successiva conversazione del 4.04.97, il Siino - a riprova della assoluta ambiguità che connota le sue narrazioni - risulta avere alternato espressioni di vivo apprezzamento nei confronti del dott. Lo Forte a malevoli insinuazioni sulla correttezza ed onestà del suo operato; da un lato, infatti, egli afferma che *“ Lo Forteè il migliore di tutti, personalmente lui però!”*, e dall'altro aggiunge che *“Lo Forte era spaventatissimo.....che io mi pentissi! Capisce?! Oh, ora u discursu qual è?...Dico a me che cosa me ne f.....onestamente però le debbo dire...perchè guardi io mi sento una persona..... lo non...non avevo niente da dire su Lo Forte, mai ho ...io non honiente da dire!”*

Riprende, poi, il Siino l'argomento della dazione di denaro all'on.le Lima, quale prezzo della corruzione, ribadendo di non potere affermare che il denaro sia stato in effetti consegnato ai magistrati e, più successivamente, dopo avere, ancora una volta, espresso compiacimento nei confronti del dott. Lo Forte, narra di un suo interrogatorio da quest'ultimo condotto, insinuando, per i termini della narrazione, il sospetto che il magistrato non abbia inteso raccogliere le sue dichiarazioni in ordine ad episodi di corruzione relativi ad uomini politici, manifestando - ancora una volta - opinioni e giudizi in palese contraddizione tra loro.

S.: ...io onestamente quando mi dissero di Lo Forte...io guardi non ho niente da dire! Io vero ho dato soldi per la Procura...ma a Lima! Lima poteva ...esserseli fottuti lui!"

M.: questa una scusa è !

S.: Può essere una.....è scusa! Però, scusi chi ci va a dire che la situazione...in questa cosa? Siccome ci sono stati altri due pentiti che l'hanno detto..... ma io onestamente.....Lo Forte è uno con i c..... così!"

Ed ancora:

S.: " certo per me...dico Lo Forte è troppo importante! E' meglio di Caselli!... però il discorso lo deve dire Lo Forte che è uno..brusco; le sa fare le cose quando le vuole; ill discorso è questo: che speranze abbiamo con la Procura Generale? perchè, dipendesse da Lo Forte..."

ed ancora in altro passo della conversazione:

" ecco, tutte queste cose le dico..però in quel momento non ne parlai! C'è Lo Forte che mi dice ad un certo punto, quando mi interroga al Tribunale," Lei ha pagato mai politici?" Si,si e lui mi fa " ma lei queste cose perchè non me le ha dette prima?" e perchè Lei me le ha chieste?? e non solo, mi incomincia a incuitari puri " E chi sono questi politici?", Scusi sig. Procuratore Aggiunto, gli faccio io....ma Lei per cosa mi sta giudicando? " Per associazione mafiosa" Se Lei viene e mi viene a parlare di politici, sono a sua completa disposizione" . C'ho il verbale!

M.: e Lui che ha risposto?

S.: " E come ha risposto? non è mai venuto nessuno, non mi ha risposto niente, si zittiu...e non mi ha risposto nessuno. Il mio interrogatorio è stato epico! Epico, veramente! Io gli ho detto la situazione... ma proprio...mi volevano fottere. C'era il problema là di Salamone....."

M.: va bè, questa è una sua intuizione o....”

S.: Noooh, no lo vuole salvare, da salvare..vedi che lo può fare...

M.: “ ma Salamone è finito dentro!”

S.: “ sì, per pascolo abusivo, gli hanno dato un anno e quattro mesi con la condizionale; ma se parla Brusca”.

Nel corso dell'interrogatorio del 19.02.98, Siino ha ribadito il suo apprezzamento nei confronti del dott. Lo Forte a carico del quale ha affermato di non avere nulla da riferire, avendo egli consegnato il denaro all'on.le Lima senza conoscere a chi sia stato di fatto destinato; in relazione,poi, all'asserito timore del magistrato di un suo possibile "pentimento", ha spiegato che trattavasi di confidenze fattegli da De Donno circa il timore del magistrato che esso Siino avrebbe potuto falsamente avvalorare le dichiarazioni del Li Pera. Nessuna spiegazione gli è stata richiesta, in quella occasione, sia in ordine alla espressione "*questa una scusa è*" che relativamente all'interrogatorio dal Siino definito "*epico*" ed ancor più successivamente, nel corso dell'interrogatorio del 5.05.99, nessun sostanziale chiarimento è stato offerto in proposito dal Siino. L'Ufficiale, dal canto suo (cfr. sit del 4.05.99) ha dichiarato che il Siino non spiegò mai le ragioni del riferito timore del dott. Lo Forte, lasciando semplicemente intendere di conoscere fatti di rilievo a carico del menzionato magistrato; che, quanto alla espressione "*questa una scusa è*", da egli stesso pronunciata e confermata dal Siino, trattavasi di una sua considerazione di natura interrogativa, a fronte della prospettazione del Siino, secondo la quale poteva anche ipotizzarsi che l'on.le Lima si fosse egli stesso appropriato della somma di denaro ricevuta per la asserita corruzione del dott. Giammanco. Ha aggiunto, ancora, il Meli che il Siino - nel corso di quella conversazione - non ha escluso tale ipotesi alternativa.

La successiva conversazione del 12.04.1997 contiene, poi, alcuni dei passi più significativi in ordine alla vicenda che qui ci occupa: ci si riferisce, in primo luogo, all'incontro avuto dal Siino con il defunto M.Ilo Lombardo presso

l'abitazione di un confidente di quest'ultimo, tale Brugnano. Narra, invero, il Siino che il menzionato sottoufficiale gli aveva offerto (*“ Che dobbiamo fare? lo compro o vendo! Mi dica Lei cosa vuole da me!”*), dietro compenso di denaro, la nota informativa che egli aveva, tuttavia, rifiutato essendone stato già in possesso.

Di seguito, a fronte della incredulità espressa dal Meli che ipotizzava, invece, che il Lombardo avesse voluto, in realtà, ottenere informazioni utili alla cattura di Giovanni Brusca, il Siino chiarisce meglio le modalità dell'incontro:

“ noooh! lui voleva informazioni da me o li voleva dare! Comprava e vendeva, esatto? dopodichè mi disse due o tre cose.....e poi “Senta, dice, quanto lei è disposto ad uscire per....” Non ...insomma..non abbia conati di vomito (rivolto al Meli)... Quanto è disposto ad uscire per avere il rapporto?? Maresciallo niente!.....A me non interessava il rapporto..... io l'avevo già il rapporto! Tuttointero!..... Mi era stato dato da un altro eroe dell'antimafia!inc.....che peraltro poi già sapevo da un anno! Si immagini ..in tutta questa situazione... Dice: “ sai io debbo portare mio figlio a Lione...” Maresciallo....a disposizione se per questo; ma non ho niente da vendere e niente da comprare! E questo... “ Senta”- mi dice - le debbo presentare un'altra persona! Dice, lei ha dei problemi a Marsala, c'è Borsellino che ce l'ha con lei!” Dico, lo so che ce l'ha con me...è uno scemo che ce l'ha con me, però.....”

Meli: “ E quello comprava e vendeva pure?”

S.: “ No, quello peggio...!”

Nell'ambito della medesima conversazione, poi, il Siino si offre di inviare al dott. Lo Forte - per il tramite del Meli - *“un regalo,.....un riscontro a quello che ha detto Marino Mannoia su Andreotti”* e cioè la precisa indicazione della tenuta, denominata S.C.I.A., di proprietà dei fratelli Costanzo come il luogo ove sarebbe avvenuto l'incontro, già riferito da Francesco Marino Mannoia, dell'on.le Andreotti con uomini di Cosa Nostra, aggiungendo di essere stato egli

presente, in compagnia di Stefano Bontade, quando questi gli riferì dell'arrivo del menzionato uomo politico.

Ed ancora sul dott. Lo Forte:

“ci deve dire al Procuratore Aggiunto..che Angelo Siino ha fiducia solo a lei! Ce lo deve dire! Che lei veramente ha capito tutto....E lui è un suo sogno.... Il Procuratore è uno che ha fatto la guerra di Sicilia! Cioè, è stato sempre in Sicilia.....aldilà del fatto di essere stato un magistrato che ha operato in Sicilia, è un magistrato che conosce uomini e cose!.... E fa bene le cose” Giustamente il Caselli sempre torinese è !.....Mentre il nostro Procuratore Aggiunto se si mette a “scaviare”.....

Quanto alla offerta fatta al Siino dal m.llo Lombardo, risulta evidente che,secondo il tenore della conversazione sopra riportata, il Siino avrebbe avuto un incontro con il predetto conclusosi con il rifiuto dell'offerta formulatagli, rifiuto determinato dall'essere stato egli già in possesso della informativa avendola ricevuta da *“un altro eroe dell'antimafia”*.

Non è stato, tuttavia, possibile stabilire, in via definitiva, la identità di tale *“eroe”*, avuto riguardo alle numerose - e plateali - contraddizioni nelle quali, sul punto, è incorso il Siino: ed infatti, la prima dichiarazione chiarificatrice in proposito è quella resa - nonostante fossero già in pieno svolgimento le indagini della competente A.G. nissena - al Pm di Palermo in data 12.03.98 (cfr.verbale riassuntivo prodotto dal dott. Lo Forte in volume XXV atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998), dichiarazione secondo la quale il rapporto, al momento della offerta del Lombardo, era stato già consegnato al Siino dal m.llo Canale nel quale il primo individuava espressamente il già menzionato *“eroe dell'antimafia”*. La dichiarazione, di per sè, presentava - ad avviso di questo Ufficio - aspetti di inverosimiglianza, in considerazione dei rapporti di affinità tra i due sottoufficiali che il Siino aveva rappresentato, entrambi, come collusi e corrotti, sicchè era apparso poco credibile - avuto riguardo alla identità della condotta illecita attribuita - che il Lombardo avesse

formulato la riferita offerta ignorando la già avvenuta consegna della informativa ad opera del di lui cognato. A seguito delle indagini suppletive disposte conseguentemente da questo Ufficio, il Ten. Col. Meli riferiva all'A.G. (cfr. sit 4.05.9) che il Siino non gli aveva mai indicato l'identità del detto "eroe", escludendo - al contempo - che potesse trattarsi del Canale, in considerazione del passo successivo della conversazione, laddove il Siino gli aveva riferito che il Lombardo si era offerto, anche, di presentargli un'altra persona che, per i riferimenti spaziali e l'accostamento al dott. Borsellino, non poteva che essere il m.llo Canale, sicchè egli ne aveva tratto la convinzione che il Siino, in realtà, non conoscesse affatto il menzionato sottoufficiale. Sul punto, il Siino, richiesto di fornire analoga spiegazione dal Pm in sede, solamente in data 5.05.99, confermava la indicazione del m.llo Canale, asserendo che essa era stata effettuata nel corso della stessa conversazione (circostanza invece negata dal Meli) e precisando, tuttavia - a seguito della specifica contestazione del PM - che nè Lombardo nè Canale gli avevano materialmente consegnato l'informativa così contraddicendo, all'evidenza, il superiore passo della conversazione in base al quale proprio "dall'eroe dell'antimafia" egli aveva avuto "il rapporto..tutto intero". Ma la dichiarazione più stupefacente è quella resa, in epoca ancor più successiva e cioè in data 27.05.99 ai PM di Palermo, quando, in relazione a contesto diverso inerente le dichiarazioni rese da Benny D'Agostino, il Siino ha affermato di non avere mai conosciuto il m.llo Canale.

Di certo, dunque, non può affermarsi che le dichiarazioni rese dal Siino - almeno nella parte relativa alla vicenda che qui si esamina - siano rivestite dai caratteri della costanza, della reiterazione e della coerenza essendo, di lapalissiana evidenza, che su questo specifico punto il Siino ha mentito o al Pm di Caltanissetta e a quello di Palermo prima, quando ha affermato che l'eroe dell'antimafia era il m.llo Canale, o al PM di Palermo dopo quando ha escluso di averlo mai conosciuto.

Quanto agli ulteriori passi della conversazione sopra riportati, il Meli ha dichiarato che nessun chiarimento fu offerto dal Siino che si esprimeva sempre

in modo sibillino, senza che esso Meli richiedesse maggiori delucidazioni, trattandosi di fatti che esulavano dal suo obiettivo primario e cioè la cattura di latitanti, primo tra tutti Bernardo Provenzano. Anche il Siino non ha fornito alcun elemento di ulteriore chiarimento.

Nella successiva conversazione del 27.05.97, il Siino dopo avere ancora una volta espresso le sue lagnanze per l'assenza di qualsiasi riconoscimento da parte della Procura di Palermo in relazione agli elementi già forniti per la cattura, ad esempio, di Giovanni Brusca, avvenuta nel mese di maggio del 1996, al Meli che lo interrogava sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre quell'Ufficio a tale atteggiamento, così rispondeva:

S.: “ perchè, perchè...sono estremamente pericoloso! Ma lo sanno vero che io sono estremamente pericoloso! Ma no come dicono loro..... lo ho avuto troppe disillusioni!”

Nessuna spiegazione il Siino ha fornito in ordine a tale espressione nel corso del suo interrogatorio del 19.02.98; successivamente, nel corso dell'interrogatorio del 5.05.99, ha spiegato di avere inteso riferire la sua potenziale pericolosità alle conseguenze giudiziarie che sarebbero potute scaturire, a carico di imprecisati personaggi di rilievo, da una sua eventuale collaborazione con l'A.g.: quindi se ne dovrebbe trarre la illogica conclusione che la Procura di Palermo avrebbe inteso, attraverso il mancato riconoscimento di qualsivoglia beneficio processuale, dissuaderlo da qualsiasi scelta collaborativa per i possibili effetti dirompenti di una simile scelta, quasi - dunque - che i magistrati in questione, pur in assenza di personali interessi, non avrebbero inteso disvelare fatti di rilevante gravità di cui sapevano che il Siino era a conoscenza. A parte la riferita illogicità, non può, inoltre, non osservarsi come sia stato del tutto ignorata la espressione “*ma no come dicono loro*”, che sembra, invece, volere sottolineare una concreta ed effettiva pericolosità del Siino ricollegabile a ragioni, tuttavia, diverse - e forse anche più gravi - da quelle paventate dai magistrati.

Nel corso,poi, della successiva conversazione del 3.06.97, l'Ufficiale riferisce al Siino dell'atteggiamento di totale indifferenza assunto dal dott. Lo Forte (*“ un vuosi sentiri..”*), allorchè egli lo aveva informato, per ben due volte, del *“ regalo investigativo”* offertogli dal Siino; le frasi immediatamente seguenti sono risultate, secondo le varie trascrizioni, incomprensibili, ma il Siino ha riferito che i due interlocutori commentarono negativamente il sostanziale rifiuto opposto dal dott. Lo Forte e di essersi, quindi, ulteriormente convinto dell'assenza di qualsiasi apertura nei suoi confronti da parte della Procura di Palermo.

Nel proseguio della conversazione, discutendo dell'appalto relativo alla Fabbrica del Duomo di Monreale e del coinvolgimento in detto appalto dell'imprenditore Catti - De Gasperi, il Siino riprende l'argomento della illecita divulgazione del *“rapportone”*:

Siino:.....quando io so, a febbraio, che c'è il vostro rapporto presentato alla Procura...con tutte queste cose io di colpo vado da quello str..... di Li Pera e ci dico guarda che così, così,così..... tutto a posto! Diamoci da fare...che se esce fuori 'sta... siamo tutti lì! Li Pera chiama De Gasperi, e gli dice che c'è questa cosa.....”

Nel corso dell'interrogatorio del 19.02.98, il Siino ha spiegato di essersi recato, immediatamente dopo il deposito della informativa, da Li Pera, avvertendolo che vi erano i telefoni sotto controllo e che, questi, tramite l'ing. Zito, aveva informato il dott. Catti della TORDIVALLE il quale si era molto preoccupato in considerazione delle innumerevoli telefonate che riceveva; dalla trascrizione della predetta conversazione, risulta - inoltre - che il Siino riferì al Meli che la TORDIVALLE *“era un'impresa che aveva in mano.... incompr...il nulla osta per le... ed era amico intimo di Scalfaro”* e che questi era intervenuto, tramite il Sen. Andreotti, sull'on.le Lima perchè si attivasse per evitare qualsiasi coinvolgimento del Catti: *“ infatti, lui il rapporto che tiene fermo otto mesi.....non fu per salvare me, come dicono loro, ma fu per salvare cattedre alte. Dopodichè, questo fatto chissà come venne fuori...”*. Seguono, quindi, dei

riferimenti a Mori e a De Donno che, durante il riferito interrogatorio del 19 e del 20.02.98, il Siino ha, poi, spiegato nel senso che erano stati i due ufficiali a chiedergli di confermare se fosse stato l'allora Presidente Scalfaro a richiedere l'intervento del Senatore Andreotti per agevolare il Catti e che, di tale colloquio, aveva riferito, in quella occasione, al Meli. Nel medesimo interrogatorio, il Siino ha confermato - tuttavia - che al rapporto non fu dato seguito per diversi mesi a seguito dell'intervento di imprecisati soggetti in favore del dott. Catti la cui impresa *"aveva il nulla osta per le sicurezze"*.

La successiva conversazione del 21.06.1997, dopo talune espressioni di diffidenza del Siino nei confronti della Procura di Palermo, si snoda sulla disponibilità offerta dal Siino ad effettuare dei sopralluoghi su possibili luoghi di interesse investigativo unitamente al Ten. Col. Meli. In tale contesto il Siino afferma:

S.: " Colonnello....lei si deve fidare: lo l'unica cosa che mi scanto è della Procura...per Lei e ...!"

M: " Acchiappiamo Provenzano, e la Procura...."

S.: " Io mi scanto della Procura! La Procura lo sa benissimo! Lo sa perfettoe continuano a rompermi i c.....! A massacrarmi!"

M.: Salverà a Lei ed a sua cognata.

S.: " Senta...massacrano a me ed a mia cognata? Le spiego, nel minuto che massacrano a me ed a mia cognata, io..... e non è interessante per nessuno...soprattutto per me...va bene? Perché io ci dicu " unni iru a finire i littri anonimi, dove ci spiegavano il 1987, tutte cose! Che hanno fatto vedere a me! Che mi hanno portato...che pure ho le copie! E loro se le sono ammucciate, conservate! Ha capito??"

Nessuna spiegazione è stata offerta dal Siino sui passi della conversazione che precedono, neppure nel corso dell'interrogatorio del

5.05.99, benchè, con l'ordinanza di questo Ufficio del 27.01.99, fosse stato espressamente indicata la necessità di richiedergli appositi chiarimenti. Il Meli, dal canto suo (cfr. sit del 4.05.99), ha spiegato che le lettere anonime, cui il Siino faceva cenno, sarebbero degli anonimi dai quali emergeva che il Siino era vittima di estorsione, anonimi mai valorizzati dalla Procura di Palermo che, al contrario, aveva ritenuto il Siino inserito a pieno titolo nella organizzazione mafiosa.

La successiva conversazione del 23.06.1997, si svolge, poi, nel corso di un sopralluogo che i due si accingono a fare in territorio di Enna; dopo il passo relativo all'intimidazione patita dal dott. Lo Forte (*"mio compare Lo Forte"*), di cui si è già detto in precedenza in altro paragrafo, ed ai commenti ad essa relativi, i due interlocutori discutono dei rischi connessi ad un ipotetico incontro con Bernardo Provenzanose. In tale contesto il Siino così si esprime:

" Il problema mio principale è che io... guardi se io mi mittessi in mezzo...ma in mezzo sa che significa??? Che dovrei cominciare a fare i discorsi!!"

Meli: non glielo chiedo neppure io perchè la massacrano!!"

Richiesto, nel corso dell'interrogatorio del 5.05.99, di chiarire il significato delle superiori espressioni, il Siino non ha offerto, di fatto, alcuna spiegazione spostando, abilmente in verità dato che lo stesso PM non lo ha rilevato, il discorso sul timore che la Polizia di Stato potesse scoprire il suo rapporto confidenziale con i Carabinieri, argomento - questo - ben lontano da quello oggetto del chiesto chiarimento. Nessuna altra utilità ha, inoltre, apportato, sul punto, l'interrogatorio del Meli che ha dichiarato che il Siino non spiegò - neppure in quella occasione - cosa di concreto intendesse riferirsi.

In altro passo della conversazione, poi, si legge:

" Questo veramente, Lipari è stato veramente l'eminenza grigia di tutti questi!! Perchè veramente è uno con...un cornutazu era...non è che ci pare

che era...della situazione! L'eminenza grigia erano lui, Nino Buscemi (il costruttore) e Cinà. Cinà l'arrestarono e rimasero loro due...; Buscemi il costruttore che non è...è praticamente quello il famoso discorso di Martelli e compagnia varia... dei Ferruzzi e compagnia! Però non lo hanno toccato mai i cornuti della Procura! picchi???mah! con tutti i pentiti, con tutte le situazioni, con tutte quelle cose perchè ...giustamente attaccare Angelo Siino è facile perchè praticamente non c'è nessuna situazione!! Siccome là si scantano....questo è il problema!!!

Il Siino, già nel corso del suo interrogatorio del 19.02.98, ha spiegato che lamentava che sia i Ferruzzi che i Buscemi non erano stati mai destinatari di incisive iniziative giudiziarie da parte della Procura di Palermo nonostante le diverse acquisizioni probatorie in proposito; analoga spiegazione ha fornito nel successivo interrogatorio del 5.05.99 senza, tuttavia, offrire alcun chiarimento sulla espressione, che avrebbe certamente meritato maggiore approfondimento, “*siccome là si scantano...questo è il problema*”, espressione che, stando al tenore letterale delle frasi, appare riconducibile ai magistrati palermitani rimasti inerti - a dire del Siino - sia nei confronti dei Buscemi che dei Ferruzzi. Anche l'audizione del Ten. Col. Meli si è rivelata priva di utilità probatoria in quanto l'Ufficiale ha riferito che il Siino si era limitato a far solamente intuire che il Buscemi fosse “intoccabile” senza, tuttavia, spiegarne le ragioni.

Su tali passi delle conversazioni intrattenute con il Ten. Col. Meli e su altri che presentano aspetti di rilevanza ai fini che qui interessano, si ritornerà successivamente.

Vanno, invece, a questo punto esaminate le dichiarazioni rese, in relazione alla vicenda in esame, da Giuseppe Li Pera, rappresentante per la Sicilia della società RIZZANI - DE ECCHER.

5) DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE LI PERA ALL'A.G.:

Il Li Pera ha iniziato, invero, a collaborare con l'A.G. di Catania, in persona del sostituto procuratore dott. Felice Lima, titolare, presso la Procura della Repubblica di quella città, di un procedimento penale scaturito dalla trasmissione a quella A.G., dalla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo, di un anonimo relativo alla illecita manipolazione di un pubblico appalto svoltosi sul territorio catanese .

Giova ricordarlo perchè, anche in relazione alla trasmissione di tale anonimo, si sono addensati dubbi sulla correttezza dell'operato del De Donno e perchè, proprio a cagione di quella indagine, nacquero profondi attriti con la Procura della Repubblica di Palermo che lamentò di non essere stata, tempestivamente, informata dell'inizio della collaborazione del Li Pera, nonostante lo stesso fosse già in stato di detenzione in virtù del provvedimento coercitivo emesso proprio dall'A.G. di Palermo. Tali frizioni determinarono un'ispezione ministeriale sia presso gli Uffici Giudiziari di Palermo che presso quelli di Catania ed, inoltre, un procedimento penale ed uno disciplinare nei confronti del De Donno, conclusisi - entrambi - in modo allo stesso favorevole (cfr. provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma in data 26.03.94 in Faldone IV degli atti successivi all'ordinanza del 27.01.99 nel proc. n. 958/98 R. Gip nonchè richiesta di archiviazione del Pm presso il Tribunale di Roma del 24.11.1993, allegata alla memoria del Pm in sede del 2.12.98).

Va, tuttavia, per completezza espositiva, rilevato che, della trasmissione dell'anonimo in questione, la Procura della Repubblica di Palermo fu, in realtà, tempestivamente informata e che tale circostanza risulta documentalmente provata dalla dicitura "*per ricevuta*" in data 12.05.92, a firma del dott. Lo Forte, apposta in calce alla annotazione del ROS datata 6.05.92, con la quale si comunicava a quella A.G. la trasmissione - avvenuta il precedente giorno 3 - del citato anonimo all'A.G. catanese (cfr. nota del ROS in data 6.05.92

allegata, in copia, alla memoria del Pm in sede del 2.12.98), sicchè era di facile intuizione ritenere che l'A.G. avesse iniziato a svolgere delle indagini sul contenuto di quell'anonimo.

Quanto alla circostanza che dell'inizio di tale collaborazione fosse stata o meno informata la Procura di Palermo, si rinvia alle considerazioni che si esporranno nell'esaminare, in apposito successivo paragrafo, l'aspetto inerente gli incontri tra il De Donno ed il dott. Scarpinato e tra il dott. Borsellino ed il Gen.le Mori, fermo restando che nessuna informazione di carattere ufficiale risulta, effettivamente, inoltrata alla Procura della Repubblica di Palermo.

Tanto premesso, in relazione alle dichiarazioni del Li Pera - avuto riguardo a quelle in atti -, si osserva che, nel corso del primo interrogatorio reso al Pm di Catania in data 13.06.92 (volume XXIII), egli riferì del sistema di illecita manipolazione degli appalti, informando, al contempo, il magistrato procedente della pendenza, innanzi all'A.G. di Palermo, del procedimento a suo carico e riferendo, altresì, della ritenuta marginalità della sua posizione rispetto a quella del suo titolare Claudio De Eccher; riferì, inoltre, il Li Pera di avere richiesto, tramite i suoi difensori, di essere sentito dai magistrati di Palermo, ai quali si era reso disponibile a svelare tutti i meccanismi illeciti di manipolazione dei pubblici appalti, ma di avere saputo dagli stessi suoi legali che i predetti non erano interessati a tale sua disponibilità, ritenendo trattarsi di mera strategia difensiva. Nessuno specifico elemento di accusa risulta, quindi, verbalizzato nei confronti dei magistrati odierni indagati in quella occasione così come negli interrogatori immediatamente successivi.

Le prime dichiarazioni direttamente coinvolgenti l'operato dei magistrati di Palermo sono, infatti, quelle rese, in data 20.07.92, al Capitano De Donno che procedeva all'interrogatorio su delega del dott. Lima: solamente in quella data, il Li Pera riferì di avere appreso dal suo difensore, avv. Salvo , nel corso del colloquio di alcuni giorni prima (che si è accertato essere stato quello del 4.07.92) dell'imminente deposito, da parte dei PM di Palermo, della richiesta di archiviazione per i dirigenti della RIZZANI DE ECCHER ed altri titolari di imprese coinvolte nella indagine del ROS; che il citato professionista gli aveva

confidato che erano stati esclusi dall'azione giudiziaria i soggetti che godevano di adeguate protezioni politiche e che i dottori Lo Forte e Pignatone, ben consapevoli della sua sostanziale estraneità, avevano dovuto assumere quelle iniziative perchè, in realtà, pressati dai Carabinieri; che nulla si poteva fare per migliorare la sua posizione processuale e che, comunque, andava evitata qualsiasi scelta collaborativa con l'A.G., in quanto rivelare l'intero sistema che presiedeva alla gestione dei pubblici appalti avrebbe determinato conseguenze inimmaginabili; che la Rizzani De Eccher era disponibile ad offrirgli tutto l'aiuto economico di cui necessitava e che, a tal fine, era pronta ad acquistare fittiziamente taluni suoi locali, offerta che egli aveva rifiutato;

aggiungeva, ancora, nel corso del riferito atto istruttorio, il Li Pera di avere appreso dal suo difensore, avv. Michele Vizzini, che il dott. Pignatone - nonostante la richiesta in tal senso formulatagli a mezzo del citato legale - non era disponibile ad interrogarlo e che il menzionato avv. Vizzini, tuttavia, aveva precisato che a nulla potevano valere gli incontri svoltisi tra i legali della De Eccher ed il dott. Lo Forte, presso l'abitazione di quest'ultimo, in quanto la posizione dei dirigenti della società e quella di esso Li Pera erano strettamente connesse; riferiva, poi, che l'avv. Salvo aveva confidato anche a suo fratello che gli arresti erano stati determinati dalle pressioni dei Carabinieri.

Successivamente, in data 27.08.92, il Li Pera dichiarava di avere appreso della esistenza di una indagine sulla società di cui era dipendente, già nel mese di settembre del 1990, dal suo titolare Claudio De Eccher, il quale, a sua volta, tale notizia aveva appreso in ambienti del Ministero dell'Interno; che, successivamente, nei primi giorni del mese di marzo del 1991, tale Santo Schimmenti gli aveva mostrato un elenco comprendente circa 40 soggetti che avrebbero potuto essere destinatari di imminenti provvedimenti restrittivi riferendogli, al contempo, che alcuni avvocati di Palermo avevano addirittura avuto anticipatamente anche la copia del rapporto; che dall'avv. Salvo - già prima del suo arresto - aveva appreso che il dott. Lo Forte aveva consegnato

una copia del rapporto, poco tempo dopo che esso era stato depositato in Procura, all'avv. Restivo, difensore del Siino.

Nel corso del successivo interrogatorio del 14.10.92, il Li Pera precisava che il suo legale, avv. Salvo, nel corso del colloquio del 9.09.92, gli aveva specificato che, materialmente, il rapporto era stato consegnato all'avv. Restivo dal dott. De Francisci che lo aveva, a sua volta, ricevuto dal dott. Lo Forte; che era voce corrente quella secondo cui l'unico modo per evitare gli arresti era intervenire sul dott. Giammanco per il tramite dell'on.le D'Acquisto e che, in seguito, lo stesso avv. Salvo ed il suo coimputato Vito Buscemi - che secondo il citato legale si era in effetti rivolto al detto uomo politico - gli avevano fornito tale suggerimento.

Nel corso,poi, del primo interrogatorio reso al Pm in sede in data 11.11.1992(VOLUME XXIII), il Li Pera riferiva di avere appreso, già nei primi giorni del mese di marzo del 1991,della esistenza della indagine del ROS da tale Schimmenti della Sicil Bitumi di Misilmeri, da Siino e da un'altra persona di cui asseriva di non ricordare il nome; che, in considerazione della sicura attendibilità delle notizie riferitegli, egli, con l'aiuto della sua segretaria, tale Lunetta, aveva distrutto taluni documenti compromettenti custoditi nel suo ufficio di Caltanissetta; che era diffuso, a Palermo, un elenco di circa 40 - 50 nominativi di soggetti coinvolti in un corposo rapporto che si sapeva essere stato redatto da Mori e da De Donno; che si conoscevano anche taluni degli specifici episodi scandagliati dagli organi di p.g., e tra essi la vicenda inerente una gara di appalto svoltasi a Pantelleria ed una riunione, tenutasi presso gli uffici palermitani della Tor Di Valle, sugli appalti SIRAP; che, nell'elenco era ricompreso il nome di Marina Bonazza che egli solo aveva individuato come la madre di Claudio De Eccher ;

ribadiva,ancora, il Li Pera di avere saputo dal suo legale, avv. Michele Vizzini, che i magistrati di Palermo non erano disposti a sottoporlo ad un nuovo interrogatorio, come da egli stesso richiesto, in quanto il dott. Pignatone era

molto legato al dott. Giammanco, era uomo di potere ed inoltre il di lui padre era il Presidente di uno dei due enti pubblici, azionisti della SIRAP.

Successivamente, in data 12.11.92 (Volume XXIII), il Li Pera aggiungeva che l'avv. Vizzini aveva narrato, sia a lui che a suo fratello, di taluni incontri tra il dott. Lo Forte ed i legali della Rizzani, avvocati Fabbri, Gullo e Venturi, svoltisi presso l'abitazione del magistrato; che l'avv. Salvo, nel riferirgli della consegna della informativa all'avv. Restivo ad opera di taluni magistrati, non aveva, in realtà, menzionato il dott. Lo Forte ma che egli stesso aveva ritenuto che vi fosse un implicito riferimento a quel magistrato perchè il legale, quando accennava genericamente al PM che conduceva l'inchiesta, di solito si riferiva al menzionato magistrato; che, ancor più successivamente, l'avv. Salvo gli aveva meglio specificato che l'informativa era stata consegnata all'avv. Restivo dal dott. De Francisci, amico intimo del legale, *“ con l'accordo della corrente Lo Forte - Giammanco”*.

In data 16.03.1993 (Volume XXIII), riferiva, poi, al Pm in sede dell'esito del confronto cui era stato sottoposto, nell'ambito del procedimento pendente innanzi all'A.G. di Palermo, con l'ing. Zito, capo area in Sicilia della società TORDIVALLE ed ancora di talune registrazioni di conversazioni ambientali operate dalla di lui moglie in occasione di due incontri dalla stessa avuti con l'avv. Salvo, l'avv. Fabbri, legale della Rizzani - DE Eccher e con lo stesso Claudio De Eccher presso lo studio del medesimo avv. Fabbri.

In data 25.06.1993, richiesto dal Pm in sede (FALDONE X) di riferire quanto a sua conoscenza sul presunto versamento della somma di due miliardi al dott. Giammanco, circostanza già rappresentata all'A.G. dal collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese il quale l'aveva appresa da tale Simone Benenati, si avvaleva della facoltà di non rispondere; confermava, quindi, di avere saputo del deposito del rapporto ben prima della emissione dei provvedimenti restrittivi e, ad ulteriore riprova, ribadiva di avere distrutto, subito dopo tali notizie ed alla presenza della sua segretaria, taluni documenti compromettenti .

Ancora, in data 13.05.1994 (Volume III) ribadiva al Pm in sede le precedenti dichiarazioni del giugno 1993; per la prima volta, poi, dichiarava di avere effettivamente conversato più volte con il Benenati, suo compagno di detenzione, della sua vicenda processuale e di avere appreso in carcere della consegna della somma di due miliardi al dott. Giammanco senza, tuttavia, fornire ulteriori chiarimenti in dipendenza - secondo quanto dallo stesso riferito - della intrapresa collaborazione con l'A.G. di Palermo.

Successivamente, il 27.05.1994 (volume III), confermava, ancora una volta, le precedenti dichiarazioni in ordine alla illegittima conoscenza della informativa, fissando come data certa quella del 28.02.1991 così ricostruita, con sufficiente certezza, a seguito dei confronti con Claudio De Eccher e l'ing. Zito svoltisi innanzi all'A.G. di Palermo tra il mese di marzo e quello di giugno del 1993; aggiungeva, poi, di avere effettivamente appreso, nel periodo gennaio - marzo 1992, da Simone Benenati dell'illecita dazione della somma di due miliardi ai dottori Giammanco, Lo Forte, Pignatone ed al Gip dott. La Commare, precisando di avere saputo, sempre dal Benenati, che la somma in questione era stata trasferita all'estero per il tramite di un figlio del dott. Giammanco che lavorava negli Stati Uniti; di avere avuto ulteriore conferma di tale illecita dazione di denaro dall'avv. Salvo il quale, nel corso di un colloquio svoltosi presso il carcere dell'Asinara, aveva commentato che si era trattato di soldi spesi bene, atteso l'esito della vicenda per i dirigenti della De Eccher e della Tor di Valle nei cui confronti era stata formulata la richiesta di archiviazione; che, in precedenza, invece lo stesso avv. Salvo, allorchè egli gli aveva riferito di avere saputo di incontri conviviali tra il dott. Lo Forte ed i legali della Rizzani De Eccher, pur confermando il dato storico, non aveva fatto cenno a dazioni di denaro aggiungendo, anzi, che forse potevano esservi state solo delle promesse di incarichi extragiudiziari o di carriera.

Precisava, ancora, il Li Pera che la circostanza della riferita dazione di denaro gli era stata confermata anche da Giovanni Drago (vedi faldone XVI con dichiarazioni Drago che ha, tuttavia, smentito la circostanza) e di non

avere riferito in precedenza tali fatti all'A.G. nissena per il timore di possibili ritorsioni da parte dei magistrati di Palermo nell'ambito del processo ancora pendente a suo carico.

In data 27 giugno 1994, il Li Pera inviava, inoltre, alla Procura in sede una memoria con la quale, ancora una volta, ribadiva le precedenti dichiarazioni, illustrando le ragioni per le quali era pervenuto al convincimento di avere patito un trattamento discriminatorio rispetto al suo titolare e protestava la sua assoluta estraneità agli ambienti mafiosi.

Risentito a seguito della riapertura dei procedimenti già archiviati, il Li Pera, in data 24.11.1997 (Volume III) ribadiva, anche attraverso apposita memoria, la sua convinzione di essere stato vittima di una macchinazione, ordita ai suoi danni al fine di favorire taluni imprenditori e taluni esponenti politici i quali, attraverso promesse di favori e dazioni di denaro, avevano comprato il consenso giudiziario. Ricostruiva, quindi, l'intera vicenda oggetto della presente indagine affermando, tra l'altro, in particolare:

- di avere, alla fine del mese di febbraio del 1991, saputo non soltanto del deposito della informativa ma anche dei due specifici episodi che lo coinvolgevano in prima persona: il primo, risalente al 1989, relativo all'aggiudicazione di una gara di appalto nel comune di Petralia, in relazione al quale egli stesso ed il Siino, per conto delle rispettive imprese, avevano chiesto all'ing. Zito di evitare che la TORDIVALLE presentasse ricorso in via amministrativa avverso la sua esclusione dalla detta gara ed il secondo inerente la manipolazione di una gara di appalto svoltasi nell'isola di Pantelleria;

- che egli, la mattina del 28 febbraio, si era incontrato a Palermo con l'ing. Zito della Tordivalle e con Vito Buscemi della Edilscavi, mentre la stessa sera aveva incontrato Angelo Siino il quale, preoccupato dei possibili imminenti arresti, dalla sua utenza cellulare aveva telefonato ad un imprecisato "dottore", che gli aveva assicurato che l'informativa era ancora in Procura, sicchè nessun

provvedimento restrittivo era imminente; che, nel corso del riferito incontro, ciascuno dei presenti era in possesso di un elenco manoscritto contenente una lista di 44 nominativi, tra i quali era ricompresa anche tale Bonazza che soltanto esso Li Pera aveva saputo individuare nella madre del suo titolare Claudio De Eccher;

- di non ricordare se il primo ad informarlo era stato, effettivamente, il Siino o se egli aveva, piuttosto, ricevuto la prima informazione da un suo collega di una impresa agrigentina, di cui, tuttavia, dichiarava di non intendere rivelare l'identità, trattandosi di soggetto mai lambito da indagini giudiziarie;

- che tra il mese di ottobre e quello di novembre del 1991, l'avv. Salvo, durante uno dei colloqui avuti all'Ucciardone, lo aveva informato che anche taluni legali avevano avuto anticipatamente la informativa dall'avv. Restivo, cui era stata consegnata dai dottori Lo Forte e Pignatone i quali l'avevano, a loro volta, ricevuta dai Carabinieri.

Infine, dalla memoria depositata al Pm in data 24.11.1997 (cfr. Faldone IX) emerge, ancora una volta, che il Li Pera aveva appreso dall'avv. Salvo del ruolo svolto dal dott. De Francisci (cfr. pag.53 memoria) e che, già nel settembre - ottobre 1990, esso Li Pera era stato, già, informato dal suo titolare della esistenza di una indagine sulla Rizzani - De Eccher (cfr.pag. 90 memoria).

Così ricostruita la successione cronologica delle dichiarazioni del LI Pera, va osservato che esse, già nell'originario procedimento, erano state smentite dai suoi legali Avvocati Salvo e Vizzini (cfr. sit del 30.11.92 per Vizzini, 22.12.92 e 15.12.94 per Salvo, in Faldone VIII), nelle parti in cui costoro erano stati direttamente chiamati in causa, l'avv. Salvo come colui che aveva riferito al Li Pera della illecita diffusione del rapporto del Ros, e l'avv. Vizzini come colui che aveva riferito al Li Pera di incontri tra il dott. Lo Forte, presso l'abitazione di quest'ultimo, con i legali della Rizzani - De Eccher esprimendo, inoltre, giudizi poco commendevoli nei confronti del dott. Pignatone; i due legali hanno, infatti,

concordemente escluso di avere mai adombrato sospetti sui magistrati di Palermo, pur dando atto della non condivisione della impostazione giuridica data alla intera vicenda dai magistrati inquirenti.

Ma ulteriore smentita - di pregnanza certamente maggiore avuto riguardo alla assoluta prevedibilità dell'atteggiamento prudenziale tenuto dai due legali - è pervenuta anche dal fratello del Li Pera, che questi aveva indicato come persona alla quale l'avv. Vizzini aveva parimenti riferito degli incontri tra i legali della Rizzani De Eccher ed il dott. Lo Forte. Antonio Li Pera, invero, nelle sit del 4.12.92 e del 19.01.93 (in volume trasmesso al Gip in data 9.07.98 per l'unione agli atti) ha negato di avere mai avute riferite simili confidenze dall'avv. Vizzini, così come ha escluso di avere mai appreso dall'avv. Salvo che gli effettuati arresti, compreso quello del fratello, erano stati il frutto delle pressioni asseritamente operate dai Carabinieri sulla Procura di Palermo.

Pur in presenza di tali smentite e di taluni aspetti di incostanza che appaiono rilevabili dalle dichiarazioni del Li Pera, tuttavia, va osservato come, alla luce delle successive acquisizioni processuali (cfr. dich. Siino, Brusca, ing. Zito etc.), non si possa pervenire ad una valutazione di generale ed assoluta inaffidabilità del Li Pera, potendo ritenersi dato processuale certo, ad esempio, quello - che il Li Pera ebbe a rivelare per primo - della illecita divulgazione di notizie riservate e della intera informativa del Ros dei Carabinieri del febbraio del 1991. Anche altre circostanze desumibili dalle predette dichiarazioni, inerenti il presente procedimento, possono ritenersi provate ed inducono a ritenere che il Li Pera possa avere, effettivamente, ricevuto dai suoi legali confidenze e manifestazioni di giudizio tali da indurlo nel convincimento di essere vittima di una sorta di persecuzione giudiziaria, determinata dalla necessità di tutelare gli interessi dei soggetti di maggiore rilievo dell'indagine svolta dal ROS. Innanzi tutto, invero, non va dimenticata la osservazione, ricorrente nelle dichiarazioni del Li Pera, secondo la quale molte delle intercettazioni telefoniche, poste a fondamento del provvedimento restrittivo a suo carico, riguardavano conversazioni che egli stesso aveva avuto con il suo

titolare o con altri dirigenti della società, dalle quali si poteva - secondo il Li Pera - agevolmente desumere la piena consapevolezza dello stesso De Eccher circa la non liceità dei meccanismi attraverso i quali si perveniva alla illecita aggiudicazione dei pubblici appalti sicchè, essendo il dato riferito di carattere documentale, ben poteva avere ingenerato nel Li Pera la convinzione di essere stato vittima di una ingiustificata disparità di trattamento, non apparendo dallo stesso, certamente, pretendibile una corretta valutazione di carattere tecnico - giuridico sulla concreta configurabilità, a carico dei predetti, del reato associativo di tipo mafioso o di altre ipotesi di reato astrattamente configurabili sulla base delle citate intercettazioni telefoniche. In simile contesto psicologico, vanno- inoltre- inseriti taluni elementi, riferiti dal Li Pera, che pure hanno trovato precise conferme processuali e che presentano profili di inusuale singolarità: al riguardo, ci si intende qui riferire alla circostanza che il Li Pera, in data 20.07.92 - quando egli nulla poteva sapere al riguardo, essendo il suo deposito avvenuto proprio in quella data - ebbe a riferire, nel corso del suo interrogatorio, di avere appreso dall'avv. Salvo, nel corso del precedente colloquio del 4 o del 9 luglio, dell'imminente deposito della richiesta di archiviazione nei confronti del suo titolare. La circostanza ha, nei termini in cui essa è stata riferita, un suo fondamento di verità, posto che alla data del 9 luglio, la detta richiesta di archiviazione non era stata neppure ultimata, risultando essa redatta in data 13 luglio 1992, sicchè, al di là della apparente inusualità di tale preventiva conoscenza da parte del citato professionista, essa comprova la veridicità della narrazione del Li Pera sul punto. Inoltre anche lo stesso legale, nel corso della sua audizione innanzi al Pm del 15.12.1994, non ha escluso di avere potuto assecondare il convincimento del Li Pera circa la possibile volontà della Procura di Palermo di evitare il coinvolgimento nelle indagini anche di influenti uomini politici.

Va, ancora, detto che, alla luce delle acquisizioni processuali in atti, risulta, peraltro, verosimile e credibile l'invito formulato dall'avv. Salvo al Li Pera ad astenersi da qualsiasi forma di collaborazione con l'A.G.: di tale effettiva preoccupazione da parte degli altri indagati a piede libero, si rinviene conferma,

in primo luogo, nelle dichiarazioni di Giuseppe Marchese del 16.04.93, secondo le quali tale Fedele Battaglia, anch'egli all'epoca detenuto unitamente al Li Pera, aveva fatto pervenire all'esterno della struttura carceraria la notizia di tale possibile pericolo ricevendo, poi, assicurazione che "dall'esterno" avrebbero cercato di impedire il verificarsi di tale evento; ed a tali dichiarazioni potrebbe, persino, ricollegarsi l'episodio delle intimidazioni patite all'interno del carcere ad opera di tale Francesco Adelfio, e di cui ha riferito lo stesso Li Pera in data 20.07.92, dichiarazioni in relazione alle quali il Pm in sede ha operato stralcio degli atti già nell'ambito dell'originario procedimento, ritenendo la propria incompetenza territoriale.

Ed ulteriori singolari iniziative, volte verosimilmente a scongiurare il paventato pericolo della possibile collaborazione del Li Pera, si desumono a chiare note dalle intercettazioni ambientali operate dalla moglie del Li Pera presso lo studio dell'avv. Fabbri, legale della Rizzani De Eccher. Dalle stesse, inerenti colloqui avvenuti, su iniziativa dei legali della Rizzani (secondo quanto riferito dalla moglie del Li Pera), dopo la presentazione della richiesta di archiviazione del 13.07.92, emerge, infatti, una stupefacente generosità della società Rizzani - De Eccher nei confronti del Li Pera, ancor più stupefacente se solo si considera che il De Eccher si era difeso, nel corso del procedimento, affermando che il Li Pera si era arrogato ampi spazi di autonomia mai riconosciutigli dalla impresa e che, proprio per tale ragione, l'impresa, già prima del deposito della informativa, era pervenuta alla decisione di licenziarlo (cfr. relazione della Procura di Palermo al CSM del 7.12.92) ed ancora che tali generose iniziative venivano assunte, inoltre, dopo il deposito della richiesta di archiviazione nei confronti del De Eccher ed altri.

I predetti incontri, registrati dalla moglie del Li Pera, all'insaputa dei suoi interlocutori, sono avvenuti, invero, poco prima della data fissata per l'inizio del dibattimento di primo grado (19.10.1992). Dalle trascrizioni relative al primo incontro, svoltosi tra l'avv. Fabbri e la sig.ra Stella, si ricava l'impegno della società, espresso per il tramite del detto legale, ad assumere tutti gli oneri delle

spese legali del Li Pera oltre a quelle già sostenute (*dieci milioni all'avv. Salvo, due milioni al consulente d'ufficio*), a continuare a corrispondere al Li Pera lo stipendio, ad assicurare al medesimo Li Pera, una volta definita la vicenda processuale, la prosecuzione del rapporto di lavoro all'estero.

Ed ancora, emerge che i legali della Rizzani offrivano la loro piena disponibilità ad incontrarsi, a Roma, a spese della società, con i legali del medesimo Li Pera per qualche giorno, onde poter compiere un proficuo studio degli atti processuali, e concordare la linea difensiva del predetto in considerazione del fatto che altri dirigenti e funzionari della medesima Rizzani erano stati citati come testimoni; la società, inoltre, offriva, in quella occasione, alla sig.ra Stella il rimborso delle spese di viaggio per andare a trovare il marito al quale rappresentare le riferite disponibilità, sollecitando, tuttavia, che tale ulteriore colloquio con il coniuge avvenisse prima dell'inizio del dibattimento all'evidente fine, quindi, di non ulteriormente irrigidire il detenuto.

Al secondo incontro, svoltosi in data 5.10.92, risulta presente, personalmente, anche Claudio De Eccher il quale rinnovava le offerte già formulate dai suoi legali purchè il Li Pera si impegnasse ad un profondo studio degli atti processuali, ed i di lui legali ad uno studio degli atti congiunto con i legali della Rizzani.

Dalla mera lettura delle trascrizioni delle menzionate intercettazioni ambientali, si evince la assoluta ed evidente singolarità delle iniziative assunte dalla Rizzani De Eccher e sorge il fondato sospetto che esse fossero, in realtà, volte a neutralizzare eventuali intenti collaborativi del Li Pera (cfr. sul punto anche sit avv. Salvo del 15.12.94), nella consapevolezza che da una simile temuta scelta sarebbero potute derivare conseguenze pregiudizievoli per i titolari della stessa società, in relazione ai quali, tuttavia, il procedimento era stato già definito favorevolmente con la richiesta di archiviazione. Tale sospetto assume carattere di concretezza se lo si correla, da un lato, all'invito formulato dall'avv. Fabbri alla sig.ra Stella a non telefonargli dalla di lei abitazione e a non riferire ad alcuno di tali incontri e, dall'altro, alla tempestiva partenza dell'avv.

Salvo, legale del Li Pera, per Pianosa - ove questi era detenuto - immediatamente dopo che, alla prima udienza fissata per il dibattimento di primo grado, l'imputato, benchè detenuto, non era comparso, temendo - secondo quanto riferito dal legale in data 22.12.92 - che lo stesso potesse essere stato oggetto di violenze fisiche ed intendendo il detto legale *"assicurarsi del suo (del Li Pera) stato di salute"*. Risibile appare tale offerta spiegazione, apparendo più verosimile che il menzionato professionista abbia inteso personalmente verificare se la mancata traduzione potesse o meno rappresentare il segno di una intervenuta collaborazione con l'A.G..

Tutti tali elementi supportano il convincimento che il Li Pera non sia soggetto del tutto inaffidabile, anche se talune delle specifiche circostanze dallo stesso riferite sulla vicenda in esame sono state smentite dalle ulteriori acquisizioni probatorie o non sono state adeguatamente riscontrate come quella inerente la telefonata ad un imprecisato "dottore", asseritamente effettuata dal Siino, e di cui si riferirà nel paragrafo successivo.

6) ESITO ACQUISIZIONE TABULATI IN RELAZIONE ALLA TELEFONATA, INDICATA DAL LI PERA NEL 1997, A SOGGETTO INDIVIDUATO CON IL TITOLO DI “DOTTORE”:

Dal raffronto - secondo la loro successione cronologica - tra le soprariportate dichiarazioni del Li Pera, balza all'evidenza che, solamente nel 1997, nel corso del nuovo interrogatorio, la cui necessità era ovviamente scaturita dalla riapertura dei procedimenti in precedenza già archiviati, il Li Pera ha riferito un dato fattuale mai rivelato in precedenza, e cioè che il Siino, nel corso del loro incontro, avrebbe effettuato, dalla sua utenza cellulare, una telefonata ad un imprecisato “*dottore*”, dal quale avrebbe ricevuto rassicurazioni sulla non imminenza dei temuti provvedimenti restrittivi.

Essendo tale dato suscettibile di accertamento obiettivo, risultando dagli atti processuali che, nella immediatezza degli arresti del luglio 1991, erano stati sequestrati dal Pm di Palermo i tabulati relativi alle utenze cellulari in uso al Siino, si sono disposti gli accertamenti consequenziali che tuttavia hanno avuto esito negativo.

Deve, tuttavia, premettersi che, sulla scorta delle risultanze processuali, non appare possibile stabilire - con assoluta certezza - il giorno esatto in cui sarebbe avvenuto l'incontro Siino - Li Pera.

Ed infatti, più volte il Li Pera ha affermato che tale incontro sarebbe avvenuto il 28 febbraio 1991, precisando, tuttavia, che tale specifica indicazione scaturiva dalla ricostruzione operata, unitamente allo Zito, nel corso del confronto svoltosi, in data 3.03.1993, innanzi al Pm di Palermo. Dal verbale del relativo atto istruttorio (cfr. Volume IX atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del 1998) si ricava, secondo la ricostruzione operata dallo Zito e non esclusa dal Li Pera, che l'incontro tra quest'ultimo e lo Zito avvenne la mattina successiva all'incontro avvenuto con il Siino e che lo Zito, data la gravità della notizia appena appresa, partì nella stessa giornata per Roma onde

avvertire il dott. Catti, titolare della TORDIVALLE, il quale avrebbe poi dovuto, a sua volta, informare anche il De Eccher, titolare della Rizzani.

Lo Zito ha precisato che, in quella occasione, trovò in corso, presso la TORDIVALLE, il Consiglio di Amministrazione nel quale egli stesso fu nominato Direttore Tecnico. Nel corso dell'atto istruttorio, i due convennero che si era trattato del periodo 25 - 28 febbraio ed il Li Pera, inoltre, aggiunse di ricordare che lo Zito era partito, data la delicatezza della questione, di giovedì e non di venerdì come era, al contrario, solito fare.

Orbene, posto che il rapporto del ROS fu depositato in data 20 febbraio 1991 - mercoledì -, l'incontro Zito - Li Pera e la contestuale partenza del primo per Roma dovrebbe, quindi, essere avvenuta o il giovedì 21 o il giovedì 28 febbraio, con la conseguenza che l'incontro Siino - Li Pera, che secondo tale versione sarebbe avvenuto la sera precedente, dovrebbe essere avvenuto la sera del 20 o del 27 febbraio.

A seguito delle indagini suppletive disposte da questo Ufficio, si è acquisito il verbale del Consiglio di Amministrazione della TORDIVALLE da dove risulta, però, che la formale nomina dell'ing. Zito a Direttore Tecnico avvenne nella seduta del 12 marzo 1991, sicchè o il ricordo dello Zito è fallace ovvero l'incontro Siino - Li Pera è avvenuto la sera dell'11 marzo 1991, a meno di non ritenere - come riferito dallo stesso Zito (cfr. dichiarazioni al PM in sede del 26.04.99 in Volume II degli atti successivi all'ordinanza gip del 27.01.99) che la decisione sulla sua nomina fu assunta nel corso di un Consiglio di Amministrazione precedente per essere, successivamente e solamente, ratificata nella seduta del 12.03.91. Lo Zito, invero, anche nel recente interrogatorio ha - infatti - ribadito di essere stato avvertito dal Li Pera il 28 febbraio 1991, e di avere - quindi - informato, nella stessa giornata, sia il Catti che il De Eccher.

Va, pure dato atto che, poichè sia il Siino, nel corso delle sue dichiarazioni al Pm in sede del 26.11.1997, che lo Zito, per averlo appreso dal Li Pera (cfr.

verbale del 26.04.1999), hanno fatto riferimento ad una particolare connotazione meteorologica che avrebbe caratterizzato il menzionato incontro Siino - Li Pera, e cioè un violento temporale (del quale - per vero - lo Zito ha dichiarato di non avere avuto sentore a Palermo), il Pm ha proceduto ad acquisire, presso le stazioni metereologiche di Enna, Gela e Boccadifalco, essendone Caltanissetta priva (cfr. Volume III atti successivi all'ordinanza di questo Ufficio del 27.01.1999), i dati meteo delle giornate di interesse, dai quali è, tuttavia, emerso che in nessuna delle possibili date di incontro (27 e 28 febbraio, 11 e 12 marzo) ebbe a verificarsi quel violento temporale cui si è fatto prima cenno. Risulta, tuttavia, che la stazione meteorologica di Gela, nelle serate del 27 e 28 febbraio, ha registrato degli scatti pluviometrici e parimenti la stazione di Enna in relazione alla giornata del 12 marzo.

Va, altresì, evidenziato che, nonostante l'ALITALIA non conservi più i dati identificativi dei passeggeri relativi all'anno 1991 (cfr. note DIA del 26.04 e del 12.05.1999 in Volume III atti successivi all'ordinanza Gip del 27.01.99), sulla base della documentazione acquisita presso il Consorzio CEMPES, ed in particolare del resoconto presentato dalla Agenzia di Viaggio Conca d'Oro e della pezze giustificative presentate dallo Zito ai fini del rimborso delle spese sostenute (cfr. Nota DIA del 12.05.99 già citata), è stato possibile accertare che a favore dello Zito sono stati emessi, nel periodo di interesse, i seguenti biglietti aerei: Palermo - Roma del 28.02.91 (giovedì) per il volo delle ore 19 , Palermo - Roma dell'1.03.91 (venerdì) delle ore 16,40 e PA-ROMA del 14.03.1991 (giovedì) per il volo delle ore 19.

Tra le pezze giustificative prodotte dallo Zito ai fini del detto rimborso, risultano - inoltre - degli scontrini relativi al pagamento del parcheggio per autovetture dell'aeroporto Roma - Fiumicino ed, in particolare, uno scontrino, rilasciato in data 1° marzo 1991 (venerdì), alle ore 18, orario - questo - pienamente compatibile con quello dell'arrivo del volo in partenza da Palermo alle ore 16, 40 e per il quale, come già si è detto, risulta essere stato emesso il relativo biglietto aereo.

E' pur vero che, dalla ulteriore documentazione esaminata, è agevole desumere che lo Zito ha frequentemente viaggiato in date diverse da quelle dei biglietti emessi, ma lo scontrino del posteggio per autovetture del 1° marzo 1991, in uno al biglietto aereo di pari data, attestano, con sufficiente certezza, che lo Zito in quella data ed a quell'orario si trovava a Roma. E se, dunque, lo Zito si recò a Roma nello stesso giorno in cui ebbe ad incontrarsi con il Li Pera, l'incontro tra questi ed il Siino, nel corso del quale sarebbe stata effettuata la citata telefonata, dovrebbe essere avvenuto la sera del 28 febbraio, non essendo il 1991 anno bisestile, data che presenta, inoltre, profili di compatibilità anche con i rilievi meteorologici della stazione di Gela sopra indicati, ove si accedesse alla tesi dell'incontro notturno tra il Siino ed il Li Pera.

Va, infatti, precisato che, dalla trascrizione del verbale di confronto, svoltosi in data 18.05.98, tra Siino e Li Pera, emergono ulteriori divergenze, anche in ordine alla collocazione spazio - temporale dell'incontro nel corso del quale Siino avrebbe avvertito Li Pera della esistenza della nota informativa. Secondo il Li Pera, infatti, il riferito incontro sarebbe avvenuto presso la EDILSCAVI nel pomeriggio della medesima giornata in cui ebbe ad incontrare lo Zito, mentre, secondo il Siino, egli si sarebbe recato, in piena notte e mentre era in corso un violento temporale, a Caltanissetta ad informare il Li Pera che, a sua volta, il giorno successivo avrebbe, poi, informato lo Zito.

Inoltre, va osservato che, più volte, il Li Pera, nel corso dei suoi numerosi interrogatori, a sostegno della esattezza di tale dato temporale, ha riferito che il De Eccher, in esito alle informazioni ricevute dallo Zito (circostanza - questa - confermata dallo stesso De Eccher; cfr. confronto con Li Pera del 16.06.93 innanzi al PM di Palermo), ebbe ad inviargli - in data 7 marzo 1991 - un telegramma con il quale lamentava di aspettarlo (ad esso Li Pera) *“già da una settimana”*, sicchè sembra obiettivamente più plausibile propendere per la tesi secondo la quale il menzionato incontro Siino - Li Pera sarebbe avvenuto la sera del 28 febbraio.

Come si è già detto, il Li Pera, nelle sue dichiarazioni più recenti, ha poi rivelato il dato inedito della telefonata effettuata, alla sua presenza e nel corso del riferito incontro, dal Siino, dalla sua utenza cellulare, ad un imprecisato "dottore", dal quale era stato rassicurato sulla assenza di imminenti provvedimenti restrittivi. Tale circostanza è stata recisamente negata dal Siino che, nel corso dell'interrogatorio innanzi al PM in sede del 5.05.1999, ha insistito nell'affermare di essersi incontrato con il Li Pera nella notte tra il 27 ed il 28 febbraio ("*la famosa notte del temporale*"), escludendo di avere, in quella circostanza, effettuato qualsivoglia telefonata.

Nel corso delle indagini suppletive disposte da questo Ufficio, si è inoltre proceduto all'acquisizione dei tabulati inerenti il traffico telefonico, nel periodo di rilievo, di tutte le utenze cellulari e veicolari in uso al Siino le quali, in esito agli accertamenti di p.g. compendiate nella informativa della Squadra Mobile di Palermo datata 18.03.1999, sono risultate essere le seguenti:

- 1) 0333.808279, radiomobile, intestata a Siino Costruzioni s.r.l.;
- 2) 0333.756300, radiomobile, intestata ad AUTOTEAM s.r.l.;
- 3) 0337.890396, cellulare, intestata a Siino Andrea Giuseppe;
- 4) 0337.890161, cellulare, intestata alla s.r.l. AUTOTEAM.

Già con precedente nota di p.g. datata 4.05.98, il Gruppo Falcone - Borsellino di Palermo aveva riferito che gli accertamenti operati sul traffico telefonico della sola utenza 0337.890396 avevano avuto esito negativo, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, con riferimento alle giornate del 26 e del 28 febbraio 1991.

Dalla successiva informativa della Squadra Mobile di Palermo del 20.03.99, inoltre, si ricava che, accertati gli intestatari delle utenze contattate dal Siino dalle proprie utenze cellulari e veicolari, esclusivamente nella giornata del 27.02.91, nessuna telefonata suscettibile di concreto apprezzamento, in

relazione alle pregresse dichiarazioni del Li Pera, era stata effettuata dall'utenza n.0337/890396, mentre dalla utenza n.0337/890161 risultava, in uscita, una telefonata, alle ore 22.08 del 27.02.91, all'utenza 091/ 6703982, intestata al medico, dott. Diego Guardì, in precedenza già contattato anche nei giorni 23 e 24 febbraio ed ulteriormente contattato anche nei giorni successivi, ma del quale l'organo di p.g. non ha evidenziato collegamenti di sorta con alcuno dei magistrati odierni indagati.

Quanto, poi, al periodo 20/ 28 febbraio 1991, in relazione al quale era stato richiesto da questo Ufficio l'accertamento in oggetto, suscettibili di interesse investigativo, sia per la data e l'orario che per la zona di provenienza della chiamata, indicata dal tabulato come 095 e quindi riferibile alla Sicilia Orientale, apparivano le telefonate in uscita dall'utenza radiomobile del Siino 0333.808279 al n.091.306893 e al n. 091.342450, effettuate rispettivamente alle ore 18 ed alle ore 18.02 del 28 febbraio.

In relazione a tali utenze, tuttavia, l'organo di p.g. non è stato in grado di identificare gli intestatari in quanto *“ la Telecom ha comunicato di non essere in grado di ricercare tra i propri archivi l'intestatario in relazione al periodo richiesto”*.

Il Pm in sede ha, poi, ritenuto di apprezzabile interesse anche la telefonata effettuata, in uscita dalla utenza n.0333/808279 del Siino, in data 28 febbraio 1991 alle ore 13,27 alla utenza n.091/6813952, risultata intestata a tale dott. Prof. Gaetano Paternò, classe 1922, che, secondo quanto riferito dagli organi di p.g., nel 1991 prestava la sua attività lavorativa presso la Regione Siciliana. Anche su tale soggetto, tuttavia, non sono emersi dagli atti processuali elementi suscettibili di collegamento con alcuno degli odierni indagati (cfr. nota Squadra Mobile di Palermo del 2.06.99 in Volume III degli atti successivi alla ordinanza del 27.01.99).

L'accertamento sul traffico telefonico interrelazionale del Siino è stato, poi, esteso all'intero periodo gennaio - marzo 1991 ma sempre con esito negativo,

ai fini che qui interessano, come si rileva dalla informativa depositata il 24.05.99 dalla Squadra Mobile di Palermo che ha, peraltro, ribadito la impossibilità di identificare i titolari di numerose utenze, in esse comprese quelle n. 091/306893 e n. 091/342450 più sopra menzionate.

Risulta, inoltre, acquisita in atti copia della relazione, a firma dott. Gioacchino Genchi, di consulenza tecnica (corredata dal relativo supporto informatico), disposta dal PM di Palermo nell'ambito di diverso procedimento penale: anche il nominato consulente è pervenuto alle medesime conclusioni dando, altresì, atto della impossibilità, stante il lungo lasso temporale trascorso, di identificare i titolari di talune utenze comprese quelle sopra indicate.

Oltremodo evidenti appaiono, in verità, le difficoltà del superiore accertamento, avuto riguardo a quanto comunicato dalla stessa Telecom e tenuto conto che eclatanti errori di identificazione sono già rilevabili dal confronto delle risultanze processuali sopra citate; basti considerare, ad esempio, che gli organi di p.g. hanno, inizialmente, identificato come appartenente a tale Anna Schirò un'utenza che, secondo il dott. Genchi, all'epoca dei fatti era, in realtà, intestata a Brusca Enzo Salvatore (fratello del più noto Giovanni), circostanza successivamente confermata dall'organo di p.g. con la nota dell'11.05.99 e che, ancora, è stata identificata, dagli organi di p.g., come appartenente a tale Correnti Pietra un'utenza che, secondo il dott. Genchi, risulta che, all'epoca dei fatti, appartenesse a tale rag. Pulejo.

Tali diversità di identificazione, tuttavia, non appaiono determinanti ai fini che qui interessano, giacchè sia della Correnti che del Pulejo non sono stati evidenziati possibili collegamenti con alcuno dei magistrati indagati; quanto alla identificazione della utenza, all'epoca, in uso al Brusca, si osserva che la completezza degli accertamenti effettuati, sia dal dott. Genchi che dalla Dia con la nota dell'11.05.99, consente di affermare che numerosissime furono le telefonate intercorse tra il Brusca ed il Siino nell'epoca di riferimento, senza che, però, sia possibile accertare, con sufficiente margine di certezza, quale, tra

i tanti, sia stato il contatto telefonico antecedente l'incontro in cui il Siino avrebbe riferito al Brusca il contenuto del colloquio avuto con il m.llo Lombardo (circostanza, questa, riferita sia da Brusca che da Siino).

Dall'esito negativo appena riferito, tuttavia, non può argomentarsene la sicura falsità del dato fornito, sebbene a distanza di numerosi anni, dal Li Pera, giacchè sono state identificate due utenze delle quali non è stato possibile identificare l'intestatario.

Si è, ancora, proceduto ad identificare le utenze, all'epoca dei fatti, nella disponibilità dei dottori Giammanco, Lo Forte e Pignatone ma non è stato possibile acquisire i dati del relativo traffico telefonico dell'anno 1991, dato il lungo tempo trascorso.

Quanto al dott. Pignatone, sono in atti taluni tabulati relativi ai dati già acquisiti in altro pregresso procedimento penale, ma essi afferiscono ad arco temporale successivo a quello di riferimento (a far data dal 29.04.92 e sino al 23.06.94) e quindi sono irrilevanti ai fini che qui interessano.

Deve, dunque, concludersi che non vi è prova che la telefonata indicata dal Li Pera sia stata realmente effettuata dal Siino, anche se i riferiti dati processuali non consentono di ritenere, al contempo, la falsità della dichiarazione al riguardo resa dal medesimo Li Pera in considerazione, come già si è riferito, della impossibilità di identificazione degli intestatari di talune utenze.

7) DICHIARAZIONI ALL' A.G. DI GIOVANNI BRUSCA:

Anche Giovanni Brusca ha riferito fatti e circostanze in ordine alla illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia ed alla vicenda che qui si esamina, per averli appresi dal Siino con il quale era in diretti rapporti affaristici, essendone il referente in relazione ai rapporti con Cosa NOstra. Le prime dichiarazioni del Brusca, ai fini che qui interessano, sono state rese al Pm di Palermo in data 20.02.1997 ed in data 17.05.97, e quindi in epoca antecedente all'arresto ed alla successiva collaborazione del Siino: in quella sede, Brusca, dopo avere spiegato la origine del suo coinvolgimento nella gestione degli appalti SIRAP, ha riferito che informazioni riservate sulla indagine mafia - appalti si erano avute da più parti, ma che *" il malloppo"* delle intercettazioni il Siino lo aveva avuto, per il tramite di tale Brugnano, confidente del m.llo Lombardo, da quest'ultimo al quale aveva corrisposto la somma di cinque milioni ; che il Siino gli aveva riferito di avere avuto le prime notizie sulla esistenza di tali indagini già dal defunto m.llo Guazzelli, il quale aveva anche informato gli imprenditori agrigentini Salamone e Cascio sul cui *"libro paga"* lo stesso Guazzelli si trovava; che egli stesso aveva saputo, inizialmente, di tale indagine da Mario D'Acquisto, segretario di Franz Gorgone; che della condotta del Lombardo non si era affatto stupito, sapendo già che anche il di lui cognato, m.llo Canale, era *"sul libro paga"* di Matteo Messina Denaro per averlo appreso da quest'ultimo, che gli aveva persino riferito che il Canale pretendeva dieci milioni per ogni informazione riservata.

Ha aggiunto, ancora, il Brusca che i rapporti con l'on.le Lima erano curati da Cataldo Farinella anche se *"per la verità Siino faceva intendere che anche lui parlava con Lima, ma essendo il Siino noto come vanesio"*, non gli appariva credibile; che, allorchè pervenne il finanziamento per i lavori SIRAP, l'on.le Nicolosi - tramite il prof. Pignatone, persona di sua fiducia e padre del magistrato, odierno indagato - iniziò ad ostacolare il loro progetto di gestione, volendo partecipare egli stesso, tramite le imprese di Filippo Salamone, alla

gestione dei detti appalti sicchè, attraverso il Siino, il quale utilizzò come tramite Giovanni Miccichè, socio del Salamone o lo stesso Salamone, come successivamente precisato nel corso dell'interrogatorio al PM di Palermo del 18.09.97 (cfr. Faldone IX), egli inviò un chiaro messaggio intimidatorio al Nicolosi, in seguito al quale non fu più frapposto alcuno ostacolo e lo stesso Salamone si mise *“a disposizione”* del Siino.

Al Pm di Caltanissetta, in data 5.11.97, il Brusca ha,poi, riferito che il Siino gli confidò di avere avuto il rapporto dal m.llo Lombardo dietro corrispettivo della somma di cinque milioni e che commentarono che *“quello con la S”*, di cui si parlava nel corso di una telefonata, non era il Siino bensì Filippo Salamone, all'epoca braccio destro dell'on.le Nicolosi, Presidente della Regione Sicilia, e fratello del dott. Fabio Salamone, magistrato all'epoca in servizio presso il Tribunale di Agrigento.

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio del 20.03.98, Brusca ha chiarito che, in periodo certamente antecedente agli arresti del 1991, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, il Siino gli aveva mostrato copia del rapporto del ROS relativo alle indagini sugli appalti di cui egli stesso aveva avuto sentore in precedenza, sia pure senza ulteriori specificazioni, per avere ricevuto tale notizia da tale Mario D'Acquisto, segretario di Franz Gorgone; che il Siino gli aveva detto di avere avuto il documento dal m.llo Lombardo al quale aveva corrisposto la somme di cinque o dieci milioni; che l'informativa da lui visionata conteneva delle intercettazioni telefoniche ed era costituita da un solo volume, alto circa dieci centimetri.

Ha precisato il Brusca di avere ritenuto credibile il contatto tra Siino e Lombardo, in quanto aveva già saputo che il m.llo Canale, cognato del Lombardo, divulgava informazioni riservate dietro corresponsione di denaro e che egli ed il Siino commentarono che gli inquirenti *“avevano voluto colpire Siino salvando Salamone”*, fondando questa convinzione, non tanto sulla scorta di elementi specifici, bensì sulla loro personale conoscenza del ruolo dell'imprenditore Salamone nella illecita gestione dei pubblici appalti; ha

aggiunto che non gli risultavano rapporti diretti tra il Siino e l'on.le Lima, essendo tali rapporti stati tenuti, al contrario, da Cataldo Farinella; aggiungeva, ancora, di avere già dichiarato in precedenza al Pm di Caltanissetta che il dott. Pignatone aveva contatti con esponenti mafiosi, i quali, secondo quanto appreso da Salvatore Riina che se ne era lamentato, non avevano messo a disposizione della intera organizzazione criminale tale *"contatto"* e che, proprio attraverso tale canale od attraverso il padre del dott. Pignatone, presidente dell'ESPI, ente socio della SIRAP, e *"sul libro paga di Nicolosi"*, non era stato attinto da quelle indagini Filippo Salamone, il cui coinvolgimento avrebbe inevitabilmente determinato quello delle grosse imprese del Nord Italia con le quali lo stesso era in rapporti di affari.

In considerazione del contrasto esistente tra le superiori dichiarazioni e quelle rese dal Siino, il quale aveva, invece, riferito di avere avuto solamente delle anticipazioni su *"appunti"* dal m.llo Lombardo, i due collaboratori venivano, in data 15.05.98, sottoposti a confronto, ma in esito ad esso permaneva il riferito contrasto, ribadendo il Brusca di avere visto l'intero rapporto sul sedile posteriore dell'auto del Siino, pur concordando con il Siino di essere stato da lui telefonicamente avvertito della richiesta di incontro avanzata dal Lombardo per il tramite di Brugnano e del fatto che il Lombardo gli aveva fornito notizie sulla base di *"fogli volanti"*. Anche l'ipotesi, prospettata dal Siino, che il Brusca potesse essere incorso in una sovrapposizione di ricordi, avendo sicuramente visto l'intero rapporto solo successivamente al suo arresto e presso la sua abitazione, è stata recisamente esclusa dal Brusca, il quale ha affermato -in modo perentorio - di non avere mai visionato atti processuali presso l'abitazione del Siino e di essere certo, al contrario, di avere visto la intera informativa unitamente al Siino e sull'auto di quest'ultimo.

La prospettata sovrapposizione di ricordi appare, per vero, ipotizzabile ma in senso diverso da quello ventilato dal Siino: il Brusca, infatti, nel suo interrogatorio del 20.03.98, aveva riferito che il Siino, in un primo momento, lo aveva avvertito della possibilità di avere l'intera informativa dal Lombardo e

che, a distanza di circa sette - dieci giorni, gli aveva mostrato l'intero volume alto circa dieci centimetri. Tale dichiarazione appare coincidere, sia pure parzialmente, con quella resa dal Siino in data 26.11.97 al PM in sede, nel corso della quale il predetto ha espressamente riferito di avere avuto due incontri con il Lombardo: il primo, nel corso del quale il sottoufficiale gli avrebbe mostrato dei *"fogli volanti"*, offrendosi di procurargli l'intera informativa, ed il secondo, nel corso del quale esso Siino aveva rifiutato l'informativa, avendola già visionata dall'On.le Lima. E di tale rifiuto è traccia anche nelle trascrizioni delle conversazioni con il Ten. Col. Meli (cfr. trascrizione della conversazione del 12.04.97), laddove il Siino narra all'Ufficiale di avere rifiutato l'offerta del Lombardo, essendo stato già in possesso dell'intero rapporto per averlo già avuto da *"un altro eroe dell'antimafia"*. E', dunque, più verosimile ipotizzare che il Siino abbia informato il Brusca del primo incontro con il Lombardo - fatto che non poteva tacere, come egli stesso ha dichiarato, essendo egli stato cercato, su incarico del Brugnano, da uomini d'onore come Geraci e Nania che lo avrebbero sicuramente riferito al predetto Brusca - tacendogli, invece, per via della più volte riferita riservatezza del suo asserito rapporto con l'on.le Lima, di avere visto o di avere avuto la copia della informativa dal menzionato esponente politico, così accreditando la tesi di averlo, invece, ricevuto dal Lombardo.

Permane, tuttavia, un insanabile contrasto tra i due collaboratori sulla materiale disponibilità della intera informativa da parte del Siino, negata da quest'ultimo, che ha sempre affermato di averla solamente visionata presso l'on.le Lima, ed affermata, reiteratamente e con particolare ricchezza di dettagli, dal Brusca che ha, invece, persino escluso, con fermezza, la ipotesi, formulata dal Siino, di averla vista, successivamente durante la detenzione di quest'ultimo, presso la di lui abitazione. Ora, posto che neppure si intravede un concreto interesse del Brusca a mentire su tale circostanza, da lui riferita persino prima dell'inizio della formale collaborazione del Siino, non resta che ipotizzare che il Siino, negando tale circostanza, tenda ad accreditare la genuinità delle sue pregresse dichiarazioni, verosimilmente al fine di tutelare la

reale identità del soggetto che gli aveva, effettivamente, procurato la concreta disponibilità della informativa del ROS.

Peraltro, come si dirà meglio successivamente, su tale punto il Siino ha reso varie e contraddittorie dichiarazioni, smentendo persino sè stesso in più occasioni, ed affermando, prima, che l' *"eroe dell'antimafia"* di cui alla trascrizione della conversazione del 12.04.97 con il Ten. Col. Meli fosse il m.llo Canale, per poi, successivamente, dichiarare di non avere mai conosciuto il predetto sottoufficiale. Vi è ragione, dunque, per ritenere che su tali aspetti della vicenda il Siino non abbia detto la verità o, almeno, abbia taciuto talune rilevanti circostanze: considerato, infatti, che il citato *"eroe dell'antimafia"* è persona certamente diversa dall'on.le Lima, che mai è stato così indicato dal Siino e sicuramente non poteva esserlo, tenuto conto delle acquisizioni processuali già ben conosciute nel 1997, epoca della conversazione con il Ten. Col. Meli., e posto che non è attendibile il Siino, per quanto si è appena detto e per quanto si dirà successivamente, quando afferma che il citato *"eroe"* era il m.llo Canale, deve arguirsi che si tratti, in realtà, di altro soggetto mai rivelato dal collaboratore che ha inteso, ad ogni costo, tutelarne la identità.

8) DICHIARAZIONI ALL'A.G. DI BALDASSARE DI MAGGIO:

E' notorio che Baldassare Di Maggio, attorno alla fine dell'estate del 1997, è stato tratto in arresto perchè colpito da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione, in costanza del suo rapporto di collaborazione con l'A.G., di gravi atti criminosi commessi unitamente a Mario Santo Di Matteo e Gino La Barbera, anch'essi collaboratori di giustizia, tutti dal rilevante spessore per avere contribuito, da un lato, alla individuazione dei responsabili della strage di Capaci e, dall'altro, alla cattura di Salvatore Riina avvenuta nel gennaio del 1993.

Dalla trascrizione delle conversazioni ambientali tra il Siino ed il Col. Meli (cfr. trascrizione conversazione del 27.05.97) è agevole rilevare che il Siino ebbe a narrare all'Ufficiale che, durante un periodo di sua degenza presso l'ospedale di Pisa risalente alla fine del mese di marzo del 1997, si era incontrato con il Di Maggio il quale - secondo quanto risulta dalle dette trascrizioni - gli aveva confidato di essere il responsabile di gravi fatti criminosi, commessi in territorio di San Giuseppe Jato ed in territori limitrofi, e di avere ricostituito un gruppo criminale di cui facevano parte anche i predetti Di Matteo e La Barbera, invitandolo a parteciparvi, al fine di riprendere in mano la gestione dei pubblici appalti ed assicurandogli che disponeva di " *coperture ad alto livello*" che gli avrebbero garantito l'impunità, facendogli anche intendere di non temere affatto un suo possibile arresto (" *se toccano a mia, i cunsumu a tutti*").

Dalle dichiarazioni rese, sul punto, dal Di Maggio inizialmente al Pm di Palermo in data 6, 7 e 20.11.97 e dal confronto con il Siino svoltosi innanzi all'A.G. di Palermo in data 7.11.97 (atti i cui verbali sono stati trasmessi dal Pm di Palermo in parte omissati e con pagine mancanti), risulta, per vero, che il Di Maggio ha fornito una versione dei fatti del tutto diversa da quella prospettata dal Siino. Ha sostenuto, invero, Di Maggio che fu il Siino che, preoccupato di un

suo possibile imminente arresto, gli confidò di ritenere che la Procura di Palermo fosse gestita, di fatto, dal dott. Lo Forte anticipandogli - inoltre - che, ove fosse stato effettivamente tratto in arresto, così come temeva in conseguenza delle possibili accuse mossegli da Giovanni Brusca, avrebbe iniziato a collaborare “ *provocando successivamente un pandemonio alla Procura di Palermo*”.

Analoghe dichiarazioni il Di Maggio ha reso al PM di Caltanissetta, precisando che il Siino, nell'esprimergli il suo timore per il possibile imminente arresto, gli avrebbe rappresentato la sua intenzione “ di pentirsi” e di narrare anche fatti relativi al dott. Lo Forte (“*...appena mi arrestano ti faccio vedere che mi pento e dal mio pentimento ti faccio vedere quello che tirerò fuori sopra u Procuratore Lo Forte..*”), chiarendo, tuttavia, il Di Maggio di non avere attribuito particolare peso a tali affermazioni, giacchè il Siino era persona notoriamente vanesia.

Anche il confronto cui sono stati sottoposti, dall'A.G. di Palermo, entrambi i collaboratori non ha risolto l' evidente contrasto tra le due versioni; tuttavia, avuto riguardo ad una complessiva valutazione di tale aspetto della vicenda, dal detto confronto può ricavarsi il dato univoco che i due ebbero sicuramente a fare cenno al dott. Lo Forte nel corso delle loro conversazioni; ed allora, se effettivamente il riferimento al dott. Lo Forte fu effettuato dal Siino, come riferito dal Di Maggio, se ne deve trarre, almeno, un ulteriore argomento per ritenere che lo stesso Siino “confidenze” analoghe ebbe a rendere al De Donno. Se, al contrario, fu Di Maggio a paventare - nella ipotesi di suo arresto - di coinvolgere il dott. Lo Forte, v'è da chiedersi se il Di Maggio fosse realmente in possesso di elementi di conoscenza, suscettibili di penale apprezzamento, a carico del menzionato magistrato o se, piuttosto, non intendesse rendere dichiarazioni accusatorie mendaci per mero intento ritorsivo.

Deve, tuttavia, osservarsi che una conferma alla ricostruzione operata dal Siino si ricava dalle dichiarazioni rese da Gioacchino La Barbera in data 15.10.97 al Pm di Palermo (cfr. n Faldone IV, cartella A), sottofasc. 15 degli

atti successivi alla ordinanza del 27.01.99): il La Barbera, in quella occasione, ha, infatti, dichiarato che il Di Maggio, dopo avere da lui appreso che, secondo notizie di stampa, il Brusca aveva narrato all'A.G. della loro presenza, a fini evidentemente non leciti, in San Giuseppe Jato, lo aveva rassicurato, aggiungendo *“se vado in carcere, assieme a me mi porto due o tre PM del processo Andreotti... io ho le spalle coperte, c'è una persona, un professionista che ha contatti e che parla direttamente con persone per arrivare ad Andreotti..non lo sai quello che farebbero per avvicinarmi..ma se mi succede qualche cosa quel professionista sa quello che deve fare, hanno tutto scritto e gli vanno a dire ad Andreotti che quello che ho detto me lo hanno fatto scrivere loro”*.

Il Di Maggio ha, in un primo momento, decisamente negato tali circostanze riferite da La Barbera (cfr. verb. interr. del 16.10.97 reso anche innanzi al medesimo dott. Lo Forte) , ma - ai limitati fini che qui interessano - non può fare a meno di osservarsi come tali dichiarazioni riecheggino il contenuto della trascrizione della conversazione ambientale tra Siino e Meli del 27.05.97, nella parte in cui il Siino riferisce al Meli di avere appreso dal Di Maggio *“la fine del processo Andreotti”*.

Vi è, inoltre, in atti la trascrizione della intercettazione della conversazione telefonica svoltasi, in data 28.09.97 (a distanza - quindi - di circa quattro mesi dalla menzionata conversazione Siino - Meli), tra il Di Maggio ed il di lui padre, nel corso della quale il primo, avendo appreso che erano in corso degli accertamenti sul di lui figlio, verosimilmente in relazione all'omicidio di tale Arato, nel corso di un violento sfogo con il padre afferma: *“..il cervello mi fa fuoco a me. Perchè ho parlato con l'avvocato di chiamare la Procura di Palermo e dirci che questo bordello deve finire, perchè sennò succede il casino.....però se toccano a lui qui succede l'opra; non è che è per questo solo, per tante cose..... Loro lo sanno, glielo ho mandato a dire che se succede qualcosa, qui succede l'opra, ci vanno tutte cose a gambe all'aria”*.

Di Maggio, nel corso del confronto con il La Barbera, successivamente svoltosi, in data 16.10.97, innanzi al PM di Palermo (dottori Lo Forte, Natoli e Principato), ha chiarito che, quanto alle conversazioni con il La Barbera, si era inteso riferire ad un suo progetto, ove fosse stato tratto in arresto, di ritrattare le dichiarazioni precedentemente rese nell'ambito del processo a carico del Senatore Andreotti e di muovere false accuse nei confronti dei magistrati di Palermo, dai quali avrebbe affermato di avere ricevuto promesse di elargizioni di somme di denaro per dichiarare circostanze false a carico del Senatore Andreotti.

Ha ancora aggiunto che "il professionista", al quale aveva fatto cenno con il La Barbera, era tale Baldassare Migliore, sindaco di San Giuseppe Jato, che, tuttavia, ignorava tale progetto e che esso Di Maggio intendeva utilizzare come tramite per informare il Senatore Andreotti di essere disponibile alla ritrattazione.

Dalla trascrizione, poi, del verbale dell'udienza del 20.01.1998 svoltasi, innanzi al Tribunale di Palermo nell'ambito del processo a carico del Sen. Andreotti - trascrizione qui trasmessa dal Pm di Palermo con numerose pagine mancanti - emerge, infine, che nel corso del controesame del difensore dell'imputato, il Di Maggio ha specificato che i magistrati cui aveva inteso riferirsi erano i dottori Lo Forte, Natoli e Scarpinato nei confronti dei quali ha, tuttavia, precisato di non avere mai avuto alcuno strumento di ricatto.

In conclusione, pur non potendosi trarre dalla vicenda appena illustrata, concreti elementi di accusa nei confronti dei magistrati odierni indagati in relazione alla vicenda in esame, deve ritenersi che Di Maggio abbia effettivamente riferito al Siino le circostanze dallo stesso narrate, risultando la ricostruzione operata dal Siino confermata dalle trascrizioni dei suoi colloqui con il Ten. Col. Meli, della telefonata intercorsa tra il Di Maggio ed il di lui padre, dalle dichiarazioni del La Barbera ed, infine, dalle stesse ammissioni del Di Maggio il quale, tuttavia, in pubblico dibattimento, ha escluso di essere in possesso di concreti elementi d'accusa a carico dei magistrati di Palermo,

sicchè le riferite dichiarazioni non appaiono di rilevante valore probatorio in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento.

**9) ILLECITA DIVULGAZIONE DELLA INFORMATIVA DEL ROS
DEPOSITATA IL 20.02.1991:**

Dalle risultanze processuali risulta assolutamente certo che la informativa del febbraio del 1991, denominata "mafia-appalti", fu illecitamente divulgata prima della emissione dei provvedimenti restrittivi, eseguiti nella prima decade del mese di luglio del 1991 e che, già in precedenza, erano state illegittimamente diffuse notizie riservate in ordine alla esistenza della detta indagine.

Ne ha riferito, come si è già detto, Giuseppe Li Pera già nel 1992; l'ing. Zito ed il De Eccher hanno confermato la circostanza nel 1993 (cfr. sit in atti in Volume XXVIII); ne ha riferito, ancora, il Siino sia da "confidente" che da collaboratore di giustizia; la circostanza riferita dal Siino è stata, poi, confermata dal di lui figlio il quale ha dichiarato di essere stato preventivamente informato dal padre del possibile ed imminente arresto ed è stata confermata anche da Giovanni Brusca.

Quest'ultimo, inoltre, ha pure rappresentato all'A.G. di avere avuto delle prime notizie sulla esistenza della riferita attività investigativa, prima del deposito della informativa, da tale Mario D'Acquisto (solo omonimo della personalità politica), segretario dell'on.le Franz Gorgone.

Può, dunque, ritenersi un dato assolutamente certo.

Non vi è, al contrario, analoga certezza sui soggetti che ebbero a diffondere all'esterno - e soprattutto ai diretti interessati -, inizialmente, notizie inerenti la indagine in corso e, poi, il contenuto della citata informativa e l'informativa medesima. Numerosi sono i soggetti, appartenenti ad Organi Istituzionali, a carico dei quali, dagli atti processuali, emergono in proposito note di sospetto o indizi di reità, tra i quali anche appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

Giova evidenziare, tuttavia, che già nella stessa informativa del ROS del 16/20 febbraio 1991 si dà atto che, verosimilmente, il Siino era, sin dal 1989 - epoca in cui erano in corso intercettazioni preventive disposte dall'Alto Commissariato Antimafia - a conoscenza delle dette operazioni tecniche. A pag. 58 della citata informativa, infatti, si legge che tale sospetto, originato dall'ascolto di una conversazione telefonica del 10.03.89, era stato confermato da fonte confidenziale, la quale aveva riferito della particolare apprensione del Siino che, avendo avuto conoscenza della esistenza di indagini nei suoi confronti, aveva completamente mutato le sue abitudini, rendendosi irreperibile sulle utenze fisse ed avendo diradato, di molto, i suoi incontri presso la AUTOTEAM, di cui era titolare, con svariati imprenditori. Tali sospetti rivestivano, certamente, carattere di concretezza se gli investigatori erano pervenuti alla determinazione di sospendere le attività investigative sul Siino *“al fine di consentirgli di riacquistare la necessaria tranquillità”*.

E del resto, anche il Li Pera aveva fatto cenno, in data 27.08.92, alla circostanza che il suo titolare, Claudio De Eccher, già nel settembre del 1990, lo aveva informato della esistenza di indagini sulla società Rizzani - De Eccher, e di tale conoscenza v'è traccia anche nelle intercettazioni ambientali, operate dalla moglie del Li Pera presso lo studio dell'avv. Fabbri, allora legale della detta società, laddove il De Eccher, nel corso del colloquio, svoltosi in data 5.10.92, con la predetta sig.ra Stella, afferma *“ma io l'ho saputo già molto prima, più di un anno prima di quella inchiesta....”*, non apparendo, al riguardo, affatto convincente la giustificazione in proposito fornita dal De Eccher. Questi, invero, in data 24.03.99, al Pm in sede, dopo avere inizialmente negato di avere avuto conoscenza della indagine nella epoca indicata dal Li Pera, ha, solamente in seguito alle puntuali contestazioni delle riferite trascrizioni, affermato di essersi implicitamente riferito con la espressione *“ molto prima”*, alla notizia del deposito della informativa comunicatagli dallo Zito attorno alla metà di marzo del 1991. Tale spiegazione, però, non è compatibile con il tenore letterale della conversazione, perchè trascura di prendere in considerazione la parte restante della frase in contestazione, laddove il De Eccher specifica di

avere saputo della detta indagine *“più di un anno prima”*, con evidente riferimento temporale, dunque, non certo alla data della conversazione con la Stella (in questo caso - invero - l'espressione sarebbe stata, infatti, *“un anno fa”* e non *“un anno prima”*) bensì, quanto meno alla data degli arresti (luglio 1991) se non a quella del deposito della informativa (febbraio 1991), con conseguente spostamento a ritroso nel tempo del momento in cui lo stesso apprese della esistenza delle note indagini. Lo stesso Siino, nell'interrogatorio del 26.11.97 ed in quello del 19.02.98, ha dichiarato di avere saputo, da tempo, della esistenza di intercettazioni telefoniche a suo carico tramite il defunto m.llo Guazzelli e tale circostanza è stata ribadita da Giovanni Brusca, il quale ha riferito di averla appresa, per l'appunto, dal Siino. Ve ne, è ancora, traccia nelle trascrizioni delle conversazioni Siino-Meli, laddove, in quella datata 12.04.97, il Siino, dopo avere narrato di avere rifiutato la copia della informativa offertagli dal m.llo Lombardo, giacchè già ne aveva avuta copia, aggiunge *“... che peraltro poi già sapevo da un anno”*.

Appare, dunque, sufficientemente certo che numerose furono le fughe di notizie - provenienti da fonti diverse - che caratterizzarono l'intera attività investigativa del ROS, inizialmente compendiata nella informativa del 16/20 febbraio 1991. Vanno, tuttavia, distinte le fughe di notizie riservate di epoca antecedente al deposito della informativa, dalla divulgazione, successiva al detto deposito, del contenuto della informativa e persino della intera documentazione cartacea.

Al riguardo, di segno contraddittorio ed incerto appaiono le risultanze processuali; ed invero, come si è già detto, il Li Pera ha sempre sostenuto che la divulgazione della informativa, intesa come documento cartaceo, fu concretamente opera dei magistrati odierni indagati; il De Donno, dal canto suo, ha affermato che il Siino gli aveva, da confidente, genericamente, confermato la veridicità delle dichiarazioni in proposito rese dal Li Pera.

Il Siino, tuttavia, ha negato di avere mai mosso specifiche accuse al riguardo, in danno dei magistrati della Procura di Palermo, fatta eccezione per il

dott. Giammanco al quale - secondo quanto comunicatogli dall'on.le Lima - era destinata la somma di ottocento milioni, richiestagli dal citato uomo politico come prezzo della corruzione del magistrato; ha, inoltre, indicato come soggetti, a vario titolo, coinvolti nella diffusione di notizie riservate, prima, e della informativa dopo, taluni appartenenti all'Arma dei Carabinieri tra i quali, in primo luogo, il defunto m.llo Lombardo ed il di lui cognato, m.llo Canale.

Quanto a quest'ultimo, ha riferito il Gen.le Mori (cfr. sit 13.10.97 a Torino innanzi al Pm di Palermo) di avere appreso dal De Donno che il sottoufficiale aveva richiesto, prima della emissione dei provvedimenti restrittivi e per conto del dott. Borsellino, allora Procuratore della Repubblica di Marsala, copia della nota informativa che, però, i collaboratori del medesimo De Donno non gli avevano consegnato, nonchè che il medesimo De Donno gli aveva riferito che Siino aveva avuto notizie dell'informativa dal Canale; ed ancora che il Siino (cfr. sit del 10.11.97), nel corso di taluni dei colloqui cui il medesimo Generale aveva preso parte, lo aveva invitato a non fidarsi del Canale che aveva indicato come "*corrotto*" senza, tuttavia, nulla di concreto specificare.

Anche De Donno, nel corso del suo interrogatorio del 13.10.97 a Torino innanzi al Pm di Palermo, ha riferito di avere appreso dal Siino che il m.llo Canale gli aveva offerto notizie sulla indagine mafia-appalti ed anche l'intera informativa, dietro compenso della somma di 50 milioni di lire e che tale offerta egli aveva rifiutato, essendo già stato in possesso di tutte le informazioni necessarie; ha aggiunto, in quella sede l'Ufficiale, che il Canale aveva effettivamente richiesto copia della informativa, poco tempo dopo il suo deposito,, per valutarne le eventuali refluenze su una indagine che la Procura di Marsala aveva in corso su due appalti svoltisi nel comune di Pantelleria, ma che l'aveva ottenuta solamente in un momento successivo, tanto che, per tale ritardo, egli stesso era stato aspramente richiamato dal dott. Borsellino che aveva interpretato tale suo comportamento come una manifestazione di sfiducia nei suoi confronti. Ha l'Ufficiale, successivamente, confermato tale circostanza, in data 4.12.98, innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, ove

ha inoltre precisato di avere, personalmente, consegnato copia della informativa al dott. Borsellino tra il mese di marzo e quello di aprile del 1991, cioè in epoca antecedente agli arresti del mese di luglio del 1991, ma successiva a quella indicata dal Li Pera e dal Siino come epoca della illecita divulgazione.

Anche il m.llo Iannetta, tra i più stretti collaboratori del De Donno (cfr. sit 7.03.98 al Pm in sede e 9.10.98 al Pm di Palermo) ha confermato che il m.llo Canale aveva, per conto del dott. Borsellino, richiesto informalmente una copia della informativa che, tuttavia, era stata consegnata solo successivamente e personalmente dal De Donno, alla presenza del Cap. Del Sole, al dott. Borsellino prima degli arresti. Tale circostanza, quanto all'epoca della consegna al dott. Borsellino, è stata confermata dal Cap. Sinico (cfr. sit al Pm di Palermo del 9.10.98), mentre è stata esclusa dal Cap. Del Sole (cfr. sit al PM di Palermo del 13.10.98), il quale ha confermato, solamente, di avere accompagnato il De Donno ad un incontro richiesto dal dott. Borsellino, nel corso del quale il magistrato aveva rappresentato la sua necessità di avere una copia della informativa, ed il De Donno gli aveva garantito una sua disponibilità di massima ad accedere a tale richiesta, ma ha dichiarato di ignorare se la copia richiesta sia stata o meno successivamente consegnata al compianto dott. Borsellino.

Quand'anche, tuttavia, si ritenesse sufficientemente provato che il m.llo Canale ebbe la materiale disponibilità della informativa del ROS del 16/20.02.1991 sicchè, in ipotesi, ne avrebbe potuto divulgare il contenuto o la copia cartacea, va osservato come tale astratta possibilità vada collocata in epoca temporale successiva a quella (fine febbraio) indicata da Li Pera, Siino e Zito, ma, inoltre, deve - ancora una volta - rilevarsi la assoluta contraddittorietà delle dichiarazioni rese sul punto proprio dal Siino.

Si è, invero, già detto in precedenza, che, dalla trascrizione della conversazione con il Ten Col. Meli del 12.04.97, emerge che il Siino ebbe a rifiutare l'offerta della informativa fattagli dal m.llo Lombardo, in quanto egli

aveva già avuto consegnato il rapporto *“tutto intero”* da *“un altro eroe dell’antimafia”*: richiesto di specificare la identità di tale soggetto, il Siino al Pm di Palermo in data 12.03.98 (cfr.verbale riassuntivo prodotto dal dott. Lo Forte in volume XXV degli atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998), ha dichiarato che trattavasi del m.llo Canale, così indicando, per la prima volta ed a distanza di oltre otto mesi dai suoi primi interrogatori nel corso dei quali aveva taciuto tale circostanza, il detto sottoufficiale come autore della consegna della informativa.

Il Ten. Col. Meli (cfr. sit 4.05.99), dal canto suo, ha - invece - escluso che il Siino gli avesse mai indicato l’identità del detto *“eroe”*, rilevando, però, la inverosimiglianza della indicazione del menzionato sottoufficiale, in quanto dal passo della conversazione immediatamente successivo si arguiva che il Siino non conosceva affatto il Canale che era, al contrario, la persona, che, secondo la narrazione operata dal Siino, il Lombardo avrebbe voluto addirittura presentargli.

Il Siino, richiesto di fornire analoga spiegazione dal Pm in sede, in data 5.05.99, ha confermato la indicazione del m.llo Canale, precisando, però - a seguito della specifica contestazione del PM del passo della conversazione cui aveva fatto riferimento il Meli - che nè il Lombardo nè il Canale gli avevano materialmente consegnato l’informativa, così contraddicendo, all’evidenza, il superiore passo della conversazione in base al quale, proprio *“dall’eroe dell’antimafia”*, egli aveva, invece, ricevuto *“il rapporto..tutto intero”*.

Ma ancora più successivamente, in data 27.05.99 ai PM di Palermo, sia pure in relazione a contesto diverso, inerente le dichiarazioni rese da Benny D’Agostino, il Siino ha escluso persino di avere mai conosciuto il m.llo Canale. E già in data 27.11.97, al Pm di Caltanissetta, il Siino aveva dichiarato di avere appreso da tale Mastro Ciccio Messina, esponente di spicco della mafia dell’area trapanese, che anche il m.llo Canale conosceva la esistenza della informativa ed il suo contenuto, in quanto aveva riferito al detto Messina del prossimo arresto di esso Siino.

Se ne deve dedurre, quindi, in base alla riportata dichiarazione del 27.11.97, che il Siino non aveva, all'epoca, alcuna percezione diretta al riguardo, avendo appreso da terzi delle conoscenze del m.llo Canale in ordine alla indagine mafia-appalti. E si tenga, altresì, presente che, già nel corso dell'interrogatorio reso al Pm di Palermo in data 10.10.1997, il Siino aveva riferito di avere rivelato a De Donno ed al Gen.le Mori dell'offerta fattagli dal m.llo Lombardo, narrando solamente in via marginale anche delle infedeltà del m.llo Canale, ma omettendo - tuttavia - in quella sede di riferire *“di avere avuto il rapporto tutto intero”* dal m.llo Canale, fatto di cui ha continuato a tacere sino a quando, in data 12.03.98, il PM di Palermo (e non quello di Caltanissetta che, già, stava procedendo) non gli ha richiesto spiegazioni sul già citato passo della conversazione intrattenuta, in data 12.04.97, con il Ten. Col. Meli. E si badi che, peraltro, in senso opposto hanno riferito De Donno e Mori al Pm di Palermo in data 13.10.1997, i quali hanno, invece, affermato che il Siino aveva loro narrato, in via confidenziale, di avere avuto l'informativa dal m.llo Canale facendo, inoltre, generici riferimenti alla presunta infedeltà del Lombardo, senza tuttavia alcun aggancio a fatti gravi e significativi.

Non sembra, dunque, a questo Ufficio che, su questo aspetto della vicenda, il Siino possa considerarsi affidabile ed, anzi, deve rilevarsi come l'intero contesto probatorio appena rassegnato induca a ritenere che, sulla identità dell' “eroe dell'antimafia”, il Siino non abbia, comunque, inteso dire il vero, qui richiamandosi, inoltre, le considerazioni, già esposte in precedenza, sul fatto che il menzionato “eroe” non possa che essere, anche, persona diversa dall'on.le Llma.

Altro esponente dell'Arma dei Carabinieri che, secondo le dichiarazioni del Siino, avrebbe contribuito alla illecita divulgazione della informativa o del suo contenuto, è il defunto m.llo Lombardo.

Al riguardo, come si è già detto precedentemente, risulta dalle trascrizioni della conversazione con il Col. Meli datata 12.04.97 che il Siino ebbe ad incontrarsi con il m.llo Lombardo, presso l'abitazione di un suo confidente, e

che in quella occasione il sottoufficiale, dopo avergli riferito “*due o tre cose*”, gli avrebbe offerto, per denaro, copia della informativa del ROS del 1991 dallo stesso Siino rifiutata, essendone stato già in possesso; anche, nel corso delle successive dichiarazioni rese all’A.G., il Siino ha sempre ribadito e confermato il coinvolgimento del Lombardo nella illecita divulgazione della informativa. Al Pm di Palermo, ha precisato (cfr. verbali del 21.07.97, del 19.08.97, del 10.10.97) che il sottoufficiale, dopo il deposito del rapporto, gli aveva fatto visionare degli “*appunti*”, contenenti dei brani di conversazione telefonica, dai quali aveva compreso che uno degli interlocutori era il Li Pera e che, inoltre, gli aveva riferito del coinvolgimento degli on.li De Michelis, Nicolosi e Bonsignore (di Torino); ha aggiunto, il Siino, di avere informato di tale incontro Giovanni Brusca, ma ha ribadito di avere avuto l’informativa dall’on.le Lima ed ha, inoltre, riferito di avere narrato della proposta fattagli da Lombardo anche al De Donno ed al Gen.le Mori, nel corso di un colloquio avuto con gli stessi qualche settimana prima del suicidio del menzionato sottoufficiale.

Al Pm di Caltanissetta ha, poi, sostanzialmente ribadito le superiori circostanze (cfr. verbali del 26.11.97, 19.02.98 e 5.05.99), confermando di avere avuto dal Lombardo solamente dei brani di telefonate, “*anticipazioni generiche*”, sul contenuto della informativa, precisando di avere corrisposto al sottoufficiale la somma di cinque milioni di lire “*a mò di regalo*”, in considerazione di un intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il figlio. Ha confermato di avere narrato tali fatti sia a Mori che a De Donno, e di avere informato di tali suoi contatti anche Giovanni Brusca al quale ha, però, dichiarato di avere fatto vedere, solamente, degli appunti da lui redatti sulla base di quelli mostratigli dal Lombardo e non l’intera informativa. La circostanza del coinvolgimento del Lombardo è stata, poi, confermata anche da Giovanni Brusca che, tuttavia, ha insistito nell’affermare che il Siino gli fece visionare l’intera informativa, che aveva ricevuto dal Lombardo per la somma di cinque milioni, e tale contrasto è risultato permanere anche a seguito del confronto cui i due collaboratori sono stati sottoposti, come si è già più compiutamente esposto in precedenza.

Ulteriore conferma, seppure indiretta, si rinviene nelle dichiarazioni rese dal dott. Monaco, funzionario della Polizia di Stato che, negli anni 1995 e 1996, intrattenne anch'egli rapporti confidenziali con il Siino: ha dichiarato il dott. Monaco, infatti, che il Siino ebbe a riferirgli del coinvolgimento di un maresciallo dei Carabinieri, di cui, però, ha dichiarato di non ricordare il nome, nella illecita diffusione della ben nota informativa (cfr. sit in data 12.03.98). Va, tuttavia, dato atto che non necessariamente - anche se assai verosimilmente - il riferimento è da intendersi al Lombardo, giacchè il Siino ha riferito anche di asserite collusioni, con riferimento alla vicenda oggetto di indagine, anche di altro appartenente all'Arma dei Carabinieri come si dirà tra breve.

Tuttavia, deve, per completezza, osservarsi che del Lombardo ha riferito anche Giuseppe Siino (cfr. sit del 18.12.97), affermando che, in una occasione, il padre gli aveva riferito che il sottoufficiale gli aveva offerto la informativa per denaro, facendogliene visionare circa venti pagine, e che tale offerta aveva il padre rifiutato, conoscendo già l'intera informativa per averne preso visione precedentemente all'incontro con il Lombardo.

Sulla scorta delle odierne acquisizioni processuali, può, quindi, affermarsi, con sufficiente certezza, che il detto sottoufficiale ebbe a fornire al Siino informazioni riservate, sia pure sotto forma di *"generiche anticipazioni"*, o di appunti relativi a stralci di intercettazioni telefoniche; avuto riguardo, invece, alle dichiarazioni dello stesso Siino, del di lui figlio ma, soprattutto, alle circostanze desumibili, come già si è detto, dalla trascrizione della conversazione avuta con il Col. Meli, può - al contrario - escludersi che il Lombardo abbia consegnato al Siino l'intera informativa.

Quanto alla dichiarazione di segno apparentemente opposto resa da Giovanni Brusca, a prescindere dal fatto che - come si è già riferito - essa risulta smentita dal dato documentale emergente dalle già menzionate trascrizioni -, ben potrebbe il Brusca essere stato indotto in errore dallo stesso Siino il quale potrebbe avere, volutamente, accreditato la tesi della provenienza

del rapporto dal Lombardo, al fine di non rivelare la reale identità del soggetto autore della materiale consegna del rapporto.

Posto, dunque, il dato - ricavabile dalle risultanze processuali appena esposte - secondo il quale il m.llo Lombardo avrebbe, al più, fornito informazioni riservate o fatto visionare stralci di intercettazioni telefoniche ma non consegnato la copia della informativa -, se ne può agevolmente arguire che plurime sono state le fonti attraverso le quali ebbero a realizzarsi le fughe di notizie in esame e che tali fonti ben possono avere operato in via autonoma ed in tempi diversi, intersecandosi e non escludendosi tra loro, sicchè non può ritenersi affatto acquisita - come, al contrario, ritiene il dott. Lo Forte -, con sufficiente certezza, la prova della estraneità - già in astratto - dei magistrati odierni indagati alla condotta illecita in questione, atteso che, comunque, secondo le stesse dichiarazioni del Siino, questi avrebbe visionato la intera informativa presso l'on.le Lima (cui, dunque, era stata consegnata da qualcuno) apprendendo, successivamente, che ne era in possesso anche Pino Lipari (che l'avrebbe ricevuta anch'egli da terzi), e che lo stesso Siino, avuto riguardo alle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca ed alla sua pervicace condotta nel non rivelare la vera identità dell' "eroe dell'antimafia", ne potrebbe, addirittura, avere avuto la materiale disponibilità.

Deve aggiungersi, sul punto, che nessun utile elemento appare ricavabile dalle dichiarazioni rese da Salvatore Lanzalaco e da Benny D'Agostino e dai rispettivi confronti con il Siino: quanto al primo è sufficiente osservare che la indicazione dei soggetti che il Lanzalaco ha dichiarato di avere visto ricompresi nell'elenco dei soggetti coinvolti (cfr. sit Lanzalaco al Pm di Palermo del 6.05.99), allegato alla informativa che il predetto assume di avere visionato presso la concessionaria AUTOTEAM del Siino, esclude ogni certezza sulla possibilità che quella visionata dal Lanzalaco sia stata realmente l'informativa in esame: ed invero, a prescindere dal rilievo che il Siino, in sede di confronto, ha recisamente escluso il fatto storico narrato dal Lanzalaco, evidenziando, inoltre, come l'oggetto della informativa riferito dal collaboratore (*"emergenza idrica in*

agricoltura”) fosse ben diverso da quello della informativa del 1991, si osserva che, tra i soggetti che il Lanzalaco ha affermato di ricordare come ricompresi nell’elenco degli indagati, figurano anche i nomi degli imprenditori Salamone, Vita, Miccichè, Milioti, Tronci, D’Agostino, Notaro e la di lui moglie Greco Rosaria, nessuno dei quali risulta ricompreso negli elenchi dei personaggi di maggiore interesse allegati alla informativa del febbraio del 1991. Analoghe incertezze si ricavano dalle dichiarazioni di Benedetto D’Agostino, avuto riguardo, oltre che alla secca smentita del Siino, al fatto che, secondo le dichiarazioni del predetto D’Agostino, il Siino gli avrebbe mostrato una pagina relativa ad un brano di conversazione telefonica, intercorsa tra esso D’Agostino ed il Siino, conversazione che - secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica di Palermo con nota del 25.05.99 - non risulta tra quelle allegate alle informative del ROS dei Carabinieri del 16.02.91 e del 2.09.92.

Così delineati i termini della questione, poco importa - ai fini che qui interessano - accertare se il Siino ebbe o meno ad informare, del ruolo svolto dal m.llo Lombardo, il Gen.le Mori o l’allora Capitano De Donno, giacchè, quale che fosse l’esito di tale indagine, residuerebbe l’affermazione - reiterata e costante - del Siino di avere visto l’intera informativa ma di non averla ricevuta dal defunto m.llo Lombardo .

Si consideri, inoltre, che il generale Mori (cfr. sit 10.11.97) ha escluso che il Lombardo potesse - già in ipotesi - essere in possesso della intera informativa giacchè, all’epoca, egli era il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Terrasini, mentre l’indagine era stata condotta in via esclusiva dal ROS di Roma ed erano pochissimi gli uomini che erano a conoscenza dei relativi sviluppi, essendo le due strutture del tutto separate e non essendo stata delegata alcuna attività alla Stazione di Terrasini, di talchè il Lombardo poteva al più avere avuto mere notizie frammentarie che aveva potuto apprendere, in via confidenziale, dallo stesso De Donno. Anche tale dichiarazione conferma,

dunque, che, al più, il m.llo Lombardo potrebbe avere divulgato notizie riservate ma certamente non l'intera informativa.

Nè, per quanto esposto prima, può ritenersi - alla luce delle già riferite risultanze probatorie - che essa il Siino abbia ricevuto dal m.llo Canale, sottoufficiale che, come si è già detto, deve ritenersi che il medesimo Siino neppure conoscesse.

Le acquisizioni processuali evidenziano, altresì, note di sospetto anche circa il possibile coinvolgimento, nella illecita divulgazione di notizie riservate inerenti le indagini "mafia - appalti", di un altro appartenente all'Arma dei Carabinieri.

Ve ne è cenno, già, nella trascrizione della conversazione con il Ten. Col. Meli del 23.06.97, laddove il Siino, dopo avere illustrato i suoi pregressi rapporti con il m.llo Guazzelli, rivolto al suo interlocutore così afferma:

"mi dica una cosa Colonnello a proposito di Carabinieri...non è che ci avete sempre un...c'era uno che lavorava al ROS che era genero del maresciallo dei Carabinieri di Misilmeri nel 1991...questo era uno che trattava...ci dava informazioni a Lipari tramite Schimmenti di Misilmeri".

Il Meli nessuna precisazione è stato in grado di fornire al riguardo, mentre il De Donno (cfr. sit 13.10.97 al Pm di Palermo) ha ricordato che, già durante il rapporto confidenziale, il Siino aveva fatto generico cenno ad un maresciallo di Misilmeri, indicandolo come elemento corrotto.

Il sottoufficiale in questione è stato identificato(cfr. nota DIA del 23.04.99) in tale m.llo Russo, i cui figli lavorano nelle imprese dei fratelli Schimmenti ed il cui genero, Giovanni Testa, è anch'egli Carabiniere. Questi, sentito a sommarie informazioni in data 22.04.99, ha tuttavia escluso di essere mai stato aggregato al ROS, dichiarando di essere stato, dal settembre 1989 al settembre 1993, in forza al Gruppo Carabinieri di Palermo 2, Reparto Operativo di Monreale, e di non avere mai avuto rapporti di sorta con il Lipari o con l'on.le

D'Acquisto, nonchè di conoscere gli Schimmenti in quanto datori di lavoro rispettivamente della propria moglie e del di lei fratello.

Tuttavia, si ricorderà che, sin dall'inizio delle sue dichiarazioni, Giuseppe Li Pera (cfr.verbale dell'11.11.92) riferì di avere avuto le prime informazioni sulla indagine del Ros proprio dallo Schimmenti il quale gli aveva, persino, mostrato un elenco contenente i nominativi - circa quaranta - dei soggetti sottoposti ad indagini da parte della p.g..

Questi, titolare della ditta SICILBITUMI, sentito dal PM in sede in data 8.03.93, pur ammettendo di conoscere sia il Siino che il Li Pera, per avere effettuato ad entrambi delle forniture di bitume, ha additato di falsità le dichiarazioni del Li Pera, affermando di non essere stato mai coinvolto nelle indagini in questione e di non avere avuto ragione alcuna di entrare in possesso di copia del rapporto o della lista degli indagati. Procedutosi a nuova audizione del predetto a seguito delle dichiarazioni del Siino, lo Schimmenti, in data 23.04.99, ha escluso - come era ovvio potendo, da dichiarazioni contrarie, emergere profili di responsabilità anche a suo carico - di avere mai avuto informazioni di sorta sulla indagine mafia - appalti; ha, tuttavia, ammesso i suoi buoni rapporti di conoscenza, risalenti all'infanzia, con il Lipari e di avere alle sue dipendenze il figlio del m.llo Russo, nonchè di conoscere, di vista, il carabiniere Testa in quanto genero del m.llo Russo per averne sposato la figlia, la quale è alle dipendenze del proprio fratello Stefano.

I riferiti rapporti di conoscenza dello Schimmenti con il Lipari, quelli di natura lavorativa, diretti ed indiretti, con i figli del m.llo Russo in uno alle dichiarazioni rese sia dal Li Pera che dal Siino, creano, quindi, delle note di sospetto circa la concreta possibilità che anche lo Schimmenti possa avere avuto conoscenza di notizie riservate inerenti la detta indagine, verosimilmente attraverso il Testa del quale, tuttavia, va dato atto che non risulta essere mai stato aggregato al ROS.

Quand'anche, tuttavia, tale ipotesi risultasse corrispondente a verità, devono ripetersi le considerazioni già effettuate, esaminando il ruolo del Lombardo, circa la possibilità che le fughe di notizie siano state plurime e provenienti da fonti diverse, tra loro autonome.

Al riguardo, va, infatti, evidenziato che il Li Pera ha dichiarato, sin dall'inizio della sua collaborazione, di avere avuto, tramite lo Schimmenti, solamente l'elenco degli indagati, costituito da circa 40 nominativi, e che le dichiarazioni del Siino, ancora una volta, hanno, invece, subito evidenti modificazioni durante il succedersi degli interrogatori. Ed infatti, solo al PM di Palermo in data 19.08.97, il Siino ebbe a riferire che il Lipari era in possesso della copia del rapporto, avendola ricevuta da "*un componente del ROS di Palermo*", amico dello Schimmenti e genero del maresciallo dell'epoca di Misilmeri.

Successivamente, invece, al PM di Caltanissetta ha dichiarato (cfr. verbale del 27.11.97), che il Lipari aveva avuto dallo Schimmenti "*parti del rapporto*" (e non quindi l'intera informativa) ed ancora che lo stesso Schimmenti aveva fornito un elenco di nomi al Li Pera.

Nel corso, poi, del successivo confronto con Giovanni Brusca del 15.05.98, il Siino ha chiarito che il Lipari, in un primo momento, gli mostrò dei "*fogli volanti*", relativi a dei servizi di osservazione inerenti la autovettura di esso Siino, e che, dopo che egli aveva già visionato l'intera informativa presso l'on.le Lima, lo stesso Lipari gli riferì di avere avuto copia dell'intero rapporto attraverso l'on.le D'Acquisto, molto amico del dott. Giammanco; dal complesso di tali risultanze se ne deve trarre, ancora una volta, la conclusione che, pur ammettendosi che notizie ed informazioni riservate possano essere state divulgate attraverso esponenti dell'Arma dei Carabinieri, i dati processuali acquisiti portano ad escludere che la documentazione cartacea, in possesso dell'On.le Lima, sia stata anch'essa diffusa dai medesimi soggetti.

Da ultimo va, poi, ricordato che accuse di collusione sono state lanciate dal Siino anche nei confronti del defunto maresciallo Guazzelli, dal quale egli

avrebbe appreso, inizialmente, della esistenza della attività investigativa in questione e, successivamente, dell'avvenuto deposito della informativa, nonché di un intervento dell'on.le Mannino sul Gen.le Mori affinché il Siino venisse tratto in arresto. E' questo il contenuto delle dichiarazioni rese dal Siino al Pm in sede in data 5.05.99, ma vi è cenno alla asserita collusione del defunto m.llo Guazzelli anche nelle conversazioni di natura "confidenziale" intrattenute con il Ten. Col. Meli. Dalla trascrizione, infatti, delle conversazioni del 3 e del 23.06.97, risulta che il Siino indicò il detto sottoufficiale come soggetto *che "pigliava e portava"*: ha chiarito, infine, il Siino, nel corso del suo interrogatorio del 19.02.98 innanzi al PM in sede, di essere stato informato dal Guazzelli della esistenza di intercettazioni a suo carico in relazione alla attività investigativa in esame.

Anche per quanto riguarda il defunto m.llo Guazzelli valgono, quindi, le medesime considerazioni più sopra svolte in ordine alla pluralità e diversità delle fonti che possono avere contribuito alla illecita divulgazione in esame essendo, peraltro, rimasta definitivamente non accertata la reale identità del più volte citato *"eroe dell'antimafia"*.

10) TEORIA DELLA DOPPIA INFORMATIVA:

Si è sostenuto da parte degli indagati - ed in particolare dal dott. Lo Forte e dal dott. Pignatone, al fine di dimostrare sia la già astratta impossibilità che la illecita divulgazione della informativa fosse stata opera di magistrati della Procura di Palermo sia la conseguente calunniosità delle dichiarazioni rese all'A.G. da De Donno (cfr. memoria dott. Lo Forte datata 1°06.98 e successive e memoria dott. Pignatone depositata l'11.09.98 e successive) - che la informativa illegittimamente divulgata all'esterno era informativa, in realtà, diversa, *quanto ai contenuti*, da quella ritualmente depositata in Procura, giacchè quest'ultima non conteneva alcuno dei nominativi degli esponenti politici, anche con incarichi di governo, del cui coinvolgimento aveva riferito la stampa nel periodo antecedente la emissione dei provvedimenti restrittivi, nè, tantomeno, quelli degli on.li Mannino e Nicolosi che sarebbero stati indicati al Siino dall'On.le Lima, nominativi che il Ros aveva comunicato all'A.G. di Palermo, solamente, con la successiva informativa del 5.09.1992, inerente le vicende della SIRAP e con quella del 1°10.92, denominata " Caronte" ed a firma De Donno, trasmessa al Pm di Catania, informative alle quali, *per la prima volta*, erano state allegate, talune trascrizioni di conversazioni telefoniche, risalenti al 1990, da cui emergevano i nominativi degli uomini politici prima menzionati.

A riprova dell'assunto secondo il quale, al più, erano stati divulgati elementi di conoscenza in possesso della sola Arma dei Carabinieri, il dott. Lo Forte ha indicato, tra le altre, in particolare, una telefonata intercorsa tra Ciaravino e Grammauta (del 22.04.90), nella quale erano chiari contenuti riferimenti agli on.li Nicolosi e Capitummino, una telefonata tra Ciaravino e La Cavera (del 19.03.90), nella quale erano contenuti riferimenti agli on.li Lima, Lombardo, Mannino e Nicolosi ed, ancora, una telefonata tra l'on.le Lima e Ciaravino (del 6.04.90) in ordine alla assunzione di due operai da parte del Farinella, vincitore di una gara d'appalto celebratasi nel comune di Petralia.

Il De Donno, dal canto suo, ha recisamente negato (cfr. interrogatorio del 16.01.98) la esistenza di una doppia versione della informativa, rappresentando che la vicenda SIRAP fu trattata in un momento successivo, solo perchè complessa ed autonoma rispetto alle vicende compendiate nella informativa del febbraio del 1991 e perchè, anche su sollecitazione dello stesso dott. Falcone, si era preferito depositare, prima, una informativa di carattere generale.

La seconda - e cioè quella del settembre del 1992 - era stata redatta, ha precisato l'Ufficiale, a seguito del riascolto delle intercettazioni effettuate in occasione della prima "tranche" di indagine, e chiariva il ruolo degli esponenti politici,ivi compreso l'on.le Lima, nella illecita manipolazione degli appalti pubblici.

Ciò premesso, rileva l' Ufficio, innanzi tutto, che, la informativa del 20.02.91 era fondata, in prevalenza, su intercettazioni telefoniche; dalla documentazione trasmessa dalla Procura di Palermo, in data 9.03.99, a seguito della ordinanza del 27.01.99 di questo Ufficio, emerge che le richieste di autorizzazione o di proroga, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., furono formulate - nella loro quasi totalità - dai dott. Lo Forte e Pignatone.

Essi, dunque, erano necessariamente al corrente dei progressivi sviluppi delle dette operazioni tecniche, sia perchè, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni spontanee del dott. Giammanco rese al Pm in sede in data 16.12.97 e dalle sit del dott. Pignatone del 13.07.93 (cfr. Volume XXIII), ne venivano costantemente informati, per le vie brevi (cfr. anche nota del Procuratore di Palermo del 26.11.92 al Comandante dell'Arma dei Carabinieri ed al Comandante del ROS), dal Capitano De Donno sia - e soprattutto - perchè alle richieste di proroga, via via avanzate dal Ros, risultavano allegate le trascrizioni di talune conversazioni telefoniche, onde dimostrare l'esito positivo delle operazioni tecniche già svolte e legittimare la richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione.

Ed invero, tra gli atti relativi alle richieste o alle proroghe delle dette operazioni risultano allegate (cfr. faldone IV, Cart.A, sottofasc.8 degli atti successivi alla ordinanza di questo Ufficio del 27.01.99):

- la trascrizione di una conversazione del 10.02.90, svoltasi tra Giuseppe Li Pera e l'on.le Motta, allora sindaco di San Cipirrello, nel corso della quale i due concordarono un incontro presso la sede della SIRAP alla presenza del Presidente degli Artigiani;

- la trascrizione di una conversazione del 28.02.90, svoltasi tra Claudio De Eccher e tale Grassi, nel corso della quale si fa espresso riferimento alla possibilità di *“chiudere subito col Ministro quel lavoretto dell’Agricoltura”*;

- la trascrizione della conversazione svoltasi, tra Ciaravino e La Cavera, già, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della SIRAP, da cui emergeva che il secondo aveva patito delle minacce.

Risulta, ancora, che fu sempre richiesto ed autorizzato il ritardo nel deposito dei risultati delle intercettazioni (cfr. richieste a firma De Donno del 23.04.90, del 30.04.90), così come emerge dagli atti processuali che il De Donno provvide, dopo avere comunicato l’esito positivo delle operazioni svolte, a ritualmente depositare in Procura le bobine delle intercettazioni ed i relativi brogliacci (cfr. note a firma De Donno in data 3.05.90, 11.06.90, 23.07.90).

Proprio da tale rituale deposito scaturì, successivamente, la necessità per il ROS di richiedere l’autorizzazione al riascolto delle citate telefonate, allorchè si trattò di redigere la informativa “ SIRAP”, poi depositata il 5 settembre 1992: autorizzazione al riascolto che fu concessa dal dott. Lo Forte, in data 28.05.92, con provvedimento in calce alla richiesta formulata, il precedente 26.05.92, dal De Donno (cfr. f.674, faldone IV atti successivi alla ordinanza di questo Ufficio del 27.01.99).

Se ne deve dedurre, quindi, che la omessa trasmissione, da parte dell’organo di p.g., nel febbraio del 1991, di parte delle intercettazioni telefoniche era ben nota ai dott. Lo Forte e Pignatone, i quali avevano autorizzato e seguito lo sviluppo delle intercettazioni ed erano, inoltre, in possesso - come Ufficio - dei brogliacci e delle bobine, sicchè erano bene in condizione, sia di leggere i primi, che, rilevata l’assenza delle trascrizioni delle intercettazioni sulle utenze SIRAP, di richiederne la immediata trascrizione allo stesso organo di p.g., ovvero di disporla, ancora, essi stessi nelle forme della consulenza tecnica. Se così essi non hanno operato, benchè avessero già

ricevuto le note del ROS con le quali si comunicava l'esito "positivo" di quelle operazioni, è logico ritenere che, come ha riferito il De Donno, il deposito delle trascrizioni delle conversazioni relative alle utenze SIRAP era stato differito ad un momento successivo per concorde valutazione del Pm e dell'organo di p.g.. E di tale ultimo assunto, in verità, vi è riscontro documentale anche nella c.n.r. datata 30.08.90, indirizzata al dott Falcone, nella quale si preannunciava, come imminente, il deposito di una informativa di carattere complessivo, precisando, tuttavia, che *"sono in atto ulteriori complessi accertamenti tesi alla identificazione di personaggi legati al mondo economico - politico nazionale, che in base alle funzioni ed agli incarichi svolti, valenti sull'intero territorio dello Stato, forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa"*.

E, dunque, già nel settembre 1990, i magistrati della Procura di Palermo avevano piena contezza della esistenza di una complessa attività investigativa volta alla "identificazione" dei personaggi della politica e della imprenditoria nazionali, le cui commistioni dovevano già essere emerse, se nella superiore nota, con riferimento agli stessi, si afferma - in termini di sicura attualità - che *"forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa"*.

E sembra, davvero, poco credibile che i detti magistrati requirenti - che pure, come già si è riferito sopra, venivano costantemente informati anche per le vie brevi dei progressivi sviluppi delle intercettazioni - non abbiano neppure avuto la curiosità investigativa di conoscere i termini delle già emerse commistioni .

E che la redazione di due distinte e successive informative fu, per vero, frutto di specifico accordo tra i PM ed il De Donno, emerge anche dalle dichiarazioni rese al Pm in sede, in data 13.07.93 (cfr. in volume XXIII), dal dott. Pignatone il quale - allora - riferì che, nel mese di novembre del 1990, era stata concordata con De Donno la redazione di una prima informativa e la prosecuzione dell'ascolto sulle utenze rivelatesi utili.

Nè, ancora, può condividersi l'affermazione secondo la quale la Procura della Repubblica di Palermo, nel febbraio del 1991, non era in possesso di alcun elemento conoscitivo circa il coinvolgimento nelle indagini "de quibus" di esponenti politici, anche di rilievo nazionale e con incarichi di governo, come divulgato dai quotidiani dell'epoca.

Ed infatti, dalla documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza di questo Ufficio, è emerso che la informativa del 20.02.91 era stata, in realtà, preceduta dalle annotazioni del 23.04.90, del 2.07.90, del 5.08.90 e del 30.08.90 (cfr. Faldone IV, Cart.A), sottofasc. 14 degli atti successivi alla ordinanza del 27.01.99), delle quali le prime due risultano anche espressamente richiamate nella informativa del 20.02.91 (cfr. pagg. 1 e 125 della stessa).

La richiamata nota del 23.04.90 conteneva, oltre alla richiesta di ritardato deposito di cui si è prima detto, la indicazione dei soggetti che l'organo di p.g. riteneva coinvolti nelle indagini tra i quali Angelo Siino, Cataldo Farinella, Claudio De Eccher, Giuseppe Li Pera, Giorgio Zito, Piero Catti ed i fratelli Andrea e Vincenzo Taibbi.

Più interessante - ai fini che qui rilevano - quella, indirizzata ai dottori Falcone e Lo Forte, recante la data del 2.07.90 (espressamente richiamata nella informativa del 20.02.91), nella quale l'organo di p.g. riferiva che, dalle indagini esperite, era emerso che esponenti di famiglie mafiose avevano il controllo e, verosimilmente, la gestione degli appalti indetti - o da indire - dalla SIRAP.

Tale società, costituita con apposita legislazione regionale nel 1983 dalla "Fi. ME" (Finanziaria Meridionale) e dall' E.S.P.I. (Ente Siciliano Promozione Industriale) era stata, invero, incaricata dalla Regione Sicilia - il cui Presidente dell'epoca era l'on.le Nicolosi - di gestire finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e della CEE per circa mille miliardi, per la realizzazione di venti aree attrezzate da destinare alle piccole e medie imprese artigianali ed industriali.

Trattavasi, quindi, della gestione di venti gare di appalto dell'importo di circa cinquanta miliardi ciascuna.

Si leggeva, in quella nota, che la SIRAP era minacciata da più parti di imminente liquidazione, per evitare la quale erano in corso attività di vario genere da parte di *“diverse forze politiche, a vario titolo, interessate”* alla vicenda, nonché che erano emersi interessanti spunti investigativi *“di non sottovalutabile portata in relazione a vicende politiche di interesse nazionale”*. Si rilevava, già allora, che era in atto un forte contrasto in ordine alla realizzazione dell'area attrezzata del comune di Collesano, relativamente alla quale la SIRAP *“attuava forti pressioni sull'Assessore Regionale ai Beni Culturali, Turi Lombardo”*, perchè rilasciasse l'unico nulla osta ancora necessario, essendo stati i lavori già appaltati. La nota proseguiva - pur concludendo con la riserva di più approfonditamente riferire sulla vicenda - con l'affermare che risultava già acclarato che *“se da un lato la SIRAP aveva tutto l'interesse al mantenimento del finanziamento di cinquanta miliardi per la zona, stante anche gli impegni già assunti in altra sede con l'impresa vincitrice dell'appalto, oggetto d'indagine perchè pesantemente coinvolta nelle attività illecite dell'associazione mafiosa”*, dall'altro, i proprietari del terreno si opponevano fermamente alla realizzazione di tale progetto, giacchè l'area in questione sarebbe stata, nel futuro, oggetto di speculazione edilizia.

Ulteriore dato di rilievo, ai fini che qui interessano, è costituito dalle trascrizioni di talune conversazioni telefoniche allegate alla menzionata nota informativa del 2.07.90, nelle quali sono contenuti espliciti riferimenti ad asserite cointeressenze, di natura chiaramente non lecita, di interi gruppi politici ed anche riferimenti ad esponenti politici di rilievo nazionale: al riguardo si richiamano, tra le trascrizioni allegate alla c.n.r. del 2.07.90, quella relativa alla conversazione del 13.05.90, nella parte in cui si accenna, in termini generalizzati, ai partiti politici della DC e del PSI come interessati ad imprecisate *“spartizioni”* (*“spartenze”*), all'on. Gunnella, del quale si afferma che *“cerca di fare soldi in tutti i modi”* ed *“è in zivatu in tuttu”*, ad un deputato regionale ed uno nazionale, coinvolti, entrambi, nel caso Baucina (verosimilmente il riferimento è alle dichiarazioni dell'ex sindaco di Baucina, prof.

Giaccone), dei quali si afferma potersi trattare degli on.li Pumilia, Riggio o Gorgone.

Di non trascurabile significato appare anche la conversazione telefonica del 14.05.90, nella parte in cui sono contenuti riferimenti all'On.le Turi Lombardo ed all'on.le Lima ed, ancora, quelle del 30.05.90, del 2.06.90, del 5.06.90 e del 6.06.90 che contengono specifici riferimenti, sia pure in contesti di per sè non sufficientemente chiari, agli on.li De Michelis, Sciangula, Capittummino, Lima, Gunnella, Lauricella, Murana.

Va, tuttavia, rilevato come, quanto all'on.le De Michelis, vi sia, nella richiamata conversazione telefonica, un evidente collegamento all'imprenditore Taibbi di Baucina (il cui omicidio del settembre del 1989 aveva dato impulso alle dichiarazioni del prof. Giaccone, ex sindaco di Baucina ed alle successive indagini di p.g. in materia di appalti) che, verosimilmente, secondo le espressioni usate dagli interlocutori, il detto esponente politico aveva anche personalmente incontrato per il tramite dell'on.le Saladino. In relazione, invece, agli on.li Gunnella, Lauricella, Murana va ricordato il riferimento alle "spartizioni" che avvenivano presso l'abitazione di via Sciuti di Vito Ciancimino.

Un generico cenno a tale on.le Mannino (da identificarsi, tuttavia, secondo la documentazione prodotta dal dott. Lo Forte nell'On.le Antonino Mannino), sia pure con riferimento ad argomento ben diverso da quello inerente la gestione o il controllo dei pubblici appalti, è contenuto, poi, nella conversazione telefonica tra Ciaravino e La Cavera del 13.06.90, la cui trascrizione così si conclude; *" la telefonata prosegue con la descrizione di manovre politiche "ad altissimo livello" per il controllo di attività economiche inerenti le indagini cui si è accennato"*, con plausibile riferimento all'interesse mostrato dai due interlocutori per le possibili nomine, di natura politica, ai vertici di taluni organismi di rilevanza nazionale, compresi gli Enti per il Mezzogiorno, come è agevole rilevare dalla trascrizione integrale della citata telefonata, allegata alla menzionata annotazione.

Altra trascrizione, relativa alla conversazione telefonica del 26.05.90, risulta ancora allegata alla c.n.r. del 5.08.90 e contiene riferimenti agli on.li Lauricella e Gunnella e ad una vicenda inerente la gara relativa al " Palazzo dei

Congressi”, aggiudicata ai Costanzo in luogo di tale Tosi, originariamente designato.

Dunque, la Procura di Palermo, già nel periodo primavera - estate del 1990, era a conoscenza di tali elementi investigativi - a meno di ritenere che i magistrati ai quali erano indirizzate le dette note neppure le leggessero - sicchè, in via meramente astratta, era ben ipotizzabile che la divulgazione sulla stampa, nei mesi di maggio e del giugno del 1991, del coinvolgimento di uomini politici, potesse essere il frutto di notizie apprese in ambiente di quell'Ufficio, e ciò anche in considerazione degli atti istruttori che il dott. Lo Forte ha documentato essere stati compiuti, in relazione ai predetti spunti investigativi, nel mese di maggio del 1991 (cfr. sit Ezio Tosi del 30.05.91; sit Domenico La Cavera del 18.05.91; sit on.le Antonino Mannino del 1°06.91, allegati alla memoria del dott. Lo Forte del 13.04.99) e poteva - sia pure per ipotesi - essere presa in considerazione dallo stesso De Donno, avuto riguardo alle pregresse dichiarazioni del Li Pera ed alle successive “*confidenze*” ricevute dal Siino.

Peraltro, si rende opportuno precisare che, stando al tenore degli articoli di stampa dell'epoca acquisiti in copia al presente procedimento, quelli di data antecedente agli arresti (“La Sicilia” ed “Il Secolo XIX”) non contengono nominativi di personalità politiche coinvolte nell'attività investigativa in questione, limitandosi il quotidiano “La Sicilia” del 19.06.91 a rilevare come dalle intercettazioni telefoniche fosse emerso il riferimento ad un “Ministro” in relazione al quale non risultava che si fosse proceduto, neppure, alla sua identificazione.

In relazione, poi, alla menzione sulla stampa dell'on.le De Michelis, si osserva che l'unico riferimento, che è stato possibile reperire, è quello contenuto nell'articolo del quotidiano “Il Corriere della Sera” del 20.07.1991, data successiva a quella degli operati arresti, che, tuttavia, nel riferire del coinvolgimento della società Rizzani De Eccher evidenziava, solamente, che trattavasi di società in buoni rapporti con il citato on.le De Michelis, senza null'altro aggiungere in relazione a tale personalità politica. Quanto agli altri

riferimenti operati dalla stampa, successivamente ai citati arresti, si rileva che essi attengono ad esponenti politici che, sia pure a vario titolo, risultano tutti menzionati nella informativa del febbraio del 1991, come ad esempio l'on.le Coco, allora sottosegretario alla Giustizia e l'on.le Fiorino, allora sottosegretario al Mezzogiorno, o l'on.le Cicero (cfr.Panorama del 25.08.91 e L'ORA del 25.07.91).

Ed infatti, rileva l'Ufficio che anch'essa contiene, per la verità, dei cenni a personaggi politici: a pag. 399, a pag. 708 ed a pag. 755 della informativa, invero, si rinvengono cenni all'On.le Bernardo Alaimo, all'epoca Assessore Regionale alla Sanità; a pag. 484, nel corpo di una telefonata tra l'ing. Zito della TORDIVALLE e l'ing. Taddeu, nella parte in cui quest'ultimo riferisce al primo di un incontro avuto a Roma la sera precedente, è fatto cenno a *“quella lettera del Ministro”* e ad un intervento di un imprecisato soggetto sulla Cassa per il Mezzogiorno; a pag. 519 è riportata una telefonata, nel corso della quale l'ing. Zito rappresenta a tale De Fortis, dirigente della Cassa per il Mezzogiorno che erogava i finanziamenti in questione, la sua intenzione di recarsi dal Capo di Gabinetto del settore dell'industria che è persona *“ influente”*; a pag. 629 è riportata una telefonata tra l'on.le Motta, sindaco di San Cipirrello, ed il Li Pera nel corso della quale i due concordano un appuntamento presso la sede della SIRAP, ove servizi di osservazione e pedinamento del Siino avevano, inoltre, consentito di verificare le frequenti presenze del Siino e gli incontri di quest'ultimo con il Li Pera, con l'ing. Ciaravino e *“con alcuni esponenti del mondo politico ed imprenditoriale palermitano”* (cfr. pag.125 informativa del 16/20.02.91).

Va, ancora, ricordata la telefonata tra Li Pera e l'ing. Cani, riportata a pag. 657 della più volte citata informativa, nel corso della quale il primo informava il Cani della imminente gara d'appalto per il riutilizzo della base militare di Comiso, dell'importo di svariate decine di miliardi, suggerendo di avvertire Claudio (verosimilmente De Eccher) *“ perchè pare che tutti i giochi, tutte le strade portano a Roma”*, aggiungendo che *“ trattasi di una torta molto appetitosa, dove c'entra il nostro amico Giulio”* con il quale *“ dovremmo avere*

buoni rapporti” ; e, poi, la telefonata riportata a pag.684, nel corso della quale appare evidente il riferimento ad un imminente incontro tra “Claudio” e l’on.le Fiorino, allora sottosegretario al Mezzogiorno, in ordine ad alcune gare di appalto del comune di Naro.

Ed ancora, vanno ricordati i riferimenti agli uomini politici, taluni non espressamente indicati, contenuti nelle telefonate riportate alle pagg. 716, 748, 749, 753 (on.li Pumilia, Sen. Coco, On.le Alessi), 755 (on.le Cicero), pag. 865 (on.le Cardinale).

Infine, va ricordata la telefonata, riportata alla pag. 834, nel corso della quale tale Falletta della CO.FA.PI., società anch’essa ritenuta dagli organi di p.g. inserita a pieno titolo nel delineato sistema di illecita aggiudicazione degli appalti, nell’illustrare al suo interlocutore (tale Ghiglio) il meccanismo operante in Sicilia, circa “l’obbligatorio” affidamento in subappalto di parte dei lavori aggiudicati, aggiungeva “*..certo, poi noi abbiamo parlato con il braccio destro di Mannino che vuole conoscerla...quindi uno di questi giorni noi...ci incontreremo a Roma..*”.

E forse proprio la conoscenza di tali dati - o anche le ulteriori informazioni fornite, come si è già avuto modo di illustrare, per le vie brevi dal De Donno - ha indotto il compianto dott. Falcone ad effettuare, nella primavera del 1990, delle rilevanti dichiarazioni innanzi alla Commissione Antimafia (cfr. sit dott. Pignatone del 13.07.1993 e deposizione De Donno innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta del 4.12.98) riferendo di “*una centrale unica degli appalti*”, con valenza sull’intero territorio nazionale e, successivamente, ad esprimere quegli apprezzamenti, sicuramente non lusinghieri, - di cui ha riferito l’on.le Claudio Martelli, all’epoca Ministro di Grazia e Giustizia, in data 12.03.98 - nei confronti della gestione di quella indagine da parte del dott. Giammanco il quale, a seguito della campagna di stampa insorta in relazione a tale attività investigativa, aveva ritenuto, in modo assai singolare ed inusuale - secondo quanto riferito dal’on.le Martelli -, di trasmettere al Ministro atti coperti da segreto istruttorio (cfr. nota del Ministro di Grazia e Giustizia in data 23.08.91 e

sit on.le Martelli del 12.03.98 in Carpetta atti pervenuti successivamente alla richiesta di archiviazione del giugno 1998).

Indipendentemente, dunque, dalla valenza giuridica che poteva o meno essere attribuita ai riferimenti, testè delineati, agli esponenti politici sopra indicati, non può negarsi che gli esposti dati, ivi compreso quello relativo all'on.le De Michelis riportato dalla stampa dell'epoca in data 20.07.91 (cfr. spont. dich. dott. Giammanco del 16.12.97 ed articolo del "Il Corriere della Sera" del 20.07. 1991 in atti), fossero, in realtà, in possesso anche dei magistrati della Procura di Palermo, che ebbero a trattare il detto procedimento, e che quegli stessi dati, per il solo fatto di essere contenuti in atti di p.g., potevano, soprattutto nei non addetti ai lavori, ingenerare il convincimento che gli stessi rivestissero, di per sè, un'apprezzabile rilevanza penale.

Risulta, dunque, smentita la contraria ipotesi formulata dal dott. Lo Forte; afferma, ancora, il citato magistrato che anche il riferimento operato dal Siino all'asserito coinvolgimento, nella informativa da lui visionata, degli on.li Lima, Mannino e Nicolosi esclude, in nuce, la ipotizzabilità di responsabilità sue o dei suoi colleghi in ordine ai fatti di cui al presente procedimento, non essendo nessuna di tali personalità politiche menzionata nella informativa del 16/20.02.91 ed essendo, a quell'epoca, al contrario, gli elementi indiziari a carico di costoro solo in possesso dell'organo di p.g.; ad ulteriore riprova di tali sue affermazioni, con la memoria dell'aprile 1999, il magistrato ha prodotto copia di talune trascrizioni di conversazioni telefoniche risalenti al 1990, che contengono espressi riferimenti ai citati onorevoli, in relazione alle vicende inerenti la SIRAP, ma che risultano trasmesse all'A.G. di Palermo soltanto con la successiva informativa "SIRAP" del settembre 1992.

Al riguardo, oltre a richiamare le già esposte considerazioni in ordine agli elementi di conoscenza che, nell'epoca di riferimento, erano già in possesso dei magistrati odierni indagati, va osservato che il dott. Lo Forte muove dal presupposto, erroneo per quanto si dirà tra breve, che le dichiarazioni in proposito rese dal Siino siano connotate da assoluta ed indiscutibile attendibilità, sì da dovere essere ritenute veritiere in modo assiomatico. Senza prescindere dalle considerazioni che, in più parti del presente provvedimento si

sono già esposte in ordine alle contraddizioni ed incoerenze che, al contrario, contraddistinguono, ad avviso di questo Ufficio ed ovviamente con limitato riferimento alla presente vicenda processuale, le dichiarazioni rese dal Siino delle quali l'una è difficilmente coincidente con quella precedente, va osservato che, in ordine al presente aspetto, il Siino:

- nell'interrogatorio reso al Pm di Palermo il 12.07.97, ha dichiarato che, l'on.le Lima, quando gli fece esaminare la informativa, commentò, con soddisfazione, che vi risultavano coinvolti anche gli on.li Mannino e Nicolosi;

- nel successivo interrogatorio del 21.07.97, sempre al Pm di Palermo, ha dichiarato di avere appreso dal m.llo Lombardo che, nella indagine in questione, erano coinvolti anche gli on.li De Michelis, Mannino e Nicolosi;

- successivamente al Pm di Caltanissetta, nel corso dell'interrogatorio del 19.02.98, ha dichiarato di avere personalmente visto sulla informativa mostratagli dall'on.le Lima solamente il nominativo dell'on.le De Michelis rimanendo, conseguentemente, sorpreso perchè, in base alle informazioni in precedenza ricevute, si attendeva di ritrovarvi coinvolta "*l'intera Sicilia*";

- ha, inoltre, aggiunto che l'informativa di cui successivamente, nel corso del procedimento penale a suo carico, ebbe la disponibilità, in quanto facente parte degli atti processuali, era identica a quella vista presso l'on.le Lima.

Dunque, il Siino, in base alle sue stesse dichiarazioni - che non può negarsi come, su questo specifico punto, abbiano subito delle progressive modificazioni -, personalmente, avrebbe rilevato soltanto il coinvolgimento dell'on.le De Michelis, mentre dell'ipotizzato coinvolgimento degli on.li Mannino e Nicolosi, avrebbe appreso dall'on.le Lima o dal m.llo Lombardo a seconda delle epoche dei relativi interrogatori..

Ed allora, si è già detto, che sulla scorta delle risultanze processuali, è ben possibile che il m.llo Lombardo abbia rivelato informazioni riservate sul contenuto di quelle indagini, sicchè appare plausibile che possa avere riferito al Siino anche del coinvolgimento delle menzionate personalità politiche, ma ciò non consente, certo, di affermare che i predetti nominativi erano contenuti nella informativa (documento) illecitamente divulgata e pervenuta nella disponibilità

del Siino e, verosimilmente, di altri soggetti; secondo quanto dichiarato dallo stesso Siino sia da confidente che da collaboratore, infatti, il Lombardo non possedeva la intera informativa, essendosi offerto di procurargliela ed avendogli fatto visionare solamente degli *“appunti”*, dei *“fogli volanti”*, contenenti solamente brani di una telefonata ove certamente non era contenuto alcun riferimento a tali politici, dal momento che lo stesso Siino non ne ha mai riferito.

Le notizie eventualmente fornite, al riguardo, dal defunto m.llo Lombardo, nulla, dunque, provano sul contenuto della informativa illecitamente diffusa.

Analoghe considerazioni valgono per la ipotesi che il Siino, di tale coinvolgimento, abbia appreso dall'on.le Lima, con l'ulteriore considerazione che, proprio quest'ultimo, in considerazione del suo diretto e personale coinvolgimento nel perverso sistema di gestione dei pubblici appalti e certamente a conoscenza, per la sua qualità politica, delle vicissitudini della SIRAP, era ovviamente in condizione di comprendere - anche se non ve ne era alcuna espressa menzione - quali uomini politici avrebbero potuto essere coinvolti da quella attività investigativa. Non si dimentichi, infatti, che nella informativa del 16/20 febbraio 1991, si dava atto della esistenza di intercettazioni telefoniche sulla SIRAP (cfr. pagg.125,126), di incontri del Siino con rappresentanti della SIRAP ed esponenti del mondo politico - imprenditoriale siciliano , dell'interesse degli investigatori sulle venti gare per le aree attrezzate gestite dalla SIRAP, in relazione alle quali vi era persino qualche riferimento in alcuna delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche riportate (cfr. pag.203) ed ancora che lo stesso Siino, in data 15.09.97, ha dichiarato al PM di Palermo, che la SIRAP era stata fortemente voluta dagli on.li Nicolosi e Sciangula, ma che vi era, altresì, interessato l'on.le Lima. Ha aggiunto, in quella occasione il Siino, di avere corrisposto in relazione ai *“lavori SIRAP”* la complessiva somma di £. 1.650.000 destinata proprio agli on.li Nicolosi, Mannino, Lombardo, Vizzini e Sciangula.

Dunque, l'on.le Lima non aveva certamente necessità di rilevare concretamente, dalla informativa pervenutagli, specificatamente i nomi di Mannino e Nicolosi per comprendere del loro possibile coinvolgimento,

essendogli ben sufficiente l'aver accertato la esistenza di indagini, corredate da intercettazioni telefoniche, sull'attività della SIRAP.

Ammesso, quindi, che effettivamente il Lima si sia espresso con il Siino nei riferiti termini, ciò non prova che lo stesso avesse visto, specificatamente riportati, i nomi degli on.li Mannino e Nicolosi, vieppiù se si considera, come già si è detto, che l'informativa vista presso l'on.le Lima è stata dal Siino riconosciuta come quella presente agli atti processuali del suo procedimento e della quale, pure, gli è stata mostrata copia.

Senza dire che la rilevata incostanza del Siino nelle sue dichiarazioni, le più volte accertate incoerenze e contraddizioni in relazione alla vicenda oggetto della presente disamina, in uno al lungo tempo (oltre sei anni) trascorso rispetto all'epoca dei fatti ed alla circostanza che i menzionati uomini politici sono stati poi, negli anni successivi, effettivamente destinatari di svariate iniziative giudiziarie inerenti il loro possibile coinvolgimento nella illecita manipolazione dei pubblici appalti, rendono verosimile anche che lo stesso Siino abbia potuto sovrapporre accadimenti realmente verificatisi nel 1991 a notizie e fatti, in realtà, successivamente appresi.

In simile situazione di incertezza su ciò che, effettivamente, il Siino vide o apprese nel 1991, la circostanza, dedotta e documentata dal dott. Lo Forte (cfr. allegati alla memoria difensiva dell'aprile 1999), in base alla quale il ROS depositò presso la Procura, solamente nel 1992, alcune trascrizioni di conversazioni telefoniche effettuate sulle utenze SIRAP nel 1990 e contenenti espressi riferimenti ai menzionati uomini politici, pur costituendo un dato certo sulla base delle risultanze processuali, non è decisiva per dimostrare che la informativa vista da Siino non fosse quella, poi, depositata in Procura, tenuto conto che, per quanto si è già esposto in precedenza, tali trascrizioni sarebbero dovute confluire, per valutazione concorde tra l'organo di p.g. e l'ufficio del PM - che, peraltro, nessun rilievo risulta avere mosso in proposito dopo la ricezione della prima informativa -, nella successiva informativa "SIRAP", e che è difficilmente credibile che nulla sapessero, sia pure informalmente, i magistrati titolari di quel procedimento della identità delle personalità politiche a carico delle quali stavano emergendo indizi di reità.

Deve, dunque, concludersi che non può ritenersi affatto provata la c.d. *“teoria della doppia informativa”*, e che - al contrario di quanto ritiene il dott. Lo Forte - non può affatto escludersi, in via d'ipotesi, che nella illecita divulgazione delle notizie e dei documenti riservati oggetto del presente procedimento, possano essere stati coinvolti, o per denaro o in ragione degli asseriti rapporti di amicizia con svariate personalità politiche, i magistrati odierni indagati.

Quanto, poi, alla sussistenza - in concreto - di elementi indiziari a loro carico, va osservato quanto segue.

**11) IPOTESI DI CORRUZIONE FORMULATA NEI CONFRONTI DEI
MAGISTRATI ODIERNI INDAGATI:**

A) DOTT. DE FRANCISCI:

In relazione al dott. De Francisci, deve subito premettersi che il Maggiore De Donno non ha mai riferito, nel corso delle sue dichiarazioni, di avere appreso dal Siino specifiche circostanze d'accusa nei confronti del detto magistrato in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento. L'Ufficiale, invero, ha citato il detto magistrato solamente nelle dichiarazioni rese al PM in sede in data 29.10.1997, ma esclusivamente nella parte in cui riassumeva sinteticamente al Pm precedente il contenuto delle pregresse dichiarazioni rese, in ordine alla illecita diffusione della informativa del Ros, da Giuseppe Li Pera: e tale citazione non appare nè gratuita nè fuori luogo, giacchè è collegata alla premessa, secondo la quale il Siino aveva riferito al De Donno che *“tutto quanto aveva detto Li Pera era vero”*, sicchè era evidente la necessità di tracciare un profilo delle dichiarazioni del detto Li Pera, ben note al De Donno per essere persino state raccolte - almeno in parte - dallo stesso.

Il Li Pera, dal canto suo, ha costantemente riferito (cfr. sit 14.10.1992, 12.11.1992 e 24.11.1997) di avere appreso dal suo difensore dell'epoca, avv. Domenico Salvo (recentemente sottoposto - come è notorio - a provvedimento restrittivo da parte dell'A.G. di Palermo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), dell'asserito coinvolgimento del dott. De Francisci nei fatti in esame, circostanza - questa - recisamente negata (cfr. sit del 22.12.1992) dal citato legale.

Mai, dunque, De Donno ha riferito di avere appreso da Siino elementi di qualsivoglia natura a carico del dott. De Francisci; nè, inoltre, vi è traccia di confidenze di siffatto genere nelle trascrizioni delle riproduzioni fonografiche depositate sia da De Donno che da Meli, secondo quanto risulta, in modo

concorde, dalle trascrizioni effettuate anche in esito alla rinnovazione dispostane da questo Ufficio.

Il Siino, dal canto suo, già nel corso dell' interrogatorio del 19.02.1998, oltre a negare di avere mai riferito al De Donno quanto dallo stesso narrato all'A.G., ha escluso che l'Ufficiale gli abbia mai richiesto del dott. De Francisci, il cui coinvolgimento nella indebita diffusione del rapporto, secondo il medesimo collaboratore, non era, come già riferito nel precedente interrogatorio del 27.11.1997, neppure "*pensabile*". Analoghe dichiarazioni il Siino ha reso in occasione del successivo interrogatorio e del confronto disposti da questo Ufficio, nell'ambito delle investigazioni suppletive, ed effettuati in data 5.05.1999.

Ed anche il Tenente Colonnello Meli, nel corso della sua assunzione a sommarie informazioni del 4.05.1999, ha riferito che il Siino, nel corso del rapporto confidenziale con lo stesso intrattenuto, mai ebbe a fare riferimenti a fatti attribuibili al dott. De Francisci.

Nessun nuovo elemento d'accusa è, pertanto, rintracciabile negli atti processuali rispetto alle dichiarazioni del Li Pera le quali, oltre che essere "*de relato*", sono rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio. Anzi va rilevato come esse presentino, sul punto, evidenti caratteri di inverosimiglianza : se è vero, infatti, come ha dichiarato lo stesso dott. De Francisci, nel corso delle sue dichiarazioni rese all'udienza camerale del 28.11.1998, che il di lui padre fu legato da intensi rapporti di collaborazione all'On.le Franco Restivo, padre dell'avv. Restivo, per esserne stato il segretario particolare per tutto il periodo in cui il detto Onorevole ricoprì l'incarico di Ministro per l'Agricoltura, sì da rendere astrattamente plausibile quel rapporto di amicizia tra il magistrato e l'avv. Restivo di cui ha riferito il Li Pera, appare decisivo - ad avviso di questo Ufficio - il fatto che il Dott. De Francisci si immise in possesso, presso la Procura della Repubblica di Palermo, in data 27.02.1991 e, cioè, appena il giorno precedente rispetto al 28 febbraio 1991, data in cui - secondo la ricostruzione operata dal Li Pera - quest'ultimo avrebbe personalmente informato l'ing. Zito delle

informazioni ricevute dal Siino, perchè lo Zito, a sua volta, informasse il De Eccher per la Rizzani ed il Catti per la Tor di Valle.

E poichè, tale comunicazione allo Zito era stata preceduta dall'incontro Siino - Li Pera, nel corso del quale il primo avrebbe riferito al secondo del deposito di tale rapporto di p.g., del suo contenuto e dei nominativi dei soggetti indagati e tale ultimo incontro sarebbe avvenuto la sera precedente - e cioè il 27.02.1991 -, appare, davvero, del tutto inverosimile che il dott. De Francisci, immessosi in possesso nelle nuove funzioni proprio quel giorno, sia stato il materiale esecutore della consegna della informativa all'avv. Restivo quando, al contrario, è agevole ipotizzare, persino, che egli, neppure informalmente, avesse conoscenza della materiale esistenza, in Procura, della informativa del Ros, risultando dalle emergenze processuali che il dott. De Francisci divenne coassegnatario del procedimento solamente nel successivo mese di maggio del 1991, che sottoscrisse la richiesta di cattura del giugno 1991 ma che non partecipò alla redazione della richiesta di archiviazione del 1992, della quale, a seguito di provvedimenti di stralcio e successive riassegnazioni, ebbero ad occuparsi, in via esclusiva, i dottori Lo Forte e Scarpinato.

Ulteriori elementi a supporto della estraneità del dott. De Francisci si ricavano anche dal verbale dell'audizione, in data 30.07.92, del dott. Pignatone innanzi al CSM: dallo snodarsi della detta audizione non si evidenziano, certamente, rapporti idilliaci tra il dott. De Francisci e gli altri magistrati odierni indagati giacchè emerge che, all'epoca, proprio il dott. De Francisci si sarebbe lamentato dei suoi rapporti con il dott. Giammanco, affermando che questi riponeva la sua fiducia esclusivamente nei dottori Lo Forte e Pignatone, al punto da riportare, egli, la sensazione che, in taluni casi, *“al di là delle apparenze, fossero presentate delle minestre preconfezionate”*.

Orbene, se tali erano i rapporti del dott. De Francisci all'interno del suo ufficio, appare davvero arduo ritenere verosimile che, allo stesso, possa essere stato affidato l'incarico, certamente di estrema fiducia, stante la sua palese

illiceità, di curare la materiale consegna della copia della informativa all'avv. Restivo, come sostenuto dal Li Pera.

Inoltre, nessun altro collaboratore di giustizia ha, neppure, adombrato note di sospetto a carico del predetto magistrato e nessun altro elemento indiziario è ricavabile dalle risultanze processuali; è vero che, per sua stessa ammissione (cfr. verbale udienza camerale del 28.11.98) egli ebbe ad effettuare una valutazione riduttiva della ben nota informativa (definendolo "vacanti", cioè privo di elementi concreti), ma, a prescindere dalla plausibile spiegazione offerta, secondo la quale con la riferita espressione si esprimeva il convincimento che l'informativa in esame rappresentasse una valida base investigativa in vista di possibili futuri approfondimenti, va osservato che solo da tale elemento non può certamente trarsene neppure un indizio in ordine ai gravi fatti delittuosi ipotizzati, trattandosi di mera valutazione tecnico-processuale, più o meno condivisibile, ma certamente non suscettibile, di per sé, di penale apprezzamento. Residuano, dunque, le originarie dichiarazioni del Li Pera in ordine alle quali, in relazione alla posizione del detto magistrato, vanno richiamate le argomentazioni addotte dal Pm nella richiesta di archiviazione del 26.04.1993.

B) Dott. Giammanco:

Si è già detto che il Maggiore De Donno ha narrato all'A.G. di avere appreso dal Siino del ruolo del dott. Giammanco nella illecita divulgazione del rapporto del 1991 e si sono già esposte le risultanze della trascrizione della fonoregistrazione depositata dall'Ufficiale; oltre a ciò il De Donno, in data 29.10.1997, ha riferito all'A.G. che fu richiesto dal dott. Giammanco di ritardare il deposito della informativa "mafia-appalti", e ciò sia in considerazione del carico di lavoro che gravava, in quel momento, sull'Ufficio, che in vista delle imminenti competizioni elettorali regionali, il cui esito avrebbe potuto essere condizionato dai successivi sviluppi investigativi, precisando di non avere egli aderito a tale

richiesta e di avere consegnato l'informativa, nei termini prefissati, al compianto dott. Falcone il quale, essendo in procinto di lasciare Palermo per la Direzione Generale degli Affari Penali dell'oggi Ministero della Giustizia, la aveva immediatamente consegnata al dott. Giammanco.

Di tale fatto l'Ufficiale, per la verità, non ebbe a riferire al PM in sede, allorchè fu assunto a sommarie informazioni in data 16.02.1993, nell'ambito dell'originario procedimento n.1207/A/92 RGNR, benchè fosse stato richiesto di riferire proprio in merito a presunte interferenze del dott. Giammanco sulle attività investigative dallo stesso De Donno compiute : in quella occasione, invero, precisò che l'intervento, di cui era cenno nei c.d. " diari di Falcone", pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 ore" successivamente alla strage di Capaci, era relativo ad una diversa sollecitazione, operata nei suoi confronti dal dott. Giammanco, perchè si pervenisse ad una rapida definizione di una indagine scaturita da un esposto di tale architetto Germanà, stante il rischio che, per la pendenza di tale indagine, potessero andare dispersi taluni finanziamenti regionali (circostanza, questa, che l'Ufficiale ha riferito anche nelle recenti dichiarazioni dell'ottobre 1997, e di cui ha anche riferito al CSM la dott.ssa Sabatino, all'epoca sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo, nel corso della sua audizione del 30.07.92 in faldone XII).

In quel contesto, l'Ufficiale - anzi - precisò che *“ nulla di simile ebbe a verificarsi per la vicenda mafia-appalti”*, aggiungendo, inoltre, in relazione alla vicenda oggetto del presente procedimento:*“Non mi risulta che copia del rapporto originale sia stata propalata prima del deposito degli atti; ricordo invece che, prima della emissione dei provvedimenti di rigore, si era sparsa la voce che era stato presentato un grosso rapporto conclusivo di indagini, tant'è che erano stati pubblicati alcuni articoli sui giornali”*.

Ora, se da un lato stupisce come solamente a distanza di oltre quattro anni rispetto alla data della sua prima assunzione a sommarie informazioni, l'allora Capitano De Donno abbia rivelato circostanze originariamente taciute, dall'altro non può, solo in dipendenza di tale singolare anomalia, trarsi, come

diretta conseguenza, il convincimento della falsità delle sue recenti affermazioni, e ciò in quanto la circostanza in questione è stata, invero, confermata dalle dichiarazioni rese dal Generale Mori, in data 10.11.1997 al PM in sede, nonché da quelle rese dal Generale Subranni al PM in sede in data 19.11.1997.

I due alti Ufficiali, infatti, hanno concordemente riferito di contatti tra il dott. Giammanco e l'allora Comandante del Ros, Gen.le Subranni, volti a sollecitare il De Donno proprio a ritardare il deposito della ben nota informativa. E del resto anche lo stesso dott. Giammanco, nel corso delle sue spontanee dichiarazioni al Pm in sede del 16.12.97, non ha escluso di avere potuto rappresentare ad Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri la *"momentanea indisponibilità dell'Ufficio a dare sfogo alla indagine per l'impegno prima richiamato dei sostituti"* (il riferimento è alla stesura da parte dei dottori Lo Forte e Pignatone della requisitoria nel processo relativo all'omicidio dell'on.le Mattarella, depositata il successivo 13 marzo). Se può, dunque, ritenersi provato che il dott. Giammanco richiese di ritardare il menzionato deposito, sia pure in dipendenza di un pregresso ed assai rilevante impegno dei due sostituti assegnatari del procedimento, impegno che avrebbe ritardato la trattazione del detto procedimento, tuttavia non ci si può esimere dal rilevare come, sulla scorta delle medesime dichiarazioni del dott. Giammanco, lo stesso provvide alla coassegnazione dell'indagine ad altri sostituti, in aggiunta ai dott.ri Lo Forte e Pignatone, solamente nel successivo mese di maggio, e cioè circa due mesi dopo la cessazione del pregresso impegno professionale, quasi che ai due sostituti - magistrati, entrambi, dalle indiscusse capacità professionali e di comprovata esperienza - fosse occorso un così considerevole lasso temporale per il mero studio della informativa che, per quanto voluminosa, era, comunque, costituita da circa 900 pagine, una prima lettura delle quali sarebbe stata sufficiente ad evidenziare la difficoltà e complessità, anche di natura tecnico - processuale, della indagine, mentre le prime deleghe agli organi di p.g. furono affidate, solamente, nel successivo mese di giugno (come dichiarato dal dott. Pignatone nel corso dell'udienza camerale del 28.01.98),

per pervenire, nel medesimo mese di giugno - e dopo talune indiscrezioni di stampa sulla informativa *"dimenticata nei cassette"* - alla richiesta dei cinque provvedimenti restrittivi.

Giova, inoltre, rammentare che il procedimento a carico del dott. Giammanco, archiviato da questo Ufficio nel 1995 (n.693/93 RGNR), si fondava, principalmente, sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giuseppe Marchese e Salvatore Cancemi.

Il primo aveva riferito al PM (cfr. verbali 16.04.1993 e 14.05.1993 in faldone XVI - vecchio procedimento) di avere appreso, durante la sua detenzione, da Fedele Battaglia, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, e da Simone Beninati, uomo d'onore di Alcamo, del timore della organizzazione criminale "cosa nostra" di una possibile collaborazione del LI Pera con l'A.G.; che, in particolare, il Benenati gli aveva riferito che il dott. Giammanco, all'epoca, per fare *"smussare il processo...si ammuccò due miliardi"*.

La riferita circostanza è stata, per la verità, smentita dal Benenati (cfr. sit. 10.05.93 e 18.06.93 in Volume XVI), il quale ha affermato di avere scambiato solo meri convenevoli con il Marchese, non essendo esso Benenati uomo d'onore. Pur dovendosi dare atto della assoluta irrilevanza probatoria di tale dato, stante le rispettive qualità di uomo d'onore del Benenati e di collaboratore di giustizia, di provata attendibilità, del Marchese - qualità che suggeriscono una ben diversa affidabilità delle rispettive dichiarazioni -, va rilevato che le dichiarazioni di quest'ultimo non sono frutto di diretta percezione e sono, inoltre, prive di specificazioni e dettagli e che, non essendo il Benenati direttamente coinvolto nella indagine *"de qua"*, è da ritenere che le sue conoscenze siano state anch'esse *"de relato"*.

Il Li Pera, in verità, ha dichiarato anch'egli (cfr. verbale del 27.05.94) di avere appreso dal medesimo Benenati della dazione della somma di due miliardi al dott. Giammanco, quale prezzo della sua corruzione, ma ciò ha fatto dopo che, in precedenza (cfr.verbale del 25.06.93), richiesto espressamente

dal Pm in sede di riferire le sue conoscenze in ordine alle pregresse dichiarazioni del Marchese, si era avvalso della facoltà di non rispondere benchè, a quella data, avesse già mosso gravi accuse ai magistrati di Palermo, tra essi compreso il dott. Giammanco, in ordine alla vicenda processuale che ci occupa. La progressione di tali dichiarazioni pone dubbi sulla spontaneità e genuinità del collaborante in relazione alla predetta circostanza, tenuto conto, inoltre, del fatto che il medesimo Li Pera ha aggiunto (cfr. verbale del 27.05.94) che la riferita illecita dazione di denaro gli era stata confermata anche dal collaboratore di giustizia Giovanni Drago il quale, però, interrogato sul punto in data 7.06.1994 (cfr. Faldone XVI), ha recisamente negato la circostanza.

Dal canto suo, Salvatore Cancemi, nel corso dei suoi interrogatori del 23.03.1994 e 23.11.1994, ha riferito di nulla sapere, per diretta percezione, della vicenda relativa alla divulgazione del “ rapportone”, precisando, tuttavia, di avere appreso, da Raffaele Ganci e da Michelangelo La Barbera, che il dott. Giammanco *“era nelle mani di Lima”* e che lo stesso *“si era adoperato circa tre anni prima - e quindi attorno al 1991, risalendo tali dichiarazioni al 23.11.1994 - per paralizzare un grosso procedimento relativo ad appalti”*, pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Recentemente, della ipotesi di corruzione in esame, ha riferito anche Angelo Siino il quale, come si è già riportato in altro passo del presente provvedimento, ha, in sintesi, dichiarato di essere stato richiesto dall'On.le Lima, successivamente al deposito in Procura della informativa del ROS del febbraio del 1991, della somma di ottocento milioni da destinarsi al dott. Giammanco (*“n'ticchia di grassu per Giammanco”*); di avere consegnato all'On.le Lima la somma di lire settecento milioni, di cui trecento approntati dall'imprenditore Cataldo Farinella - oggi deceduto - , anch'egli coinvolto nelle indagini del ROS e tratto in arresto, unitamente ad esso Siino, nel luglio del 1991; di non potere affermare che tale somma sia stata effettivamente consegnata al citato magistrato, avendola egli consegnata all'On.le Lima. Ha, inoltre, precisato (cfr. verbale del 29.11.97 in Volume III e verbale di confronto

con De Donno del 5.05.99) che a tale consegna di denaro andavano riferite le pregresse dichiarazioni del Marchese, le quali erano il frutto di quanto da esso Siino narrato durante la detenzione che, per effetto del fenomeno della circolarità delle notizie, era pervenuto al Marchese, per il tramite del Benenati - col quale non escludeva esso⁹ Siino di averne conversato personalmente - nella forma amplificata dei due miliardi in luogo di quella reale di ottocento milioni.

Già sulla scorta delle dichiarazioni rese da Marchese, Cancemi e LI Pera, il Pm aveva disposto, nell'ambito dell'originario procedimento, accertamenti economico - finanziari sull'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, facente capo al dott. Giammanco ed ai suoi familiari, che non sortivano alcun esito positivo (cfr. Faldoni da XVI a XXII atti trasmessi a seguito della richiesta di archiviazione del 1998).

Era stato, per vero, evidenziato l'acquisto, nel dicembre del 1992, da parte del dott. Emanuele Giammanco, figlio dell'odierno indagato, di un appartamento a Torino per l'importo di £. 220.000.000, le cui trattative risultavano avviate nel 1990/1991 per il tramite di un'agenzia immobiliare, ma si accertava che l'acquirente aveva versato, nel mese di marzo del 1991, una caparra di £.30.000.000 e solamente, in data 3.12.92, all'atto del rogito notarile la cifra restante accendendo, in pari data, presso il Banco di Sicilia di Torino, un mutuo per £.170.000.000 con garanzia ipotecaria sull'immobile acquistato, sicchè tale operazione non evidenziava alcun sospetto di illiceità nonostante la coincidenza temporale sopra menzionata.

Venivano, ancora, evidenziati, con la informativa della DIA del 10.02.94, rapporti tra il nucleo familiare del dott. Giammanco e Gaetano Sansone, costruttore edile, detenuto sin dal 1993 e sin dal 1980 denunciato dagli organi di p.g. per associazione mafiosa e del quale, a seguito delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia, sono, nell'ultimo decennio, emersi particolari rapporti fiduciari con Salvatore Riina di cui aveva curato gli interessi economici e la latitanza, parte della quale il Riina aveva, persino, trascorso in un immobile

di pertinenza del Sansone. Dallo stesso, o meglio dalla srl SAMA al predetto riconducibile, il dott. Giammanco ed i suoi familiari risultavano avere acquistato tre unità immobiliari nel 1982, ma nessuna anomalia veniva dai consulenti riscontrata sulle dette operazioni immobiliari sia dalla Dia che dai consulenti tecnici nominati dal PM (cfr. relazione di consulenza a firma D'Amore e Steini Eitner) che, parimenti, nessuna operazione anomala hanno riscontrato su tutti i conti bancari esaminati, benchè gli stessi presentassero un considerevole flusso di movimenti finanziari.

Dall'esame degli atti processuali, qui trasmessi con la prima richiesta di archiviazione del giugno 1998, emergeva - inoltre - che, con provvedimento del 3.04.1997, il Pm in sede aveva disposto la riunione agli atti del presente procedimento del fascicolo n.664/95 Mod. 45 relativo “ *ad accertamenti sull'uso di carte di credito estere da parte di Giammanco Emanuele*”. Nell'ambito di quel procedimento risultava acquisita, a seguito di rogatoria internazionale, una notevole mole di documentazione bancaria in ordine alla movimentazione dei conti riconducibili al Giammanco Emanuele; emergeva, inoltre, che questi aveva effettuato un viaggio da New York, dove all'epoca prestava la sua attività di funzionario di banca, a Palermo in data 11 marzo 1991, trattenendovisi per appena 36 ore, per poi ripartire, in data 14 marzo, per Torino - ove viveva la figlioletta - ed indi raggiungere Roma in data 20 marzo per, definitivamente, rientrare in America in data 24 marzo con volo in partenza da Milano (cfr. informativa D.I.A. a firma Col. De Petrillo del 22.03.1995); emergeva, altresì, che nel successivo mese di ottobre, dall'11 al 14, il dott. E. Giammanco si era recato a St. Marteen, nelle Antille Olandesi, isola che, secondo quanto riferito nella relazione di servizio a firma Brig. Taloni del 10.01.1995, era priva “*di un efficace sistema di limitazioni economico-valutarie e di accordi internazionali tali da permettere la effettuazione di rogatorie internazionali*”.

Riteneva, quindi, questo Ufficio - in considerazione delle dichiarazioni rese da Li Pera sull'ipotizzato trasferimento all'estero del denaro asseritamente versato al dott. Pietro Giammanco, quale prezzo della sua corruzione, e della

coincidenza dell'epoca temporale del viaggio del dott. E. Giammanco in Italia con quella in cui, in astratto, poteva essere avvenuta la riferita dazione di denaro - la necessità di assumere a chiarimenti il dott. E. Giammanco, il quale, sentito dal PM in data 3.03.1999, spiegava di essere stato trasferito in America a seguito di un episodio intimidatorio, ritualmente denunciato all'A.G.; dichiarava, poi, di essersi recato, nel mese di marzo del 1991, a Palermo per festeggiare il 60° compleanno del padre e di avere, dopo una permanenza di solo qualche giorno, raggiunto la figlia a Torino per poi rientrare in America; di essersi recato, nelle Antille Olandesi, nel successivo mese di ottobre, in occasione del suo compleanno, per una breve vacanza in compagnia di un'amica senza effettuare alcuna operazione bancaria.

La superiore dichiarazione, anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti, appare esauriente, tenuto conto della esatta coincidenza della data del viaggio in Sicilia del dott. E. Giammanco con il compleanno del padre che, in effetti, risulta essere nato in data 13 marzo 1931 nonchè dell'assenza di altri elementi che comprovino l'ipotizzato trasferimento all'estero di ingenti somme di denaro.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal Siino, va, ancora, osservato che, nel corso del confronto con Giovanni Brusca svoltosi in data 20.03.98, richiesto di spiegare la frase “ *..lo ha fatto uscire Giammanco, subito dopo lo fece uscire..lo diede a Lipari...*”, di cui alla trascrizione della conversazione con De Donno, il collaboratore ha dichiarato di essere stato contattato da Pino Lipari - che egli aveva saputo da Santo Schimmenti essere coinvolto nelle indagini - il quale gli aveva mostrato dei fogli volanti, ove si dava atto che era stata notata l'autovettura di esso Siino posteggiata sotto l'ufficio del Lipari di via De Gasperi (circostanza, peraltro, di cui si da atto a pag. 46 e ss.della informativa ROS del febbraio 1991) e che, successivamente, lo stesso Lipari - dopo che egli aveva già visto il rapporto dall'on.le Lima - gli aveva riferito che, per il tramite dell'on.le Mario D'Acquisto, molto amico del dott. Giammanco, aveva avuto la copia dell'intero rapporto.

Il malizioso riferimento agli intensi rapporti di amicizia tra il dott. Giammanco e l'on.le D'Acquisto è elemento ricorrente negli atti processuali del presente procedimento; vi ha fatto riferimento, già, negli anni scorsi, Giuseppe Li Pera, e più recentemente lo stesso Siino il quale ha, persino, riferito di avere ritenuto che la copia della informativa fosse pervenuta, sia all'on.le Lima che al Lipari, proprio ad opera del dott. Giammanco, in ragione di tali rapporti di intensa amicizia che sono stati ammessi sia dall'esponente politico che dal magistrato.

Ad analoghe conclusioni era pervenuto anche il figlio di Angelo Siino, Giuseppe Siino, il quale ha dichiarato che, dopo l'arresto, il padre aveva inveito contro il citato politico, affermando che *“ si è ammuccatu un sacco di soldi”* ed anche contro il dott. Giammanco *“perchè aveva incentrato tutto il processo contro di lui”*, sicchè aveva ritenuto che il Lima avesse avuto il rapporto da una terza persona che, a sua volta, poteva averlo ricevuto dal dott. Giammanco; che, in tal senso, egli aveva pensato - per l'appunto - all'On.le D'Acquisto il quale, da un lato, apparteneva alla stessa corrente politica dell'On.le Lima e, dall'altro, era notoriamente in rapporti di amicizia con il dott. Giammanco.

Lo stesso Giuseppe Siino ha, inoltre, riferito di un incontro - voluto dal di lui padre durante la detenzione perchè intervenisse in suo favore - tra la di lui madre e l'On.le Lima il quale, però, *“aveva allargato le braccia”*, nonchè di un ulteriore incontro, avuto dalla di lui madre, per il tramite del dott. Di Benedetto, allora Presidente della Provincia di Palermo, con l'On.le D'Acquisto.

La sig.ra Carmela Bertolino (cfr. sit 15.12.97) ha, dal canto suo, ammesso di avere avuto, per il tramite del dott. Di Benedetto, il solo incontro con l'On.le D'Acquisto e non anche quello con l'On.le Lima, dal quale si sarebbe, invece, recata la di lei sorella Antonina che, però, ha negato la circostanza affermando, tuttavia, di avere falsamente narrato alla sorella di avere effettivamente avuto il detto incontro.

Risulta, invece, certamente provato l'incontro tra la moglie del Siino e l'on. D'Acquisto, essendo esso stato ammesso sia da quest'ultimo che dal Di Benedetto (cfr. sit D'Acquisto del 17.04.98 e sit Di Benedetto del 17.04.98): entrambi, tuttavia, hanno riferito che non vi furono specifiche richieste da parte della Bertolino di intercessione presso magistrati, anche se la predetta ebbe a rappresentare lo stato di profonda prostrazione del marito e le di lui precarie condizioni di salute. Su tale ultimo punto, tuttavia, v'è ragione di fondatamente dubitare: non appare, infatti, credibile la versione fornita dal Di Benedetto, che ha sostenuto che la Bertolino gli aveva richiesto di intervenire su un piano meramente politico con interrogazioni parlamentari od altro, atteso che il predetto, all'epoca, rivestiva la sola carica di consigliere comunale di Palermo e che nessuna pubblica iniziativa in favore del Siino risulta essere stata assunta da chicchessia, ma soprattutto perchè, al contrario, lo stesso On.le D'Acquisto ha ammesso che la Bertolino nutriva delle concrete aspettative nei suoi confronti, essendo notori, a Palermo, i suoi buoni rapporti con numerosi magistrati, tra i quali il dott. Giammanco, aggiungendo che era chiaro che la Bertolino *"intendeva saggiare la disponibilità sua e di Di Benedetto"*, pur escludendo di avere concretamente posto in essere interventi di sorta in favore del Siino e negando, inoltre, recisamente che la Bertolino potesse, in quella occasione, avere rappresentato che *"al marito poteva scappare la pazienza"*.

Orbene, se tale episodio nulla prova in ordine alla prospettata ipotesi di corruzione del magistrato, non può non rilevarsi come esso dimostri, tuttavia, che tale rapporto personale era, da più parti, ritenuto idoneo ad interferire sull'operato professionale del dott. Giammanco, se si considera, da un lato, il riferito interesse dell'on.le Lima a procurare un incontro tra la moglie del Siino ed il D'Acquisto, nel verosimile timore che il Siino, perdurando il suo stato di detenzione, potesse effettuare delle scelte di tipo collaborativo, e, dall'altro, quanto riferito dal medesimo Siino circa i rapporti tra il menzionato on.le D'Acquisto ed il Lipari, che al primo si sarebbe rivolto per caldeggiare la sua estraneità alla illecita gestione degli appalti ricevendo - secondo quanto riferito dal Siino - assicurazione che nè egli nè il Buscemi sarebbero stati arrestati e

che, dallo stesso D'Acquisto, avrebbe, successivamente, ricevuto una copia delle informative.

Si consideri, peraltro, che anche nelle dichiarazioni del Li Pera vi è cenno alla voce corrente secondo la quale sarebbe stato possibile evitare gli arresti proprio attraverso l'on.le D'Acquisto.

E' vero - come ha sostenuto il dott. Giammanco - che il Buscemi Vito fu, in verità, sottoposto a misura restrittiva proprio su richiesta del dott. Giammanco, ma potrebbe - in ipotesi - osservarsi che ciò è avvenuto non nel luglio del 1991, nonostante gli espressi riferimenti contenuti nella informativa di p.g. (cfr. pagg. 140,385 etc.), bensì nel successivo mese di febbraio 1992, quando cioè notevole eco di stampa era già stata data al sistema di conduzione di quella inchiesta da parte dell'A.G. di Palermo e quando, secondo quanto riferito dal Li Pera, l'on.le D'Acquisto aveva, già, suggerito al dott. Giammanco di evitare ulteriori critiche da parte dei mass media. Senza dire che il Buscemi che, in base alle assicurazioni asseritamente fornite dall'on.le D'Acquisto al Lipari di cui ha riferito il Siino, non sarebbe stato tratto in arresto, potrebbe non essere il Buscemi Vito, successivamente catturato, attese le accertate cointeressenze economiche del Lipari con il costruttore Buscemi Antonino, fratello di Buscemi Salvatore, capo mandamento di Passo di Rigano, sottoposto a provvedimento restrittivo solamente qualche anno dopo.

Va, infine, ricordato il tenore della conversazione Siino - De Donno (cfr. trascrizione in atti), nel corso della quale il Siino, alla domanda del De Donno su chi fosse stato il primo a divulgare il rapporto, affermava essersi trattato del dott. Giammanco, il quale lo avrebbe consegnato al Lipari; il Siino ha, poi, spiegato all'A.G. essersi trattato di una sua deduzione tratta dalle confidenze ricevute dal Lipari, ed è spiegazione verosimile, anche se nulla in tal senso traspare dalle espressioni usate, dal momento che non sono stati accertati rapporti di qualsivoglia natura tra il menzionato magistrato ed il Lipari.

Ancora, per completezza, deve rilevarsi come nessun significativo elemento probatorio sia possibile trarre dalle conversazioni intrattenute dal Siino con il Ten. Col. Meli, atteso che sulla espressione “*questa una scusa è*”, evincibile dalla già richiamata conversazione del 4.04.97, lo stesso Ufficiale non ha fornito spiegazioni dalle quali si desumano concreti elementi di accusa nei confronti del dott. Giammanco in ordine alla illecita percezione di somme di denaro.

Non reputa, dunque, questo Ufficio che il delineato quadro probatorio sia idoneo a validamente sostenere l'accusa in giudizio in ordine all'ipotizzato delitto di corruzione, non essendosi acquisito elementi certi ed univoci sulla riferita indebita percezione da parte del menzionato magistrato di somme di denaro.

3) DOTT. PIGNATONE E DOTT. LO FORTE:

I due magistrati si occuparono della vicenda in esame sin dalla fase delle intercettazioni telefoniche che precedettero il deposito della informativa, redigendo, nel mese di giugno del 1991, unitamente ad altri sostituti, la richiesta di ordinanza di custodia cautelare e rimanendo il dott. Pignatone coassegnatario del procedimento soltanto sino alla data del 5.11.91, sicchè egli non ebbe a materialmente partecipare alla stesura delle richieste di archiviazione del 13/22 luglio 1992, inerente gli esponenti della politica e della imprenditoria oggetto di attenzione da parte del ROS, provvedimento la cui redazione fu affidata ai dottori Lo Forte e Scarpinato.

Il dott. Pignatone ha, inoltre, affermato nel corso del presente procedimento, di non essersi mai occupato delle indagini relative alla SIRAP di cui alla informativa ROS del settembre 1992 (in relazione alle quali fu operato stralcio al n.3541/92) ed ha precisato, ancora, di non essere stato mai, all'epoca e contrariamente a quanto affermato dal Li Pera, informato dall'avv. Michele Vizzini della volontà del suo assistito, di essere interrogato, così come

il menzionato legale ha escluso di essersi mai rivolto ad un congiunto del dott. Pignatone per ottenerne l'interrogatorio.

Risulta, poi, dagli atti processuali che Giovanni Brusca ha riferito all'A.G. (cfr. verbali del 26.02 e 18.03.99) che Salvatore Riina lamentava che i fratelli Antonino e Salvatore Buscemi, esponenti di spicco di cosa nostra palermitana e Salvatore capo del mandamento di Boccadifalco, avevano un rapporto privilegiato con il dott. Pignatone, rapporto che, tuttavia, essi non ponevano a disposizione della intera organizzazione, aggiungendo di avere avuto confermata la circostanza da Antonino Cinà, altro uomo d'onore. Trattasi di quegli stessi imprenditori Buscemi che il Siino, nel corso delle conversazioni con il Ten. Col. Meli del 23.06.97 e delle sue dichiarazioni del 5.05.99, ha lamentato non essere mai stati colpiti da incisive iniziative giudiziarie da parte dell'A.G. di Palermo.

I predetti imprenditori - ed in particolare Antonino Buscemi -, secondo la nota informativa del 20.02.91 (pag. 63 e ss.), erano in rapporti di cointeressenze economiche con Pino Lipari, presso il cui ufficio di Via De Gasperi, a Palermo, era stato notato più volte il Siino che, dal canto suo, risultava avere avuto frequenti contatti telefonici con l'ing. Bini, rappresentante per la Sicilia della Calcestruzzi s.p.a. di Raoul Gardini, società - questa - che possedeva metà del capitale sociale della s.r.l. FINSAVI, di cui era socio fondatore ed azionista anche il predetto Antonino Buscemi, e che aveva partecipazioni sociali anche nella CISA di Udine la quale, secondo le risultanze della indagine del ROS, aveva costituito, per la realizzazione di taluni lavori, delle associazioni temporanee con le imprese di Cataldo Farinella.

Sempre la CISA di Udine, secondo quanto riferito dal ROS, risultava far parte, unitamente alla società TORDIVALLE del dott. Catti, del consorzio CEMPES, il cui rappresentante per la Sicilia era l'ing. Zito e sulle cui utenze erano state svolte numerose delle operazioni di intercettazione telefonica che costituivano l'ossatura della ricostruzione operata dal ROS dei Carabinieri. Nella indagine del 1991, risultavano - quindi - oggetto di indagine anche società

ed imprese di rilevanza nazionale nelle quali i predetti Buscemi, sia pure indirettamente, avevano cointeressenze personali.

E tale interesse dei fratelli Buscemi emerge anche dal confronto svoltosi, in data 22.01.99, tra il Siino e Benedetto D'Agostino, laddove si riferisce di una riunione, per la gestione degli appalti SIRAP, svoltasi presso la SAILEM del D'Agostino, alla presenza di quest'ultimo, del Lipari, del Buscemi, del Siino e dell'ing. Bini e della pressione esercitata dal Buscemi e dall'ing. Bini per l'inserimento, tra le imprese candidate alla aggiudicazione dei detti appalti, proprio della CISA di Udine.

Il Siino, inoltre, chiarendo (cfr.verbale interr. 5.05.99) il contenuto di taluni passi delle conversazioni avute con il Col. Meli, con particolare riferimento a quella del 23.06.97, ha ribadito di avere inteso sottolineare all'Ufficiale il trattamento, da lui ritenuto "*mite*", che i magistrati della Procura di Palermo avevano riservato ad Antonino Buscemi il quale, nel 1991, non era stato tratto in arresto, benchè fosse direttamente coinvolto nella gestione dei pubblici appalti; che, ancora, benchè tratto in arresto successivamente nel 1993, era stato poco tempo dopo rimesso in libertà e gli erano persino stati restituiti gli immobili, in precedenza, posti sotto sequestro perchè ritenuti di provenienza illecita. Nessuna spiegazione, invece, il Siino ha mai fornito sulla espressione, formulata sempre nel corso della medesima conversazione con il Meli con riferimento alla assenza di incisive iniziative giudiziarie nei confronti dei detti Buscemi, "*siccome là si scantano....*", sulla quale, per vero e benchè formasse oggetto specifico dell'accertamento disposto da questo Ufficio, nessun chiarimento gli è stato dettagliatamente richiesto.

Ancora Giovanni Brusca, in data 8.09.98, al Pm in sede (cfr. Faldone IV, cart.A, sottofasc.17 degli atti successivi all'ordinanza di questo Ufficio), non solo ha insistito nell'affermare che il dott. Pignatone fosse "*vicino*" ai fratelli Buscemi, ma ha aggiunto che, proprio con riferimento alla vicenda mafia - appalti, era stata dagli inquirenti focalizzata l'attenzione sul Siino, tralasciando le figure di Filippo Salamone e dei Buscemi, sicchè gli uomini di cosa nostra

avevano ipotizzato che tale deviazione poteva essere così spiegata: *“uno poteva essere Fabio Salamone per proteggere il fratello ma l’altro riferimento era Pignatone per coprire Gardini.....per essere molto chiaro..non è Lo Forte quello che butta fuori le notizie....è Pignatone che è quello che sa tutto e butta fuori le notizie o che aggiusta le patate.....”*

Per completezza, va osservato che in precedenza, già nei mesi di aprile e maggio del 1997, il Brusca aveva reso all’A.G. generiche dichiarazioni sugli asseriti rapporti tra il dott. Pignatone ed i fratelli Buscemi, nonché sulle lamentele avanzate, al riguardo, dal Riina, e che il relativo procedimento penale è stato definito con provvedimento di archiviazione di questo Ufficio del 26.09.97 (cfr. Faldone 7, sottofasc.9 atti successivi alla ordinanza di quest’Ufficio), sul presupposto che tali dichiarazioni riecheggiasse, in termini generici, quelle rese, già nel 1994, da Salvatore Cancemi, sulla base delle quali era stato iscritto altro procedimento penale, anch’esso definito con decreto di archiviazione di questo Ufficio del 29.06.1995 (Faldone 7, sottofasc.9 atti successivi alla ordinanza di quest’Ufficio).

Salvatore Cancemi aveva, invero, riferito che in Cosa Nostra era *“notorio”* che il dott. Pignatone *“fosse nelle mani”* dell’imprenditore Vincenzo Piazza (uomo d’onore del medesimo mandamento di Boccadifalco di cui Salvatore Buscemi era il capo), il quale - secondo il collaborante - aveva persino donato un appartamento al detto magistrato. Si accertò, in quel procedimento, che l’immobile era stato regolarmente acquistato, nel 1980, dalla moglie del dott Pignatone, il quale, all’epoca, dimostrò, attraverso la produzione delle matrici dei relativi assegni, di avere ritualmente pagato il detto appartamento, acquistato dalla società Immobiliare Raffaello della quale erano soci Vincenzo Piazza, Francesco Bonura e Salvatore Buscemi, fratello di Antonino.

Tutti i collaboratori di giustizia sopra menzionati (Siino, Brusca e Cancemi) sono stati, quindi, concordi nel rappresentare la sostanziale convinzione degli ambienti di Cosa Nostra, che i Buscemi, fruissero di un trattamento giudiziario e

processuale *“particolare”*, così adombrando gravi elementi di sospetto che non hanno, però, mai raggiunto la dignità di prova.

E trattasi di quegli stessi Buscemi di cui, nella richiesta di archiviazione del 13/20 luglio 1992 a firma dei dottori Lo Forte e Scarpinato, con riferimento ad Antonino, si afferma che il predetto, *“fratello di Buscemi Salvatore (ritenuto capo - mandamento di Passo di Rigano - o Boccadifalco, n.d.r. -), non è risultato coinvolto in alcuno degli episodi costituenti espressione dell'attività dell'associazione mafiosa sottoposta ad indagini nè in altri specifici fatti illeciti”*, trascurando di criticamente esaminare la possibile rilevanza indiziaria delle partecipazioni societarie prima indicate, in correlazione alle imprese che il Ros aveva indicato come partecipi dell'illecito meccanismo che presiedeva alla distribuzione degli appalti, e la eventuale ritenuta irrilevanza degli elementi in base ai quali sia il Buscemi Antonino che Pino Lipari erano, già, stati considerati indiziati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., nell'ambito del diverso procedimento n. 1020/88 C PM - in relazione al quale pur risultavano essere state disposte intercettazioni telefoniche nel periodo 5.06 / 27.08.89. Tale procedimento risulta, dalla medesima richiesta di archiviazione (cfr. pag.3), essere stato trasmesso, in data 5.10.89, al G.I. per l'unione agli atti del procedimento n. 2811/89 A PM pendente nei confronti di Giuseppe Giaccone ed altri, in relazione al c.d. *“caso Baucina”*, scaturito dalle dichiarazioni dello stesso Giaccone. La parte di tale ultimo procedimento, inerente il c.d. *“gruppo Siino”* è stata, in data 19.05.90, restituita dal G.I. al PM, per l'assenza delle condizioni che ne consentivano la prosecuzione secondo le norme del codice previgente, ed è confluita nel procedimento, frattanto iscritto sulla scorta di ulteriori intercettazioni telefoniche, al n. 2789/90 N.C. contro Siino Angelo ed altri (cfr. pagg. 3 e 4 della informativa del 16/20.02.91).

Neppure il dott. Scarpinato (cfr. sit del 12.04.99) - che pure è uno dei redattori della predetta richiesta di archiviazione - è stato in grado di offrire chiarimenti in proposito, affermando di ricordare, solamente, che del fascicolo n.1020/88 C Pm si erano occupati i dottori Lo Forte e Pignatone, sicchè - sulla

scorta degli elementi appena illustrati - appare plausibile che sia il Siino che il Brusca, a seguito della disposta archiviazione ed ignari dei problematici aspetti tecnico- procedurali del caso, abbiano tratto il convincimento, in ragione delle personali conoscenze dell'effettivo grado di coinvolgimento del predetto Buscemi, che al medesimo fosse stato riservato un trattamento privilegiato.

Inoltre, già il Li Pera, in data 11.11.92, aveva riferito all'A.G. di avere appreso, dal suo legale, che il padre del dott. Pignatone, era il Presidente dell'ESPI, ente azionista, unitamente alla FI.ME., della società SIRAP che aveva o avrebbe bandito le venti gare per la realizzazione delle aree attrezzate per il complessivo importo di mille miliardi, gare sulle quali si erano concentrati gli interessi illeciti, anche di natura mafiosa, volti alla loro manipolazione. Tale circostanza l'ha narrata anche il Maggiore De Donno per averla appresa dal Siino, il quale, pur affermando di non avere mai mosso specifiche accuse al dott. Pignatone, tuttavia, ha riferito (cfr. verbale 27.11.97) *di non ricordare* di avere mai riferito all'Ufficiale simile confidenza, così non escludendo, sia pure implicitamente, di averla potuta rifire, ma tale discrasia è, comunque, irrilevante ai fini che qui interessano, posto che anche Giovanni Brusca ha illustrato il medesimo dato fattuale (cfr. sit 8.09.98 e 20.03.98), aggiungendo, inoltre, che, allorchè furono sbloccati i finanziamenti relativi alla SIRAP, l'on.le Nicolosi, allora Presidente della Regione, - proprio attraverso il prof. Pignatone, persona di sua fiducia - tentò di frapporre degli imprecisati ostacoli alla realizzazione dei progetti illeciti del gruppo Siino - Brusca, i quali che si contrapponevano agli analoghi propositi criminosi che il Nicolosi intendeva portare avanti attraverso Filippo Salamone, sicchè esso Brusca si era determinato a far pervenire all'On.le Nicolosi, tramite il Siino che, a sua volta, utilizzò il Salamone, un messaggio di natura intimidatoria, in esito al quale nessun altro ostacolo fu ulteriormente frapposto.

Ed in verità, dalle dichiarazioni dell'on.le Nicolosi (cfr. sit 15 e 22.11.1997) emerge il riferimento ad un incontro, da lui avuto, con il Salamone e l'ing. Ciaravino, Presidente della SIRAP e *"braccio destro di Lima"*, il quale, dopo

avere perorato un progetto in base al quale la SIRAP non avrebbe soltanto gestito i finanziamenti ma avrebbe anche direttamente curato la fase della progettazione e della gestione degli appalti, gli aveva rappresentato che il modo di esso Nicolosi di gestire la questione SIRAP non era gradito *“a gente che si era rotta le scatole”*, precisando - ad ulteriore chiarimento - di non riferirsi all'on.le Lima, circostanza quest'ultima successivamente confermata al defunto dott. Nicolosi anche da Filippo Salamone.

Ha chiarito, ancora, l'on.le Nicolosi che la SIRAP era stata fortemente voluta dall'on.le Lima, e quindi dall'on.le D'Acquisto politicamente molto vicino al primo, e che alla sua gestione ed al suo sviluppo erano interessate anche altre forze politiche come il PSDI ed il PCI, aggiungendo che, infatti, l'amministratore delegato, ing. La Cavera, era di area comunista, mentre il Presidente, ing. Ciaravino, originariamente era politicamente vicino all'On.le Gunnella ma a seguito della rottura intervenuta tra quest'ultimo e l'on.le Lima si era avvicinato al PSDI, in persona dell'on.le Vizzini. Ha confermato, inoltre, che la detta SIRAP era costituita dalla Fi. Me e dall'ESPI, unici due azionisti.

Avuto riguardo, quindi, alla qualità del di lui padre, Presidente dell'ESPI, una più attenta valutazione di opportunità avrebbe, forse, potuto suggerire al dott. Pignatone, pur in assenza di un evidente obbligo di astensione tenuto conto che, almeno formalmente, la società oggetto di indagine era diversa dall'ESPI, di evitare di occuparsi delle vicende in questione, fin dal momento in cui si trattò di richiedere le autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche proprio sulle utenze della SIRAP o le proroghe delle stesse (cfr. richiesta proroga del 14.03.90; richiesta proroga del 27.03.90 con allegata trascrizione di conversazione telefonica tra De Eccher e dott. Grassi, presidente pro- tempore della SIRAP; richiesta di ritardato deposito del 30.04.90).

Infatti, tale rapporto di filiazione, in uno al fatto che, da un lato, il dott. Pignatone si occupò delle richieste di intercettazione e di loro proroga prima menzionate, dell'esame della informativa del febbraio del 1991, contenente espressi riferimenti alla SIRAP ed alla sua gestione di taluni pubblici appalti,

nonchè della redazione della richiesta di cattura che tanta eco, in termini sicuramente non positivi, ebbe sulla stampa dell'epoca, può avere obiettivamente ingenerato il convincimento che le strategie processuali seguite, all'epoca, dalla Procura di Palermo fossero state, sia pure indirettamente e prescindendosi dalla loro valutazione di carattere prettamente tecnico, influenzate dal fatto che il Presidente di uno dei due unici soci azionisti della SIRAP fosse, per l'appunto, il padre del dott. Pignatone.

Tali considerazioni rendono, quindi, del tutto credibile che analoghe valutazioni siano state effettuate al De Donno dal Siino ed, in precedenza, anche dal Li Pera.

Residua, comunque, il dato processuale certo, secondo il quale nè il Siino nè il Li Pera nè il Brusca hanno mai effettuato espliciti riferimenti al dott. Pignatone, come percettore di indebite somme di denaro corrisposte come prezzo di una sua ipotetica corruzione. Nessun elemento, in tal senso, si ricava neppure dalle trascrizioni delle conversazioni tra il Siino ed il De Donno o il Meli.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al delitto di corruzione ipotizzato anche nei confronti del dott. Lo Forte, giacchè nè dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nè dalle documentazioni fonografiche in atti, nè dalle dichiarazioni degli Ufficiali di p.g., sono emersi concreti e specifici elementi indicativi di una illecita percezione di somme di denaro da parte del menzionato magistrato.

Si è detto che, dalle trascrizioni delle conversazioni tra il Siino ed il Ten. col. Meli ed il De Donno, emergono chiare ed esplicite manifestazioni di diffidenza del Siino nei confronti del medesimo dott. Lo Forte, al punto che il Siino mostra, persino, di ritenere poco verosimile una concreta esposizione a rischio del magistrato, nonchè espressioni ambigue e maliziose che lasciano intendere disistima del collaboratore senza, tuttavia, che - come ha confermato il Ten. Col. Meli - vi siano stati specifici riferimenti a fatti concreti, al di fuori del

già riferito episodio “*del regalo investigativo*”, in relazione alla località ove l'on.le Andreotti si sarebbe incontrato con esponenti mafiosi, fatto - questo - che, tuttavia, nessuna refluenza ha sulla ipotizzata condotta di corruzione..

Dalle dichiarazioni di De Donno, invece, emerge che il Siino avrebbe espressamente affermato che il dott. Lo Forte era magistrato corrotto, senza tuttavia avergliene riferito le ragioni, limitandosi a genericamente confermare la veridicità delle pregresse dichiarazioni del Li Pera, il quale - è bene ricordarlo - aveva riferito di avere appreso dal suo legale della dazione di denaro ai magistrati in relazione alla indagine “mafia-appalti” ed alla richiesta di archiviazione avanzata nel luglio del 1992; il Siino, dal canto suo, dopo avere reiteratamente negato la circostanza, nel corso del confronto con De Donno di cui si dirà meglio successivamente, ha precisato, a specifica richiesta del PM, di *non ricordare* di essersi espresso in quei termini ma, pur se tale fu l'espressione usata, deve rilevarsi che essa è connotata da genericità, non essendo stati riferiti dall'ufficiale specifici collegamenti operati dalla sua fonte confidenziale tra il detto giudizio ed i fatti di cui al presente procedimento; senza dire che, da collaboratore, il Siino ha escluso di conoscere episodi di corruzione in cui sia stato coinvolto il dott. Lo Forte e, pur riconoscendo questo Ufficio - come si è già illustrato e si ribadirà oltre - un valore probatorio più significativo alle dichiarazioni del De Donno che non a quelle, complessivamente valutate, del Siino, non può certo affermarsi che vi siano elementi processuali che consentano di fondatamente ipotizzare che il dott. Lo Forte abbia percepito somme di denaro, a titolo di corruzione.

Resta, dunque, da esaminare il dato, riferito dal De Donno, e di cui è cenno anche nelle pregresse dichiarazioni del Li Pera, secondo cui l'operato professionale del magistrato in relazione alla vicenda che qui ci occupa sarebbe stato determinato anche, al pari dei suoi colleghi, dai personali rapporti con personalità politiche interessate alla gestione ed agli sviluppi della SIRAP.

In proposito, si osserva che è in atti copia della richiesta di archiviazione e del pedissequo decreto di questo Ufficio, emesso in data 24.02.99, relativi al

procedimento n. 903/98 RGNR nei confronti del dott. Lo Forte in ordine al reato di rivelazione di segreti d'ufficio: in quel procedimento risultarono acclarati i rapporti di frequentazione e di familiarità, almeno nell'anno 1992, tra il dott. Lo Forte e l'On.le Carlo Vizzini del PSDI.

Ed anche tale esponente politico, secondo quanto riferito dal defunto on.le Nicolosi, dall'ing. Ciaravino, dall'ing. La Cavera e dall'on.le Lombardo (cfr. verbali udienza innanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Riina Salvatore +24) era direttamente interessato alle vicende inerenti la SIRAP, il cui Presidente, ing. Ciaravino, era politicamente vicino al detto on.le Vizzini il quale, secondo quanto riferito dal Siino al PM di Palermo in data 15.09.97, avrebbe persino percepito ingenti somme di denaro a titolo di tangente sui pubblici appalti gestiti dalla menzionata SIRAP.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va conclusivamente osservato, quindi, che, sulla scorta delle risultanze processuali, nessun addebito penalmente rilevante possa essere mosso al dott. De Francisci, in relazione al quale non è emerso alcun elemento ulteriore rispetto alle originarie dichiarazioni del Li Pera, il quale - dal canto suo - ha narrato fatti e circostanze non direttamente caduti sotto la sua percezione, ma appresi da terzi (nella specie l'avv. Salvo) e che, in quanto "de relato" richiedono criteri di valutazione ancor più rigorosi. Qui, è sufficiente ricordare come neppure lo stesso De Donno abbia mai riferito di avere appreso dal Siino di un possibile ruolo del dott. De Francisci nella illecita divulgazione a terzi della informativa; come sia il Siino che il Ten. Col. Meli abbiano escluso che, nelle loro conversazioni, sia mai stato fatto cenno al dott. De Francisci il cui nominativo non figura, neppure, nelle trascrizioni delle conversazioni avute sia da De Donno che da Meli con il Siino medesimo.

Ed infine, non può non ribadirsi il rilievo che, avendo il dott. De Francisci, preso possesso nel suo nuovo incarico di Sostituto proprio il 27.02.91 - e quindi a pochi giorni di distanza dal deposito della informativa di cui è divenuto assegnatario solamente nel successivo mese di maggio - appare assai difficile

concretamente ipotizzare che possa, proprio quello stesso giorno, essergli stato affidato l'incarico di estrema delicatezza e riservatezza - dalle evidenti connotazioni illecite - di consegnare la riferita informativa all'avv. Restivo. Deve, dunque, concludersi per l'assoluta estraneità ai fatti oggetto di indagine del dott. De Francisci.

In relazione ai dottori Lo Forte e Pignatone, deve, poi, concludersi che, quanto alla prospettata ipotesi di fatti corruttivi, gli unici riferimenti specifici non risultano effettuati nei confronti dei detti magistrati ma del solo dott. Giammanco (cfr. dich. Siino, Marchese, Li Pera, Ten. Col. Meli,) residuando in proposito, a carico dei predetti, la indicazione fornita dal De Donno, secondo la quale il Siino gli avrebbe riferito che l'interesse dei due magistrati ad una non ortodossa gestione della indagine "mafia- appalti" sarebbe stata determinata dai loro rapporti di amicizia con personalità politiche e dall'essere taluni congiunti del dott. Pignatone direttamente e concretamente interessati alla gestione degli appalti nonchè *"dall'aver percepito ingenti somme di denaro"*.

Tale ultima affermazione, recisamente negata dal Siino, fatta eccezione per il dott. Giammanco, riveste - seppure proveniente da un Ufficiale di p.g. e quand'anche allo stesso fosse stata riferita - carattere di assoluta genericità ed, in assenza di altri elementi di prova, non appare suscettibile di un valido utilizzo processuale.

Potrebbero - in ipotesi - residuare le diverse condotte di rivelazione di segreti d'ufficio e/o di abuso d'ufficio che, tuttavia, trattandosi di fatti risalenti al 1991, appaiono ampiamente coperti da prescrizione.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, quanto a tali ultime ipotesi di reato astrattamente configurabili, anche in relazione al dott. Giammanco per il quale, tuttavia, con riferimento all'ipotizzato delitto di corruzione si impongono, invece, le seguenti considerazioni finali: il Siino ha costantemente riferito della dazione della complessiva somma di settecento milioni di lire ad opera sua e di Cataldo Farinella all'on. le Lima, che ne aveva fatto esplicita richiesta, facendo intendere espressamente che trattavasi di somma destinata al dott. Giammanco per *"l'aggiustamento"* della loro vicenda processuale.

Ha precisato il Siino di non potere affermare che la somma in questione sia effettivamente pervenuta nelle mani del detto o di altri magistrati e nessun altro elemento che rivesta carattere di reale concretezza è, in tal senso, desumibile, neppure dalle trascrizioni delle registrazioni operate dai due Ufficiali ad insaputa del Siino; è pur vero che vi è un brano della conversazione del 4.04.1997 (laddove è riportata *“questa una scusa è...”*), che potrebbe, in ipotesi, prestarsi ad una diversa interpretazione, ma lo stesso Ten. Col. Meli non ha offerto, sul punto, chiari ed univoci elementi di interpretazione limitandosi ad evidenziare la assoluta ambiguità delle narrazioni del Siino, ambiguità che, ai fini che qui interessano, non potrebbero che avere una valenza assai limitata alla luce della posizione assunta dal Siino medesimo. Questi, inoltre, ha affermato che anche la vicenda dell'illecita percezione di denaro da parte del detto magistrato narrata da Giuseppe Marchese, già diversi anni addietro, non era altro che la rivisitazione di quella rappresentata da esso medesimo la quale, per effetto della ripetuta comunicazione nel tempo a più soggetti, si era via via ingigantita nella entità della somma di denaro indebitamente corrisposta, raggiungendo l'importo di due miliardi a fronte di quello reale di settecento milioni.

Non si dimentichi, peraltro, che anche gli accertamenti economico - patrimoniali, effettuati sull'intero nucleo familiare del dott. Giammanco, non hanno evidenziato fatti suscettibili di apprezzamento ai fini che qui interessano sicchè, in simile quadro probatorio connotato da incertezza ed equivocità, non può che pervenirsi all'archiviazione del procedimento anche in relazione all'ipotizzato delitto di corruzione, tenuti, peraltro, presenti i nuovi criteri di valutazione della prova, ai fini di un utile rinvio a giudizio, introdotti dalla recente legge n.479/99 (Carotti).

11) ASSERITA SOTTOVALUTAZIONE DA PARTE DEL ROS DEL RUOLO DI FILIPPO SALAMONE:

Altra e diversa questione, sebbene non apparente refruente sul thema probandi, avuto riguardo ai reati ipotizzati, merita di essere affrontata in considerazione del carattere ricorrente con il quale essa è stata posta e delle contestuali accuse di calunnia.

Ci si intende, qui, riferire alla presunta “sottovalutazione” del ruolo di Filippo Salamone, imprenditore agrigentino e fratello del dott. Fabio Salamone, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale di Agrigento.

Al riguardo, è ricorrente, negli atti processuali, il riferimento ad una intercettazione telefonica, riportata nella informativa del 16.02.91, ove gli interlocutori citano espressamente un soggetto, a loro noto con l'appellativo di “quello con la S”, che gli organi inquirenti avrebbero identificato in Siino piuttosto che nel menzionato imprenditore.

Il Siino, dal canto suo, ha sempre affermato che il soggetto così denominato era in realtà Filippo Salamone, del cui ruolo i Carabinieri, con la nota informativa, si erano occupati in via del tutto marginale, nonostante lo stesso rappresentasse, in Sicilia, uno dei perni principali attorno al quale ruotava il sistema di manipolazione e di controllo dei pubblici appalti.

Anche Giovanni Brusca ha espresso il medesimo convincimento e, cioè, che si fosse voluto minimizzare il detto ruolo, proprio in virtù dei riferiti rapporti di parentela con il magistrato, accentrando, invece, le indagini sulla figura del Siino secondo il quale, inoltre, vi sarebbe stato, addirittura, un intervento sull'Arma dei Carabinieri, ad opera di personalità politiche di rilievo, volto ad evitare ogni coinvolgimento nelle indagini del predetto Salamone a discapito di esso Siino.

Ha riferito, ancora, il Siino che un ruolo analogo avrebbe svolto il defunto m.llo Guazzelli, il quale avrebbe rappresentato al De Donno un ruolo marginale

del Salamone accreditando, al contrario, la ipotesi che il perno centrale del perverso sistema di controllo e di gestione fosse il Siino.

Al riguardo e limitatamente ai fini che qui interessano - tenuto conto delle affermazioni secondo le quali il De Donno, e forse più in generale il Raggruppamento Speciale dei Carabinieri, avrebbero volutamente taciuto all'A.G. circostanze ed elementi di rilievo a carico del Salamone -, si osserva che, a parere di questo Ufficio, l'esame della informativa del 16.02.91, nella quale risulta riportata la conversazione telefonica in questione, induce a fondatamente ritenere che il soggetto, individuato dagli interlocutori come *"quello con la S"*, fosse, con sufficiente margine di certezza, il Siino e non il Salamone, come correttamente affermato dal De Donno in seno alla informativa .

La vicenda è inserita, invero, nel contesto di una serie di tentativi volti ad indurre la società TORDIVALLE a recedere dal proposito di presentare ricorso amministrativo avverso la sua esclusione dalla gara inerente l'appalto gestito dalla SIRAP, relativo al comune di Petralia Soprana, gara di cui era risultata aggiudicataria l'associazione temporanea di imprese costituita tra la S.P.A. Cataldo Farinella e la s.r.l. Costruzioni Siino, facenti capo rispettivamente a Cataldo Farinella e ad Angelo Siino.

Si rinvencono, quindi, una serie di telefonate (cfr. pag. 87 e ss. della informativa) intercorse tra Li Pera, Zito della Tordivalle ed il dott. Catti, nel corso delle quali emerge il proposito e l'interesse del Siino e del Farinella ad evitare qualsiasi iniziativa giudiziaria, sì da proporre al Catti, al fine di raggiungere un'intesa, un incontro che, tuttavia, per volontà del medesimo Catti, ebbe, invece, a svolgersi con l'ing. Zito.

Costui, in data 19.12.89, comunica l'esito del suo incontro all'ing. Taddeu il quale rappresenta che il Catti pretende garanzie *"dall'uomo che conta..quello che inizia con la S"*, ricevendo dallo Zito assicurazione che le garanzie sono state offerte proprio dalla persona alla quale si riferisce il Taddeu. Aggiunge lo Zito di ben conoscere il fratello di *"quello che inizia con la S"*, circostanza -

questa - che lo Zito ribadisce allo stesso dott. Catti, alle ore 18.43 del medesimo 19.12.89, aggiungendo che trattasi del direttore tecnico dell'impresa.

Non sembra a questo Ufficio che possa dubitarsi, quindi, della individuazione di Angelo Siino nel personaggio *“che inizia con la S”*, dal momento che il di lui fratello è imprenditore, e che, al contrario, non risulta a questo Ufficio che il Salamone abbia fratelli che svolgano siffatta attività od altra alla stessa similare.

Ciò non toglie, tuttavia, che, sullo sfondo di tali conversazioni, si intraveda anche un altro soggetto, *“che sta più in alto di quello lì”*, forse persino presente all'incontro tra Zito, Siino, Farinella e Li Pera, che è colui da cui il Catti si attende di essere tranquillizzato sulla bontà della proposta avanzata dal Siino, e che appare - almeno secondo le espressioni pronunciate dal Catti - essere in posizione di evidente subordinazione rispetto a *“quello che sta più in alto”*.

Su tale ultimo soggetto - in relazione al quale potrebbe ipotizzarsi trattarsi del Salamone - il Ros, nella informativa, affermava *“sul titolare di tale facoltà si concentreranno le indagini future”* (cfr. pag.115). Successivamente, alla pag. 201 della informativa citata, nell'indicare, come ricomprese tra le imprese coinvolte nella manipolazione delle gare SIRAP, la s.p.a Vita di Agrigento e la s.p.a. Filippo Salamone, il Ros aggiungeva : *“..i titolari (delle predette imprese n.d.r.) sono legati in particolar modo ad Angelo Siino. Alcune telefonate intercettate, di cui si dirà successivamente, dimostrano la loro partecipazione all'attività illecita di controllo degli appalti pubblici”*.

Del resto, già alle pagine 39 e 43, si era dato atto di incontri tra il Siino ed i titolari della ditta IMPRESEM di Agrigento, già allora riconducibile al citato Filippo Salamone, sicchè, se certamente non può affermarsi che fosse stato posto in rilievo il ruolo del predetto imprenditore, è altrettanto vero che i magistrati requirenti, sulla scorta degli elementi sopra indicati, se avessero avuto quella maggiore curiosità investigativa cui ha fatto riferimento il Pm nella sua memoria del 4.12.98, avrebbero potuto richiedere chiarimenti sui detti servizi di osservazione o dare impulso ad eventuali approfondimenti investigativi, e ciò ancor più ove si consideri che doveva esserci stata una

lettura assai attenta della detta informativa, costituita da circa 900 pagine (e priva di allegati che, secondo quanto risulta dalla pag. 5 della richiesta di archiviazione del 13/22.07.92, furono consegnati solo il successivo 20.06.91), se - come hanno riferito i dottori Pignatone, Lo Forte e Giammanco - i due sostituti avevano iniziato il detto studio dopo il 13 marzo (data del deposito di una requisitoria assai impegnativa) e, resisi conto della sua complessità avevano, dopo circa due mesi, richiesto l'estensione dell'assegnazione ad altri colleghi, disposta, poi, dal Procuratore nel successivo mese di maggio, senza che, in questo lasso di tempo, risulti, tuttavia, essere stata richiesta alcuna attività investigativa di approfondimento.

Senza dire che il ruolo del Salamone è emerso, nella sua pienezza, nell'ambito della manipolazione dei pubblici appalti indetti dalla SIRAP e che su tali gare, alla pagina 203 della già riferita informativa, si affermava che *"...si tornerà in altro elaborato"*, così come, alla pag. 125 della medesima informativa, si dava atto che erano state sottoposte ad intercettazione telefonica le utenze riconducibili alla SIRAP *"sul cui esito si tornerà in seguito"*.

E gli stessi dottori Lo Forte e Pignatone, sebbene nella detta informativa non risultino riportati neppure stralci delle conversazioni intercettate sulle utenze SIRAP e nonostante ben conoscessero l'esito positivo delle stesse, per avere essi richiesto le varie proroghe di intercettazione e per avere, altresì, presentato al Gip le richieste di ritardato deposito ed essersi ricevuti "i brogliacci" e le bobine, unitamente a talune trascrizioni delle telefonate in questione, non risulta che abbiano disposto approfondimenti della questione, non ritenendo, neppure, di richiedere all'organo investigativo di procedere alla trascrizione delle riferite telefonate. Ma del resto appariva davvero evidente, per quanto appena esposto e per l'espresso riferimento contenuto nella già richiamata nota informativa dell'agosto 1990, che la vicenda SIRAP avrebbe costituito oggetto di separata ed ulteriormente approfondita informativa.

E del resto che sulla figura del Salamone vi fosse quella "riserva" investigativa, di cui ha riferito il De Donno alla Corte di Assise in data 4.12.98,

e che - al contrario - è stata recisamente smentita dai dottori Pignatone e Lo Forte, nelle loro memorie dell'aprile 1999 - risulta, sostanzialmente, confermato dalle dichiarazioni del dott. Scarpinato (cfr. sit del 12.04.99), laddove il magistrato, riferendosi alla telefonata nel corso della quale il dott. Catti richiedeva garanzie da parte di un soggetto più importante del Siino, ha affermato che in quella fase, tra gli stessi magistrati requirenti non si parlò esplicitamente del Salamone, ma che la "riserva" espressa dai Carabinieri fu interpretata come il preludio ad una successiva attività investigativa.

Nè appare validamente sostenibile l'assunto, secondo il quale tale asserita sottovalutazione da parte del Ros della figura del Salamone potrebbe apparire legata, da nesso di funzionalità e consequenzialità, alle affermazioni del Siino, in base alle quali gli sarebbe stato riferito, alternativamente secondo le date degli interrogatori, dall'on.le Lima o dal m.llo Guazzelli, di un pressante intervento sull'Arma dei Carabinieri ad opera degli on.li Mannino e Nicolosi, affinché le indagini venissero indirizzate su esso Siino e non piuttosto sul Salamone. Non sembra, invero, che tale assunto sia condivisibile, tenuto conto che sempre il medesimo Siino ha riferito della soddisfazione asseritamente manifestata dall'on.le Lima, nel mostrargli la menzionata informativa, per il coinvolgimento nelle indagini proprio degli on.li Mannino e Nicolosi, fatto - questo - che avrebbe distolto l'attenzione degli investigatori dalla sua persona. Stando, invero, a tali dichiarazioni se ne dovrebbe arguire - in modo illogico e contraddittorio - che, da un lato, l'Arma dei Carabinieri avrebbe recepito le ricevute pressioni dei menzionati esponenti politici, minimizzando o trascurando la figura di Filippo Salamone - del quale, tuttavia, il medesimo Raggruppamento, non mancava, al contempo, con la informativa del febbraio 1991 di riferire degli incontri con il Siino (cfr. *supra*) - e, dall'altro, avrebbe evidenziato - al contempo - il coinvolgimento nelle indagini proprio di coloro (Mannino e Nicolosi) che, secondo tale assunto, proteggevano il Salamone per esserne i referenti politici, ed erano, persino, riusciti - in ipotesi - ad ottenere dall'organo di p.g. la volontaria manipolazione delle risultanze investigative in favore del detto Salamone.

Senza dire che la prospettata tesi, secondo la quale la informativa in possesso dell'on.le Lima sarebbe stata diversa, *nei contenuti*, da quella consegnata alla Procura - e quindi modificata successivamente all'intervento dei riferiti personaggi politici - renderebbe del tutto inspiegabile come, in un simile ipotizzato perverso progetto, sia stata, addirittura, redatta "una" informativa contenente dati di conoscenza in realtà da occultare, consentendo, persino, che essa pervenisse in possesso proprio dell'on.le Lima sfuggendo, così facilmente, al controllo dell' Arma dei Carabinieri la quale, al contrario, non poteva non avere il prioritario interesse di impedirne, in assoluto, la divulgazione.

Nè può trascurarsi di rilevare come, anche su tale punto, le dichiarazioni del Siino siano state disomogenee e contraddittorie: ed infatti, dapprima (12.07.97 al PM d Palermo), egli ha riferito di avere appreso dall'on.le Lima che "*Mannino e Nicolosi lo avevano venduto ai Carabinieri*"; poi, in data 21.07.97, al Pm di Caltanissetta ha riferito che il m.llo Lombardo gli anticipò che sarebbe stato tratto in arresto specificandogli che "*i politici u vuonnu mortu*"; successivamente, ancora (verbale del 13.10.97), ha riferito di avere appreso dal m.llo Guazzelli che gli on.li Mannino e Nicolosi avevano richiesto il suo arresto ai Carabinieri ed ancora più successivamente, in data 19.02.98, ha dichiarato al Pm di Caltanissetta di avere appreso dal maggiore De Donno che i già citati esponenti politici "*ne volevano la testa*".

E' del tutto evidente come sulla medesima circostanza il Siino abbia fornito ben quattro versioni diverse, quanto alla fonte delle sue notizie, con conseguente diminuzione del suo coefficiente di affidabilità.

Ma poi, se effettivamente vi fosse stata la volontà dei Carabinieri di favorire il Salamone, non si sarebbero dovuti rintracciare, nella informativa in ipotesi successivamente manipolata, per così dire "*ufficiosa*", elementi di forte accusa nei confronti del Salamone, dal momento che l'intervento dei detti uomini politici era valso ad affievolirne la posizione? Eppure nè Siino nè Brusca hanno, mai, riferito un simile dato, ed anzi sono stati concordi nell'affermare di

avere rilevato che l'organo di p.g. aveva identificato in Siino l'uomo della "S", in luogo del predetto Salamone e non viceversa. Sul punto si è già detto come l'individuazione del Ros sia stata corretta, e va aggiunto che non si può certamente accedere nè all'ipotizzato nesso tra la non valorizzazione del ruolo di Salamone e quanto riferito dal Siino, nè alla prospettata tesi della esistenza di due informative, dai contenuti parzialmente diversi, una delle quali pervenuta all'on.le Lima e l'altra depositata in Procura.

E' vero che lo stesso De Donno ha confermato (cfr. sit al Pm d Palermo del 13.10.97) di avere, in un primo momento, sottovalutato lo spessore del Salamone, ma ciò non equivale, di certo, ad ammettere di avere volutamente disatteso risultanze investigative a carico del menzionato imprenditore; ed inoltre, che da parte del De Donno non vi sia stata alcuna condotta volutamente compiacente nei confronti del predetto Salamone, si ricava dalle manovre, successivamente, da quest'ultimo poste in essere per ottenerne il trasferimento e di cui hanno riferito lo stesso Siino (cfr. da ultimo interr. del 5.05.99) e la di lui moglie (cfr. sit del 5.05.99). Quest'ultima, dopo essersi inizialmente avvalsa della facoltà di non rispondere, ha, infatti, ammesso di avere appreso da Giovanni Miccichè, socio di Filippo Salamone, la riferita circostanza precisando, inoltre, che, già dopo l'arresto del marito e sicuramente durante il dibattimento di primo grado, si era sparsa la notizia di un simile attivismo del Salamone in conseguenza dei "fastidi" che il De Donno stava creando alle sue imprese. Nè rilievo determinante, in senso contrario, può attribuirsi alla decisa negazione della circostanza operata, sul punto, dal Salamone, dal quale non appariva certamente pretendibile l'ammissione di fatti e circostanze che avrebbero potuto refluire, in senso allo stesso negativo, nei procedimenti penali a suo carico.

Senza dire che il De Donno - e più in generale il ROS - anche negli anni successivi al primo arresto del Salamone risalente al 1993, ebbe a redigere ulteriori informative a carico di quest' ultimo, sempre in relazione alla gestione dei pubblici appalti, tra le quali quella redatta, in data 30.05.94, dal ROS di

Napoli che, secondo quanto risulta dalla attestazione della Segreteria della Procura della Repubblica di Palermo, fu inserita nel procedimento n.3790/94 NRI, poi riunito a quello n.6280/92, definito dal Gip con decreto di archiviazione dell'11.01.1996.

E, dunque, neppure tale ulteriore attività investigativa del Ros era riuscita a perfettamente delineare il concreto ruolo svolto dal medesimo, se anche lo stesso Siino, nel corso delle sue conversazioni di natura confidenziale con il Ten. Col. Meli risalenti al 1997, nel commentare la posizione del Salamone, affermava che l'imprenditore era stato tratto in arresto *"per pascolo abusivo"*, quasi a volere minimizzare la entità delle vicende processuali che lo avevano colpito rispetto alla gravità delle sue reali penali responsabilità (cfr. conversazione del 4.04.97).

Forse, allora, è mancato un ulteriore approfondimento investigativo, ma non può sicuramente affermarsi che il ROS o il De Donno non abbiano svolto alcuna indagine a carico del Salamone. Lo stesso De Donno, del resto, ha riferito di avere, negli anni successivi, redatto delle ulteriori informative sia a carico del Salamone che del Catti: dalla attestazione, in proposito, rilasciata, in data 9.03.99, dalla Segreteria della Procura della Repubblica di Palermo risulta che quella del 30.05.94, a carico del Salamone, e quella del 21.02.94, inerente i lavori relativi al velodromo di Palermo sono confluite nel procedimento n. 6280/92 RGNR, definito con decreto di archiviazione del Gip dell'11.01.96; che l'informativa del 3.09.95 contro il Catti ed altri è stata inserita nel procedimento n. 6281/95 RGNR, anch'esso definito con decreto di archiviazione del Gip del 18.02.99, mentre sulla informativa restante dell'1.09.96, relativa agli appalti assegnati in occasione dei mondiali del 1990 (i cui lavori, secondo Siino -cfr. confronto con Salamone del 22.01.98 - sarebbero stati svolti dai Buscemi) sarebbero ancora in corso preliminari indagini.

Giova, tuttavia, precisare che i superiori dati sono, in questa sede, riportati al solo fine di dare atto dei meri esiti processuali delle predette informative, senza alcuna valutazione di merito - che non compete a questo Ufficio - delle decisioni adottate dall'A.G. precedente; tuttavia, è doveroso sottolineare che il

dott. Lo Forte ha prodotto copia della informativa del ROS del 3.09.95, nei confronti del dott. Catti, della richiesta e del decreto di archiviazione, e che, dall'esame della citata informativa emerge che, quanto all'ipotizzato reato di cui all'art. 416 bis c.p., erano state, dall'organo di p.g., riportate esclusivamente le emergenze pregresse, già evidenziate con le precedenti note informative del medesimo organo di p.g., delle quali veniva effettuata una mera rivalutazione critica dagli accenti talora, persino, polemici nei confronti dei precedenti provvedimenti giurisdizionali, omettendo l'organo di p.g. - però - di considerare che alla riapertura delle indagini può procedersi solo in presenza di esigenze di nuove investigazioni e non certamente sulla base di una valutazione dell'organo investigativo differente da quella, dallo stesso non condivisa, contenuta nelle pregresse decisioni dell'A.G.. Erano, per vero, state evidenziate, con meticolosità e cura, anche numerose irregolarità nella esecuzione dei lavori inerenti due pubblici appalti, con possibili responsabilità sia di soggetti privati che di pubblici funzionari per reati prevalentemente contro la Pubblica Amministrazione, ma molte di tali ipotesi di reato risultavano già coperte da prescrizione all'atto del deposito della detta informativa, ed altre vi erano assai prossime, sicchè l'esito processuale della detta informativa non poteva che apparire scontato.

A riprova dell'intento del De Donno o, comunque, di altri esponenti dell'Arma dei Carabinieri, di volutamente minimizzare, nel 1991, le reali responsabilità del Salamone, per successivamente accreditare la ipotesi che la Procura di Palermo non avesse valorizzato elementi di conoscenza già noti a quell'Ufficio, hanno sostenuto, ancora, gli indagati che, in data 30.10.91, il Gen.le Mori con una nota, ad evasione di una delega di indagini inerente un anonimo che ventilava possibili coinvolgimenti, nella gestione degli appalti, del Siino, di Filippo Salamone e dell'on.le Mannino, aveva rappresentato che non erano emersi elementi di reità a carico dei predetti soggetti, fatta eccezione per il Siino mentre, con la successiva informativa " CARONTE", inviata, nell'ottobre del 1992, al PM di Catania, il De Donno aveva, addirittura, stravolto il contenuto

di quella nota affermando che, a quella data, erano già emersi indizi di reità a carico del Salamone.

Al riguardo, in via preliminare, si osserva che il procedimento disciplinare inerente tale ultima vicenda, instauratosi a carico del De Donno, a seguito delle iniziative in tal senso assunte dal Pm di Palermo, si è concluso con provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore Generale di Roma *“non apparendo ravvisabili elementi e circostanze di rilievo tali da provocare particolari iniziative”* (cfr. dispositivo del 26.03.94 in Faldone IV, sottofasc.1 del proc. n.958/98 r Gip), analogamente al connesso procedimento penale, parimenti definito con decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Roma; è appena il caso di rilevare che la competente A.G. ha, dunque, escluso qualsiasi ipotesi di falso od abuso proprio nella condotta dell'Ufficiale inerente la pretesa difformità tra la nota trasmessa dall'allora Colonnello Mori, in data 30.10.91, al Pm di Palermo ad evasione delle indagini relative all'anonimo sopra menzionato e la illustrazione di essa che il De Donno ne aveva operato nel corpo della informativa denominata “Caronte”, trasmessa al Pm di Catania in data 1°10.1992. E tale decisione risulta motivata sulla base degli esaurienti chiarimenti offerti dal De Donno nel corso del suo interrogatorio innanzi al PM di Roma (cfr. Volume IV degli atti successivi all'ordinanza di questo Ufficio nel proc. n.958/98 r.Gip), dai quali era emerso che la contestata condotta non era certamente stata il frutto di maliziosa interpretazione e volontà.

Anche tale ipotesi prospettata dai dottori Lo Forte e Pignatone è da ritenersi, quindi, priva di pregio alcuno.

**12) VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE DE DONNO
SULLE CIRCOSTANZE APPRESE DA ANGELO SIINO NEL CORSO DEL
RAPPORTO CONFIDENZIALE:**

Al Pm di Caltanissetta, il De Donno ha riferito che la prima valutazione di inaffidabilità, sui magistrati di Palermo, fu espressa dal Siino nel corso del colloquio investigativo del 24.03.1993 (ritualmente autorizzato dalla Procura di Palermo), unitamente all'affermazione secondo la quale *“lo Scapigliato (n.d.r. il dott. Scarpinato) era uno che non capiva niente mentre l'altro (il dott. Lo Forte, n.d.r.) era un corrotto”* e che, di tale negativo giudizio, nulla aveva egli riferito, nella relazione di servizio inoltrata alla Procura di Palermo, mentre aveva informato, in modo generico, il suo Comandante, Generale Mori, omettendo - però - di indicargli gli specifici apprezzamenti espressi all'indirizzo dei due magistrati. La circostanza è stata confermata dal generale Mori, nel corso delle dichiarazioni rese al Pm di Caltanissetta in data 10 e 19.11.1997, avendo questi riferito di avere appreso da De Donno che il Siino gli aveva confidato di ritenere inaffidabili i magistrati di Palermo, in quanto la informativa del 1991 gli era pervenuta, proprio, per il tramite di taluni magistrati di quella Procura dei quali, tuttavia, il De Donno non gli aveva riferito i nomi ed egli non li aveva, neppure, sollecitati, atteso che, pur trattandosi di informazioni gravi, esse non erano nè documentabili nè suscettibili di riscontro alcuno, in quanto provenienti da fonte meramente confidenziale. Ha precisato il Generale che, pur non essendogli stati riferiti i nomi dei magistrati fatti dal Siino, egli correlò le riferite affermazioni del Siino a quelle, in precedenza, rese dal Li Pera, non ritenendo, tuttavia, di dovere informare l'A.G., in quanto trattavasi di notizie provenienti da fonte meramente confidenziale, e già note all'A.G., perchè oggetto di precedente indagine definita con decreto di archiviazione.

Dalle dichiarazioni rese al Pm di Caltanissetta in data 25.02.1999, dal Generale Nunzella, attuale Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri e

Comandante del Ros dal dicembre 1993 al 9 gennaio 1997, è emerso, poi, che anche il predetto Generale fu informato, nel corso del 1995, dal Generale Mori del fatto che il Siino, nell'ambito del suo rapporto confidenziale con De Donno, aveva riferito di avere illecitamente avuto il rapporto del 1991 per il tramite della Procura di Palermo (*“ tramite i circuiti della Procura”*). Ricorda il generale Nunzella che non gli furono fatti nomi di magistrati ma che ebbe a commentare con Mori che Siino dichiarava circostanze in qualche misura coincidenti a quanto in precedenza dichiarato da Li Pera.

Anche il Maggiore Obinu, dal settembre del 1991 in forza al Ros e diretto superiore gerarchico di De Donno, era stato informato da quest'ultimo di quanto appreso dalla fonte confidenziale Siino: ha dichiarato, invero, l'Ufficiale (cfr. sit 12.11.1997) che, attorno al 1994- 1995, il De Donno gli aveva riferito che il Siino gli aveva confidato di avere avuto in passato *“la possibilità di ottenere informazioni da ambiente istituzionale circa le indagini in corso...”*, ottenendo anche notizia, forse anche in termini documentali, di dati e tempi della indagine mafia ed appalti e che i suoi canali erano stati taluni magistrati della Procura di Palermo senza, tuttavia, fargliene i nomi.

Alla luce degli elementi appena riportati deve dedursene che, sin dal 1995, De Donno riferì ai suoi superiori gerarchici le confidenze ricevute dal Siino: e poichè, non v'è alcuna concreta ragione che induca a dubitare, avuto riguardo alla loro qualità ed alle alte funzioni istituzionali svolte, della veridicità delle dichiarazioni rese dal generale Nunzella, dal generale Mori e dal Maggiore Obinu, deve dedursene che, effettivamente, tali confidenze vi furono. Ed invero, opinare in senso contrario, non spiegherebbe affatto la necessità del De Donno di informare i suoi superiori (si tenga presente che, addirittura, con il maggiore Obinu ebbero a commentare diffusamente la verosimiglianza della circostanza, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso Obinu), a meno di pensare - e ciò presenta evidenti segni di manifesta illogicità ed inverosimiglianza - che lo stesso, già a quella epoca, stesse precostituendosi delle prove testimoniali a discolpa per delle false accuse che avrebbe riferito alla Autorità Giudiziaria

solamente ad oltre due anni di distanza e dopo una difficilmente prevedibile, stante i precedenti, collaborazione del Siino. E poi, se davvero De Donno avesse perseguito un così ignobile progetto, non sarebbe stato più proficuo, dal suo punto di vista, muovere siffatte accuse, quando ancora il Siino era una mera fonte confidenziale, la cui sicura negazione innanzi all'A.G., ove palesato il nome della fonte, avrebbe comunque consentito un sia pur limitato utilizzo procedimentale delle dette dichiarazioni, in considerazione della maggiore attendibilità che sarebbe stata riconosciuta alle sue dichiarazioni, in considerazione della sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria a fronte della mera negazione della fonte confidenziale? Sarebbe stato, davvero, ingenuo il De Donno a riferire all'A.G., falsamente, di avere appreso dal Siino fatti e circostanze da costui, in realtà, mai rivelati, nella consapevolezza che sarebbe stato smentito, essendo già il Siino divenuto collaboratore di giustizia. E del resto, come si è già avuto modo di dimostrare, trattasi di un falso problema, essendo questo Ufficio pervenuto alla conclusione che le "confidenze" vi furono. Non sembra, dunque, che possa neppure condividersi il rilievo operato dal dott. Lo Forte, nella sua denuncia per il reato di calunnia e nelle successive memorie difensive, secondo il quale un indizio di mendacio sarebbe rappresentato, proprio, dall'aver il De Donno informato l'A.G. delle confidenze raccolte dal Siino, solamente a distanza di così tanto tempo.

Nè tale indizio di mendacità può trarsi dal fatto che, secondo l'assunto del dott. Lo Forte, l'oggi Maggiore De Donno abbia preso contatti con l'A.G. solamente dopo essere stato sottoposto, dall'A.G. di Palermo, ad uno stringente interrogatorio nell'ambito di un procedimento nel quale, a seguito delle prime dichiarazioni rese dal Siino come collaboratore di giustizia, potevano ventilarsi profili di responsabilità, a suo carico, per avere taciuto all'A.G. di Palermo fatti e circostanze di rilevanza penale appresi nel corso del rapporto confidenziale, ed inerenti anche ipotesi di collusione di esponenti dell'Arma dei Carabinieri (come il maresciallo Canale ed il Maresciallo Lombardo, cognato del primo e suicidatosi nel 1995, indicati dal Siino come

taluni dei canali attraverso i quali egli avrebbe ricevuto notizia dell'esistenza delle indagini prima e del deposito della informativa successivamente).

Ed infatti, pur se non è da escludere che l'Ufficiale sia stato spinto a rivolgersi all'A.G. di Caltanissetta, anche dal possibile timore di un suo coinvolgimento (percezione, in relazione alle domande postegli, che Siino avesse rappresentato fatti e circostanze in modo diverso da quanto ad egli stesso narrato ed impossibilità di rappresentare adeguatamente le cose dovendo narrare fatti di competenza di CL; cfr. sit Mori del 10.11.97), da tale eventuale stato d'animo non può discendere certamente, come mera e diretta conseguenza e come intende sostenere il dott. Lo Forte, l'affermazione della falsità delle dichiarazioni rese all'A.G..

Per giungere a simile conclusione occorrerebbe che risultasse provato che il Siino mai fece tali dichiarazioni o, che pur avendole fatte, il De Donno le abbia riferite all'A.G., nella piena consapevolezza della loro falsità, per non avere egli avuto neppure il dubbio che le stesse potessero contenere elementi di verità ovvero, ancora, che tali dichiarazioni siano state frutto di indebite pressioni sulla fonte confidenziale.

Nessuna di tale ipotesi appare, in verità, praticabile: non la prima giacchè gli elementi ricavabili dalle trascrizioni delle conversazioni ambientali sia con De Donno che con Meli, inducono, come si è già affermato in altra parte del presente provvedimento, a ritenere che il Siino confidenze di tal genere le abbia realmente fatte, così come confermato, indirettamente, dal Gen.le Mori, dal Gen.le Nunzella e dal Maggiore Obinu.

E del resto, lo stesso Siino, nel corso degli ultimi interrogatori e dei confronti con il Maggiore De Donno e con il Ten. Col. Meli, non ha potuto fare a meno di compiere alcune ammissioni. Ad esempio, dal verbale del confronto svoltosi, in data 5.05.99 tra il Siino e De Donno, emergono taluni elementi chiaramente rafforzativi del convincimento che le riferite confidenze effettivamente il Siino fece. Quest'ultimo, infatti, pur insistendo nel negare di

avere mai mosso accuse ai magistrati odierni indagati, fatta eccezione per il dott. Giammanco, in taluni passi del detto confronto ha offerto indicazioni di segno opposto. Richiamato, infatti, dal De Donno il momento in cui il Siino, con riferimento ai dottori Scarpinato e Lo Forte, gli avrebbe detto che *“lo scapigliato era cretino mentre l’altro era corrotto”*, dopo avere inizialmente affermato di nulla ricordare al riguardo, alla specifica richiesta del PM di precisare se si trattasse di affermazione del De Donno falsa o se egli non la ricordasse, il Siino ha affermato: *“io praticamente....non la ricordo”*, così non escludendo di essersi potuto esprimere nei riferiti termini; così come, ancora, a fronte della affermazione dell’ufficiale che gli contestava di avergli riferito che il Pera aveva detto il vero, precisava di avere effettivamente detto *“che il Li Pera aveva detto tutte le cose giuste ma che aveva omissis qualcosa”*, così modificando la originaria dichiarazione, secondo la quale egli mai aveva riferito simile circostanza all’Ufficiale; per poi, ancora, ammettere di avere *“parlato male anche del dott. Lo Forte”*, sia pure adducendo di ciò avere fatto perchè “loro” (e cioè i Carabinieri) *“parlavano male della Procura”*. Anche nel corso del confronto con il Ten. Col. Meli (cfr. verb. 5.05.99), il Siino ha sostanzialmente ammesso di avere espresso sentimenti di sfiducia nei confronti della Procura di Palermo ed anche del dott. Lo Forte, sia pure precisando che tali sentimenti nascevano dal fatto che nessun beneficio processuale gli era stato riconosciuto, nonostante i contributi da lui offerti, nella veste di confidente, circa la cattura di pericolosi latitanti; così come ha confermato di avere usato parole non lusinghiere nei confronti del detto magistrato, nel momento in cui l’Ufficiale gli riferì della indifferenza, dallo stesso mostrata, alla notizia del *“regalo investigativo”* ricercando, unitamente allo stesso Meli, le possibili cause di tale atteggiamento.

Neppure la seconda ipotesi appare condivisibile: ha sostenuto il dott. Lo Forte che De Donno era in possesso di elementi di conoscenza tali che dovevano portarlo ad escludere la veridicità delle eventuali accuse eventualmente mosse dal Siino, essendogli ben noto che egli ed il dott. Pignatone avevano avuto concreta conoscenza della informativa del 1991

almeno venti giorni dopo il suo deposito, avendone ricevuto una copia dallo stesso De Donno che l'aveva personalmente consegnata, su sua richiesta, al dott. Pignatone. Sul punto, deve darsi atto che non è contestato che De Donno ebbe a consegnare copia della informativa al dott. Pignatone circa venti giorni/ un mese dopo il suo deposito, essendo la circostanza stata ammessa da tutte le parti (cfr. anche sit Mori del 10.11.97 e sit m.llo Iannetta del 7.03.98).

Ha rilevato, poi, il dott. Lo Forte, nel corso delle spontanee dichiarazioni del 3.12.97, che lo stesso De Donno, nella successiva informativa del 3.09.95, aveva dato atto che, alla data del 28.02.91, quella depositata nel febbraio del 1991, era stata nell'esclusivo possesso del dott. Giammanco, sicchè già questo dato, in uno al fatto di avere egli stesso personalmente consegnato al dott. Pignatone una copia della informativa a distanza di circa un mese dal suo deposito in Segreteria, gli consentiva di escludere che autore della illecita divulgazione potesse essere lui od anche il dott. Pignatone.

Trascura, però, il dott. Lo Forte di considerare che il maggiore De Donno aveva raccolto, anche personalmente, le pregresse dichiarazioni accusatorie del Li Pera, il quale le aveva, poi, reiterate anche innanzi all'A.G. etnea ed a quella nissena, sicchè le ulteriori confidenze ricevute dal Siino, il quale, peraltro, aveva personalmente avuto la disponibilità della informativa, legittimamente potevano insinuargli almeno il dubbio della loro veridicità, avuto riguardo agli sviluppi processuali di quella vicenda che, certamente, avevano lasciato, del tutto, insoddisfatto il De Donno e della valenza, di carattere marginale, che in simile contesto poteva assumere la riferita consegna della informativa .

E che l'Ufficiale fosse convinto di tale veridicità, si arguisce chiaramente dalle dichiarazioni dei familiari del Siino e dello stesso Siino, allorchè gli stessi hanno affermato che De Donno *"era convinto"* che Li Pera avesse detto la verità. Ed a fronte, peraltro, di circostanze che, per i termini in cui erano state riferite e per la fonte di provenienza, potevano apparire di conferma rispetto alle pregresse dichiarazioni accusatorie del Li Pera, non sembra sostenibile che

l'Ufficiale fosse in condizione di essere certo della estraneità dei magistrati odierni indagati a qualsivoglia condotta illecita in relazione alla vicenda in esame.

Rileva, ancora, il magistrato, che De Donno sapeva bene, che nella informativa depositata in Procura il 20.02.91, non erano affatto menzionati *“esponenti politici anche con incarichi di governo”*, a differenza di quanto pubblicato dalla stampa nel giugno 1991, nè tantomeno gli onorevoli Mannino e Nicolosi del cui coinvolgimento il Siino ha dichiarato di avere appreso dall'on.le Lima sicchè doveva - egli - arguirne che era stata, illecitamente, divulgata una copia della informativa, diversa nei contenuti, da quella in possesso della Procura della Repubblica, deduzione in base alla quale avrebbe dovuto valutare la assoluta infondatezza delle confidenze ricevute rappresentando, unitamente alle asserite confidenze ricevute dal Siino, anche tali elementi all'A.G.. Al riguardo, va detto che la teoria della doppia informativa, ventilata dai magistrati oggi indagati ed alla quale rimanda la predetta argomentazione, è priva di pregio per le ragioni che si sono già espone nel relativo paragrafo e che sono da intendersi, qui, integralmente richiamate.

Quanto, poi, alla ipotesi che il Siino possa essere stato indotto dal De Donno a muovere false accuse in danno dei magistrati oggi indagati, in virtù di indebite pressioni esercitate dall'Ufficiale, si osserva quanto segue:

il Siino, già nel corso del suo interrogatorio del 19.02.1998, ha riferito che il dott. Lo Forte costituiva *“un chiodo fisso”* per De Donno, aggiungendo che ciò era determinato dal fatto che l'Ufficiale riteneva che il Li Pera avesse dichiarato il vero sicchè era convinto della collusione del dott. Lo Forte; nel corso, poi, del confronto con il Maggiore De Donno, svoltosi in data 5.05.99, ha ancora più chiaramente affermato *“non ricevetti mai pressioni per dire cose false.....Mori e De Donno hanno fatto di tutto per farmi collaborare, ma in maniera sincera, in maniera graziosa, non ho avuto mai fatta nessuna proposta di malversazione nei confronti di qualcuno.....pressioni per collaborare, sì..facevano il loro mestiere...mai nessuno mi ha detto...lei deve dire.....”*.

Giova, ancora, osservare che, secondo le dichiarazioni del Siino del 13.10.1997, nel corso del primo colloquio avuto con il De Donno presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, il De Donno gli avrebbe richiesto di collaborare perchè il dott. Lo Forte non divenisse Procuratore Aggiunto. Il Siino ha, così, ricostruito la conversazione: *De Donno* :“ *dobbiamo impedire che Lo Forte diventi Procuratore Aggiunto*”; *Siino*: “*nca’ picchi a mia chi m’ha fattu?*” *De Donno*: “ *ed il fatto dei due miliardi??*” *Siino*: “ *Capitano, la prego, non sono discorsi che.. ma cu ci cunta sti fissarie... io non so niente di questo!*” *D.*: “ *allora tutto quello che ha detto Li Pera sono fissarie??*” *si*, perchè *Li Pera ha raccontato menzogne*”.

Tale ricostruzione è, tuttavia, del tutto inattendibile: ed infatti, risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del De Donno, che i primi due colloqui con il Siino si svolsero rispettivamente in data 21.01.1993 ed in data 24.03.1993; a quell’epoca il Capitano De Donno non poteva effettuare alcun riferimento al *fatto dei due miliardi*, dal momento che le prime dichiarazioni, inerenti la dazione di tale ingente somma di denaro, furono rese da Giuseppe Marchese (e non, peraltro, da Li Pera) con riferimento al dott. Giammanco, e non al dott. Lo Forte, in epoca successiva e, più precisamente, in data 16.04.1993 e, poi, nel successivo mese di maggio del 1993. Precedentemente nessuna fonte aveva riferito di tale ingente somma di denaro, neppure il Li Pera, sicchè anche tale dichiarazione del Siino appare poco credibile.

Già tali dichiarazioni sarebbero, di per sè, sufficienti ad escludere la ipotesi che le dichiarazioni del Siino siano state frutto di indebite pressioni esercitate dall’Ufficiale ma, per completezza, giova anche esaminare le altre risultanze processuali che appaiono, sul punto, assolutamente convergenti.

Ed invero, anche Giuseppe Siino, figlio del collaboratore, dal canto suo, pur riferendo dei reiterati tentativi operati dal De Donno, attraverso la di lui madre, per indurre il padre a collaborare con l’A.G., mai ha narrato di pressioni o affermazioni di carattere intimidatorio, limitandosi a ribadire che il De Donno rappresentava che erano possibili svariate iniziative giudiziarie in loro danno,

come ad esempio il sequestro dei beni, e che quella inchiesta (“mafia - appalti”) avrebbe potuto prendere una piega più incisiva, se il Siino avesse riferito ciò che sapeva sui politici, sui magistrati e sugli avvocati collusi, menzionando tra i magistrati il dott. Lo Forte, della cui collusione De Donno era convinto in virtù delle dichiarazioni di Li Pera, e sul quale riteneva che il di lui padre potesse sapere qualcosa.

Anche dalle dichiarazioni rese, in data 3.03.99, dall’avv. Francesco Inzerillo non si ricavano elementi di segno contrario: ed invero, il professionista, legale per lungo tempo del Siino, pur confermando di avere saputo, dai congiunti del suo cliente, che quest’ultimo era sottoposto a “*minacce e pressioni*” da parte di De Donno, ha precisato che trattavasi della mera prospettazione al Siino di una possibile severa condanna in mancanza di una sua formale collaborazione. Ha, ancora, aggiunto il legale di avere, effettivamente, ascoltato la registrazione di una conversazione telefonica tra la moglie del Siino e l’Ufficiale, ma di non avere colto circostanze tali da allarmarsi o da essere indotto a rivolgersi all’A.G., così confermando quanto già dichiarato da Giuseppe Siino (cfr. sit del 18.12.1997) e da Carmela Bertolino (cfr. sit 15.12.97) circa la valutazione, operata dal menzionato legale, di “*normalità*” od “*inutilità*” della riferita conversazione.

Dichiarazioni dall’analogo tenore ha reso anche l’avv. Raffaele Restivo, anch’egli legale per lungo tempo del Siino: nel corso della sua audizione del 13.04.99, lo stesso ha ,con forza, escluso che Siino gli abbia mai riferito che De Donno lo invitasse a fornire falsi elementi di accusa nei confronti del dott. Lo Forte, limitandosi ad informarlo dei tentativi operati dall’Ufficiale per indurlo alla collaborazione, rappresentandogli, in mancanza, il rischio di una grave condanna.

Particolarmente travagliata appare, poi, la assunzione di informazioni di Carmela Bertolino (cfr. sit 15.12.97), nel corso della quale, dopo avere riferito dei reiterati inviti formulatili dal De Donno, perchè inducesse il marito a collaborare con l’A.G., e delle ulteriori gravi conseguenze processuali,

prospettate dall'Ufficiale, che sarebbero potute derivare da una severa condanna del marito, spiegava che l'Ufficiale aveva affermato che il Siino *“poteva anche avere elementi contro il Pm Lo Forte”*, aggiungendo - tuttavia - di non essere in grado di ricordare se tale riferimento era nel senso che il marito *“sapesse cose a carico di Lo Forte o se, pentendosi, avrebbe dovuto inventarsele”*-

Richiesta dal PM di precisare se De Donno pretendesse che Siino accusasse, anche ingiustamente, il dott. Lo Forte o se intendesse accertare, solamente, se aveva elementi di conoscenza circa il detto magistrato o se, ancora, lo sollecitasse a riferire alla A.G. fatti di cui era certo che Siino fosse a conoscenza, la Bertolino, in un primo momento, si limitava a riferire di non ricordare quale fosse il reale senso della espressione. Contestatele, poi, le dichiarazioni precedentemente rese alla Guardia di Finanza di Palermo (su delega del PM di Palermo) in data 7.11.1997, sulla scorta delle quali i prospettati benefici della eventuale collaborazione potevano apparire subordinati alle accuse da muovere al magistrato (*“ Il capitano continuò dicendo che tale risultato negativo (severa condanna del Siino e sequestro dei beni, n.d.r.) si sarebbe potuto evitare qualora mio marito si fosse pentito sotto la sua tutela e avesse trovato degli elementi contro Lo Forte”*), la Bertolino forniva risposte contraddittorie affermando, prima, di avere percepito l'espressione come domanda da farsi al Siino, poi come condizione alla quale erano subordinati i prospettati benefici, insistendo nel dire :*“ ..la situazione si sarebbe risolta se mio marito si fosse pentito e avrebbe avuto qualcosa da dire contro Lo Forte, così mi ha detto, ora cosa intendeva, io non sapevo nulla..... per quello che ricordo, la nostra situazione si sarebbe risolta se mio marito si fosse pentito e avesse accusato Lo Forte”*.

Tali affermazioni chiariva definitivamente, quando, alle ulteriori richieste di specificazioni del PM, la Bertolino così affermava:

P.M.: ..e allora, cosa le è stato chiesto....di a tuo marito di pentirsi e che oltre a pentirsi ci dica elementi su Lo Forte, veri o falsi che siano, inventati o non inventati, ma purchè accusi Lo Forte??”

Bert.: “ no questa impressione non l’ho avuta...ho capito che voleva qualche elemento contro Lo Forte”

P.M.: “ma voleva acquisire in modo genuino elementi che effettivamente suo marito aveva o la stavano spingendo a dire a suo marito accusa Lo Forte anche se non sai niente?”

Bert.: “ no, questo non glielo posso dire perchè non l’ho percepito... non ho percepito accusa Lo Forte e tu, anche se non sai niente, te ne esci!”

Nel presente procedimento si era ventilato, persino, che De Donno avesse offerto a Siino la somma di ottocento milioni: la Bertolino ha chiarito che il De Donno le aveva offerto tale somma quale compenso per la ipotesi che il marito decidesse di collaborare con l’A.G., e che tale offerta non era affatto ricollegata alle dichiarazioni che il Siino avrebbe potuto rendere nei confronti del magistrato, così eliminando ogni residuo dubbio sul tenore delle dichiarazioni in precedenza rese alla Guardia di Finanza di Palermo .

E’, inoltre, stata consegnata, in data 7.11.97, dalla predetta Bertolino alla Guardia di Finanza di Palermo, la registrazione di due conversazioni telefoniche svoltesi, nel 1993, tra ella stessa ed il De Donno, registrazioni della cui esistenza il Siino aveva riferito ai Pm di Palermo (che ne avevano disposto, per l’appunto, il sequestro), ventilando che dalle stesse si traessero elementi di conferma alle ipotetiche pressioni esercitate da De Donno sul Siino. Anche dalla trascrizione di tale conversazione, operata dai consulenti del PM in sede a seguito della ordinanza emessa da questo Ufficio in data 27.01.99, tuttavia, non si ricavano affatto elementi a sostegno della ipotesi delle indebite pressioni, laddove si consideri che alla domanda della Bertolino circa ciò che avrebbe dovuto riferire il marito, l’Ufficiale risulta avere risposto “deve dire quelle cose che sa, signora” aggiungendo:

“...il discorso è che lui dovrebbe piglia’ questo coraggio a due mani per raccontare quelle situazioni che lui ha vissuto in prima persona..... quelle situazioni che lui conosce e che solo lui può spiega’ perchè lui le ha vissute.....”

B: E lei pensa che mio marito tutte queste cose le sappia, capitano?

D: Ma lui sa le cose che ha vissutoe quelle deve raccontare...e io con lui ci ho parlato

D: “ lui deve raccontare situazioni che ha vissuto personalmente. Perchè ci sono delle situazioni nel mondo del lavoro in cui è entrato in contatto con degli uomini politici, ...è entrato in contatto con persone spregiudicate...quelle situazioni che lui ha vissuto.....”

Anche dalla seconda conversazione si traggono elementi di analogo tenore; ed invero anche, laddove è inequivoco il riferimento ai magistrati requirenti titolari del processo a carico del Siino, non vi sono affatto richieste di false accuse, pur esprimendo l’Ufficiale la convinzione che nessun interesse abbiano i detti magistrati ad un’eventuale collaborazione del Siino:

“ quelli li tirano avanti per la loro logica e cercano di farlo condannare perchè è quella la loro logica.....senza tentare altre soluzionihanno interesse anche che suo marito comunque venga condannato per quel problema che dicevo l’altra volta.....per quel discorso di quelle cose che lui conosce..che interessano un po' di persone...ad alcune persone interessa che lui venga condannato e che di queste cose non se ne tenga conto”

Dai passi delle conversazioni soprariportati, appare chiaro ed inequivoco come l’invito alla collaborazione, insistentemente formulato, afferisca sempre - ed esclusivamente - a fatti e circostanze direttamente conosciuti dal Siino per averli egli stesso vissuti, senza che mai si rinvenga un minimo cenno a elementi di accusa non veritieri, falsi o frutto di accordo con l’Ufficiale stesso.

Peraltro, non è revocabile in dubbio che la pervicacia del De Donno, nel sollecitare la collaborazione del Siino, sia in realtà fortemente indicativa della certezza che il medesimo Siino abbia diretta conoscenza di fatti di particolare rilievo da rendere noti all'A.G., e se tale ferreo convincimento del De Donno lo si rapporta alla presente vicenda processuale, non può che trarsene un ulteriore indizio per affermare che il Siino, nell'ambito del suo rapporto confidenziale, ebbe a rivelare al De Donno fatti di particolare delicatezza ("Ma lui sa le cose che ha vissutoe quelle deve raccontare...e io con lui ci ho parlato"), indipendentemente dal fatto che le circostanze narrate al De Donno siano o meno state conformi a realtà.

Non vi è prova alcuna, quindi, che il Maggiore De Donno abbia tentato, attraverso indebite pressioni, minacce o blandizie, di indurre il Siino a muovere false accuse nei confronti del dott. Lo Forte o di altri magistrati risultando, al contrario, che egli richiese insistentemente la narrazione di ciò che il Siino "sapeva".

Si è, ancora, sostenuto, al fine di dimostrare il mendacio del Maggiore De Donno, che appariva singolare che l'Ufficiale, nel corso del suo interrogatorio a Torino del 13.10.1997, innanzi al PM di Palermo (copia del cui verbale è in atti), non avesse fatto cenno alcuno al contenuto delle "confidenze", asseritamente ricevute dal Siino, e poi denunciate al Pm nisseno, giacchè, proprio nel corso di quell'interrogatorio, erano emerse delle nette divergenze tra le dichiarazioni rese dal Siino all'A.G. di Palermo e quelle effettuate, sia pure in via confidenziale, al medesimo De Donno e ciò anche in relazione alla vicenda della illecita divulgazione della informativa, sicchè sarebbe stato più logico e naturale rappresentare, in quella sede, la diversa versione dei fatti offerta dal Siino all'Ufficiale, anche in considerazione del fatto che quell'interrogatorio era condotto da magistrati diversi da quelli coinvolti dal Siino.

Nulla di tutto ciò era avvenuto e tale anomalia era stata rappresentata, anche, dal Procuratore della Repubblica di Palermo nel corpo di una relazione, inoltrata in data 12 novembre 1997, al Procuratore Generale presso la Corte di

Appello di quella città, sulle indiscrezioni giornalistiche pubblicate, nei mesi precedenti, da quotidiani e settimanali sul contenuto di talune dichiarazioni rese dal Siino quale collaboratore di giustizia, dichiarazioni con le quali si sarebbero mosse gravi accuse a taluni magistrati del distretto giudiziario di Palermo.

A prescindere dal rilievo che anche da tale argomentazione, allorchè rispondente a verità, non potrebbe certamente desumersene la prova della falsità delle dichiarazioni rese dall'Ufficiale, deve osservarsi, in primo luogo, che il De Donno, già nel suo interrogatorio del 19.11.1997, ha dichiarato al Pm in sede di avere riferito a Torino, nel corso del citato atto istruttorio del 13.10.97, che, secondo quanto appreso dal Siino, la illecita divulgazione della nota informativa era stata opera non di esponenti dell'Arma dei Carabinieri, come rappresentatogli dai magistrati che conducevano quell'interrogatorio, bensì di taluni magistrati della Procura di Palermo, riservandosi di indicare più dettagliatamente fatti e circostanze sulla vicenda, ma che il dott. Caselli gli aveva fatto correttamente osservare che trattavasi di fatti di competenza di altra A.G.. E' pur vero che tale dichiarazione è stata, recisamente, smentita dal dott. Caselli il quale, assunto a sommarie informazioni, in data 6.04.99, a seguito della ordinanza di questo Ufficio del 27.01.99, ha escluso che il De Donno, nella riferita occasione, avesse rivelato - anche in via informale - circostanze diverse da quelle riportate in verbale, ma desta perlessità - tenuto conto che, avuto riguardo all'incontro tra il dott. Caselli ed il dott. Garofalo di cui si è già riferito, il dott. Caselli, almeno nel precedente mese di settembre, aveva già avuto notizia della esistenza di "confidenze" del Siino sul dott. Lo Forte - il fatto che quest'ultimo ed il dott. Caselli abbiano avuto ragione di "*rabbuiarsi*" (cfr. sit Mori del 10.11.1997) o "*si seccarono....tradendo un moto di fastidio per questa iniziativa*" (cfr. sit Mori del 25.02.1999), allorchè, in data 23.10.1997 (e quindi successivamente all'interrogatorio del 13.10 sia del De Donno che del Gen.le Mori ed in epoca antecedente alla successiva relazione al Procuratore Generale), appresero dal Generale Mori, nel corso di una visita informale allo stesso effettuata, che il De Donno intendeva "*recarsi a Caltanissetta*", non comprendendosi quale diversa ragione, rispetto a quella prospettata

dall'Ufficiale (e cioè la sommaria informazione circa il diverso contenuto delle dichiarazioni del Siino), avrebbe potuto determinare simile fastidio.

E non sembra esaustiva la spiegazione offerta, al riguardo, dal dott. Caselli il quale, pur ammettendo, per quanto in termini generici, il fatto storico dell'incontro avuto con il gen.le Mori, ha spiegato la sua reazione di stizza, attribuendola al fastidio provato per il fatto che il De Donno, benchè Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, si fosse risentito del trattamento ricevuto a Torino decidendo, quindi, di recarsi a Caltanissetta, quasi che fosse sfuggito al dott. Caselli che a Caltanissetta ha sede l'A.G. competente per tutti i fatti in cui risultino coinvolti i magistrati del Distretto Giudiziario di Palermo e senza neppure avere provato la curiosità di chiedere, stante la natura informale del colloquio con il Generale Mori nei cui confronti aveva appena formulato attestazioni di sincera stima, cosa il De Donno avesse da riferire ai magistrati nisseni di penalmente rilevante sul tenore e sulle modalità dell'atto istruttorio del 13.10.1997.

Desta, del pari, sorpresa che il dott. Caselli non abbia neppure memoria *"nè di colloqui visivi nè di colloqui telefonici"*, di epoca anteriore all'ottobre 1997, con il Gen.le Mori, in ordine alla disponibilità manifestata dal Ros di redigere delle relazioni di servizio sul rapporto confidenziale intrattenuto dal De Donno con il Siino, quando di una conversazione telefonica su tale opportunità hanno riferito non solamente il diretto interlocutore, Gen. le Mori, e lo stesso De Donno, ma anche il Colonnello Ganzer, all'epoca Vice Comandante del Ros, il quale prese parte alla discussione tra Mori e De Donno che precedette la riferita telefonata e fu presente alla stessa (cfr. sit del 25.02.1999).

Così come desta meraviglia che al dott. Caselli, che pure rivestiva la veste di persona informata sui fatti, sia stato consentito, prima di richiederlo di fatti e circostanze, un anomalo prologo di carattere puramente valutativo sulla genuinità o meno della iniziativa assunta dal De Donno nel recarsi a Caltanissetta, nonchè di porre interrogativi sulle ragioni che potevano avere indotto l'Ufficiale a *"riesumere"* fatti vecchi, già archiviati, fornendo ricostruzioni

logiche e dietrologiche le quali, trattandosi di mere espressioni di giudizio, non hanno alcuna rilevanza ai fini che qui interessano, benchè provenienti da fonte particolarmente qualificata, essendo egli, allora, il Capo dell'Ufficio di appartenenza del dott. Lo Forte.

Va, ancora, osservato, per completezza di esposizione che ha rilevato il dott. Pignatone, nella memoria dell'8.04.99, che, nel corso della deposizione resa, in data 4.12.98, alla Corte di Assise di Caltanissetta, il De Donno aveva rappresentato dati inesatti in ordine alla gestione del procedimento mafia - appalti operata dai magistrati, odierni indagati, avendo, in particolare, affermato che la informativa in questione era stata depositata al Tribunale del riesame in forma integrale; che erano state negate delle perquisizioni richieste dallo stesso organo di p.g.; che la prima richiesta di cattura era stata redatta dai soli dottori Lo Forte e Pignatone, tutti dati non corrispondenti al vero e che potevano, nell'ottica del De Donno, essere funzionalmente protesi ad indurre l'erroneo convincimento che tutte le iniziative processuali di quell'epoca fossero state frutto della decisione dei soli dottori Lo Forte e Pignatone, quando, al contrario, esse erano state oggetto di decisione collegiale e quando, ancora, egli dal 5 novembre 1991 non si era più occupato di quel procedimento penale.

In relazione alla collegialità o meno della gestione del procedimento, si osserva che il De Donno, nel corso della riferita deposizione, a domanda del Presidente ha, comunque, dato atto della estensione della assegnazione del procedimento ad altri magistrati (cfr. pag. 199 della trascrizione del verbale di udienza) dopo il deposito della informativa, e che le ulteriori inesattezze, relative alla redazione della richiesta dei provvedimenti restrittivi, alla sottoscrizione dei decreti di perquisizione o alla partecipazione di altri magistrati alle scelte processuali - inesattezze molte delle quali, peraltro, sono state offerte dall'Ufficiale in termini dubitativi e non di certezza, di personale convincimento e non di conoscenza diretta - sono di accertamento talmente rapido ed immediato, da escludere che il De Donno abbia volutamente inteso

fornire dati erronei, trattandosi di affermazioni suscettibili di facile riscontro documentale.

Opinare diversamente dovrebbe, peraltro, indurre a pervenire ad analoga conclusione anche nei confronti del dott. Scarpinato che, richiesto, nel corso della sua audizione del 12.04.99, di chiarire taluni aspetti della richiesta di archiviazione datata 13/20 luglio 1992, ha precisato di avere materialmente predisposto solamente la parte relativa alla Rizzani De Eccher ed a tale Favro, mentre le altre parti erano state redatte dal dott. Lo Forte; di nulla ricordare in ordine alla posizione di Buscemi Antonio, fratello di Buscemi Salvatore, capo mandamento di Passo di Rigano o Boccadifalco, del quale, nella riferita richiesta di archiviazione, si affermava che non era risultato coinvolto in alcun illecito riconducibile ad attività mafiose, essendo quella parte stata trattata dal dott. Lo Forte; di nulla sapere in ordine al fascicolo 1020/88 C Pm, nel quale sia il Buscemi che Giuseppe Lipari erano già stati indiziati di reato in quanto di quel fascicolo si erano occupati i dottori Lo Forte e Pignatone; di nulla sapere in ordine alla valutazione della posizione del dott. Catti, in quanto la stessa era stata esaminata dal dott. Pignatone. Dichiarazioni dalle quali sembra doversi arguire che la riferita "collegialità" nelle scelte decisionali dell'Ufficio, almeno in relazione al procedimento in esame, forse non era di carattere propriamente sostanziale.

Quanto, poi, agli altri profili di inesattezza, nella rappresentazione da parte del De Donno di dati prettamente processuali, va osservato che l'Ufficiale ha sostanzialmente espresso un giudizio di non condivisione delle scelte processuali operate dal Pm che, secondo la prospettazione dell'organo di p.g., avevano vanificato un progetto investigativo di più ampia portata, del quale la informativa del '91 costituiva solamente il primo passo (cfr. p.211 della trascrizione del verbale di udienza).

E' vero, come ha documentato il dott. Pignatone, che numerose perquisizioni furono in realtà concesse, ma è altrettanto vero che, dalla medesima documentazione, risulta che alcune di esse furono negate, sicchè il

dato obiettivo riferito da De Donno non può ritenersi del tutto falso, a nulla rilevando - ai fini che qui interessano - se tale scelta sia stata o meno condivisa dall'organo di p.g., spettando la valutazione tecnico - giuridica esclusivamente al PM.

In relazione, poi, alla questione inerente il deposito degli atti al Tribunale del riesame, si osserva che, dalla documentazione allegata dal dott. Lo Forte e dal dott. Pignatone alle rispettive memorie difensive del 13.04.99 e dell'8.04.99, risulta, in verità, che talune parti della stessa furono coperte da "omissis"; orbene, non è compito di questo Ufficio accertare se, sotto un profilo strettamente tecnico - giuridico ed in relazione alle esigenze probatorie di quel procedimento potessero e/o dovessero essere "omissate" parti diverse, ma - ai limitati fini che qui rilevano - non può fare a meno di osservarsi che le parti della informativa depositate presso il Tribunale del riesame contenevano ampi riferimenti a soggetti che, pur non essendo stati raggiunti da provvedimenti restrittivi, erano stati, ed erano, sottoposti ad indagini di p.g. (dott. Catti, Buscemi Antonino, Lipari Giuseppe, ing. De Eccher, ing. Zito etc.), così come non risulta secretata neppure la pagina dove si data atto delle operazioni di ascolto effettuate sulle utenze telefoniche in uso alla SIRAP (aspetto che sarebbe stato esaminato solamente con una successiva informativa di p.g.,) e neppure quella ove si dava atto degli incontri, presso la sede della SIRAP, tra Siino, Li Pera, il consigliere delegato della SIRAP, Antonino Ciaravino, ed imprecisati *"esponenti del mondo politico ed imprenditoriale palermitano"*, con generico riferimento ad esiti delle intercettazioni effettuate sulle utenze SIRAP (cfr. pagg. 125, 126) ; e non risultano secretate, neppure, quelle parti ove si illustravano rapporti societari di vario genere, si indicavano talune società di rilevanza nazionale come aventi interessi alla gestione dei pubblici appalti in Sicilia, e talune altre con collegamenti societari con soggetti indicati come appartenenti ad associazioni mafiose.

E' evidente che la pubblicizzazione di tali emergenze processuali - indipendentemente da ogni valutazione di opportunità e/o legittimità connessa

alle esigenze probatorie di quel procedimento che, come si è già detto, non è compito di questo Ufficio verificare - ha, di fatto, avuto la conseguenza, diretta ed immediata, di sminuire le possibili aspettative di futuri e concreti sviluppi investigativi, avendo portato a conoscenza di soggetti ancora sottoposti ad indagini, ma non ancora colpiti da iniziative giudiziarie, gli elementi indiziari già emersi, per quanto ritenuti dall'A.G. - in quella fase - non idonei alla adozione di misure più incisive e, tuttavia, suscettibili di ulteriori approfondimenti ed avendo posto in allarme tutti coloro che, sulla base degli elementi resi noti, potevano intuire il loro possibile futuro coinvolgimento derivante, ad esempio, dalla attività investigativa sulla SIRAP .

Ed è, quindi, comprensibile che simile scelta possa essere stata criticamente valutata dall'organo di p.g. che, certamente - come ha ammesso lo stesso De Donno - nutriva più consistenti aspettative circa il numero dei provvedimenti restrittivi, sia pure nell'ambito di un più ampio progetto investigativo ed, a fronte dell'assai contenuto risultato ottenuto, e forse sottovalutando le necessità propriamente procedurali, ha ritenuto che, con maggiore oculatezza, avrebbe potuto essere evitata almeno parte della pubblicizzazione delle emergenze già acquisite. Ed è evidente, esaminando l'intero contesto della deposizione del De Donno e ponendo mente locale alla notevole eco di stampa dell'epoca, che questa sia stata la reale e concreta rimostranza dell'organo investigativo, ed in particolare del De Donno, e non certo quella di natura meramente formale (forma integrale o meno degli atti trasmessi al Tribunale del riesame), che verosimilmente l'Ufficiale neppure aveva avuto modo o interesse di verificare presso la cancelleria del Tribunale.

Anche sotto tali aspetti, dunque, sembra davvero una forzatura voler sostenere che il De Donno abbia inteso stravolgere, dolosamente, la realtà dei fatti processuali, e ciò ancor più ove si consideri che non è affatto sorprendente che il De Donno, una volta apprese le dichiarazioni del Li Pera prima e del Siino dopo, abbia potuto attribuire a tali contrasti di vedute, originariamente confinati nell'ambito della dialettica connessa ai rispettivi ruoli, una valenza diversa e tale

da trovare, secondo la convinzione dell'Ufficiale, riscontro nelle gravi accuse mosse dal Li Pera, atteso che, come si è riferito in altra parte del presente provvedimento, egli era stato, peraltro, richiesto dal dott. Giammanco di ritardare il deposito della informativa.

Nel corso delle sue iniziali deposizioni al Pm di Caltanissetta (29 e 31.10.1997), il Maggiore De Donno ha, inoltre, riferito che il Siino gli aveva, altresì, confidato di avere appreso dall'on.le Lima di un intervento sullo stesso, operato dal Senatore Andreotti dopo il deposito della informativa, perchè si adoperasse per evitare il coinvolgimento del dott. Catti ed, inoltre, che il predetto on.le Lima aveva appreso, attraverso il dott. Lo Forte legato da rapporti di amicizia all'on.le Carlo Vizzini, che le utenze telefoniche del Catti non erano state sottoposte ad intercettazione. Nella sua memoria difensiva dell' 8.04.1999, il dott. Pignatone afferma che evidentemente non v'era stata alcuna richiesta dei Carabinieri di intercettazione delle menzionate utenze; trascura, però, il menzionato magistrato di considerare che, secondo la versione riferita dal Siino al De Donno, vi sarebbe stata una ulteriore rivelazione di segreti d'ufficio da parte - secondo quella prospettazione - del dott. Lo Forte che avrebbe fornito, sia pure indirettamente, rassicurazioni sul punto ed, inoltre, un intervento su taluno dei magistrati precedenti volto a favorire la posizione processuale del dott. Catti.

Al riguardo, non si può omettere di rilevare che tale episodio, sia pure senza alcun riferimento al possibile coinvolgimento del dott. Lo Forte e senza alcuna menzione del Senatore Andreotti, è stato confermato dal Siino, nel corso del suo interrogatorio, innanzi al Pm di Palermo del 21.07.97; inoltre, se ne rinviene cenno nella trascrizione della conversazione con il Ten. Col. Meli del 3.06.97, laddove il Siino riferisce di avere appreso dall'on.le Lima dell'intervento del Senatore Andreotti in favore del Catti, circostanza che, ancora una volta, il Siino ha confermato, innanzi al PM di Caltanissetta, in data 19.02.98, aggiungendo che non sarebbe stato dato tempestivo seguito al rapporto del febbraio del 1991, proprio per favorire il Catti. Tale ultima

affermazione, inoltre, la si ritrova nella citata conversazione con il Ten. Col. Meli laddove il Siino afferma: *“infatti, lui il rapporto che tiene fermo otto mesi.....non fu per salvare me, come dicono loro, ma fu per salvare cattedre alte..”*, mentre della forte preoccupazione derivante al Catti dalla eventuale esistenza di intercettazioni a suo carico, si trova conferma anche nella trascrizione del verbale di confronto, in data 22.01.98 innanzi al PM di Palermo, tra il Siino ed il Salamone, nel corso del quale, dopo avere confermato il menzionato stato di preoccupazione del già citato dott. Catti, il Siino ha aggiunto *“...che si attivò pure la Procura di Palermo per bloccare il...”*, troncando la frase per l'immediato intervento del PM precedente che gli rappresentava trattarsi di fatti oggetto di separate indagini in corso innanzi ad altra A.G..

Da tali emergenze si ricava, quindi, che il De Donno ha detto il vero, anche quando ha riferito tali circostanze per averle apprese dal Siino e che, se pure nessun altro riferimento al dott. Lo Forte è contenuto negli atti processuali, in relazione al punto in esame, è plausibile che accenni ai magistrati della Procura di Palermo siano stati, in realtà, effettuati dal Siino, avuto riguardo alla espressione dallo stesso pronunciata nel corso del menzionato confronto.

Non vi è ragione alcuna, quindi, alla luce delle risultanze processuali sin qui esposte per ritenere che il Maggiore De Donno abbia riferito all'A.G. fatti e circostanze false e volutamente calunniose.

**13) EPISODIO INCONTRO DOTT. SCARPINATO E CAP. DE DONNO
ED INCONTRO DOTT. BORSELLINO E GEN.LE MORI:**

La rilevanza della indagine compiuta dal Ros nel 1991 sugli intrecci tra imprenditoria, politica e mafia, volti a manipolare, per interessi prettamente utilitaristici, la gestione dei pubblici appalti in Sicilia, appare ulteriormente comprovata dall'interesse mostrato, al riguardo, dal compianto dott. Paolo Borsellino, successivamente alla strage del 23 maggio 1992 in cui furono barbaramente trucidati il dott. Falcone, la di lui moglie, dott.ssa Morvillo e gli agenti della sua scorta.

Costituisce, invero, dato oramai notorio che il dott. Borsellino, all'indomani della morte del suo carissimo amico oltre che collega, dott. Giovanni Falcone, abbia cercato, in qualsivoglia modo, nei limiti delle sue competenze, di ricercare qualsiasi appiglio che potesse contribuire alla individuazione, da parte dell'A.G. competente, sia degli autori della strage che delle sue causali e del contesto in cui la stessa era maturata.

In tale affannosa ricerca, egli pose certamente la sua attenzione, oltre che su diverse indagini curate dal dott. Falcone, anche sulla "vecchia" informativa del ROS: ne ha riferito, in primo luogo, il dott. Ingroia, collega di lunga data del dott. Borsellino, nel corso della sua audizione del 12.11.1997 innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (c.d. " Borsellino bis"; cfr. Faldone VIII atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998). In quella sede, invero, il dott. Ingroia ha riferito che il dott. Borsellino, poco prima di morire, ebbe dei colloqui, sia con Ufficiali dei Carabinieri che con taluni colleghi, per ricostruire la vicenda "mafia ed appalti" e che, certamente, ne aveva parlato con il suo collaboratore dell'epoca, Maresciallo Canale, e con l'allora Capitano De Donno ed aveva, altresì, intenzione di parlarne anche con il dott. Scarpinato.

Il dott. Borsellino aveva preso le mosse dai c.d. "diari Falcone", parte dei quali erano stati pubblicati dopo la strage di Capaci dal quotidiano "Il sole 24 ore", con un articolo a firma della giornalista Liana Milella, e contenevano dei riferimenti a situazioni aspramente conflittuali, venutesi a creare all'interno della Procura della Repubblica diretta dal dott. Giammanco, nonché riferimenti, seppur generici, a specifiche vicende processuali tra le quali anche quella in esame. In proposito, peraltro, la giornalista, assunta a sommarie informazioni sia in data 25.06.92 che in data 12.12.97, oltre a confermare l'autenticità degli appunti pubblicati, per esserle stati consegnati personalmente dal dott. Falcone, ha dichiarato che "gli appunti" le furono consegnati dal magistrato, nel mese di luglio del 1991, poco tempo dopo la esecuzione dei provvedimenti restrittivi su quella vicenda e che il dott. Falcone, in quella occasione, aveva qualificato "riduttive" le scelte operate dai Pm di Palermo, commentando che si erano voluti evitare sviluppi sui personaggi politici.

E, certamente, doveva il dott. Borsellino avere ritenuto che da quella indagine potessero emergere spunti investigativi di rilevante interesse se, nonostante proprio in quel periodo fosse personalmente interessato alla gestione di collaboratori di grosso spessore come Gaspare Mutolo e Leonardo Messina (che avevano appena iniziato la loro collaborazione con l'A.G.) e fosse anche in partenza per l'estero per una rogatoria internazionale, volle fissare un incontro "riservato" sia con Mori che con De Donno, ai quali diede incarico di pianificare un progetto investigativo tendente a sviluppare la precedente informativa.

E che detto incontro sia avvenuto può ritenersi certo, tenuto conto - sulla base delle odierne risultanze processuali - delle dichiarazioni rese dal Generale Mori al Pm di Palermo in data 13.10.1997 (cfr. in Faldone VIII atti trasmessi a seguito della richiesta di archiviazione del giugno 1998), nonché di quelle rese dal Maresciallo Canale, in data 2.03.98, innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (c.d. " Borsellino bis"; cfr Volume II atti trasmessi con la richiesta di archiviazione

del giugno 1998): quest'ultimo ha, inoltre, riferito della particolare riservatezza che aveva caratterizzato il detto incontro, temporalmente avvenuto tra la strage di Capaci ed il 19.07.92, il quale ebbe a svolgersi non presso i locali del Palazzo di Giustizia bensì, per espressa volontà del magistrato, presso la Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo, ove lo stesso Canale aveva accompagnato il dott. Borsellino senza, tuttavia, partecipare all'incontro.

E tale iniziativa del dott. Borsellino appare ancora più singolare se si considera che, nel medesimo contesto temporale, i dottori Lo Forte e Scarpinato stavano redigendo la richiesta di archiviazione del troncone d'indagine inerente gli esponenti della imprenditoria e della politica, originariamente coinvolti nella informativa del ROS: tale richiesta di archiviazione, invero, è datata 13.07.92 e risulta depositata presso la cancelleria del Gip in data 22.07.92. Ed il dott. Borsellino era certamente informato di tali sviluppi processuali, perchè la vicenda mafia - appalti, unitamente ad altre indagini di rilievo, era stata oggetto, proprio in quel periodo e prima della sua partenza per la rogatoria internazionale, di una discussione tra i vari colleghi del suo Ufficio, alla presenza del medesimo dott. Borsellino, come risulta dalle dichiarazioni rese dal dott. Pignatone innanzi al CSM, nel corso della sua audizione del 30.07.92 (cfr. Faldone IV atti successivi all'ordinanza emessa da questo Ufficio in data 27.01.99).

Dell'episodio dell'incontro con il dott. Borsellino presso la Sezione anticrimine dei Carabinieri ha, inoltre, dettagliatamente riferito, in data 4.12.98, il Maggiore De Donno alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio denominato "Borsellino ter ": l'Ufficiale ha, temporalmente, collocato il detto incontro in epoca successiva alla strage di Capaci ed antecedente alla trasferta del magistrato in Germania, trasferta al ritorno dalla quale il dott. Borsellino fu barbaramente assassinato, unitamente agli agenti della sua scorta. Ha confermato che l'incontro non si svolse presso la Procura della Repubblica per iniziativa proprio del dott. Borsellino (*"perchè il magistrato non voleva che si sapesse in Procura a*

Palermo di questa sua iniziativa e di questo incontro"); che, inizialmente, il magistrato parlò da solo con il Generale Mori e, subito dopo, alla presenza del citato Mori, richiese ad esso De Donno la sua disponibilità a riprendere le indagini sul tema "mafia - appalti", precisando che tale attività investigativa aveva carattere riservato e che i due Ufficiali dovevano riferire, esclusivamente, ad egli stesso che, aggiunse, riteneva che in questa attività potesse ricercarsi una delle causali della strage di Capaci. E che De Donno abbia con il dott. Borsellino avuto modo di discutere del tema predetto, si ricava anche, dalle dichiarazioni rese dal Siino in data 16.01.98 (cfr. faldone 7, sottofasc.7 del proc. n.958/98 R. Gip trasmessi nel 1999), secondo le quali il De Donno gli aveva riferito di avere discusso, del fenomeno della illecita manipolazione degli appalti e di Filippo Salamone, con il predetto magistrato e che, dopo il barbaro eccidio, *"si mangiava le mani"* in quanto era rimasto solamente il dott. Giammanco il quale aveva già frenato le precedenti indagini sulla materia.

Di certo, dunque, l'attenzione del dott. Borsellino fu richiamata da questa tematica investigativa, e v'è da chiedersi se non vi fu una molla scatenante nell'intraprendere tale iniziativa che, per i connotati di riservatezza prima descritti, adombrava una non condivisione delle scelte operate dal Suo Ufficio; ed ancora, se le scelte processuali dei colleghi non erano state dal detto magistrato condivise, perchè non rappresentare le sue riserve e perplessità, nell'ambito del normale rapporto dialettico tra colleghi, e considerata la sua qualità di Procuratore Aggiunto, nel corso di quella discussione svoltasi all'interno del Suo Ufficio tra l'8 ed il 10 luglio, e di cui ha riferito il dott. Pignatone al CSM nel corso della già menzionata audizione? Perchè non rappresentare, in quella sede, l'opportunità di un approfondimento delle indagini e preferire, invece, una personale iniziativa nei termini sopra riferiti che lasciavano trasparire una sorta di diffidenza nei confronti dell'operato dei suoi colleghi, proprio quando, successivamente alla strage di Capaci, erano insorti, all'interno di quella Procura, contrasti e frizioni particolarmente gravi in ordine alla gestione dell'Ufficio e dei procedimenti più delicati da rendere necessaria quella riunione, alla quale si è fatto prima cenno, dagli intenti chiarificatori?

Una spiegazione potrebbe, forse, rinvenirsi nelle dichiarazioni di De Donno, secondo le quali egli, su incarico del Pm di Catania, dott. Felice Lima, aveva informato il dott. Scarpinato, perchè a sua volta informasse il compianto dott. Borsellino, della scelta intrapresa da Giuseppe Li Pera di collaborare con i magistrati di Catania e delle accuse dallo stesso mosse sull'operato dei magistrati di Palermo.

E forse a tali circostanze intendeva riferirsi lo stesso Capitano De Donno quando, già in data 16.02.1993, al Pm di Caltanissetta, in termini tuttavia ermetici e senza alcun approfondimento, ebbe a dichiarare che, sulla base delle sue conoscenze, della attività di indagine intrapresa dal dott. Lima della Procura di Catania e della collaborazione intrapresa dal Li Pera erano stati informati *"il dott. Borsellino, che ne aveva parlato al suo collaboratore, maresciallo Canale, che me lo riferì e forse anche a qualche altro Magistrato del Suo ufficio"*.. Trattasi, però, di mere ipotesi che, se da un lato, spiegherebbero logicamente la sopra riferita condotta del dott. Borsellino, dall'altro non trovano conferme negli atti processuali.

Ed infatti, non può - in primo luogo - non osservarsi come sorpresa che sia il Maggiore De Donno che il Generale Mori abbiano riferito di questo singolare incontro presso la caserma Carini, solamente a distanza di anni (tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998, secondo quanto riferito da De Donno innanzi alla locale Corte di Assise), e non con immediata tempestività come avrebbe dovuto, al contrario, suggerire la loro veste istituzionale, tenuto conto che, ad appena qualche settimana da quell'incontro, era stata consumata in Italia, a meno di due mesi di distanza da quella di Capaci, la seconda tra le stragi più efferate, e tutti gli organi investigativi erano alla ricerca di qualsiasi elemento di conoscenza che potesse rappresentare un utile spunto d'indagine per la individuazione degli esecutori e dei mandanti, sia palesi che occulti..

Neanche nel corso della sua audizione, innanzi al PM di Caltanissetta, del 1993, il De Donno ha ritenuto di doverne riferire e, solamente a distanza di tanti anni, ha, pure, narrato del suo incontro romano con il dott. Scarpinato,

finalizzato ad informare il dott. Borsellino delle accuse rivolte dal Li Pera ai magistrati di Palermo, benchè, nell'ambito del procedimento nel quale il De Donno fu sentito nel 1993, anche il dott. Scarpinato rivestisse la qualità di indagato e sarebbe stato, quindi, doveroso rappresentare, già a quell'epoca, tali circostanze.

Ed è, dunque, ovvio e legittimo che, oggi, si obietti che l'incontro con il dott. Scarpinato non è avvenuto, e che non aveva ragione di avvenire nei termini e per le finalità illustrate dall'Ufficiale, tenuto conto che, dagli atti del presente procedimento, emerge che le prime dichiarazioni del Li Pera, circa il coinvolgimento di taluni magistrati di Palermo nella illecita divulgazione della informativa, risultano verbalizzate solamente in data 20.07.1992, all'indomani - dunque - della morte del dott. Borsellino che non poteva, dunque, esserne stato affatto informato. E' chiaro che, a fronte del riferito dato processuale, potrebbe ipotizzarsi che del coinvolgimento dei magistrati di Palermo, il Li Pera abbia, verosimilmente e tenuto conto che le scelte collaborative sono di solito frutto di pregresse attività di persuasione, riferito già informalmente al magistrato o all'Ufficiale anche prima del 20 luglio, essendo la sua collaborazione iniziata in data 13.06.92 ed avendo, già in quell'interrogatorio, il Li Pera riferito della pendenza del procedimento a suo carico a Palermo ed accennato alla diversa valutazione, operata da quell'A.G., della posizione processuale del suo titolare Claudio De Eccher, argomento - questo - che ha sempre costituito l'elemento portante dell'intera ricostruzione della vicenda da lui operata.

Anche simile ricostruzione, tuttavia, si scontra con le risultanze processuali, atteso che un simile dato non è mai stato riferito da alcuno all'A.G., nè alcun accertamento risulta essere stato mai espletato su possibili colloqui investigativi avuti dal Li Pera prima di rendere dichiarazioni in forma ufficiale anche, se per completezza, va dato atto che, dalla relazione inoltrata al CSM dalla Procura di Palermo in data 7.12.92, sembra evincersi, per vero, simile eventualità, laddove si afferma che, a seguito dell'interrogatorio del Li Pera del 5.03.92, il Capitano De Donno aveva suggerito ai sostituti, che avevano

condotto l'interrogatorio, l'opportunità di avere dei "contatti riservati", ai quali i magistrati non si erano opposti a condizione che si trovasse, in assenza a quell'epoca della specifica normativa in materia di colloqui investigativi, lo strumento giuridicamente corretto.

Trattasi, comunque, di mere ipotesi che non appaiono validamente supportate dalle altre risultanze processuali, fatta eccezione delle argomentazioni di carattere logico: il dott. Scarpinato, invero, ha sempre negato (cfr. sit 12.04.99 e stralcio in atti della relazione, a firma dott. Ferraro, relativa all'ispezione ministeriale operata presso gli uffici requirenti catanesi) di essere stato informato o dal dott. Lima o dal De Donno delle iniziative assunte dal Li Pera, pur ammettendo un incontro a Roma con l'allora Capitano De Donno, nel corso del quale questi gli aveva sottolineato la bontà della iniziativa assunta da taluni Sostituti per ottenere l'allontanamento del dott. Giammanco, *"giacchè eventi successivi avrebbero dimostrato la bontà della iniziativa"*, incontro che, tuttavia, ha - sulla base della documentazione inerente il rimborso delle spese di missione - temporalmente collocato in epoca successiva alla morte del dott. Borsellino e che, a suo dire, era stato determinato dalla necessità del De Donno di ottenere una copia della richiesta di archiviazione del 13/ 20 luglio 1992.

Di tale negazione, peraltro, vi è cenno anche nella relazione redatta, dal dott. Ferraro, a seguito della ispezione ministeriale effettuata presso la Procura di Catania in relazione al c.d " caso Lima", ove si da atto che, anche in quella sede, a fronte della dichiarazione del dott. Lima, secondo la quale egli aveva informato della collaborazione di Li Pera il dott. Borsellino, il dott. Scarpinato ha recisamente negato di avere avuto contatti con il dott. Lima, rimanendo - quindi - non provata anche la circostanza, riportata nel corpo della relazione, datata 30.11.92, inoltrata dal Procuratore della Repubblica di Catania al Procuratore Generale di quella città, secondo la quale il dott. Scarpinato avrebbe riferito al dott. Lima di avere sottoscritto la richiesta di archiviazione del 13.07.92 *"dopo essere stato a lungo pressato dal suo collega Lo Forte"*, espressione -

quest'ultima - che anche il dott. Lima ha, nel corso dei suoi interrogatori del 10.03 e del 29.04.1999, escluso di avere mai pronunciato.

Quest'ultimo magistrato, infatti, (cfr. sit del 10.03.99) ha negato di essersi mai incontrato con il dott. Scarpinato, anche se ha confermato di avere appreso dall'allora Capitano De Donno dell'incontro da questi avuto con il dott. Scarpinato, del fatto che l'Ufficiale lo aveva informato delle dichiarazioni rese dal Li Pera e della soddisfazione che sarebbe stata espressa dal dott. Borsellino nell'apprendere tale notizia.

Non si può, inoltre, omettere di rilevare come la ricostruzione operata dal De Donno, in base alla quale tale informazione al dott. Scarpinato sarebbe stata data, certamente, prima della strage di via D'Amelio, avendogli il dott. Scarpinato riferito, persino, i favorevoli commenti del dott. Borsellino, strida fortemente con il dato processuale che vede il dott. Scarpinato estensore della richiesta di archiviazione nei confronti del De Eccher ed altri esponenti della imprenditoria nonché degli esponenti politici che erano stati oggetto di indagini. Tale richiesta di archiviazione risulta, invero, datata 13 luglio 1992 (e depositata il successivo 20 luglio) e, poichè nella settimana precedente la strage di via D'Amelio, il dott. Borsellino si recò all'estero, se ne dovrebbe desumere che l'ipotizzato incontro sia avvenuto in epoca antecedente al 12 luglio: ma se così fosse, apparirebbe davvero sorprendente che il dott. Scarpinato, informato dal De Donno degli imminenti sviluppi investigativi della intera vicenda, compreso il coinvolgimento di taluni suoi colleghi, abbia, comunque, predisposto e firmato la più volte citata richiesta di archiviazione, e ciò abbia fatto proprio unitamente ad uno di quei magistrati - il dott. Lo Forte - il cui operato poteva essere, in ipotesi, oggetto di successiva attività investigativa. Ed ancora, si è già detto che, in epoca immediatamente antecedente la partenza del dott. Borsellino per l'estero, vi era stato quel singolare incontro presso la caserma Carini tra il dott. Borsellino, il Gen.le Mori ed il Maggiore De Donno: ma allora, cosa impediva al De Donno di prendere contatti direttamente con il compianto magistrato che aveva, persino, sottolineato di volere essere

considerato l'unico e diretto referente del Ros per i nuovi sviluppi investigativi? E si ricordi che - come già si è detto - le prime dichiarazioni verbalizzate del Li Pera, circa l'asserito illecito operato dei magistrati di Palermo, risalgono al 20 luglio 1992, quando - cioè - il dott. Borsellino era già stato barbaramente assassinato. Così come, per completezza, deve osservarsi che, desta meraviglia che il De Donno si sia rivolto al dott. Scarpinato, dopo la morte del dott. Borsellino, quando già la richiesta di archiviazione del troncone d'indagine relativo agli imprenditori era stata dallo stesso redatta e sottoscritta, unitamente al dott. Lo Forte ma, pur nondimeno, l'incontro, nella sua storicità, deve ritenersi avvenuto perchè confermato da entrambe le parti.

Deve, però, ritenersi smentito che quell'incontro sia avvenuto nei termini riferiti dal Maggiore De Donno, pur dovendosi sottolineare l'anomalia dell'iniziativa assunta dal dott. Borsellino - di cui si è prima detto - che troverebbe, al contrario, plausibile spiegazione solamente se egli avesse avuto effettiva conoscenza delle dichiarazioni del Li Pera; le risultanze processuali, però, depongono in senso contrario sicchè è da ritenere che il De Donno sia, verosimilmente, incorso - a distanza di così lungo tempo - in un vero e proprio errore mnemonico, erroneamente ricollegando ad un episodio fattuale vero, quale l'incontro a Roma con il detto magistrato, ammesso anche da quest'ultimo, tempi e finalità errate. E del resto sarebbe stato fin troppo ingenuo - e come tale inverosimile tenuto conto della qualità del De Donno - riferire un simile episodio conoscendone la sua falsità ed indicando, come teste di riferimento, persino un altro magistrato, la genuinità della cui deposizione difficilmente sarebbe stata posta in discussione. Vi è, invece, da ritenere che, ancora oggi, la ricostruzione dei sopra riferiti rapporti con il dott. Borsellino e degli incontri con il dott. Scarpinato sia, per incomprensibili ragioni, incompleta.

14) CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI CALUNNIA A CARICO DI GIUSEPPE DE DONNO E DI ANGELO SIINO:

Vanno, infine, esaminate le posizioni processuali del Maggiore Giuseppe De Donno e di Angelo Siino in ordine al reato di calunnia a loro carico ipotizzato a seguito della denuncia presentata dal dott. Lo Forte.

In relazione al primo, si sono, di fatto, già esposte, nei paragrafi precedenti, le ragioni che depongono per la insussistenza di qualsiasi condotta di tipo calunnioso allo stesso addebitabile. Si è detto, invero, che può ritenersi certo che egli, già nel 1995, ebbe ad informare, oralmente, i suoi superiori gerarchici delle confidenze ricevute dal Siino (cfr. sit. Obinu, Mori, Nunzella); deve aggiungersi che è, inoltre, rimasto accertato (cfr. sit. Gen.le Nunzella) come non esista alcun obbligo, neppure di natura regolamentare, all'interno dell'Arma dei Carabinieri, di relazionare sugli sviluppi di un rapporto "confidenziale", la cui gestione è affidata, in via esclusiva al diretto operatore. Nè è validamente sostenibile che il De Donno avesse l'obbligo di riferire tempestivamente all'A.G la notizia appresa dal confidente, sì da far discendere dalla violazione di tale obbligo un indizio di mendacio. E', infatti, fuor di dubbio che l'art. 203 c.p.p. attribuisce all'Ufficiale di p.g. la piena ed assoluta discrezionalità nel valutare se rivelare o meno il nome della fonte, sicchè ove egli valuti di tutelarne la riservatezza, la notizia acquisita potrà essere utilizzata, nell'ambito della attività di p.g., esclusivamente per la prosecuzione delle indagini, onde pervenire, *aliunde*, alla acquisizione della notizia criminis. Nel caso di specie, appare evidente la scelta di tutela del proprio informatore, e ciò sia perchè il rapporto era finalizzato alla individuazione e localizzazione di pericolosi latitanti, sia perchè il rapporto stesso fu, di fatto, proseguito dall'Arma dei Carabinieri, ed anche da altre Forze di Polizia, sino al mese di giugno del 1997 - e cioè sino alla vigilia dell'inizio della collaborazione con l'A.G. - con risultati complessivamente positivi (cfr. relazioni di servizio in atti di vari funzionari della Polizia di Stato). In tale ottica, dunque, non era certamente

pensabile portare a conoscenza dell'A.G. la registrazione della cassetta, successivamente depositata nel novembre del 1997, giacchè ciò avrebbe determinato la necessaria disvelazione della fonte confidenziale, con le ovvie conseguenze in ordine alla possibile interruzione del rapporto.

Dunque, avrebbe il De Donno dovuto utilizzare le informazioni ricevute solo per il compimento di ulteriori indagini che, tuttavia, non poteva e non avrebbe potuto compiere, in quanto le notizie acquisite (divulgazione del rapporto e presunta corruzione) avevano già costituito oggetto di indagine da parte della competente A.G. di Caltanissetta in separati procedimenti, taluni dei quali già archiviati ed altri in via di definizione. Nè le circostanze apprese, nella riferita forma "confidenziale", presentavano carattere di sostanziale novità rispetto a quelle già in possesso dell'A.G., al De Donno ben note per avere egli stesso partecipato a quelle investigazioni, non potendo neppure la circostanza relativa al diretto coinvolgimento dell'on.le Lima essere suscettibile di riscontro certo, dal momento che quegli era già deceduto all'epoca delle confidenze del Siino.

Il De Donno, peraltro, una volta appresa la notizia dell'inizio della collaborazione del Siino con l'A.G., aveva ritenuto la opportunità di redigere apposita relazione di servizio sul pregresso rapporto confidenziale, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni del medesimo Ufficiale anche da quelle del Col. Ganzer e del Gen.le. Mori, ma tale opportunità non fu condivisa dall'A.G. di Palermo che preferì differirla ad un momento successivo.

Non si vede, quindi, quale scorrettezza comportamentale possa attribuirsi sin qui al De Donno; che, poi, lo stesso abbia deciso di rappresentare tali fatti all'A.G. di Caltanissetta solamente dopo il suo interrogatorio a Torino del 13.10.1997, è fatto che non rileva, di per sè, sulla configurabilità dell'ipotizzato delitto di calunnia. Senza dire che, a quella data, il Siino aveva già assunto la qualità di collaboratore di giustizia, sicchè, se davvero, De Donno avesse dichiarato all'A.G. fatti e circostanze false, così avrebbe operato nella piena consapevolezza che sarebbe stato recisamente smentito dal medesimo Siino ed al contempo sarebbe andato incontro a gravi responsabilità penali e disciplinari, tenuto conto, inoltre, delle pregresse vicissitudini giudiziarie relative

alla vicenda in esame che avevano, in un qualche modo, già coinvolto il De Donno. Non è revocabile in dubbio che, anche in considerazione della qualità e personalità dei soggetti coinvolti, un simile progetto appare avulso dai più elementari criteri di logica e di buon senso.

Può, inoltre, ritenersi certo - per averlo il Siino ribadito anche innanzi all'A.G. - che quest'ultimo riferì all'Ufficiale le gravi circostanze inerenti il dott. Giammanco, alle quali è contenuto esplicito riferimento anche nella trascrizione della conversazione Siino - De Donno, come è, parimenti certo, - come si è già esposto esaminando la posizione del dott. De Francisci - che nulla il De Donno ha riferito all'A.G. a carico di quest'ultimo magistrato, essendosi limitato l'Ufficiale a sinteticamente riportare, in proposito, le pregresse dichiarazioni del Li Pera, delle quali il Siino gli aveva genericamente confermato la veridicità.

Quanto ai dottori Lo Forte e Pignatone, reputa questo Ufficio, per quanto sin qui esposto, che le riferite "confidenze" del Siino vi siano effettivamente state: depongono in tal senso il rapporto di *successione progressiva* nell'ambito del quale, nel corso della conversazione Siino - De Donno, la cui trascrizione è in atti, è contenuto l'espresso riferimento al dott. Giammanco (dovendosi, quindi, ritenere che, in precedenza, il Siino avesse espressamente menzionato altri soggetti coinvolti nella illecita divulgazione della informativa), gli elementi indiziari ricavabili dalle trascrizioni delle conversazioni Siino - Meli in ordine al dott. Lo Forte e le dichiarazioni rese dallo stesso Ufficiale, le parziali ammissioni rese dal Siino nel corso del suo confronto con il De Donno, le evidenti contraddittorietà e reticenza palesate dal Siino nella indicazione dell' "eroe dell'antimafia" dal quale egli, secondo la trascrizione di una conversazione con il Col. Meli, avrebbe ricevuto il rapporto " tutto intero", nonché le ulteriori discrasie, illogicità ed incoerenze, già in precedenza evidenziate, delle dichiarazioni del predetto con riferimento a taluni aspetti della vicenda oggetto di indagine.

Tali elementi, globalmente valutati, portano a ritenere che, effettivamente, il Siino abbia narrato all'Ufficiale le circostanze dallo stesso riferite e che abbia, successivamente, mentito innanzi all'A.G..

Inoltre, può del pari ritenersi certo, che nessuna pressione, blandizia o minaccia, fu posta in essere dall'Ufficiale per ottenere dichiarazioni accusatorie nei confronti del dott. Lo Forte, come comprovano le dichiarazioni rese dalla moglie e dal figlio del Siino, le trascrizioni delle conversazioni tra il De Donno e la Bertolino, nonché le dichiarazioni dal medesimo Siino rese nel corso del recente confronto con il De Donno, come si è già avuto modo di esaminare in precedenza.

Così come va affermato che i dati di conoscenza, già in possesso dell'Ufficiale, non gli consentissero di escludere, in nuce - anche nella forma meramente dubitativa, essendo notoriamente sufficiente ad escludere la configurabilità del delitto di calunnia il mero dubbio sulla innocenza dell'incolpato -, la veridicità dei fatti appresi dal Siino, sia in ragione delle pregresse dichiarazioni del Li Pera, che avrebbero potuto dare luogo ad una diversa valutazione, ove confermate dal Siino già divenuto collaboratore di giustizia, che della già illustrata impossibilità di accedere all c.d. "teoria della doppia informativa".

Nessun addebito penalmente rilevante può, dunque, essere mosso al De Donno.

In relazione, infine, alla posizione del Siino ed alla configurabilità a suo carico del reato di calunnia, si osserva che, muovendo dal presupposto prima delineato - e ritenuto da questo Ufficio - che le "confidenze" egli abbia, in realtà, rivelato all'Ufficiale, il predetto, nella versione offerta dal De Donno, ha nella sostanza, e con specifico riferimento alle ipotesi di falsa attribuzione di fatti costituenti reato, riferito:

A) che l'informativa era stata divulgata dai dottori Giammanco, Lo Forte e Pignatone attraverso altri soggetti che, poi, avevano riportato la notizia al medesimo Siino e di cui lo stesso non aveva, tuttavia, rivelato la identità;

B) che l'on.le Lima gli aveva riferito di avere avuto rassicurazioni, per il tramite del dott. Lo Forte, sulla inesistenza di intercettazioni telefoniche sulle utenze romane del dott. Catti;

C) che il comportamento dei detti magistrati era stato determinato, da un lato, dai rapporti di amicizia con personalità politiche, come gli on.li Lima, D'Acquisto, Vizzini e Nicolosi, e dall'altro, dall'aver percepito ingenti somme di denaro.

Il Siino, poi, da collaboratore di giustizia ha negato le superiori circostanze, affermando di avere egli, unitamente a Cataldo Farinella, consegnato una ingente somma di denaro che - secondo quanto riferitogli dall'on.le Lima - era destinata al dott. Giammanco, ma di non sapere se effettivamente fosse pervenuta al predetto o ad altri magistrati; di avere parimenti appreso dal medesimo on.le Lima delle rassicurazioni ottenute da magistrati della Procura sull'assenza di intercettazioni telefoniche a carico del dott. Catti.

Dunque, il Siino ha attribuito a soggetti terzi la fonte delle sue conoscenze, successivamente rivelate al De Donno e mai ha, invece, riferito di contatti diretti con alcuno dei magistrati odierni indagati. Considerato che egli ebbe, effettivamente, la disponibilità della informativa, sia pure al solo fine di visionarla (come confermato da G. Brusca e dal Li Pera), e che tale disponibilità non gli fu sicuramente procurata nè dal M.llo Lombardo nè dal m.llo Canale, stando alle sue stesse dichiarazioni ed alla trascrizione della conversazione del 12.04.97 con il Meli, deve arguirsi che, nel riferire i dati appresi da terzi, il Siino non potesse avere la certezza della loro falsità. Nè vi sono elementi certi che consentano di fondatamente escludere che lo stesso li abbia appresi dall'on.le Lima, atteso che il decesso di quest'ultimo, nonchè quello del Cav. Restivo che pure, secondo la ricostruzione del Siino, avrebbe potuto essere un testimone del fatto, ha reso impossibile qualsiasi accertamento di segno contrario.

Stando, quindi, alle risultanze processuali non si può affermare che il Siino avesse inteso calunniare i magistrati dallo stesso indicati come responsabili di gravi reati, non essendo, egli, nelle condizioni di escludere, anche nella forma dubitativa, la veridicità di quanto appreso.

Senza dire che appare discutibile, già di per sè, la configurabilità della calunnia nelle confidenze rese da un informatore a soggetto che, pur

rivestendo la qualità di Ufficiale di p.g., egli (l'informatore) è certo - in ragione della natura confidenziale del rapporto instaurato - che non riferirà all'A.G., non essendo, in tal caso, la condotta dell'informatore finalizzata a portare a conoscenza dell'A.G. alcuna notizia criminis, ed essendo, pertanto, la stessa, nel di lui convincimento, inidonea a determinare l'inizio di investigazioni da parte dell'A.G. e, quindi, a ledere l'oggetto giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Anche per il Siino va, quindi, disposta l'archiviazione del procedimento.

P. Q. M.

visto l'art. 409 c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento n.959/98 R Gip nei confronti dei dottori Pietro Giammanco, Guido Lo Forte, Giuseppe Pignatone ed Ignazio De Fancisci, nonché del procedimento n. 958/98 R. Gip nei confronti del Maggiore Giuseppe De Donno e di Angelo Siino, ed ordina, per l'effetto, la restituzione degli atti al Pm in sede.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza in essi comprese la comunicazione del presente provvedimento alle parti e la restituzione del fascicolo processuale al PM in sede.

Caltanissetta, lì

Il Gip

Si da atto che il presente provvedimento è stato redatto e sottoscritto in doppio originale, uno dei quali verrà inserito nel procedimento n.958/98 R.Gip e l'altro nel procedimento n. 959/98 R. Gip.

Caltanissetta, lì

